

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Decimo

Fascicolo 2/2014

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Decimo

Fascicolo 2/2014

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Nocera Inferiore (SA)

Redazione:

Sports Law and Policy Centre Srls

Via Giovanni Pascoli 54 – 84014 Nocera Inferiore, Salerno

CF/P.IVA 05283020658

Proprietario: Sports Law and Policy Centre Srls

Editore: Sports Law and Policy Centre Srls

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

RDES ABBONAMENTO 2014

formato cartaceo 210,00 euro

formato eBook 90,00 euro

L'abbonamento (tre volumi) decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
info@rdes.it

Redazione

Direttore:	Michele Colucci
Vice Direttori:	Nicola Bosio Salvatore Civale
Capi redattori:	Raul Caruso (<i>Economia</i>), Marco Giacalone (<i>Diritto</i>)
Assistente di redazione:	Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Virgilio D'Antonio (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Leuven, Belgium*)
Prof. Avv. Enrico Lubrano (*Studio Legale Lubrano & Associati – Italia*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Lina Musumarra (*Studio Legale Musumarra – Italia*)
Prof. Piero Sandulli (*Università di Teramo – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione:

Francesco Addesa; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela; Salvatore Civale; Federica Fucito; Marco Giacalone; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Alessio Piscini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini; Flavia Tortorella; Julien Zylberstein.

INDICE

GLI INTERMEDIARI: RUOLO E PORTATA NELLA REGOLAMENTAZIONE CALCISTICA INTERNAZIONALE

di <i>Felice Antignani</i>	13
1. Introduzione	13
2. <i>Le FIFA Regulations on Working with Intermediaries</i> : analisi delle disposizioni maggiormente rilevanti	14
3. Considerazioni conclusive: scenari e soluzioni ipotizzabili	18

LE RISORSE FINANZIARIE NELLO SPORT DILETTANTISTICO: AGEVOLAZIONI FISCALI, CREDITO SPORTIVO, FORMAZIONE DEGLI ATLETI, SPONSOR, MERCHANDISING E DIRITTI DI TRASMISSIONE

di <i>Davide Cacace</i>	21
Introduzione	21
1. Differenza tra Associazione Sportiva Dilettantistica e Società Sportiva Dilettantistica	22
2. Tassazione per gli enti dilettantistici	24
3. Indennità di formazione ed il trasferimento dei giovani atleti: una risorsa da valorizzare	27
4. L'accesso all'istituto del credito sportivo e gli aiuti di Stato nello sport dilettantistico	29
5. Sponsor, <i>merchandising</i> e diritti di trasmissione degli eventi sportivi	31
Conclusioni	34
Bibliografia	36

I DIRITTI DI IMMAGINE NELLO SPORT

di <i>Alessandro Coni</i>	37
1. Premessa: i club come società di intrattenimento	37
2. Origine di un diritto sulla propria immagine pubblica	39
3. L'estensione dei diritti di immagine	51
4. Limiti di liceità dell'utilizzo dell'immagine	57
5. Conclusioni	62
Bibliografia	64

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO CON L'ATLETA MINORE DI ETÀ

di <i>Luca Leidi</i>	65
Introduzione	65
1. La normativa ordinaria	66
2. Il contratto di lavoro sportivo	67
3. La peculiarità della figura del «giovane di serie»	69
4. L'accordo con il minore	70
5. La costituzione del vincolo. Il problema della firma del «cartellino»	72
6. Il tesseramento alla federazione	75
7. Il tesseramento dei minori stranieri nel calcio	76
8. Conclusioni	79
Bibliografia	81

IL D.LGS. 231/2001 E LE SOCIETÀ DI CALCIO: ANALISI E PROSPETTIVE FUTURE

di <i>Angelo Attanasio</i>	83
Premessa	83
1. Il D.lgs. 231/2001: introduzione di un modello organizzativo facoltativo, ma con finalità esimente	85
2. La responsabilità delle società di calcio in tema di compliance 231	89
3. Le maggiori aree di rischio per le società sportive	93
4. Nuovi modelli organizzativi nell'ordinamento sportivo	97
5. Conclusioni	101
Bibliografia	103

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

di <i>Lina Musumarra</i>	105
1. Attività sportiva e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro)	105
1.1 Gli obblighi del datore di lavoro	111
1.2 La delega di funzioni	114
2. Le società organizzatrici delle competizioni sportive e il delegato per la sicurezza	116
3. Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi	121
Bibliografia	130

FAIR PLAY FINANZIARIO E SVILUPPO DEL BRAND SOCIETARIO AL FINE DI INCREMENTARE I PROVENTI DI UN CLUB

di <i>Flavio Improta</i>	131
1. Introduzione	131
2. Inquadramento della normative del <i>Fair Play</i> finanziario e panoramica della situazione economica in cui interviene	134

3.	<i>Fair Play</i> finanziario: obiettivi e normativa in generale	136
4.	<i>Fair Play</i> finanziario: approfondimento della regolamentazione ...	137
5.	Risultati parziali ed effetti ottenuti mediante l'applicazione del <i>Fair Play</i> finanziario	140
6.	Lo sviluppo e la valorizzazione del <i>brand</i> societario come fattore chiave ai fini dell'incremento dei proventi economici	142
7.	La valorizzazione del <i>Brand</i> : l'importanza di una «Brand Community» adeguatamente strutturata	144
8.	Realizzazione di un efficace marchio sportivo	146
9.	Conclusioni	153
	Bibliografia	157

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA ADOTTATA DAL CONI: UN NUOVO SISTEMA PROCEDURALE UNICO

	di <i>Salvatore Civale</i>	159
1.	La riforma della giustizia sportiva	159
2.	Il codice della giustizia sportiva	161
3.	Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport	188
4.	Il regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport	190
5.	I principi di giustizia sportiva	193
6.	I principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate	196
7.	Conclusioni	201

NORMATIVA NAZIONALE

CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA	205
PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA	239
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT	245
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL- LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT	253

REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

FIFA REGULATIONS ON WORKING WITH INTERMEDIARIES	263
---	-----

GLI INTERMEDIARI: RUOLO E PORTATA NELLA REGOLAMENTAZIONE CALCISTICA INTERNAZIONALE

di Felice Antignani*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le *FIFA Regulations on Working with Intermediaries*: analisi delle disposizioni maggiormente rilevanti – 3. Considerazioni conclusive: scenari e soluzioni ipotizzabili

1. Introduzione

«Il sistema adottato dalla FIFA al fine di vigilare sulla professione degli agenti di calciatori (...) potrebbe subire presto una forte inversione di tendenza. Al momento di mandare il presente testo alle stampe, la FIFA lavora ad un progetto di riforma del regolamento agenti, che, se approvato, apporterebbe dei cambiamenti radicali alla stessa figura professionale dell'agente.», scriveva, nel 2011, Paolo Lombardi.¹ Da alcuni anni, infatti, gli operatori del settore calcio discutevano della necessità – o anche della semplice opportunità – di riformare la figura e il ruolo degli agenti di calciatori. Il percorso è stato lungo e complicato: ha visto (finalmente) la luce il 21 marzo 2014, quando il Comitato Esecutivo FIFA ha adottato, per la prima volta, le *Regulations on Working with Intermediaries*² (nel seguito, «Regolamento Intermediari» o «Regolamento»), abrogando le vigenti *Players' Agents Regulations*, datate 2008 (nel seguito, «Disciplina Agenti»). Il Regolamento Intermediari entrerà in vigore il 1° Aprile 2015, sostituendo, appunto, la Disciplina Agenti e tutte le previsioni ivi contemplate. Ha ricevuto, nel frattempo, la «benedizione» del Congresso FIFA, riunitosi nel mese di giugno 2014 in Brasile, in occasione dell'inizio della Coppa del Mondo. La riforma è stata recepita

* LL.M. in International Sports Law, *Instituto Superior Derecho y Economía* di Madrid. *Senior Associate* di *Monaco Studio Legale*, Milano. Docente di diritto dello sport per alcuni centri di formazione ed autore di diverse pubblicazioni in materia.

¹ P. LOMBARDI, *L'Agente di Calciatori nella normativa FIFA*, in *L'Agente Sportivo*, a cura di P. Amato e M. Colucci, Roma, 2011.

² Il testo integrale delle *FIFA Regulations On Working with Intermediaries* è disponibile sul sito ufficiale della FIFA, all'indirizzo www.fifa.com (giugno 2014).

dall'assemblea della federazione internazionale: nella sostanza, il Congresso non ha fatto altro che sostituire nelle disposizioni dello nuovo Statuto e del Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto le parole *intermediary/es* a quelle di *players' agent/s*, ogni qualvolta tali ultime comparivano all'interno del testo.

Addio agli agenti, quindi, dalla primavera 2015: spazio agli intermediari calcistici, la cui figura, ruolo ed operatività sono, allo stato, nebulosi, pur se regolamentati da uno specifico documento ufficiale dell'associazione internazionale: chi si aspetta di trovarsi di fronte ad una regolamentazione puntuale ed esaustiva (come quella in materia di agenti) resterà deluso. Va innanzitutto detto che il Regolamento Intermediari determina unicamente degli standard minimi: sarà compito di ciascuna federazione nazionale andare oltre tali previsioni, con tutti i dubbi e le incognite del caso, soprattutto nell'ottica della necessità – a parere di chi scrive – di una disciplina comune a livello internazionale o, quantomeno, a livello confederale, in materia di assistenza a calciatori e società in occasione della sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva.

Qual è stato il motivo principale della riforma? La considerazione – suffragata da prove consolidate – che solo il 30% circa dei trasferimenti internazionali vede il coinvolgimento di agenti autorizzati, in possesso di regolare licenza. Relativamente alle sue caratteristiche principali, sono stati aboliti gli albi e le modalità di accesso alla professione capillarmente previste dalla Disciplina Agenti. Qualcuno ha parlato di de-regolamentazione, forse impropriamente: se è corretto dire che, con il Regolamento Intermediari, l'accesso alla professione è stato sostanzialmente liberalizzato, è altrettanto vero che l'attenzione della FIFA si è spostata sul campo delle singole transazioni. Sono stati introdotti, infatti, precipui meccanismi di registrazione degli intermediari presso le associazioni coinvolte nelle singole operazioni di trasferimento internazionale o di stipula dei contratti di prestazione sportiva, nonché puntuali sistemi di comunicazione (alle federazioni) degli accordi tra gli intermediari ed i propri clienti, tra i quali acquistano rilevanza il compenso per l'opera prestata e le modalità di pagamento. In sintesi, non siamo di fronte ad una *rivoluzione copernicana*: si tratta, quindi, di aver aperto le porte della professione (di intermediario calcistico) a tutti, indipendentemente dal titolo di studio conseguito o dal fatto di aver superato un esame di abilitazione *ad hoc*, ma, al contempo, sono stati introdotti copiosi controlli per ciascun consulente in relazione ad ogni singola operazione di mercato.

Obiettivo della presente digressione è quella di analizzare le principali disposizioni del nuovo Regolamento Intermediari, sottolineando ed evidenziando le maggiori differenze con la Disciplina Agenti attualmente (seppur per poco tempo ancora) in vigore.

2. *Le FIFA Regulations on Working with Intermediaries: analisi delle disposizioni maggiormente rilevanti*

Le *FIFA Regulations on Working with Intermediaries* prevedono, nelle premesse,

la definizione di «intermediario»: una persona fisica o giuridica che, gratuitamente o dietro compenso, assiste calciatori e/o società nella stipula di contratti di prestazione sportiva e/o di accordi di trasferimento.

Ecco in luce la prima novità rispetto alla Disciplina Agenti: ai sensi dell'art. 1, comma 1, l'attività (di agente) può essere svolta solo da una persona fisica, e non da una persona giuridica. Il principio essenziale alla base di questa norma è che il rapporto personale, umano, tra l'agente ed l'atleta rappresenta un elemento imprescindibile da tutelare. L'agente deve assistere personalmente e curare gli interessi del suo cliente, calciatore o società, dal principio fino alla cessazione del mandato conferito. Ciò non toglie che gli agenti possano organizzare la propria attività come *business*. Al contrario, l'art. 3, comma 2, della Disciplina Agenti prevede che l'agente possa inquadrare il proprio lavoro su base imprenditoriale, purché l'attività dei propri dipendenti e collaboratori sia limitata a funzioni amministrative. Solo gli agenti-persone fisiche, hanno il diritto di rappresentare personalmente e promuovere gli interessi dei propri assistiti. Il Regolamento Intermediari apre, invece, le porte alle persone giuridiche, rimuovendo, o quantomeno riducendo di molto il significato del predetto legame (personale e personalistico) tra agente e proprio cliente, stabilito dalla Disciplina Agenti.

Non emergono significative differenze, relativamente alla professione in concreto svolta, tra gli intermediari e gli agenti di calciatori: entrambi pongono in essere la medesima attività di consulenza a favore di giocatori e/o club. Urge tuttavia un'importante precisazione. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Intermediari, l'intermediario può essere ingaggiato per (i) stipulare un contratto di lavoro sportivo, e (ii) concludere un *transfer agreement*, cioè un accordo di trasferimento (di un calciatore, ovviamente) tra due distinti club.

Se assistendo un giocatore o una società, nell'ottica di sottoscrivere il contratto di lavoro sportivo, l'intermediario agisce da rappresentante³ di una delle

³ Se la professione svolta dall'intermediario è sostanzialmente identica a quella esercitata dall'agente di calciatori, relativamente all'assistenza prestata a favore di giocatori e/o club per la stipula dei contratti di prestazione sportiva, è opportuno soffermarsi sul corretto inquadramento giuridico – e nelle specie civilistiche – della figura in esame. Relativamente agli agenti, si segnala che sono stati effettuati spesso paragoni con l'istituto della mediazione, la cui disciplina è contenuta agli art. 1754 e ss. c.c. e dalla L. n. 39/1989, e in particolare con il ruolo (riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza maggioritarie) del mediatore cd. atipico, il quale agisce sulla base di uno specifico incarico ricevuto da una parte, rappresenta le sue ragioni ed ha diritto ad essere remunerato esclusivamente da essa. D'altronde, sono stati tracciati dei significativi paralleli tra gli agenti di calciatori ed il contratto d'agenzia, regolamentato dagli artt. 1742 e ss. c.c., dato che l'agente codicistico svolge attività di promozione nell'esclusivo interesse della parte che gli conferito l'incarico, caratterizzato, tale ultimo, da una certa stabilità nel corso del tempo. Si possono ravvisare analogie anche in merito all'aspetto dei compensi percepiti: l'agente civilistico ha diritto al pagamento della provvigione, determinata in misura percentuale sull'ammontare dell'affare portato a compimento. In aggiunta a quanto appena segnalato, la figura che forse presta maggiori similitudini con quella degli agenti di calciatori è il mandatario, disciplinato dagli artt. 1703 e ss. c.c.: nel dettaglio, l'agente/mandatario si obbligherebbe a realizzare uno o più atti giuridici nell'interesse del mandante, giocatore o società, che, nella specie, sarebbero rappresentati dai contratti di prestazione sportiva. Per giunta, il Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori (datato 2010) parla espressamente di «mandato» per riferirsi all'incarico sottoscritto e depositato presso la

parti (quella che gli ha conferito l'incarico), al pari degli agenti di calciatori, considerazioni particolari devono essere condotte laddove l'intermediario abbia avuto l'incarico di concludere un accordo di trasferimento. In effetti, con l'espressione *transfer agreement*, il Regolamento Intermediari intende riferirsi ad un'attività posta al servizio dei soli club: l'intermediario agirebbe da mediatore, pur dietro incarico di una parte specifica (cd. mediazione atipica), e quindi da soggetto che mette in contatto e/o relazione due società in vista della conclusione di un affare che, in tal caso, sarebbe la stipula di un accordo di trasferimento. Tale precisazione ha importanza in relazione a quelle che sono le disposizioni in tema di compenso e remunerazione dell'intermediario, che analizzeremo *infra*.

Come abbiamo accennato in precedenza, all'abolizione degli albi e delle procedure di accesso alla professione, si è sostituito un rigido e singolare sistema di registrazione, disciplinato dagli articoli 3 e 4 del Regolamento Intermediari. Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ogni associazione è tenuta a realizzare un registro degli intermediari su base nazionale: i consulenti saranno iscritti in tale elenco ogniqualevolta coinvolti in una specifica transazione, all'interno di quel dato contesto nazional-federale. Calciatori e club che si affidano ai servizi di un intermediario devono, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, rispettivamente, inviare alla propria federazione copia della *Intermediary Declaration*, un documento (allegato al Regolamento) con il quale l'intermediario dichiara, tra l'altro, di rispettare la normativa sportiva, nazionale ed internazionale, assumendo tutta una serie di obblighi (principalmente di carattere etico e deontologico) nei confronti della propria controparte contrattuale e delle istituzioni calcistiche.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, il contratto stipulato tra l'intermediario e il giocatore/società dev'essere depositato presso la federazione dove l'intermediario è (di volta in volta) registrato. Ci saranno, quindi, molteplici iscrizioni, a seconda del luogo dove l'intermediario presta la propria attività, al pari di quanto accade oggi in Inghilterra: la FA, infatti, richiede che agli agenti, chiamati ad operare sul proprio territorio, depositino il mandato in federazione, anche se tale mandato sia stato già precedentemente depositato presso una distinta associazione nazionale.

In aggiunta a quanto appena segnalato, ai sensi dell'art. 6 (*infra*), calciatori ed società sono tenuti a rivelare alle proprie federazioni tutta una serie di informazioni sul sui compensi (e sulle loro modalità di erogazione) degli intermediari; come se non bastasse, tale informazioni devono essere divulgate alle leghe, alle confederazioni ed alla FIFA. In effetti, ai sensi della sopracitata norma, i giocatori e i club devono comunicare alle proprie associazioni tutti i dettagli delle pattuizioni strette – con gli intermediari – in merito a pagamenti di qualsivoglia natura. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, il contratto e tutti gli accordi di natura economica saranno allegati alla documentazione sottoscritta in occasione dei trasferimenti di giocatori o della stipula/rinnovo dei contratti di lavoro. Ogni anno, alla fine del mese di marzo, le singole

federazione nazionale. Per maggiori approfondimenti, si veda al riguardo F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, in *L'Agente Sportivo*, a cura di P. Amato e M. Colucci, Roma, 2011.

federazioni nazionali dovranno pubblicare un elenco con (i) i nominativi intermediari coinvolti nelle operazioni (in relazione ad ogni contesto calcistico-nazionale) e (ii) le cifre dei corrispettivi versati agli intermediari per l'attività prestata.

Alla luce di quanto appena esaminato, risulta chiaro il significato della riforma: la FIFA ha aperto a tutti le porte della professione, indipendentemente dal grado di preparazione e dalle reali o presunte conoscenze della normativa sportiva da parte di ciascun intermediario, ma, al contempo, ha introdotto uno stringente meccanismo di controllo e di pubblicità delle attività condotte e dei relativi emolumenti. Trattasi, a parere di chi scrive, di una forte ingerenza nelle dinamiche contrattuali tra gli intermediari, da un lato, e i giocatori/società, dall'altro. In effetti, la preoccupazione della FIFA era quella di rendere trasparenti i dettagli economici delle transazioni internazionali, contrastando, proprio da un punto di vista pecuniario, alcune prassi particolarmente diffuse, quali i pagamenti in nero, il riciclaggio di danaro sporco e la tratta internazionale dei giovani minorenni: senza volere contestare tali nobili ideali, è evidente come la federazione internazionale abbia operato una scelta regolamentare talmente invasiva della sfera privata/negoziale dei soggetti coinvolti da apparire sproporzionata rispetto alle, seppur importanti, finalità perseguite. Il tutto senza considerare l'inevitabile livellamento verso il basso della professione: allo stato attuale, gli intermediari non sono neppure tenuti a frequentare corsi di preparazione per affrontare con cognizione di causa il lavoro. Si spera, quindi, che le varie molteplici nazionali trovino una soluzione che garantisca un'adeguata qualità all'offerta professionale: non è opportuno, infatti, passare dagli agenti – quali soggetti la cui preparazione è certificata dal fatto di aver ottenuto una licenza, previo superamento di un esame – agli intermediari, privi di qualsiasi certificazione al riguardo.

Quanto al rapporto tra l'intermediario ed il proprio assistito, l'art. 5, comma 2, del Regolamento prevede che il contratto debba contenere i seguenti elementi minimi: tra i vari, l'identificazione delle parti, la durata, il compenso, le modalità ed i termini di pagamento, nonché le clausole sulla cessazione del rapporto (letteralmente «*termination provisions*»). Si segnalano due importanti novità rispetto alla Disciplina Agenti. La prima: il Regolamento Intermediari non prevede una durata minima e/o massima dell'incarico,⁴ potrebbero aversi, quindi, dei rapporti a tempo indeterminato o, comunque, per una durata liberamente determinata delle parti. La seconda è l'assenza di forma: spicca la mancata previsione di moduli sui quali stipulare il conferimento d'incarico, e, al contempo, manca uno *standard* di accordo suggerito dalla FIFA; libertà delle forme, quindi, accanto ad una parziale, stando a quanto rilevato, libertà di contenuti.

Al contempo, il Regolamento Intermediari si preoccupa di disciplinare nel dettaglio l'aspetto degli emolumenti per l'attività resa (art. 7). Innanzitutto il compenso dell'intermediario che assiste un calciatore deve essere parametrato sulla complessiva

⁴ Ai sensi della Disciplina Agenti (art. 19, comma 3), al pari di quanto previsto dal Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori (art. 17, comma 4), l'incarico conferito non può superare i due anni e non può essere rinnovato tacitamente.

remunerazione (lorda) prevista dal contratto di prestazione sportiva, per l'intera sua durata. Novità importante rispetto a quanto previsto dall'art. 20 della Disciplina Agenti: qui il corrispettivo dell'agente ha come base di calcolo lo stipendio annuale del giocatore. Logica vuole che gli intermediari siano destinati ad incassare più degli *alter ego* agenti in relazione alle (medesime) attività prestate. Ed ancora: il Regolamento suggerisce che le *fee* degli intermediari non eccedano il 3% della anzidetta remunerazione del calciatore rappresentato (prevista dal contratto di lavoro per l'intera sua durata) o il 3% del costo del trasferimento, qualora l'intermediario stesso sia stato ingaggiato in merito alla stipula di uno o più *transfer agreement*. Da ultimo, un'innovazione significativa: se il giocatore assistito è minore di anni 18, l'attività dell'intermediario sarà necessariamente prestata a titolo gratuito, fino al raggiungimento della maggiore età.

In chiusura, si segnala la disposizione (art. 11 del Regolamento) in merito all'entrata in vigore della nuova regolamentazione sugli intermediari: il sistema attualmente vigente perderà completamente validità a partire dal 1° Aprile 2015 e gli agenti dovranno *restituire* la licenza alla federazione che l'ha rilasciata. Ci si interroga sul significato di tale restituzione: la licenza per l'esercizio della professione di agente di calciatori non è un mero pezzo di carta, da accantonare o stracciare in un batter di ciglia. Lecito, in ogni caso, aspettarsi una forte reazione da parte degli agenti di calciatori alle novità testé evidenziate; e ciò tanto più in Italia, dove ogni categoria/casta prova a garantirsi, col massimo sforzo, la propria sopravvivenza nel corso del tempo.

3. *Considerazioni conclusive: scenari e soluzioni ipotizzabili*

Il Regolamento Intermediari non contempla ipotesi di risoluzione delle controversie, in generale, e di quelle dotate del carattere di internazionalità, in particolare, tra gli intermediari ed i loro clienti. Risulta evidente come, in assenza di disciplina sul punto, la questione sia stata lasciata alla determinazione delle singole associazioni nazionali.

Esisteva, nell'ultima bozza di Regolamento, una disposizione (nel testo dell'art. 7) che affidava la risoluzione dei giudizi agli eventuali organismi *nascituri* presso ogni singolo livello federal-nazionale, affermando, al contempo, che tali istituzioni non avrebbero potuto riconoscere agli intermediari compensi superiori alle percentuali «consigliate» dalla medesima norma (il summenzionato 3% della remunerazione complessiva del calciatore o del corrispettivo versato per il trasferimento). Tale previsione è scomparsa dalla stesura definitiva del testo del Regolamento. È chiaro che le controversie, pur dotate del carattere della internazionalità, non saranno devolute alla giurisdizione del *Players' Status Committee*, organismo arbitrale attualmente deputato a dirimere i giudizi internazionali tra gli agenti di calciatori ed le proprie controparti contrattuali. Sarà quindi compito di ciascuna federazione nazionale prevedere un *qualcosa* in materia: la soluzione più accreditata comporterebbe la nascita di tribunali arbitrali con tale specifica competenza o, in alternativa, l'affidamento delle vertenze tra intermediari

ed assistiti ad organismi già esistenti a livello nazionale (ed operanti per differenti tipologie di giudizi). E, in aggiunta, quale potrebbe essere la federazione competente ad esaminare le controversie internazionali? Quella dov'è registrato l'intermediario, e quindi l'associazione del luogo in cui avviene l'operazione di mercato (stipula di contratto di prestazione sportiva o accordo di trasferimento). E se tale associazione non coincidesse con la federazione di appartenenza dell'assistito, calciatore o club, potrebbero scaturirne conflitti insanabile tra organi appartenenti a distinte federazioni, rivendicatrici, al contempo, della competenza esclusiva in materia.

Risulta evidente come, allo stato attuale, si tratta di interrogativi ai quali non è possibile dare una risposta certa. Quel che è certo, invece, è che bisogna attendere la risposta delle federazioni nazionali alle previsioni qui analizzate, per capire (i) come sarà gestito il periodo di transizione nel passaggio dagli agenti di calciatori agli intermediari e, soprattutto, (ii) se e in che misura le singole associazioni andranno oltre gli standard minimi del Regolamento Intermediari.

**LE RISORSE FINANZIARIE NELLO SPORT DILETTANTISTICO:
AGEVOLAZIONI FISCALI, CREDITO SPORTIVO, FORMAZIONE
DEGLI ATLETI, SPONSOR, MERCHANDISING E DIRITTI DI
TRASMISSIONE**

di *Davide Cacace**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Differenza tra Associazione Sportiva Dilettantistica e Società Sportiva Dilettantistica – 2. Tassazione per gli enti dilettantistici – 3. Indennità di formazione ed il trasferimento dei giovani atleti: una risorsa da valorizzare – 4. L'accesso all'istituto del credito sportivo e gli aiuti di Stato nello sport dilettantistico – 5. Sponsor, *merchandising* e diritti di trasmissione degli eventi sportivi – Conclusioni – Bibliografia

Introduzione

Lo sport dilettantistico in Italia è caratterizzato da un'ampia diffusione su tutto il territorio nazionale di organizzazioni associative e societarie particolarmente disomogenee tra loro in relazione alla disciplina sportiva di pertinenza, all'area geografica di riferimento, ed al livello di competitività dell'ente in gare, tornei e campionati, sia all'interno del contesto regionale che in ambito internazionale. Pertanto, proprio in relazione a tale disomogeneità, apparirà senz'altro più agevole delineare i tratti che possano accomunare i soggetti giuridici protagonisti del mondo dello sport dilettantistico attraverso una panoramica degli aspetti legali ed economici sottesi allo sviluppo e alla diffusione del settore, limitatamente alle risorse finanziarie reperibili.

Di recente, peraltro, la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica¹ aveva approvato la proposta di una indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico nell'ambito della quale furono ascoltati i rappresentanti delle maggiori istituzioni sportive e gli esponenti dei Comuni, delle Province, delle Facoltà di Scienze motorie, della Commissione europea e del Governo italiano, nell'ambito

* Avvocato del Foro di Napoli, Master SLPC in *Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport*.

¹ Legislatura 16° - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 30 del 14/10/2008.

delle rispettive competenze in materia di sport. Da una lettura dei resoconti è emerso il quadro di una realtà complessa e vivace, la quale, per gli alti numeri che la contraddistinguono (oltre 95.000 tra società e associazioni, oltre 30 milioni di tesserati) svolge una forte incidenza ed un sensibile impatto sul tessuto socio-economico italiano.²

Bisogna precisare che lo sport a livello professionistico rappresenta solo una minima parte delle attività sportive praticate, difatti, solo sei federazioni a livello nazionale (calcio, motociclismo, pallacanestro, golf, pugilato, ciclismo) riconoscono il carattere del professionismo per una parte dei propri tesserati in riferimento alla Legge 91/1981.³ Pertanto, quando si fa riferimento allo sport dilettantistico, laddove lo sportivo dilettante è considerato colui che per mero piacere e distrazione, benessere morale o fisico, pratica sport senza avere in cambio alcun profitto materiale⁴ non si potrà fare solo ed esclusivamente un rinvio al calcio delle categorie minori o alle palestre, ma anche a settori e discipline che per seguito del pubblico e degli appassionati, per interessi economici e per la struttura sociale degli enti che partecipano alle singole competizioni, hanno maggiori peculiarità col professionismo che non con lo sport dilettantistico.

Proprio per tale motivo si procederà ad un'analisi delle risorse finanziarie degli enti sportivi dilettantistici, partendo da una disamina delle forme sociali nelle quali possono costituirsi e le eventuali agevolazioni fiscali di cui potranno avvalersi, procedendo per la valorizzazione della formazione dei giovani atleti ed al loro trasferimento nel circuito professionistico, le modalità di accesso all'istituto del credito sportivo, e alla possibilità concreta di sfruttare attraverso il marketing gli introiti per le sponsorizzazioni ed i diritti di trasmissione dell'evento sportivo.

1. *Differenza tra Associazione Sportiva Dilettantistica e Società Sportiva Dilettantistica*

Nel proseguo della presente analisi non si potrà prescindere da un'attenta valutazione delle caratteristiche peculiari della forma societaria con cui un ente sportivo dilettantistico si costituirà come persona giuridica per lo svolgimento delle proprie attività.

Con la Legge n. 289/2002⁵ (c.d. Legge Finanziaria 2003) e, in particolare, con l'articolo 90 di tale Legge, si è introdotta la figura della Società Sportiva Dilettantistica (d'ora in poi SSD), Ente che può godere di quei privilegi che, precedentemente, erano una prerogativa delle sole Associazioni Sportive Dilettantistiche (d'ora in poi ASD). Per tale ragione, da qualche anno sono molteplici

² L. MUSUMARRA, *Indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico*, in *GiustiziaSportiva.it*, n. 3, 2009, 4.

³ Legge 23 marzo 1981, n. 91, in *Gazz. Uff.* n. 86 del 27 marzo 1981.

⁴ AA.VV., *Vincolo sportivo e indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, 15-21.

⁵ Legge 27 dicembre 2002, n. 289, in *Gazz. Uff.* n. 305 del 31 dicembre 2002.

gli Enti che si costituiscono direttamente sottoforma di SSD in Srl,⁶ e ciò in ragione dei considerevoli vantaggi propri di questi Enti, che si possono in estrema sintesi riassumere in notevoli agevolazioni fiscali (di fatto sovrapponibili a quelli delle ASD), in possibilità di erogare compensi di amministrazione senza che questi possano essere configurati come distribuzione di utile (secondo tabelle e valori ben definiti e individuati nel loro complesso), e nel superamento della instabilità sociale delle ASD (nell'ambito di una ASD, difatti, vige il principio per cui una testa vale un voto, e dunque sono certamente possibili dei ribaltamenti di fronte inerenti la gestione dell'Ente e le sue modalità operative).

D'altro canto, però, le ASD possono ricevere il 5 per mille, possono somministrare bevande e alimenti ai propri associati, godono dell'esenzione della tenuta dei registri contabili.

Una ulteriore distinzione da farsi è tra le Associazioni riconosciute e le non riconosciute. Il Legislatore, all'interno del Codice Civile ha operato una distinzione tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, a seconda che le stesse abbiano o meno personalità giuridica, e quindi che siano state costituite o meno per atto pubblico, laddove il riconoscimento della personalità giuridica si traduce con l'attribuzione di autonomia patrimoniale perfetta, ossia la reciproca indifferenza tra il patrimonio degli associati e quello dell'associazione.⁷

Una problematica di non poco conto, però, potrebbe sorgere in riferimento alle obbligazioni delle ASD non riconosciute (che non godono dell'autonomia patrimoniale perfetta), le quali sono garantite, oltre che dal patrimonio della medesima, anche dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in sua rappresentanza.

Le ASD e le SSD condividono sia le finalità sia la struttura non lucrativa. Conseguentemente, in caso di trasformazione di Associazione in Società di capitali, non si ha nessuna modificazione causale, considerata l'assenza di scopo di lucro che connota necessariamente le SSD, anche se costituite in forma di Società di capitali.

E' evidente che nel caso di una ASD che si trovi a gestire un impianto sportivo pubblico, oppure con un numero elevato di soci ed un volume di entrate particolarmente consistente, si possa ritenere opportuno oltre che preferibile (e consigliabile), sostituire ad essa un soggetto giuridico caratterizzato da un'impostazione maggiormente garantista (oltre che funzionale).

L'unico strumento possibile, in questi casi, è rappresentato dalla trasformazione eterogenea per la quale si ha un passaggio diretto ed immediato,

⁶ È necessaria inoltre l'indicazione, nella relativa denominazione sociale della società, della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica; infine, lo statuto deve contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di scopo di lucro, la democraticità interna, la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento sportivo (art. 90 l. n. 289/02; circ. 22 aprile 2003, n. 21/E).

⁷ Cfr. G. SILVESTRO, *Il fenomeno sportivo e la sua prima forma di tutela: l'associazione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol 9, n. 2, 2013, 75-87.

senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti intrattenuti dalla ASD a favore della SSD (non a caso sia il codice fiscale che la partita IVA rimangono i medesimi).

Pur trattandosi di un'operazione più che lecita, essa deve essere adeguatamente compresa prima di poter dar seguito alle pratiche necessarie per porla in essere. Infatti questa operazione va a trasformare un Ente di tipo associativo (e quindi come tale di proprietà di tutti i soci, i quali ad esempio approvano i bilanci rappresentando di fatto nelle Assemblee l'organo sovrano dell'Ente) in una Società la cui titolarità è limitata a coloro che personalmente decideranno di investirvi, prima di tutto (ma non esclusivamente) a livello economico stanziando il capitale sociale secondo le quote sottoscritte.

A ciò si aggiunga che con la Legge n. 118/2005,⁸ il Governo è stato delegato a disciplinare la figura dell'«impresa sociale», istituito successivamente regolamentato dal D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155.⁹

Va chiarito che non si è avuta l'introduzione di un nuovo tipo societario, ma la possibilità di attribuire una specifica qualifica ad alcune tipologie di enti già tipizzati dal sistema giuridico, che rispettino i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e richiede, pertanto, l'osservanza di una serie di condizioni,¹⁰ con lo scopo di poter adattare la suddetta disciplina (ossia, quella del c.d. terzo settore, inerente il *no-profit*) allo sport dilettantistico.¹¹

2. La tassazione per gli enti dilettantistici

Dopo aver analizzato la veste formale con cui un soggetto giuridico può operare nel settore dello sport dilettantistico, bisognerà trattare delle agevolazioni e del peculiare

⁸ Legge 13 giugno 2005, n. 118, in Gazz. Uff. n. 153 del 4 luglio 2005.

⁹ Decreto Legislativo 24 marzo 2006, in Gazz. Uff. n. 97 del 27 aprile 2006.

¹⁰ Cfr. F. CAFAGGI, *La legge delega sull'impresa sociale. Riflessioni critiche tra passato (prossimo) e futuro immediato*, in *Impr. Soc.*, n. 2, 2005.

¹¹ G. SILVESTRO, *L'impresa sociale, una nuova veste del fenomeno sportivo?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 9 n. 3, 2003, 51-64, il quale sottolinea come «L'incapacità di attrarre investimenti da parte delle imprese sociali, si traduce inevitabilmente in un forte vulnus in termini di sviluppo, in quanto si va di fatto ad inibire l'apporto di capitali esterni. È difficile trovare investitori disposti ad allocare le proprie risorse con la consapevolezza di non poter ricevere alcun ritorno economico a causa di un espresso divieto di legge. Le esperienze passate purtroppo ci insegnano che il divieto di distribuzione degli utili impedisce lo sviluppo e la crescita del settore; è un po' quello che è accaduto con la regolamentazione e lo sviluppo dello sport professionistico. Con l'introduzione della legge 23 marzo 1981, n. 91, si è avuta una importante regolamentazione dello sport esercitato in maniera professionistica, ma malgrado ciò l'intero comparto continuava a versare in un preoccupante stato di povertà, a causa della presenza del divieto di lucro soggettivo. Il divieto di poter distribuire ricchezza, ideato per favorire lo sviluppo del settore, finì di converso per amplificare la crisi sistemica che da anni stava ormai interessando lo sport professionistico, così con il D.L. 20 settembre 1996, n. 485 il legislatore fu costretto a correre ai ripari introducendo, seppur in forma limitata, la possibilità di procedere alla distribuzione degli utili. Lo sviluppo di un settore è indissolubilmente legato alla capacità di produrre ricchezza, di conseguenza l'impossibilità di distribuire i ricavi oltre che essere di dubbia utilità», 60.

regime fiscale dei suddetti enti, i quali, se di per sé non forniscono una diretta risorsa finanziaria, sul versante pratico, invece, rappresentano un importante incentivo per la gestione economica, e con essa, della programmazione della vita futura dell'organizzazione medesima.

Infatti la disciplina fiscale degli enti sportivi non professionistici, in parte, rinvia a quella degli enti non commerciali in generale, in parte, è una disciplina speciale prevista proprio per gli enti sportivi dilettantistici.

Le associazioni sportive sono soggetti all'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e rientrano nella categoria degli enti non commerciali, ossia di quegli enti che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 816 (in seguito TUIR),¹² non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale. La determinazione del reddito imponibile IRES per i suddetti enti è, in linea di principio, assimilata a quella delle persone fisiche.

Non contribuiscono alla formazione del reddito delle associazioni sportive, le somme versate dagli associati a titolo di quote o di contributi associativi, i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva,¹³ i fondi derivanti da raccolte pubbliche (campagne di sensibilizzazione), contributi corrisposti dalla P.A. per lo svolgimento di attività con finalità sociali in conformità ai fini istituzionali dell'ente.¹⁴ Si caratterizzano, invece, come redditi di impresa e sono, perciò, rilevanti ai fini IRES i redditi prodotti dalle associazioni sportive nell'esercizio di attività commerciali; non si considerano attività commerciali, invece, e come sopra rilevato, quelle attività svolte dalle associazioni sportive in conformità alle loro finalità istituzionali di sviluppo e di promozione dello sport.

Una tale disposizione subisce, tuttavia, un'eccezione per quei proventi realizzati dalle stesse associazioni, a seguito di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, da loro rese abitualmente, e non in modo occasionale, agli associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici.

Tali attività, per presunzione assoluta, sono considerate effettuate nell'esercizio di attività commerciali e quindi produttive di reddito d'impresa tassabile ai fini IRES. Riguardo infine alle modalità di determinazione dell'imposta, le ASD,

¹² Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, in Gazz. Uff. n. 302 del 31 dicembre 1986.

¹³ Cfr., G. PERSICO-V. BASSI, *Sport e Profili Fiscali* in M. Colucci (a cura di), *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004, 125-126.

¹⁴ Si riporta, per completezza di informazione, l'art 143, comma 3 del già citato TUIR: «non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi».

unitamente alle SSD,¹⁵ possono usufruire di un regime forfetario¹⁶ e speciale.¹⁷

Per quel che concerne l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per le ASD che svolgono esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile IRAP è determinata dalla somma delle retribuzioni corrisposte dalle stesse associazioni sportive a chiunque presti la propria attività lavorativa. Discorso diverso per le SSD, le quali determinano la base imponibile IRAP secondo le modalità indicate per le società sportive professionistiche, in quanto sono normali società commerciali, anche se non a scopo di lucro (art. 90 L. n. 289/02).

Ancora diversa è l'ipotesi delle ASD che svolgano anche attività commerciale. In questa circostanza, infatti, la base imponibile IRAP è calcolata in relazione alla specifica attività svolta dall'associazione. In particolare, nel caso di svolgimento di attività commerciali, la base imponibile IRAP è determinata secondo le regole delle società sportive professionistiche.

Infine, anche in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), per le associazioni sportive dilettantistiche, vale la regola generale di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito della propria attività istituzionale (art. 4, comma 4, d.p.r. n. 633/72).¹⁸ Tuttavia, le ASD, diventano soggetti passivi IVA quando svolgono attività di natura commerciale. Sono, infatti, escluse dal campo di applicazione dell'IVA, e non si presumono perciò «commerciali», le prestazioni di servizi o le cessioni di beni, effettuate, in conformità alle proprie finalità istituzionali, dalle ASD, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, anche se fosse previsto il pagamento di corrispettivi specifici.

Quanto poi alle modalità di determinazione dell'imposta, anche in materia di IVA, le associazioni sportive dilettantistiche, unitamente alle società sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime speciale ai fini IRES di cui alla L. n. 398/91, possono beneficiare di un regime agevolato speciale. Riguardo infine agli adempimenti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono esonerate dall'obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi tramite emissione di scontrini e ricevute fiscali; esse non sono, inoltre, tenute al rilascio del titolo di

¹⁵ Le società sportive dilettantistiche, da una parte, determinano la base imponibile su cui calcolare l'IRES secondo le modalità tipiche delle società sportive professionistiche, dall'altra, hanno la facoltà di determinare l'imposta in modo forfetario secondo le modalità previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

¹⁶ Si precisa che per le associazioni e società sportive dilettantistiche il regime forfetario è quello della L. n. 398/91.

¹⁷ V. BASSI, *Il regime agevolato della associazioni sportive e delle associazioni sportive dilettantistiche, comprese le società sportive dilettantistiche*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, laddove nelle note è possibile leggere che «*Si tratta di un regime forfetario alternativo a quello previsto dall'art. 145 del TUIR che si applica qualora nel periodo d'imposta precedente, le associazioni e le società sportive dilettantistiche abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali ricavi per un importo non superiore a 250.000 euro (art. 90 l. n. 289/02). Il reddito imponibile, in tal caso, è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento*».

¹⁸ Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in *Gazz. Uff.* n. 292 dell'11 novembre 1972.

accesso alle manifestazioni organizzate, secondo quanto disposto dall'art. 74-quater del d.p.r. n. 633/72. In alternativa ai suddetti titoli di accesso sono emessi titoli di ingresso o abbonamenti, che sono rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo, oppure, se gratuiti, prima dell'ingresso.

3. *Indennità di formazione ed il trasferimento dei giovani atleti: una risorsa da valorizzare*

Analizzato l'aspetto societario-fiscale delle organizzazioni dilettantistiche, necessiterà volgere l'attenzione sulle altre dinamiche che concorrono a rappresentare l'insieme delle risorse finanziarie cui un ente potrà attingere in funzione delle proprie attività societarie ed istituzionali.

Nello sport dilettantistico, soprattutto per le realtà strutturate ma che non competano in contesti di prim'ordine, una delle attività principali è costituita dalla formazione dei giovani atleti che si affacciano al mondo dello sport.

La formazione tecnica per la disciplina di riferimento, la crescita atletica e l'insegnamento e la trasmissione dei valori propri dello sport in genere, comportano alti costi per le compagini dilettantistiche, che possono variare in relazione ai diversi parametri che potrebbero essere utilizzati (ad es., l'ausilio di strutture idonee per gli allenamenti, l'acquisto di materiale e abbigliamento tecnico da utilizzare nella singola disciplina, l'assistenza di coach e personale specializzato di fama o dotati di competenze conclamate nell'ambiente, tali da garantire una migliore preparazione dei giovani atleti, e che di per sé possano costituirsi quale attrattiva per i più giovani, ecc.).

Le organizzazioni sportive però, a differenza di altre tipologie di associazioni o società, come è facilmente deducibile, non possono attenersi unicamente alle disposizioni del codice civile o della normativa speciale in materia per lo svolgimento delle proprie attività, ma devono sottostare, altresì, alle regole delle federazioni a cui risultano necessariamente affiliate, le quali, a loro volta, sono affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Una delle tematiche più controverse legate al mondo dello sport in genere, ed in particolare alla realtà dello sport dilettantistico, è la regolamentazione del vincolo sportivo, ossia il tesseramento che l'atleta sottoscrive per il tramite dell'associazione o società, con la Federazione sportiva di appartenenza. Il legame sportivo, pertanto, a differenza di quello civilistico, non potrà essere sciolto con la mera uscita dell'atleta dalla compagine associativa, ma necessiterà del nulla osta della società che detiene il tesseramento.

Un atleta che decida di intraprendere lo svolgimento dell'attività sportiva in maniera agonistica, prendendo parte a competizioni organizzate sulla base di regole certe e precise, dovrà sempre e comunque far parte di un'associazione/società affiliata al CONI. Il tesseramento è spesso rappresentato dal c.d. cartellino, di proprietà esclusiva della società sportiva senza il cui consenso l'atleta non potrà tesserarsi con nessun'altra società.

Purtroppo, nella prassi quotidiana il suddetto vincolo si traduce in un ostacolo alla libera circolazione dell'atleta, il quale non potrà decidere di cambiare club senza il preventivo consenso del titolare del tesseramento. La scarsa regolamentazione del tesseramento dell'atleta porta ad un uso distorto del vincolo sportivo, a prescindere dal legittimo richiamo all'indennità di addestramento o formazione.

Se d'un verso, e come potrà essere facilmente deducibile, il vincolo sportivo appare un tipico istituto italiano, anacronistico ma anche del tutto inefficiente allo scopo che si prefigge,¹⁹ ossia a incentivare i vari clubs (professionisti e dilettanti) a investire nella formazione dei giovani, soprattutto se lo si osserva dal versante degli atleti e dei propri procuratori, in particolare alla luce delle principali sentenze di matrice europea sul tema (su tutte le sentenze *Bosman*²⁰ e *Bernard*,²¹ che dal calcio hanno promanato i loro effetti nelle altre discipline), dall'altro verso costituiscono possibili risorse finanziarie a cui attingere, soprattutto per quelle società che caratterizzano gran parte delle proprie attività nella formazione dei giovani atleti, con lo scopo di prepararli a palcoscenici più competitivi o al mondo professionistico.

Ovviamente, non tutti gli sport prevedono il riconoscimento di una indennità ad appannaggio del club che abbia formato un atleta,²² ed ogni singola disciplina risponde sia ai regolamenti propri della federazione, sia alla normativa delle federazioni a livello continentale, o che discendano direttamente dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Ad ogni modo, l'indennità corrisponde al valore economico del processo formativo portato a termine fino a quel momento dall'associazione sportiva, e viene (di regola) calcolata in base a criteri e parametri precisi.

Volendo scorgere delle similitudini tra i regolamenti delle diverse discipline sportive, si può senz'altro affermare che una società potrà essere «indennizzata» per la formazione di un giovane atleta ceduto, a partire da un'età che in media si aggira attorno ai 14 anni; per più discipline, inoltre, c'è sia il riconoscimento di tipologie di indennità comuni tra loro (sia nel *nomen* che nella sostanza), come il premio di addestramento e le indennità di preparazione, sia alcune indennità peculiari di una singola disciplina (quale, ad es., il contributo di solidarietà per il calcio); differenze tra tesserati italiani e stranieri, e tesserati all'interno delle medesima federazione nazionale, e tesserati provenienti da diverse federazioni.

Ciò che conta comunque, ai fini della presente analisi, non è né addentrarsi nel merito della legittimità dell'istituto del vincolo sportivo alla luce del

¹⁹ M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol 7, n. 1, 2011, 37.

²⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, C- 415-93, in *Raccolta*, 1995, I-4921.

²¹ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, C-325-08, in *Raccolta*, 2010, I-2177.

²² Cfr., AA.VV., *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, cit., per ottenere una panoramica precisa e dettagliata su alcune discipline sportive quali il calcio, il ciclismo, il baseball, la ginnastica, hockey e pattinaggio, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pugilato, rugby, scherma, tennis.

diritto interno e della recente Giurisprudenza (citata in note) della Corte di Giustizia Europea, né tanto meno elencare in modo tassativo i parametri di calcolo delle federazioni nazionali, bensì preme sottolineare come l'attività di formazione e/o addestramento possa rappresentare, come in effetti rappresenta, una concreta fonte di sostentamento finanziario, spesso utile ancorché necessaria a far quadrare i conti delle organizzazioni dilettantistiche laddove con maggiori risorse si potranno fare maggiori investimenti, e di conseguenza potranno essere addestrati sempre più giovani, e far accrescere il prestigio del club, il tutto in un'ottica di matrice micro-economica, cui una ASD o una SSD non potrà prescindere dal valorizzare in un piano di programmazione e pianificazione finanziaria dell'ente.

Pertanto, la richiesta del pagamento di tali premi riconosciuti e parametrati direttamente dalle federazioni affiliate al CONI rappresenta un vero e proprio diritto per l'organizzazione dilettantistica, la quale potrà richiederne il riconoscimento anche in sede giudiziaria (con termini prescrizionali pari ad anni 2 dal momento in cui potrà essere esercitato il diritto), e che esulano dai calcoli per il pagamento del costo del trasferimento dell'atleta, e che, al pari di quest'ultima, sarà soggetta a tassazione²³ per l'ente.

4. *L'accesso all'istituto del credito sportivo e gli aiuti di Stato nello sport dilettantistico*

Lo sport sia professionistico che dilettantistico, da quanto sin qui emerso, è un settore in rapida crescita, soprattutto sul versante economico-imprenditoriale, dal momento che potrebbe contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro, e con esso, alla crescita dell'indotto. Dunque, dopo aver analizzato le dinamiche sottese alla gestione finanziaria ed amministrativa delle organizzazioni sportive attraverso una rapida panoramica degli aspetti societari, fiscali e tecnici (ossia propri delle attività che costituiscono l'oggetto dell'ente, quali la formazione ed il successivo trasferimento dei giovani atleti), necessiterà trattare delle modalità di accesso ai finanziamenti per lo svolgimento delle attività istituzionali ed amministrative dell'associazione/società attraverso l'istituto del credito sportivo (ICS), correlato alla tematica degli aiuti di Stato nello sport.

Preliminarmente, per quanto attiene al suddetto istituto, anche definito *banca dello sport*, si sottolinea che lo stesso è stato istituito con la Legge 24 dicembre 1957, n. 1295.²⁴

Per disposizioni della Legge *de qua*, «tanto i mutui, quanto i contributi, venivano concessi, con preferenza, agli enti locali delle zone depresse, carenti di impianti sportivi» ed il presidente era nominato dal presidente del consiglio, sentito il CONI.

²³ Cfr., F. SCRIVANO, *La cessione del diritto alla prestazione sportiva di atleti dilettanti*, in *GiustiziaSportiva.it*, n. 2, 2008.

²⁴ Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, in *Gazz. Uff.* n. 9 del 13 gennaio 1958.

Con la Legge Finanziaria del 2004²⁵ è stato previsto un vero e proprio, nonché, radicale cambiamento nell'assetto statutario dell'Istituto che, pur mantenendo inalterato il suo impegno in favore dello sport, ha ampliato la sua operatività, prevedendo la possibilità di intervenire anche in ambito culturale.

L'ICS accorda contributi sul tasso d'interesse lordo tramite un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato da una quota del 2,45% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi a pronostici,²⁶ come previsto dalla suddetta Legge 350/2003.

A partire dal 1959 e sino alla fine del 2007, l'ICS ha concesso un totale di 20.061 mutui per un totale di oltre 5 miliardi e settecento milioni di euro (per la precisione, Euro 5.725.502.277,31). Il capitale dell'ICS corrisponde ad una cifra pari a 9.554.452 euro suddivisa in quote del valore unitario di un Euro. Il CONI Servizi S.p.A. detiene il 5,405%.

Il summenzionato istituto di credito indirizza le proprie attività creditizie e finanziarie prevalentemente nel settore dello sport, erogando finanziamenti per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

Nell'esercizio delle attività creditizie e finanziarie, l'ICS opera prevalentemente con: Comuni, Province e Regioni; Enti Pubblici; CONI Servizi S.p.A., federazioni sportive nazionali; società, associazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, società e associazioni culturali; enti di promozione culturale e dello spettacolo; ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali.

L'ICS esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine. Il rimborso del mutuo, invece, avviene mediante il pagamento di rate semestrali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi. La durata dell'ammortamento è 10 anni, con la possibilità di elevarla, su richiesta, a 15 anni.

Tra le spese ammissibili, per richiederne l'accesso, si menzionano i costi inerenti la costruzione, la ristrutturazione, o l'ampliamento dell'opera; le spese tecniche; le spese per la redazione del *business plan*; l'acquisto di attrezzature e di arredi; il costo d'acquisto di aree interessate dalle opere da finanziare; il costo di acquisto dell'impianto sportivo (compresa IVA sull'acquisto, l'imposta di registro e le altre imposte relative all'acquisto, gli onorari notarili relativi alla compravendita, eventuali oneri di intermediazione); oneri concessori e oneri di urbanizzazione relativi al progetto finanziato; le spese relative ai pareri del CONI, secondo quanto previsto dai relativi regolamenti vigenti; e le spese inerenti l'IVA.

Non esistono, inoltre, scadenze per la presentazione delle richieste di finanziamento all'ICS.

²⁵ Legge 24 dicembre 2003, n. 350, in Gazz. Uff. n. 299 del 27 dicembre 2003.

²⁶ I dati, le percentuali e le quantificazioni economiche inseriti nel presente paragrafo sono stati reperiti dal sito ufficiale dell'istituto bancario, ossia: www.creditosportivo.it.

Oltre alle agevolazioni dei tassi e ai fondi predisposti in relazione all'ICS, le associazioni (specialmente *no-profit*) operanti nel settore sportivo possono usufruire di finanziamenti pubblici,²⁷ sottoforma di aiuti di Stato, per i quali deve sempre essere effettuato un controllo da parte della Commissione Europea.

Per quanto concerne lo sport, sono poche le decisioni nelle quali la Commissione abbia applicato l'art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE) in relazione al generale divieto di aiuti di Stato, laddove un aiuto di Stato è definibile come qualsiasi misura che crei un vantaggio economicamente apprezzabile per certe imprese e una distorsione, anche potenziale, della concorrenza, in qualunque forma disposta, purché imputabile allo Stato nella sua interezza, indipendentemente dai fini per i quali la somma è stata potenzialmente erogata.

La normativa degli aiuti di Stato nel settore sportivo, però, ammette diverse eccezioni ove possano essere considerati compatibili a determinate condizioni; ad esempio, allorquando vi siano aiuti economicamente inferiori alla soglia di • 200.000, distribuiti in tre anni fiscali in un singolo intervento, o aiuti di salvataggio e ristrutturazione verso società che affrontino difficoltà finanziarie, a condizione che l'intervento sia limitato nel tempo, sia seguito da un piano di ristrutturazione e sia restituito nei dodici mesi successivi al pagamento, o, ancora, aiuti diretti alle piccole e medie imprese (PMI).

Alla luce di codesti dati non ci si potrà esimere dal considerare che la compatibilità di tali interventi, o la concessione di finanziamenti a tassi agevolati (come sopra evidenziato in relazione all'ICS) sono da conciliare con altri aspetti correlati al tessuto socio-economico ascrivibile al settore sportivo, che in parte li distinguono dagli altri settori dell'economia; gli aspetti preminenti sono quelli concernenti la dimensione sociale in cui possono crescere e radicarsi gli enti sportivi dilettantistici, quelli inerenti la cura e la salute della persona fisica, e non da ultimo, la possibilità concreta che il settore sportivo possa svolgere un importante ruolo nel versante dell'occupazione, potendo garantire posti di lavoro direttamente proporzionali al livello qualitativo, strutturale ed organizzativo delle associazioni e società operanti nel settore dello sport.

5. *Sponsor, merchandising e diritti di trasmissione degli eventi sportivi*

In uno sport dilettantistico ove la passione degli utenti e degli addetti ai lavori appare sempre più spesso correlata alla gestione imprenditoriale della singola organizzazione sportiva, soprattutto in riferimento a realtà più strutturate e sempre più tendenti ad esprimersi nelle maggiori competizioni a livello nazionale ed internazionale, le risorse finanziarie sin qui analizzate non potranno, da sole, garantire il raggiungimento dei massimi obiettivi perseguibili a livello agonistico.

²⁷ A. PEDICINI, T. TIANI, *Lo sport e le risorse finanziarie nell'Unione Europea: l'inquadramento della disciplina a favore della costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 1, 2009, 56.

Le spese da sostenere per centrare traguardi sempre più prestigiosi aumentano in relazione all'impegno da sostenere. Peraltro, non bisogna dimenticare, come anticipato in precedenza, che solo sei federazioni affiliate al CONI riconoscono il tesseramento dell'atleta professionista. Molte discipline sportive, su tutte la pallavolo, non hanno aderito alle disposizioni di cui alla citata L. 91/1981, per quanto tale disciplina abbia un seguito notevole e molti atleti ricevano compensi per lo svolgimento delle prestazioni sportive che potrebbero facilmente essere equiparati a quelli dei professionisti di altre discipline come calcio e pallacanestro.

Proprio per tali considerazioni le associazioni e le società, anche a livello dilettantistico, dovranno puntare sempre più, ed in linea col trend degli ultimi anni, a differenziare le tipologie di introiti. D'altronde solo se si differenzieranno le entrate si potranno creare i presupposti per una vera indipendenza economica dell'ente.

Un'organizzazione dilettantistica, al pari di una società professionistica ma, ovviamente, in misura proporzionale all'attività e al grado di competitività dell'ente medesimo, potrà attingere a fondi provenienti da sponsorizzazioni, diritti di immagine e diritti di trasmissione riconducibili alle manifestazioni a cui partecipi l'associazione.

Un contratto di sponsorizzazione, il quale non è rinvenibile all'interno della disciplina dei c.d. contratti tipici, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità²⁸ *«comprende una serie di ipotesi nelle quali comunque si ha che un soggetto, detto sponsorizzato, ovvero secondo la terminologia anglosassone, sponsee, si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere il marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo»*.

Il Legislatore, invece, definisce il contratto di sponsorizzazione come *«ogni contratto di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, la sua attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti»*.²⁹

Nella pratica, la sponsorizzazione può avere ad oggetto un evento, oppure avere quale parte sponsorizzata (*sponsee*) una società sportiva o una federazione.³⁰

Tralasciando le disquisizioni circa la natura della prestazione, e la sua riconducibilità fiscale in capo allo sponsor (che in questa sede non rappresentano la tematica principale di analisi, e che, a titolo di completezza di trattazione, si precisa

²⁸ Cass. Civ., 11 ottobre 1997, n. 9880, in Foro.it, 1998, I, 499. Tra le numerose decisioni e pronunce in tema, si veda anche la recente Cass. Civ., 28 marzo 2006, n. 7083, in *Giust. Civ.*, Mass. 2006, 3.

²⁹ Decreto Legislativo, 31 luglio 2005, n. 177, in Gazz. Uff. n. 208 del 7 settembre 2005.

³⁰ Cfr., L. CANTAMESSA, *Sponsorizzazioni e diritti d'immagine*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 513, laddove configura la causa della sponsorizzazione nel ritorno pubblicitario che le prestazioni producono in capo allo sponsor.

che dovrebbero essere ricondotte o alle spese di pubblicità e propaganda, teoria maggioritaria, in cui l'oggetto del messaggio è il prodotto o alle spese di rappresentanza, teoria minoritaria, in cui l'oggetto del messaggio è la ditta),³¹ restano effettivi vantaggi fiscali attribuibili agli stessi.³²

Difatti, non solo viene agevolata la società sponsorizzante che potrà abbattere in maniera consistente il suo reddito imponibile, ed in alcune circostanze, affiancare (in caso di sponsorizzazioni durature) nell'immaginario collettivo il suo nome a quello della società sportiva, ma si aiuterà la società sportiva sul versante economico, soprattutto in riferimento alle società dilettantistiche.³³

Accanto alle considerazioni sin qui svolte circa il marchio sponsorizzato dalle società sportive, vi è da inquadrare anche la possibilità che la società medesima possa usufruire degli introiti derivanti dalla gestione dei propri marchi. Nel contesto sportivo, tali segni distintivi sono utilizzati per proteggere un *brand* sportivo.

Marketing e *merchandising* non solo sono divenute terminologie di lingua comune, ma rappresentano un'opportunità concreta di introiti nelle casse delle società sportive (seppur in Italia rappresentano una modalità di finanziamento scarsamente sfruttate dalle società medesime). Si tratta, in pratica, della commercializzazione di prodotti con il nome o il marchio della società o associazione sportiva, sia che abbiano attinenza col mondo dello sport, sia che si tratti di prodotti di semplice utilizzo quotidiano. Peraltro, proprio negli ultimi decenni, la protezione dei diritti di proprietà intellettuali collegati con lo sport è stata costruita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGE); nel contesto sportivo, tali segni distintivi sono utilizzati per proteggere il *brand* sportivo, e la CGE è intervenuta in diversi casi dove sono state coinvolte società sportive o produttori di beni legati allo sport.³⁴

Collegare il proprio marchio alla prestazione sportiva, unire emotivamente il *supporter* alle proprie raffigurazioni societarie, con abili campagne di marketing (laddove potrebbe passare il messaggio che un vero tifoso acquisti solo prodotti originali), sono tutte attività che, se ben sfruttate, potrebbero consentire

³¹ M. GIUA, *La fiscalità nello sport dilettantistico: sponsorizzazioni e spese pubblicitarie*, in GiustiziaSportiva.it, n. 1, 2005, il quale giunge alle seguenti conclusioni «Per concludere questo studio, non si può non ricordare, parlando della disciplina delle operazioni permutative, del recente intervento dell'Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n.73/E/2003, rispondendo ad un'istanza di interpello avanzata da una società operante nel settore della manutenzione di macchine industriali, ha sancito la necessità di verificare, ai fini della verifica delle condizioni di applicazione dell'art.11 del D.P.R. n.633/1972, la volontà delle parti interessate, manifestata anche per *facta concludentia*».

³² Si precisa che secondo le disposizioni del TUIR le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

³³ A. CAPUANO, *L'evoluzione della disciplina fiscale inerente alle spese di sponsorizzazione sportive: l'interpretazione giurisprudenziale in aiuto di un normativa frammentaria*, in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 8, n. 2, 2012.

³⁴ A. PEDICINI, T. TIANI, *Lo sport e le risorse finanziarie nell'Unione Europea*, cit., 61.

al club di aumentare i propri introiti. Parallelamente, inoltre, con la spinta al *merchandising* sono sorti in capo alle società problematiche e questioni correlate alla tutela dei propri prodotti dalla contraffazione e dalla pirateria sportiva e, (ma vale anche, se non soprattutto, per gli sponsor) dal c.d. *ambush marketing* (il quale, nella sua accezione più ampia include qualsiasi tipo di attività commerciale che miri a ricevere benefici intellettuali dall'associazione del suo marchio con quello proprietario).

Infine, si sottolinea l'importanza per un ente sportivo di riuscire ad ottenere introiti dalla vendita dei diritti radiotelevisivi di trasmissione di un determinato evento sportivo in cui i propri atleti, tesserati al club, competono.

A disciplinare la materia, è intervenuto il D. Lgs. n. 9/2008,³⁵ di attuazione della Legge quadro 19 luglio 2007 n. 106. Tale normativa, che non si riferisce solamente al settore del calcio professionistico, ma a tutti gli eventi sportivi, facendo assumere alla Legge una portata globale, soprattutto in riferimento a tutti quegli sport che necessitavano di uno specifico adeguamento normativo. La suddetta riforma si caratterizza per una serie di nuove regole in materia di commercializzazione dei diritti come il conferimento all'organizzatore della competizione del titolo a commercializzare in via esclusiva i diritti audiovisivi sul mercato nazionale ed internazionale; il riconoscimento in capo a quest'ultimo del c.d. diritto di archivio; la previsione di specifiche regole volte a garantire la trasparenza e la concorrenza nel mercato, come in materia di durata massima dei contratti di licenza; la previsione di una disciplina diversificata per le piattaforme emergenti e per le piattaforme radiofoniche.

Particolare attenzione, peraltro, viene concessa al diritto di cronaca, in modo da garantire un corretto bilanciamento tra lo sfruttamento commerciale dei diritti tv da parte dei mass media e l'interesse generale della collettività alla conoscenza degli eventi sportivi.³⁶ Peraltro, si sottolinea che al fine di assicurare la mutualità generale del sistema, è stata costituita (ed è operativa dal 06 maggio 2013) la «Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre». Tale organismo è sorto col compito di gestire le risorse destinate allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, e per valorizzare ed incentivare le categorie dilettantistiche.

Conclusioni

Dalle analisi svolte e sviluppate nel presente contributo sono emerse una serie di dinamiche peculiari allo sport dilettantistico, ed altre che sono mutate dalle attività sportive professionistiche.

Ciò che preme sottolineare, al termine delle suesposte valutazioni, è che lo sport dilettantistico, nelle varie discipline e a vari livelli, costituisce

³⁵ Decreto Legislativo del 09 gennaio 2008, n. 9, in Gazz. Uff. 27 del 1 febbraio 2008.

³⁶ A. DE MARTINI, *La disciplina dei diritti televisivi nello sport*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 2, 2011, 40.

un'importante fonte di sviluppo sociale, oltreché economico, dal momento che un'organizzazione dilettantistica può offrire posti di lavoro, può generare introiti, e può favorire in modo radicale e ramificato la diffusione della pratica sportiva.

Una ASD o una SSD possono essere equiparate sempre più ad una piccola/media impresa. In tutto il territorio nazionale, difatti, esistono e sono cresciute nel tempo, centinaia di polisportive con decine e decine di dipendenti (tra amministrativi, allenatori, ecc.) e personale di supporto, che pertanto necessitano di figure altamente qualificate e professionali che siano in grado di gestire e di orientare le scelte prospettiche dell'ente medesimo.

La gestione manageriale e legale di un ente si può sviluppare sotto diverse direzioni, e da quanto illustrato, un abile e diligente organo direttivo, per far sì che l'ente possa accrescere in modo costante, dovrà volgere la propria attenzione tanto ad aspetti fiscali e contabili (in particolare in relazione alle agevolazioni per onlus e associazioni), quanto ad aspetti commerciali nella capacità di attrarre sponsor, di valorizzare i propri marchi, di stipulare contratti che possano garantire introiti dalla gestione dei diritti di trasmissione audiotelevisivi, nonché l'attenzione volta ad ottenere incentivi o finanziamenti per la costruzione/ristrutturazione di impianti sportivi.

Non solo! Gli aspetti da valutare riguarderanno anche quelli propri della gestione tecnica-sportiva delle squadre e dei singoli atleti, con la possibilità di poter ottenere introiti dalla cessione dei propri tesserati e dall'accortezza a tener sotto osservazione gli aspetti inerenti indennità di formazione e premi di preparazione.

Pertanto, in considerazione del valore dello sport dilettantistico nel tessuto sociale nazionale, non si potrà che auspicare una direzione societaria delle organizzazioni sportive che sia sempre più attenta alle dinamiche legali e alle normative di riferimento in continua evoluzione (anche in riferimento alle direttive di matrice europea), nonché agli aspetti manageriali, volti all'accrescimento degli introiti e alla ricerca di nuove risorse finanziarie.

Bibliografia

- AA.VV., *Vincolo sportivo e indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010.
- V. BASSI, *Il regime agevolato della associazioni sportive e delle associazioni sportive dilettantistiche, comprese le società sportive dilettantistiche*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 1, 2007.
- F. CAFAGGI, *La legge delega sull'impresa sociale. Riflessioni critiche tra passato (prossimo) e futuro immediato*, in *Impr. Soc.*, n. 2, 2005.
- L. CANTAMESSA, *Sponsorizzazioni e diritti d'immagine*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- A. CAPUANO, *L'evoluzione della disciplina fiscale inerente alle spese di sponsorizzazione sportive: l'interpretazione giurisprudenziale in aiuto di un normativa frammentaria*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol 8, n. 2, 2012.
- M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 1, 2011.
- M. GIUA, *La fiscalità nello sport dilettantistico: sponsorizzazioni e spese pubblicitarie*, in *GiustiziaSportiva.it*, n. 1, 2005.
- A. DE MARTINI, *La disciplina dei diritti televisivi nello sport*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol 7, n. 2, 2011.
- L. MUSUMARRA, *Indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico*, in *GiustiziaSportiva.it*, n. 3, 2009.
- G. PERSICO - V. BASSI, *Sport e Profili Fiscali* in M. Colucci (a cura di), *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004.
- F. SCRIVANO, *La cessione del diritto alla prestazione sportiva di atleti dilettanti*, in *GiustiziaSportiva.it*, n. 2, 2008.
- G. SILVESTRI, *Il fenomeno sportivo e la sua prima forma di tutela: l'associazione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 9, n. 2, 2013.
- G. SILVESTRI, *L'impresa sociale, una nuova veste del fenomeno sportivo?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 9, n. 3, 2013.

I DIRITTI DI IMMAGINE NELLO SPORT

di *Alessandro Coni**

SOMMARIO: 1. Premessa: i club come società di intrattenimento – 2. Origine di un diritto sulla propria immagine pubblica – 3. L'estensione dei diritti di immagine – 4. Limiti di liceità dell'utilizzo dell'immagine – 5. Conclusioni – Bibliografia

1. Premessa: i club come società di intrattenimento

Per lungo tempo l'attività principale delle società sportive è consistita nella sola individuazione e gestione dei giocatori, in vista della partecipazione alle proprie relative competizioni. Il patrimonio societario era pertanto prettamente rappresentato dai giocatori. Gli ingranaggi dell'organizzazione potevano operare per lo più grazie ad un unico canale di finanziamento, costituito dal mecenatismo di presidenti, i quali apportavano risorse patrimoniali proprie all'interno delle casse dei club, con una visione spesso di corto respiro, finalizzata alla singola stagione, piuttosto che alla valorizzazione della squadra nel medio lungo periodo.

L'evoluzione dello sport in generale, e del calcio in particolare, ha però trasformato la natura delle squadre, che hanno progressivamente attirato interessi economici e attenzioni da parte di altri settori produttivi. L'industria sportiva ha quindi acquisito una dimensione mediatica. Il risultato della sua attività e ciò che vi ruota intorno sono divenuti un prodotto di intrattenimento. Di conseguenza, la denominazione, l'immagine e i segni distintivi delle società hanno assunto un crescente valore commerciale, aprendo nuovi canali per il finanziamento delle squadre.

Di riflesso, l'attività di tali enti si è arricchita di nuovi profili gestori e ulteriori profili di responsabilità. Per quanto riguarda in particolare l'esperienza sportiva europea il calcio ha, infatti, rappresentato il terreno su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione degli operatori economici e di conseguenza del legislatore e delle aule giudiziarie.

* Avvocato del Foro di Roma, consulente in materia di diritto d'autore. E-mail: acm.coni@gmail.com.

I club calcistici, per esempio, partecipano allo sfruttamento dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni ufficiali nazionali in cui competono e che costituiscono un'ingente voce economica nei loro bilanci. Sebbene in Italia, al pari di altre esperienze continentali (*in primis* Premier League e Bundesliga) e extraeuropee (National Basket Association o NBA e National Football League o NFL), si sia imposto un sistema accentrato dei c.d. diritti televisivi, le società di calcio sono tuttora chiamate a gestire direttamente i diritti considerati residuali, quali ad esempio quelli di repliche o i c.d. diritti di archivio.

Al contempo, le società amministrano ulteriori beni economici, quali gli elementi costitutivi della loro *corporate image*, nella cui sfera convivono diversi *assets* (c.d. *intangible assets*) di cui ciascuna società può fruire a fini commerciali, attraverso, tra l'altro, operazioni di licenza, merchandising e sponsorizzazione. Fino ad oggi tali operazioni hanno rappresentato, salvo alcune eccezioni, ambiti di interesse residuale da parte delle società, di conseguenza i ricavi delle società sono stati, da sempre, determinati da altre entrate, *in primis* derivanti dagli accordi con le emittenti televisive.

Tra questi *intangible assets* assumono un particolare rilievo i marchi e gli altri segni distintivi che individuano e distinguono la squadra nelle competizioni sportive e, di riflesso, sul mercato. Affianco ad essi possono essere facilmente rintracciabili la mascotte, i colori sociali, le maglie, le immagini dello stadio, dei trofei ed in generale le c.d. *memorabilia*. Attualmente devono altresì citarsi, vista l'importanza loro riconosciuta dal pubblico, gli account presso i social network e i siti web ufficiali. A tale diversificato patrimonio si aggiungono anche i diritti di immagine degli sportivi, ormai da tempo oggetto di una crescente attenzione da parte dei club di appartenenza.

Alla luce di questo quadro generale, sommariamente descritto a veloci pennellate, si può quindi affermare che rispetto a quel primigenio nucleo di attività demandate alla società calcistiche del passato, le attuali squadre costituiscono un modello di impresa più complesso e si presentano come vere e proprie aziende mediatiche, chiamate ad organizzare, in parte o nel loro complesso, eventi di intrattenimento, che non si esauriscono nella singola gara, ma si declinano nella offerta di servizi accessori e nella commercializzazione di prodotti derivati.

L'evoluzione in oggetto ha modificato il modello di business calcistico, per cui un club moderno oltre all'attività sportiva è chiamato invero a creare un prodotto specifico, le partite di calcio, ossia spettacoli di massa a cui assistere dal vivo o tramite le riprese televisive a loro volta trasmesse a distanza. Nel nuovo panorama ben descritto da Ferran Soriano,¹ ex dirigente del Barcelona FC, i club hanno ormai cessato di esercitare un'attività prettamente locale e sono, invece, divenute compagnie di intrattenimento globali più simili alla Disney o alla Warner Bros, in quanto producono contenuti audiovisivi, vendono magliette e costruiscono parchi tematici. Invece di avere fumetti animati come Mickey Mouse intorno ai quali

¹ In F. SORIANO, *Goal, the ball doesn't go in by chance*, Palgrave Macmillan, 2012, 14.

sviluppare operazioni commerciali, le squadre hanno personaggi come David Beckham o Cristiano Ronaldo.

L'immagine degli atleti professionisti ha da sempre rappresentato un elemento di assoluto interesse tra il pubblico, se però in passato mancava la mentalità mentre le forme di sfruttamento rimanevano limitate, con il passare del tempo, invece, l'abbinamento dei prodotti con lo sport ha rappresentato una chiave di successo commerciale. Di conseguenza molti atleti hanno prestato il loro volto alle campagne pubblicitarie e sono diventati personaggi di spettacolo. Oggi la gestione della loro immagine è divenuta un elemento importante dal punto di vista economico, anche perché tale attività può rappresentare una fonte di reddito rilevante.

Ovviamente la posizione dell'atleta di sport individuali si differenzia da quella di chi gioca all'interno di squadre. Allo stesso tempo incide notevolmente la natura e il carattere mediatico di un'attività sportiva, inteso non tanto come diffusione della stessa, quanto come *appeal* a fini pubblicitari. Sulla scia di tale successo ne discende la volontà degli operatori di moltiplicare le modalità di sfruttamento dell'immagine e di rendere sempre più specifici i relativi accordi negoziali.

La presente analisi vuole quindi soffermarsi nell'affrontare sotto la lente giuridica uno dei sopra menzionati profili che oggi appartengono, in modo così dirompente, all'attività corrente delle società di intrattenimento calcistico, volendo con tale nozione riferirsi appunto a quel complesso insieme di attività che i club creano e svolgono intorno al nucleo essenziale del loro oggetto sociale, ossia la gestione sportiva delle proprie squadre. Si vogliono prendere in considerazione i diritti di immagine, i quali, da sempre, suscitano l'attenzione anche giuridica, in quanto fattispecie al centro di un complesso equilibrio di interessi, a volte di difficile sintesi. In relazione ad essi si assiste, infatti, ad una tensione tra le pretese dei titolari del diritto, i soggetti chiamati a farne utilizzo ed infine il pubblico. La composizione di tale intreccio si riverbera sulla configurazione della natura e del perimetro della disciplina normativa dei diritti di immagine e, a valle, nella corretta disciplina dei modi e forme attraverso i quali se ne può disporre.²

2. *Origine di un diritto sulla propria immagine pubblica*

All'interno del panorama internazionale il concetto di immagine personale, come interesse meritevole di tutela, non è di per sé una conquista recente. La comparazione tra i diversi ordinamenti consente di intravedere un approccio di fondo tra loro comune. Eppure le sintesi, cui ciascun sistema giuridico è pervenuto, hanno seguito percorsi talvolta differenti.³ Ciò ha avuto necessariamente riflesso sulla natura degli strumenti messi a disposizione degli operatori da parte di ciascun ordinamento.

² L'immagine può considerarsi «*essential to selfdefinition, self-determination, and the integrity of one's personality*» e si contrappone alla libertà di espressione intesa come «*the matrix, the indispensable condition, of nearly every form of freedom*» così in *Palko v. Connecticut*, 302 U.S. 319, 327 (1937).

³ Cfr. M. RICOLFI, *Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale*

Preliminarmente occorre valutare cosa si intenda per immagine, quale interesse di per sé giuridicamente rilevante e come tale meritevole di attenzione ed eventualmente di protezione da parte dell'ordinamento.

L'immagine rappresenta la proiezione di sé nei confronti della generalità degli appartenenti alla comunità ed è quindi un'idea fortemente caratterizzata dalla natura relazionale che si viene ad instaurare all'interno della stessa. Non riguarda quindi solo l'aspetto fisico della persona, ma anche l'espressione del suo modo di essere e della sua personalità. Si tratta in sostanza di come la stessa venga percepita dal pubblico. Può quindi fare riferimento a diversi elementi, quali il volto ed in generale le sembianze di un soggetto.

Non a caso la prima elaborazione del concetto nasce sulla scia di una più articolata riflessione sull'idea di personalità, la quale, appartenendo alla sfera privata, necessita di una specifica tutela quando esposta verso la sfera pubblica. Sull'immagine, in particolare, gravitano valori quali la notorietà, l'onore e la dignità. Eppure, come vi sarà occasione di evidenziare nel prosieguo, l'immagine non si sostanzia solo di un carattere personalistico, in riferimento al quale la tensione fra interessi va risolta esclusivamente in termini di violabilità o inviolabilità. Al contrario, l'immagine si è progressivamente oggettivizzata, acquisendo una dimensione che esula da quella puramente morale e si colora di patrimonialità. Sicché deve essere presa in considerazione anche l'immagine come bene astrattamente commerciabile ed altrettanto meritevole di tutela. Di conseguenza, occorre comprendere quale possa essere il perimetro della sua gestione e quali siano i soggetti legittimati a disporne.

Indirizzando l'attenzione alla elaborazione dei diritti di immagine nell'esperienza giuridica moderna, si può affermare che essa è frutto di processi di natura diversa, spesso dettati dalla differente tradizione del contesto giuridico di riferimento. Tuttavia un tratto comune è rilevabile nel fatto che, anche laddove il punto di partenza sia rappresentato dalla norma positiva, la tutela dei diritti di immagine è stata in ogni caso il prodotto di una progressiva riflessione giurisprudenziale, in grado di sostanziare il dettato legislativo di plasticità e quindi di una maggiore aderenza alla realtà degli interessi coinvolti.

Ovviamente si fa principalmente riferimento alla tradizionale dicotomia tra ordinamenti di *common law* e *civil law*. I quali però, come anticipato, pur partendo da posizioni diverse, registrano in realtà un cammino parallelo ed uno sviluppo del concetto di tutela della immagine che spesso trova assonanze.

Si possono quindi individuare esperienze giuridiche dove l'affermazione è partita dal dato normativo e si è poi sviluppata per via interpretativa, o dove invece

dell'immagine, in Nuova Giur. civ. comm., 1992, dove viene evidenziato come «i vincoli istituzionali posti fino a tempo recente a carico delle associazioni sportive con riferimento alla commercializzazione dell'immagine dei propri atleti, le limitazioni poste alla pubblicità televisiva fino al prepotente irrompere delle emittenti private alla fine degli anni settanta, il lento sviluppo della comunicazione aziendale e delle tecniche di marketing, hanno svolto una funzione frenante nei confronti del pieno dispiegarsi dello sfruttamento commerciale dell'immagine».

ha rappresentato esclusivamente il risultato di un cammino giurisprudenziale volto ad estendere e a volte a piegare gli strumenti giuridici esistenti alla luce delle peculiari esigenze sottese alla società dell'immagine, ovvero in altri casi, l'elaborazione delle Corti ha trovato poi sistematizzazione ed equilibrio nel riconoscimento da parte del legislatore.

La prima ipotesi, di individuazione positiva del diritto di immagine, riguarda l'esperienza europea continentale, in particolare quella dell'Italia e della Germania, dove tale tutela affonda nella sicurezza di una espressa previsione normativa. Sebbene ciò non abbia precluso che, a partire dal dettato normativo, si estendessero i confini delle previsioni legislative al fine di adattare alle esigenze contingenti. In Italia, come si vedrà di seguito più ampiamente, il Codice Civile con apposite disposizioni appronta una tutela contro l'utilizzo lesivo del nome, dello pseudonimo e dell'immagine, cui vi si aggiunge la Legge sul Diritto d'Autore (l. 633/1941), che tutela il ritratto.⁴ In Germania il BGB configura espressamente un diritto al nome e con la legge sulle creazioni artistiche del 1907 venne sin da allora riconosciuto anche un diritto di immagine⁵ (*Recht am eigenen Bild*), poi confluito nell'attuale legge sul diritto d'autore (art. 22 e 23 *Urhebergesetz*).

Parimenti rilevanti sono sicuramente l'esperienza francese ove il diritto d'immagine è tutelato dall'art. 9 del *Code Civil* e quella spagnola, nel cui ordinamento il riconoscimento del diritto di immagine avviene sia a livello costituzionale (art. 18.1) sia subordinatamente a livello primario con la Legge n. 1 del 1982.

L'ipotesi della ricostruzione strettamente giurisprudenziale è invece quella che caratterizza l'ordinamento inglese,⁶ dove si suole affermare che non esiste un vero inquadramento del diritto di immagine, in quanto la sua tutela viene in realtà garantita attraverso l'utilizzo di ordinari strumenti inibitori e risarcitori, già presenti all'interno del sistema.

⁴ Non dissimile è la soluzione del legislatore olandese, che sebbene non fornisca una definizione normativa di immagine, ne protegga specificamente tale fattispecie, tuttavia nella legge nazionale sul diritto d'autore tutela il ritratto della persona dall'indebito utilizzo altrui. L'ordinamento fornisce una definizione normativa di ritratto, che per via giurisprudenziale ha trovato una sua interpretazione evolutiva, in grado di fornire uno strumento di tutela per i diritti di immagine. Cfr. J. PINCKAERS, *From Privacy Toward a new intellectual property rights in persona, The Right of Publicity (United States) and Portrait Law (Netherlands) Balanced with Freedom of Speech and Free Trade Principles*, The Hague/London/Boston, 1996, 125 ss..

⁵ Il diritto di immagine viene configurato quale espressione del diritto alla personalità individuale (di elaborazione giurisprudenziale), composta da una serie di profili considerati degni di tutela da parte dell'ordinamento. In particolare in tale alveo vengono ricondotti i valori della dignità e dell'onore personale, la libertà di sviluppare e coltivare proprie inclinazioni personali, nonché il diritto al nome e appunto alla protezione della propria immagine. Nonostante tale impostazione le Corti tedesche hanno riconosciuto analoga tutela anche in favore di persone giuridiche, come nel caso Carrera, Bundesgerichtshof/Neue Juristische Wochenschrift, in *BGH NJW*, 1981, 2402.

⁶ In Gran Bretagna non è rintracciabile una espressa previsione normativa posta a tutela del diritto di immagine. L'ordinamento mantiene un atteggiamento meno rigido in merito all'utilizzo del nome e della immagine altrui, sebbene questo non equivalga ad un vuoto di tutela. Tale protezione può essere infatti assicurata dalle ordinarie norme di tutela della proprietà intellettuale ovvero in via di rimedio giudiziale attraverso l'azione di *Passing Off*: ovvero di diffamazione. Il sistema britannico manca

Infine un esempio di elaborazione «mista», frutto del confronto tra il formante legislativo e quello giurisprudenziale, è rintracciabile nella storia di alcuni Stati nordamericani. Gli Stati Uniti rappresentano, in generale, l'ambito giuridico di maggiore interesse in merito alla evoluzione dei diritti di immagine, poiché li possono essere rintracciati i precedenti più celebri ed è altresì possibile percorrere un lungo processo di evoluzione analitica, che parte sin dalla fine del diciannovesimo secolo, con le prime elaborazioni dei c.d. *publicity rights*, figura speculare ai diritti di immagine. Tuttavia il fatto che l'affermazione dei *publicity rights* sia avvenuta per via giurisprudenziale e solo successivamente per via legislativa, per giunta a livello dei singoli Stati,⁷ ha precluso la possibilità che si formasse uniformità all'interno del continente. Tanto è vero che l'estensione e la durata di tale tutela è stata variamente disciplinata tra Stato e Stato.⁸

Da una prima disamina delle rispettive configurazioni dei diritti di immagine, appare evidente, agli occhi di chi commenta, che la visione nordamericana del concetto di immagine fosse sin dall'origine unitaria, coincidente con la complessiva raffigurazione del sembiante di un individuo, eventualmente declinabile in singoli dettagli che ne costituiscano parte, quali il volto, il corpo o il nome. La lettura data dall'ordinamento nordamericano, sebbene sia passata attraverso una prima configurazione prettamente personalistica del diritto di immagine, è propriamente orientata ad una visione commerciale della fattispecie, come del resto è naturale per tale ambiente giuridico. Tale approccio ha permesso di passare molto celermente dalla semplice intuizione concettuale dei primi anni del novecento, dell'immagine come forma del più ampio concetto di riservatezza personale, alla vera e propria elaborazione giuridica della stessa come bene suscettibile di disposizione e quindi trasferibile. Nell'ordinamento statunitense, come detto, la questione della protezione dell'immagine nasce alla fine del diciannovesimo secolo,⁹ nell'alveo della prima

quindi di una strumentazione ad hoc, che ha reso necessario utilizzare strumenti alternativi, come la registrazione di marchi denominativi. Sebbene a ciò osti spesso la generale assenza di distintività necessaria ai fini dell'ottenimento dei relativi diritti di privativa sul marchio. Se per esempio Ryan Giggs ha ottenuto il riconoscimento del proprio marchio denominativo, la domanda di Mark Hughes non ha avuto invece esito positivo. *Amplius* in I. BLACKSHAW, *Protecting Sports Image Rights in Europe*, in *International Sports Law Journal*, 2003, 33. Paul Gaiscoigne ha invece registrato il marchio Gazza. Mentre Jack Villeneuve ha registrato un marchio figurativo riprodotto la sua immagine con il casco.

⁷ I Paesi che attualmente riconoscono in modo espresso i *publicity rights* sono ventotto, ma ancor più rilevante è il fatto che nell'ambito del diritto federale il Restatement (Second) of Unfair Competition, a metà anni novanta, abbia dato loro formale riconoscimento.

⁸ In Florida la tutela dei diritti di immagine ha durata fino a quaranta anni dopo la morte del *de cuius*, mentre nello Stato di New York è esclusa una protezione post mortem. Cfr. in A. BECKERMAN-RODAU, *Toward a Limited Right of Publicity: An Argument for the Convergence of the Right of Publicity, Unfair Competition and Trademark Law*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* 132 2012, 141 ss.. In Indiana (Ind.Code Ann. § 32-13-1-8, 1995) ed in Oklahoma (Okla. Stat. §§ 1448-49, 1991) il diritto di immagine è protetto per tutta la vita e nei successivi cento anni dalla morte. In Tennessee (Tenn. Code Ann. § 47-25-1104, 1997) invece il diritto post mortem è tutelato solo per dieci anni, salvo attribuire una specifica tutela per gli sfruttamenti nel frattempo avviati.

⁹ Una prima elaborazione può essere già rintracciata in nuce all'interno di quello che viene allora

sistematizzazione¹⁰ del diritto alla riservatezza.¹¹ Tuttavia solo dopo molti decenni, con il noto caso *Haelan Labs v. Tops Chewing Gum* del 1953, la tutela della immagine assunse una sua più precisa connotazione a livello giurisprudenziale.¹²

Tornando all'esperienza italiana, la concezione della tutela dell'immagine, almeno originariamente, ha avuto una gestazione, a tratti diversa da quella americana, pur attraversando fasi analoghe e giungendo infine ad esiti, che, sebbene non possano dirsi propriamente speculari, condividono cionondimeno una sostanziale somiglianza. Come accadeva negli Stati Uniti, anche in Italia le prime elaborazioni facevano leva sul concetto di immagine come articolazione della personalità del singolo, da proteggere rispetto alle minacce dell'offesa altrui.¹³ L'immagine veniva in quel

icasticamente sintetizzato come il diritto «to let be alone» in T.M. COOLEY, *A Treatise on the Law of Torts, or, The Wrongs Which Arise Independently of Contract*, Callaghan & Co. 1878.

¹⁰ Non è un caso che tali elaborazioni vengano proposte in un periodo definito dalla storiografia come rivoluzionario per l'affermazione della cultura dell'immagine, che trova la sua espressione nell'affermazione della fotografia prima e della cinematografia dopo. In aggiunta, si tratta di un'epoca di particolare fermento anche per la storia del giornalismo c.d. di massa, per l'attenzione che allora iniziarono ad acquisire anche gli spazi dedicati a soddisfare la pubblica curiosità verso i personaggi famosi. Già nel 1880 il critico del *New York Post* E.L. Godkin, in un proprio scritto, si interrogava in merito a «*the right of every man to keep his affairs to himself, and to decide for himself to what extent they shall be the subject of public observation and discussion*», cfr. E.L. GODKIN, *Libel and Its Legal Remedy*, in *The Atlantic Monthly*, 729, 736 1880. La enucleazione dei *publicity rights* e della privacy rappresenta pertanto una forma di reazione all'imporsi di una crescente attenzione mediatica per la vita privata, che rappresentava agli occhi di tali commentatori un indebito ingresso nell'alveo umano più privato. Contemporaneamente il prof. Cooley introduceva nella psicologia sociale il concetto di «*looking glass self*», per cui la nozione del singolo è il prodotto della interazione sociale tra come ciascuno vede se stesso e come gli altri lo vedono, cfr. C. HORTON COOLEY, *Human Nature and the Social Order*, 183-4, 1902.

¹¹ Tradizionalmente la prima formulazione dei c.d. «*publicity rights*» è ascritta a S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *4 Harv. L. Rev.* 193, 1890, ove è possibile ritrovare la seguente riflessione «*Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be taken for the protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right 'to be let alone'. Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that 'what is whispered in the closet shall be proclaimed from the house-tops'*». Sebbene solo negli anni '60 tale prima elaborazione abbia trovato una più attenta descrizione in M. B. NIMMER, *The Right of Publicity*, in *19 Law & Contemp. Probs.*, 203, 1954 e poi in W. L. PROSSER, *Privacy*, in *48 Cal. L. Rev.* 383, 384, 1960, in cui l'autore, in merito al più generale discorso relativo alla tutela della privacy, parla di «*appropriation of the plain-tiff's identity, as by impersonation without the use of either his name or his likeness, and that this would be an invasion of his right of privacy*».

¹² Tuttavia esistono sicuramente delle pronunce precedenti in materia di utilizzo abusivo dell'immagine, in particolare la causa *Fisher v. Rosenberg*, 178 Misc. 370, 371 (1940), in cui veniva riconosciuto il diritto al risarcimento del ballerino per l'indebito sfruttamento delle foto della sua esibizione. Tuttavia in questa pronuncia, diversamente da quanto si sosterrà successivamente, rimaneva ferma la esclusione di un valore commerciale dell'immagine ed il risarcimento rappresentava pur sempre il ristoro per la aggressione rivolta alla immagine del ballerino, non ancora propriamente distinta dalla più ampia sfera della riservatezza. Mentre la scissione tra immagine e riservatezza rappresenterà la chiave di svolta della elaborazione dei *publicity rights* nella seconda metà del novecento.

¹³ Cfr. Trib. Torino 7 aprile 1954, in *Riv. Dir. Comm.*, 1955, 187. Nell'approccio allora maggioritario si

contesto considerata prettamente come un aspetto della persona e quindi innata come tutti gli altri diritti delle medesima natura.¹⁴ Secondo alcuni la tutela trovava la propria ragione nell'alveo della protezione dell'onore e della dignità del singolo,¹⁵ secondo altri invece in quello della riservatezza.¹⁶

La configurazione originaria del diritto di immagine nasceva dall'idea per cui la stessa, di base, appartenesse esclusivamente ad una sfera riservata dell'individuo, rispetto alla quale era necessario evitare possibili travisamenti.¹⁷ Per cui si riteneva sussistere una diretta correlazione tra divulgazione e lesione della persona, rispetto alla quale l'ordinamento doveva frapporsi in una posizione di garanzia. Scaturisce da qui l'idea di un diritto di immagine sostanzialmente come *ius excludendi alios*, il che trova ancora evidenza all'interno di quanto previsto dall'art. 10 c.c., in virtù del quale qualora «*l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni*». Un passaggio ulteriore venne fatto con la Legge sul Diritto d'Autore (633/1941, o «LDA»)¹⁸ che all'art. 96 tuttora esclude che il ritratto di una persona possa essere esposto o messo in commercio senza il consenso di questa. L'art. 96 LDA fa salve le ipotesi di giustificazione di cui all'art. 97 LDA, che prevede appunto i casi in cui utilizzo dell'immagine altrui possa considerarsi giustificato e libero, senza pertanto necessitare della preventiva autorizzazione. In particolare, si prescrive che «*non occorre il consenso della persona ritrattata, quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,*

guardava al consenso dell'interessato quale elemento essenziale, al fine di escludere la illiceità dello sfruttamento pubblicitario dell'immagine, in quanto di per sé costituente un disdicevole mercimonio della stessa.

¹⁴ M. AMAR, *Dei diritti degli autori di opere dell'ingegno*, Roma, 1874, 366 ove «*ciascuno ha il dominio assoluto sulla propria persona fisica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche in quella particolare manifestazione che è l'immagine*».

¹⁵ S. MESSINA, *Le indiscrezioni artistiche e letterarie*, in *Dir. Aut.*, 1947, 306 ss..

¹⁶ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950, 255 ss..

¹⁷ Pret. Roma 27 Maggio 1984, in *Dir. Aut.*, 1985, 61, Si tratta del caso Ferrara, Pannella et al. C. Soc. Ed. La Repubblica et al., oggetto del contendere era la pubblicazione di una notizia non conforme al vero, che travisava le idee e quindi l'identità e l'immagine pubblica dell'attore. Altro precedente è rappresentato da Pret. Roma 10 Dicembre 1988, in *Dir. Inf.*, 1988, 860. In tale procedimento due attrici agivano contro un editore per l'avvenuto utilizzo del loro ritratto all'interno di un fotoromanzo, mediante l'impiego di foto tratte da un film cui le stesse avevano partecipato agli inizi della loro carriera. Le attrici contestavano che in tal modo si fosse posto in essere un travisamento dell'immagine artistica, che le attrici ritratte sostenevano aver acquisito nel tempo, in virtù della loro carriera e sopravvenuta notorietà. Nel giudizio, in particolare, si contestava l'avvenuto utilizzo delle immagini per prodotti qualificati come non di primario livello.

¹⁸ La previgente legge sul diritto d'autore non considerava la notorietà quale causa di libera circolazione del ritratto.

cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».

L'art. 97 LDA dispone un'ampia gamma di circostanze in cui l'interesse collettivo sotteso viene giudicato prevalente e come tale idoneo a giustificare la compressione delle prerogative del singolo.

Ciononostante si inserisce una valvola di sicurezza al fine di evitare che tale libertà di utilizzo, pur giustificata dalla necessità di garantire il diritto alla informazione, alla conoscenza e alla giustizia, superi in realtà i confini di liceità, frustrando così le finalità stesse che ne sono alla base. Il ritratto infatti, anche nelle sopra esposte ipotesi di libero utilizzo, non potrà mai essere esposto o messo in commercio, quando «*l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata*».¹⁹

Fermo restando che la protezione dei diritti di immagine ha inizialmente coinciso per lungo tempo con la sola tutela delle sembianze del volto, si può comunque asserire che dalla elencazione delle norme dell'ordinamento italiano emerge, a prima vista, una differenza con quello nordamericano, ovvero la configurazione tendenzialmente parcellizzata dell'immagine nel suo complesso, secondo la quale le pertinenti prerogative dell'individuo si dipanano attraverso le singole tutele approntate in favore del nome, o del volto, o dello pseudonimo, ovvero del ritratto. L'immagine intesa nel suo complesso non è altro che una sommatoria di elementi presi in considerazione individualmente da parte del legislatore.²⁰ Tale impostazione si riflette altresì sul piano sistematico, in quanto le norme sono materialmente ripartite tra fonti diverse.

Traspare inoltre l'idea, confermata dalla giurisprudenza, dell'immagine come qualcosa esclusivamente da proteggere, per evitare che terzi possano ledere l'onore e la dignità della persona.²¹ Sia in Italia che negli Stati Uniti, di fronte alle Corti, almeno inizialmente, l'unico interesse preso in considerazione con riferimento all'immagine personale era quello di sanzionare l'avvenuta intrusione nella sfera privata dell'individuo.

Negli Stati Uniti, a seguito delle prime teorizzazioni sul tema,²² la tutela giudiziaria dagli usi abusivi dell'immagine altrui si incentrava sul mantenimento della riservatezza personale. La casistica si articolava quasi esclusivamente nella risoluzione di dispute nelle quali si lamentava un utilizzo non autorizzato dell'immagine per illustrare eventi o notizie. In tali circostanza la parte ricorrente

¹⁹ Sul tema Pret. Roma, 12 Novembre 1975, in *Dir. Aut.*, 1976, pag. 148. In tale causa *De Valvert c. Tattiolo Editore Spa*, si affermava espressamente che l'interesse dei terzi alla conoscenza dell'immagine di una persona fosse subordinata all'interesse della persona alla propria immagine. Sicché il primo interesse poteva essere soddisfatto solo con il consenso della prima, tranne i casi ex art. 97 LDA, nei quali in ogni caso non poteva mai ricorrere nocimento all'onore o alla reputazione.

²⁰ Ciò che viene tutelato nel caso degli atleti o degli artisti non è la loro celebrità, ma pur sempre solo l'uso scorretto di elementi che si ricollegano alle loro sembianze o attività.

²¹ Cfr. il concetto di «*intrusion*» della giurisprudenza americana.

²² La prima fase di affermazione della fattispecie in esame può considerarsi come un processo di emancipazione del concetto di immagine quale valore a sé stante rispetto alla generica riservatezza del singolo ed ai valori sociali rappresentati della reputazione e dall'onore.

asseriva che tale impiego fosse pregiudizievole per il modo in cui la propria immagine veniva effettivamente percepita dal pubblico.²³ Similmente, anche in Italia i giudici accordavano solo poteri interdittivi, senza considerare l'eventualità di attribuire poteri di disposizione.²⁴ In alcune prime pronunce delle corti italiane, in realtà, si stentava proprio a riconoscere un autonomo valore ai diritti di immagine, sicché la celebrità, lungi dall'essere riconosciuta ragione di una protezione particolare, veniva invece considerata quale motivo della privazione di qualsivoglia tutela.²⁵ Si trattava di una naturale conseguenza dell'inquadramento della tutela dell'immagine quale dimensione della riservatezza, sebbene in alcuni casi tale impostazione conducesse ad esiti quasi paradossali. Si finiva, infatti, per riconoscere una tutela in favore dei cittadini comuni, mentre l'applicazione letterale delle norme impediva di utilizzare i medesimi istituti per i personaggi famosi,²⁶ la cui notorietà si riteneva giustificasse una compressione automatica della sfera di riservatezza. Tutto ciò rendeva la loro immagine qualcosa di liberamente circolabile per sua stessa natura, in ragione stessa della celebrità.²⁷

In contrasto con tale originaria configurazione, già a partir dall'inizio degli anni '50 negli Stati Uniti si giunge ad una compiuta affermazione del diritto di immagine, nel noto caso *Haelan Labs v. Topps Chewing Gum*,²⁸ ove finalmente si

²³ A tal riguardo si può citare *Zbyszko v. New York American*, 228 A.D. 227, 229 (N.Y. 1930) ove un Wrestler professionista lamentava l'accostamento della propria immagine con un gorilla. Similmente in *Burton v. Crowell Publishing Co.*, 82 F. 2d 154 (1936), ove le modalità di pubblicazione della foto di un celebre jockey venivano contestate in quanto da questo ritenute lesive perché apparentemente raffiguranti lo stesso in una posizione indecente.

²⁴ Analogamente a quanto riscontrabile nell'iter giurisprudenziale americano.

²⁵ Cass. 14 dicembre 1963, n.3150, in *Foro It.*, 1964, 272. dove viene assunto che la celebrità dell'artista (Nilla Pizzi) fosse sufficiente a giustificare la compressione del diritto alla riservatezza, pertanto si conclude che l'utilizzo anche commerciale dell'immagine non richiedesse la preventiva autorizzazione. Si tratta di un approccio non dissimile da quello proposto anche da alcuni arresti nella giurisprudenza americana nella prima metà del novecento. In particolare, si fa riferimento al caso *O'Brien v. Pabst Blue Ribbon* 124 F.2d 167 (1941), nel quale il giocatore David O'Brien, allora membro della associazione *Allied Youth of America*, contestava la violazione del proprio diritto alla privacy a causa dell'indebito e non autorizzato uso della propria immagine. I giudici però rilevarono che la notorietà assunta dallo sportivo lo privava da qualsiasi tutela con riguardo alla circolazione e all'uso della sua immagine. Non venne sufficientemente valorizzato il fatto che da una parte O'Brien fosse personalmente portatore di valori tradizionali di austerità morale e dall'altra la pubblicità in questione promuovesse bevande alcoliche. Sebbene nelle sentenze non si faccia riferimento al riguardo, l'approccio riscontrato nei suddetti precedenti sembra quasi presagire la configurazione dell'immagine della celebrità come un public good liberamente utilizzabile.

²⁶ Si tratta di una problematica di inadeguatezza interpretativa che può essere riscontrata sia nella giurisprudenza italiana sia in quella americana. A tal riguardo però, basti citare Cass. 2 maggio 1991, n. 4785, in *Dir. Inf.*, 1991, 837, secondo la quale l'immagine di un personaggio noto «diviene lecita, non in ragione dell'accertata notorietà del soggetto ritratto, ma soltanto se ed in quanto la diffusione dell'immagine risponda alle esigenze di pubblica informazione sia pure intese in senso lato».

²⁷ Tale menomazione del diritto alla riservatezza dei personaggi celebri tramonta definitivamente con la fondamentale sentenza nel caso *Soraya*, cfr. Cass. 27 maggio 1975, 2129, in *Foro. It.*, 1976, I, 2986.

²⁸ In cui si afferma «*This right might be called a "right of publicity". For it is common knowledge*

tiene in considerazione l'immagine in una dimensione pro-attiva e non semplicemente di difesa rispetto ad intrusioni altrui.²⁹

A partire da tale pronuncia si è progressivamente sviluppata un'idea pecuniaria e commerciale dei *publicity rights*,³⁰ che da allora vengono ricondotti, nell'ordinamento americano, al genus dei *property rights*.³¹ Nel caso³² sottoposto all'attenzione dei giudici di New York³³ si prospettava l'ammissibilità della

that many prominent persons (especially actors and ball-players), far from having their feelings bruised through public exposure of their likenesses, would feel sorely deprived if they no longer received money for authorizing advertisements, popularizing their countenances, displayed in newspapers, magazines, busses, trains and subways. This right of publicity would usually yield them no money unless it could be made the subject of an exclusive grant which barred any other advertiser from using their pictures». Ancor prima nel caso *Pavesich v. New England Life Ins. Co.*, 50 S.E. 68 (Ga. 1905), la Suprema Corte dello Stato della Georgia aveva descritto la enucleazione dei *Publicity Rights* come il riconoscimento della prerogativa «*to exhibit [oneself] to the public at all proper times, in all proper places, and in a proper manner*». Nel caso di specie si dibatteva dell'utilizzo non autorizzato dell'immagine di un uomo all'interno della pubblicità di una compagnia assicurativa.

²⁹ Un aspetto peculiare della sentenza *Haelan v. Topps*, è che si dibatte di diritti di immagine all'interno di una controversia dove i titolari originari degli stessi non sono parte in causa. L'azione legale fu, infatti, promossa da una società concessionaria nei confronti di un'altra, all'interno di un caso di asserita concorrenza sleale e violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Ciò accresce l'interesse per tale precedente rispetto ad altri procedimenti anche coevi a quello qui in esame. Proprio negli stessi mesi, la stessa Corte di New York affrontava un altro caso di sfruttamento dei diritti di immagine, il caso *Jansen v. Hilo Packing Co.*, 118 N.Y.S.2d 162 (N.Y. Sup. Ct. 1952). Ma qui la parte attrice era lo stesso giocatore dei New York Giants, Larry Jansen, il quale agiva in causa per contestare un utilizzo non autorizzato a fini commerciali della propria immagine da parte di un venditore di pop corn.

³⁰ Nella sentenza *Haelan v. Topps*, prima di giungere alla celebre statuizione dei *publicity rights*, si precisa che «*We think that, in addition to and independent of that right of privacy (which in New York derives from statute), a man has a right in the publicity value of his photograph, i.e., the right to grant the exclusive privilege of publishing his picture, and that such a grant may validly be made "in gross", i.e., without an accompanying transfer of a business or of anything else. Whether it be labelled a "property right" is immaterial; for here, as often elsewhere, the tag "property" simply symbolizes the fact that courts enforce a claim which has pecuniary worth [...] this right might be called a "right of publicity"*». La elaborazione della fattispecie passa quindi per un accostamento del diritto di immagine al diritto di proprietà strettamente in termini di individuazione, in riferimento ad entrambi, di un minimo comune denominatore rappresentato dal valore pecuniario e dall'interesse economico caratteristico di tutti e due gli istituti. Cfr. *Haelan Laboratories V. Topps Chewing Gum*, 202 F. 2d 866 C. Appeals, 2nd Circuit (1953).

³¹ Nello specifico un «*property right in one's personality*».

³² Il caso controverso vedeva contrapposte due primarie società produttrici di figurine di Baseball. In realtà all'epoca il mondo delle collezioni di figurine era dominato da fabbriche di gomme da masticare, che procedevano all'abbinamento delle stesse con le immagini collezionabili dei giocatori di baseball. La materia del contendere riguardava appunto un'asserita condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla *Topps*, la quale, secondo la parte ricorrente, aveva inserito nella propria raccolta per la stagione sportiva 1951 le immagini di alcuni giocatori, i cui diritti di immagine erano stati precedentemente acquistati dalla *Bowman*, che nel 1952 avrebbe modificato la propria denominazione in *Haelan Laboratories, Inc.* Occorre sottolineare che la *Bowman* (poi *Haelan*) aveva messo sotto contratto un numero ragguardevole di giocatori allora militanti nella major league di baseball.

³³ Un elemento rilevante è sicuramente rappresentato dal fatto che il caso fosse oggetto di scrutinio all'interno dell'ordinamento dello Stato di New York, uno dei primi Stati ad intervenire con legge

concessione in esclusiva ad alcune società dei diritti di sfruttamento sull'immagine personale.³⁴

Ciò che veniva sottoposto al taglio non era quindi la richiesta di preservare la rispettabilità dell'effigiato, bensì di mantenere intatto il diritto della persona ritratta e dei suoi aventi causa a sfruttare economicamente l'immagine nel proprio interesse.³⁵

In realtà la sentenza compie un passo ulteriore poiché con la propria statuizione in effetti crea e attribuisce un nuovo diritto economico in favore di soggetti terzi rispetto al titolare del diritto. Quello che può considerarsi un vero e proprio diritto patrimoniale di privativa industriale.

Vengono così individuate le due distinte figure del titolare del diritto di immagine e del soggetto titolare del diritto di sfruttamento dell'immagine, entrambi portatori di interessi meritevoli di protezione legale.

Si tratta di un processo interpretativo evolutivo per mezzo del quale si attua una «*commodification*» di un elemento precipuamente personale come l'immagine, che viene invece considerata come un bene suscettibile di utilizzazione per scopo commerciale, eventualmente passibile di lesione. Di conseguenza, da tale punto di vista il danno da risarcire consiste fondamentalmente in una perdita di guadagno e non in una mera offesa morale. Ciò trova una chiara descrizione nelle

(N.Y. Civ. Rights Law, ch. 6 §§ 50-51.) in materia di *publicity rights*, al fine di imporre un espresso divieto all'uso commerciale non autorizzato dell'immagine e del nome altrui. Ad influire sull'esito della causa fu anche il fatto che la decisione di appello cui si fa riferimento sia stata adottata dal giudice Frank, lo stesso della sentenza *Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, Inc.*, 191, F.2d 99 (1951).

³⁴ Nel contratto con la Haelan Inc. i giocatori concedevano «*exclusive right to print, publish, exhibit, display and sell*» la loro immagine, il nome e l'autografo, «*in connection with the advertising, promotion and selling of chewing gum products of Bowman Gum, Inc.*». Tale ultimo riferimento al prodotto venne modificato proprio agli esordi della stagione del 1951, quale mossa difensiva da parte della Bowman verso i nuovi soggetti che cercavano di entrare nella produzione di figurine. Diverse società, infatti, procedevano all'abbinamento di collezionabili con merci di diversa natura, tra cui proprio la Topps che prima di quella stagione aveva lanciato una simile iniziativa commerciale in abbinamento a dolci. In sede di rinnovo contrattuale la Bowman aggiunse una esclusiva che escludeva «*no other manufacturer of chewing gum or confections*».

³⁵ Nel procedimento *Haelan v. Topps*, quest'ultima aveva proposto a propria difesa una lettura tradizionale del *publicity rights* e dei contratti di concessione dell'immagine, volta ad escludere in radice la possibilità stessa del loro trasferimento. Topps asseriva che un contratto di licenza dell'immagine doveva essere letto nell'alveo della disciplina della privacy, per cui l'atto di cessione rappresentava null'altro se non una rinuncia anticipata a qualsiasi contestazione da parte del concedente verso l'«*intrusione*» da parte del licenziatario all'interno della sua immagine. Non si poteva quindi riconoscere al licenziatario alcun diritto ad impedire a terzi di concludere contratti analoghi aventi ad oggetto l'immagine delle medesime persone. In generale il licenziatario non acquisiva, per mezzo dei contratti di *image licensing*, alcun vero e proprio interesse economico ed alcun potere assoluto sull'immagine. Ciò infatti presupponeva che si trattasse una proprietà e non solo di un diritto «ad essere lasciati in pace». Tale tesi fu del resto accolta in primo grado e rovesciata solo al termine del successivo grado di appello. Amplius anche in merito alle conseguenze della sentenza con riguardo alla attività delle due controparti in J. GORDON HYLTON, *Baseball Cards and the Birth of the Right of Publicity: The Curious Case of Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum*, in 12 Marq. Sports L. Rev. 273, 2001.

parole di Melville Nimmer che descrisse, pochi anni dopo la sentenza *Haelan v. Topps*, il *publicity right* come «*right of each person to control and profit from the publicity value*». ³⁶ Al caso appena esposto fece seguito la sentenza *Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting*, ³⁷ in occasione della quale i giudici descrissero tale diritto come «*personal control over commercial exploitation of personality*». ³⁸

Anche in Italia, non a caso con l'avvento della televisione e l'affermazione dei mezzi di comunicazione di massa, iniziano a trovare sistematica conferma le prime statuizioni circa un valore dell'immagine eccedente l'aspetto morale, ³⁹ un valore, quindi, più prettamente economico, similmente a quanto espresso nella sentenza americana *Haelan v. Topps*. Tuttavia occorre evidenziare come tale precedente giurisprudenziale rappresenti da un lato un punto di avvicinamento tra i due ordinamenti e dall'altro, al contempo, un vero e proprio spartiacque. Se entrambi i sistemi, da un lato, giungeranno a riconoscere valore economico all'utilizzo dell'immagine, dall'altro, invece, il filone interpretativo maggioritario in Nordamerica, sino a partire da tale sentenza, ha costantemente attribuito ai diritti di immagine quel *publicity value* quali veri e propri diritti di proprietà, scissi e divisi dalla sfera riservata, ma eventualmente soggetti a talune cautele e limitazioni, data la loro peculiarità. Tale soluzione, però, non è mai stata completamente condivisa all'interno dell'ordinamento italiano, ⁴⁰ dove manca quell'ultimo passaggio di «*commodification*», che caratterizza i *publicity rights*, e dove quindi la particolare rilevanza personale, che contraddistingue la natura dei diritti in questione, ingenera un meccanismo di protezione inverso a quello nordamericano. ⁴¹ Nell'ordinamento italiano sembra, infatti, più corretto parlare di un diritto personale che, in virtù della

³⁶ M. B. NIMMER, *The Right of Publicity*, in *19 Law & Contemp. Probs.*, op. cit.

³⁷ *Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting* 433 U.S. 562, 569 (1977). Con tale sentenza la Corte, attraverso la tutela dell'immagine, riconobbe un diritto allo sfruttamento commerciale di una prestazione. Nel caso di specie, un artista del circo aveva agito contro un'emittente per avere trasmesso gli integrali quindici minuti della sua esibizione come uomo cannone, privandolo, nella sostanza, di ogni residua possibilità di commercializzazione della stessa. *Amplius* P. SAMUELSON, *Reviving Zacchini: Analyzing First Amendment Defenses in Right of Publicity and Copyright Cases*, in *57 Tu. L. Rev.*, 836, 1983.

³⁸ Alcuni anni dopo William Prosser distinguerà in merito alla tutela della privacy quattro diverse azioni in base all'oggetto della loro contestazione, nello specifico 1) la c.d. intrusion che coincide con la ripresa abusiva di fatti svoltisi nella sfera privata, 2) la rivelazione al pubblico di fatti privati, 3) la rivelazioni di informazioni o l'uso dell'immagine secondo modalità espresse o implicite idonee ad attribuire falsamente fatti o comportamenti pregiudizievoli della reputazione del singolo; e 4) la c.d. appropriation coincidente con l'utilizzo non autorizzato del nome e dell'immagine altrui. Cfr. W. PROSSER, *Privacy*, in *48 Calif. L. Rev.*, 389, 1960.

³⁹ Sulla dimensione patrimoniale del diritto d'immagine si possono citare già Trib Torino, 2 gennaio 1956, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, 261, Pret. Roma, 16 dicembre 1970, in *Rep. Foro. It.*, 1970, voce Diritto d'Autore, n. 20.

⁴⁰ Cfr. L. COLANTUONO, *Il diritto di immagine in ambito sportivo*, in *I Contratti*, 2010, 5, 520 ss..

⁴¹ Nella sentenza *Hirsch v. S. C. Johnson & Son, Inc.*, 280 N.W.2d 129 (Wis. 1979), i giudici distinguono espressamente la privacy dai *publicity rights*, affermando che i secondi «*protects a property right, not only the right of a person to be let alone or to live his life in seclusion without mention in the media*».

sua indubbia rilevanza economica, viene ritenuto, in via derogatoria ed attraverso un'interpretazione estensiva delle norme, suscettibile di disposizione economica, senza che però sia mai disconosciuta l'impostazione personalistica originaria.⁴²

Anche in Italia, negli anni cinquanta e specialmente nel decennio successivo, si vengono ad imporre nuove forme di comunicazione, dove l'immagine, ed in particolare quella dei personaggi famosi, suscita interesse tra il pubblico e di riflesso tra gli operatori economici. Nascono così iniziative pubblicitarie incentrate sul coinvolgimento di testimonial celebri, così come sponsorizzazioni dedicate agli atleti.

In tal modo viene definitivamente sdoganato il profilo commerciale dei diritti di immagine; e si ammette l'idea, un tempo quasi disdicevole,⁴³ della concessione dell'immagine per scopi promo-pubblicitari, riconosciuta finalmente legittima e meritevole di tutela.

In particolare con la sentenza *Piccolo* la Suprema Corte italiana riconosce espressamente che l'abusiva pubblicazione dell'immagine comporta un danno patrimoniale derivante dal pregiudizio arrecato al diritto di ciascuno di commercializzare liberamente la propria immagine e associarla a prodotti o servizi.⁴⁴

Con l'individuazione del valore economico dell'immagine, viene definitivamente riconosciuto un interesse sotteso, diverso rispetto a quello della intangibilità della sfera personale, volto a preservare le ragioni commerciali collegate alla circolazione dei propri tratti distintivi. A partire da questa statuizione, l'individuo non ha più solo un mero interesse negativo, bensì diviene titolare di un potere di amministrare la propria notorietà,⁴⁵ monetizzandola. Correlativamente trova ristoro la sua pretesa a vedere inibiti gli altri dallo sfruttamento commerciale, potenzialmente concorrenziale, di ciò che è proprio e ad impedire che costoro si appropriino indebitamente dei vantaggi economici. Tale componente patrimoniale viene tutelata al pari di un risultato della laboriosità dell'individuo, che, sebbene non materiale come può accadere con il frutto del lavoro, è pur sempre il risultato di un'attività personale, se non di un sacrificio, e come tale ritenuto dall'ordinamento meritevole

⁴² Medesimo ragionamento può essere applicato con riferimento al sistema Tedesco. Cfr. S. BERGMANN, *Publicity Rights in the United States and Germany: A Comparative Analysis*, in 19 *Loy. L.A. Ent. L. Rev.* 479, 1999, ove «*In summary, the German courts have not recognized the "general right of personality" as a property right, and probably will not do so in the near future. The "general right of personality" does not protect against unauthorized use of personality so that celebrities can profit. It is merely a remedy to prevent the dissemination of a likeness or an advertising campaign, for example, rather than to provide compensation*».

⁴³ Cfr. App. Milano, 30 Novembre 1954, in *Foro. It.*, 1955, I, 559.

⁴⁴ Cass. 16 aprile 1991, n. 4031, in *N.G.C.C.*, 1992, I, 45. Così anche in Trib. Milano 27 luglio 1999, in *Il Dir. Ind.*, 2000, II. In tale controversia si verteva sull'utilizzo dell'immagine del calciatore del Milan Weah, in cui esprimendosi similmente a quanto già formulato nel caso Mazzola, i giudici asserivano che l'utilizzo dell'immagine di un atleta su un prodotto dovesse considerarsi di per sé finalizzato allo scopo di lucro, non potendosi ravvedere in tali ipotesi altra finalità se non quella di usufruire della notorietà dell'immagine dello sportivo per aumentare l'attrattiva del prodotto tra il pubblico.

⁴⁵ Nelle parole dei giudici, dato che il diritto di immagine presenta anche un contenuto patrimoniale è logico che sia il suo titolare a beneficiarne delle possibilità di sfruttamento Trib. Torino 7 Aprile 1954, in *Riv. Dir. Comm.*, 1955, II, 187.

di protezione.⁴⁶

Come si vedrà *infra* tale nuova considerazione ha dovuto però trovare una risposta pratica nella interpretazione evolutiva degli artt. 96 e 97 della L 633/1941, le cui clausole di libero utilizzo sono di per sé idonee ad influire sulla commercializzazione dell'immagine.

3. *L'estensione dei diritti di immagine*

Si è visto cosa si intenda per immagine e si è anticipato come tale fattispecie sia per sua natura suscettibile di attrarre diverse componenti di per sé identificative delle persone.

Dalla sopra illustrata contrapposizione tra *publicity rights* e diritti di immagine si può inoltre trarre un ulteriore spunto di valutazione, mentre nell'inquadramento anglosassone il concetto in esame assume di per sé una geometria variabile ed è pertanto suscettibile di includere aspetti non prefissati, purché idonei a concorrere a ricostruire l'immagine dell'individuo, al contrario nell'impostazione italiana, gli elementi oggetto di tutela sono tendenzialmente fissi. Restando però salva l'applicazione dello strumento dell'*analogia legis*, in grado di ripristinare al sistema la necessaria flessibilità.

Di per sé l'immagine commerciale considerata esclusivamente con riferimento al nome e al volto non tutelerebbe appieno il personaggio famoso, in quanto sarebbe in grado di dare rilevanza ad elementi che caratterizzano la celebrità, rispetto soprattutto a persone non note.

Il dato fattuale rivela una situazione più articolata, in cui necessariamente l'immagine del personaggio celebre si arricchisce di elementi aggiuntivi che concorrono a distinguerlo e caratterizzarlo. Tale complesso di interessi, richiede una ponderazione più elastica, in grado di riflettere la naturale differenziazione che sussiste quando si fa riferimento all'immagine del personaggio celebre, potendo assorbire nell'alveo della disciplina elementi che pur non essendo prefissati, invero siano in grado di rappresentare e distinguere caratteristiche precipue di quello specifico personaggio.⁴⁷

⁴⁶ Una fra tutte Trib. Milano 31 Luglio 1996, in AIDA, 1996, 734 in cui è stata ritenuta illecita la riproduzione non autorizzata dell'immagine alcuni sportivi su dei portachiavi, riproducenti le immagine di calciatori. Giunge ad un medesimo esito il precedente della giurisprudenza olandese in cui il Presidente della Corte Distrettuale dell'Aja, proibì ad una società la creazione di spille con le caricature e i nomi dei giocatori del Feyenoord, in quanto riproduzioni non autorizzate, Corte Distrettuale dell'Aja 7 Dicembre 1965, in STEFFEN HAGEN, *Image rights in Netherland*, in *The International Sports Law Journal*, 3-4, 2011.

⁴⁷ Si pensi per esempio al personaggio di Charlie Chaplin, la cui immagine universalmente percepita è composta da caratteri distintivi quali i baffi ed altresì da oggetti quali bombetta e il bastone. Altre esempio può essere facilmente rappresentabile con la sola combinazione di oggetti, cappello, pipa e violino, che tradizionalmente individuano la figura di Sherlock Holmes. Si tratta di elementi della figura che hanno acquisito insieme un valore fortemente distintivo. Qualora si ritenga che tale notorietà e capacità evocativa rappresenti un interesse meritevole di tutela, di conseguenza occorre considerarli assorbibili nel concetto di immagine e per tale via, garantirli con la medesima tutela.

Pensando ad uno sportivo come Michael Jordan o come Gareth Bale, si può facilmente avvertire come il concetto di immagine non possa essere limitato al semplice ritratto fisico, in quanto le loro caratteristiche atletiche, le precipue peculiarità del loro gioco concorrono a far emergere tratti ulteriori di una icona sportiva che li identifica tra il pubblico. Guardando alla figura di un omino stilizzato, privo di sembianze specifiche, ma inserito su un prodotto sportivo nell'atto di una schiacciata con le gambe in estensione, automaticamente la mente del tifoso viene condotta all'immagine dello *slam dunk* di Michael Jordan, al cosiddetto «*air walk*», che lo caratterizza sin dalla gara delle schiacciate in cui ne diede un saggio rimasto fissato nell'immaginario degli appassionati di basket e non solo. Così vale per Gareth Bale, la cui velocità e precisione balistica lo contraddistinguono tra la massa dei calciatori, al pari del gesto con il quale è aduso festeggiare i gol, che lo stesso giocatore ha tentato di registrare come marchio di fabbrica.

Nell'impostazione nazionale la celebrità della persona non assume però mai a un bene giuridico autonomamente tutelabile, si tratta pur sempre di una qualificazione dell'immagine di un individuo, da cui discendono conseguenze sia in termini di giustificazione del suo libero utilizzo, dato il particolare interesse che il pubblico nutre per la stessa, sia in termini di maggiore protezione del suo sfruttamento commerciale, in virtù dell'indubbio valore economico che l'abbinamento con la stessa assume nell'offerta ai consumatori.

La notorietà, pertanto, opera come condizione al cui ricorrere si impone un'analisi particolareggiata sui caratteri del personaggio.

Pur avendo rilievo giuridico, la celebrità allora si immedesima in quegli stessi elementi, per esempio nel nome, oppure in una sua posa, o anche in una sua espressione verbale tipica, che assorbono tutta la carica evocativa determinata dalla notorietà maturata da parte del personaggio.⁴⁸

Tale visione apre ad una ricostruzione dell'immagine complessiva del singolo che va al di là delle figure elencate dal legislatore, quindi potenzialmente espandibile nel novero dei suoi elementi distintivi,⁴⁹ fino ad inglobare altri tratti comunque

⁴⁸ Cf. G. ASSUMMA, *Lo sfruttamento a fini pubblicitari della notorietà di attori, artisti e sportivi*, in *Dir. Aut.*, 1986, 216 ss., in nota a Pret. Roma 18 febbraio 1986, in *Dir. Aut.*, 1986, 215. In cui l'Autore avverte del fatto che collegando la tutela dell'ordinamento non all'idea generale di celebrità, ma alle sole sembianze espressamente protette, vi è il rischio che alcune ipotesi rimangano impunte, laddove queste vengano poste in essere utilizzando elementi non tutelati, ma cionondimeno dotati di capacità suscitativa. Non a caso la giurisprudenza successiva si è affaticata nell'estendere interpretativamente il novero dei caratteri identificativi dell'immagine personale, in modo da evitare che elementi come la voce o oggetti particolarmente caratteristici fossero utilizzati elusivamente.

⁴⁹ Basti ricordare quanto indicato dalla Pretura di Roma, ord. 18 aprile 1984, *Dalla c. Autovox*, in cui si motiva espressamente l'accoglimento del ricorso del cantante, Lucio Dalla, per la violazione del suo diritto di immagine in virtù del riconoscimento di una concomitanza di tre elementi difficilmente ripetibili in altre circostanze: A) la personalità del ricorrente nel campo della musica leggera; B) la caratterizzazione che egli aveva costantemente dato alla sua personalità presentandosi con elementi differenziatori peculiari, C) le caratteristiche grafiche di questi elementi, riprodotti nella pubblicità Autovox, che pur non essendo immagine o ritratto nel senso stretto del termine, si connettono inscindibilmente, esclusivamente ed univocamente alla persona del ricorrente. In sintesi, nel caso di

meritevoli di tutela sotto il profilo sia morale che economico.⁵⁰

Occorre preliminarmente evidenziare come tale processo espansivo, comune a tutte le esperienze giuridiche, sia stato fortemente influenzato dal progresso tecnologico e dalla crescita degli utilizzi pubblicitari. Se inizialmente il precipitato pratico della questione dei diritti di immagine era assorbito dalle vicende relative alla pubblicazione di fotografie e alla creazione di figurine, nel tempo la casistica ha registrato il progresso dei mezzi di comunicazione, intervenendo di volta in volta sulle nuove forme di sfruttamento affermatasi, dapprima le pubblicità televisive, quindi i prodotti di merchandising, per poi giungere più recentemente alle riproduzioni digitali nei videogiochi.

Gli atleti, con la loro celebrità e facile riconoscibilità, nel tempo sono stati per l'appunto un ottimo banco di prova. La loro immagine ha fornito spesso un invidiabile contenitore nel quale far rientrare lineamenti esulanti da quelli prettamente fisici.

La questione si sposta allora su cosa si possa ritenere inseribile all'interno di questo contenitore.

Tradizionalmente si ricollega il concetto di immagine alle sembianze, ossia al volto del singolo. Per sembianze si è costantemente fatto riferimento alla riproduzione fotografica di una persona, prevalentemente riferita al volto nel suo complesso.⁵¹ L'evoluzione delle comunicazioni ha però spinto verso una sempre maggiore estensione del concetto di sembianze e di immagine in generale.

Di regola, sono stati posti in associazione con il volto anche il nome, lo pseudonimo,⁵² e quindi la riproduzione della firma autografa⁵³ e la voce, anche se su questo punto non vi è mai stata piena condivisione. Di conseguenza, l'impostazione

specie era stata riconosciuta la tutela dell'immagine di Dalla, a seguito della riproduzione abusiva non delle sue sembianze, bensì di alcuni oggetti a lui però riferibili, uno zucchetto di lana e gli occhialletti a binocolo.

⁵⁰ Sul tema della identificabilità quale soglia minima per la tutela del diritto di immagine cfr. Pret. Roma, 28 ottobre 1969, in *Giur. It.*, 1969, I, 1050, *Visetti c. Cacciabue* e successivamente Cass. 12 marzo 1997, n. 2223, in *Dir. Inf.*, 1997, 542, *De Curtis c. Sperlari* con nota di G. RESTA, *Così è (se vi appare): indetificabilità della persona celebre e sfruttamento economico della notorietà*, in *Dir. Inf.*, 1997, 542.

⁵¹ Nell'impostazione tradizionale assunta dalla giurisprudenza rimaneva esclusa dall'idea di ritratto del volto la maschera scenica, pur abitualmente raffigurante una persona e, per estensione tutto ciò che esulava dalla sembianze fisiche della persona, cfr. Cass. 22 dicembre 1956, in *Foro It.*, 1957, I, 4. *Contra* App. Roma, 17 maggio 1955, in *Foro It.*, 1956, I, 793. Diversamente il sosia si ritiene sia una riproduzione dell'immagine di una persona e quindi, in quanto tale, soggetta alla previa autorizzazione, laddove sia oggetto di uno sfruttamento commerciale.

⁵² Sulla tutela dello pseudonimo Cass. 12 Aprile 1997, n. 2223, in *Dir. Inf. Inf.*, 1997, 542, Nel caso di specie la società convenuta aveva utilizzato un marchio composto da un disegno riprodotto i lineamenti apparentemente richiamanti della «maschera teatrale» di Totò, in abbinamento con tale parola. La Cassazione nel censurare la sentenza impugnata accoglie le doglianze di parte ricorrente, ritenendo necessaria l'indagine sul perché l'azienda convenuta avesse scelto proprio di abbinare tale elemento figurativo a quello denominativo, eventualmente analizzando l'ipotesi di un indebito tentativo di sfruttare la notorietà dell'attore per i propri fini commerciali.

⁵³ Sulla tutela dell'autografo Pret. Roma 18 febbraio 1986, in *Dir. Aut.*, 1986, 215 (Caso Baglioni).

di base è di per sé già comprensiva di elementi che superano la semplice riproduzione del volto, ma si arricchisce invece di ulteriori aspetti della personalità,⁵⁴ in grado di distinguere una persona.⁵⁵

L'esigenza di tutela richiesta dai personaggi noti ha reso necessario spostare l'analisi dal piano dell'effettiva distinguibilità di un personaggio a quella della sua riconoscibilità, anticipando in tal modo l'ambito di applicazione dei rimedi, fino a ritenere protetti anche caratteri non strettamente connessi con le sembianze fisiche della persona, ma cionondimeno identificativi.⁵⁶

L'origine prevalentemente giurisprudenziale dell'ambiente nordamericano e la matrice prettamente economica ivi attribuita ai *publicity rights*, ha indubbiamente favorito in tale esperienza, rispetto a tutte le altre, un maggiore approfondimento dei confini e della profondità della tutela approntabile in materia. Gli Stati Uniti rappresentano anche a tal riguardo un parametro di riferimento.

Il principio che si è sviluppato implica che la protezione dell'immagine è volta a precludere qualsiasi utilizzo commerciale finalizzato a creare un'associazione tra un personaggio ed un prodotto in modo da sfruttare l'identità o la celebrità dello stesso per trarne un vantaggio in termini di attrazione del pubblico o più in generale di pubblicità della propria promozione.

Tale lettura evolutiva implica che non solo le sembianze o il nome rientrano nella protezione assicurata dalla disciplina dei *publicity rights*, bensì qualsiasi elemento che individui un soggetto e sia in grado di distinguerlo, in modo che il pubblico sia mediamente portato a collegare il primo al secondo e viceversa, è di per sé astrattamente suscettibile di tutela.

⁵⁴ In *Hirsch v. S. C. Johnson & Son, Inc.*, 280 N.W.2d 129 (Wis.1979) si controverteva sull'uso dell'appellativo «Crazyleg» abitualmente adoperato per soprannominare Elroy Hirsch, campione di football americano. La Corte riconobbe la legittimità ad agire dell'attore in virtù della connessione comunemente operabile tra quel soprannome e la sua immagine di sportivo. In ambito extra sportivo può essere citato il caso *Apple Corps Ltd. v. Adirondack Group*, 476 N.Y.2d 716, 718-19 (1983), concernente l'utilizzo non autorizzato dei nomi dei componenti la band dei Beatles, i quali, sebbene nomi comuni, secondo l'analisi della Corte, avevano acquisito in associazione tra loro una capacità fortemente distintiva, tale per cui il loro impiego comportava un automatico riferimento da parte del pubblico alla suddetta band.

⁵⁵ La voce, in particolare, può essere considerata un elemento fortemente distintivo di una specifica persona. Ovviamente tale capacità evocativa è facilmente rintracciabile con riferimento a chi fa dell'uso della voce il tratto distintivo della propria attività ossia i cantanti. Nella giurisprudenza americana il più celebre caso vertente su un uso indebito della voce è stato *Midler v. Ford*. La Ford aveva utilizzato per una propria pubblicità una canzone della nota cantante Betty Midler, non avendo ottenuto però dall'artista alcuna autorizzazione al riguardo, al fine però di eludere il passaggio, Ford aveva impiegato una voce addestrata a riprodurre quella Midler, in modo da infondere l'idea che la registrazione utilizzata fosse quella originale. In *Midler v. Ford Motor Co.*, 849 F.2d 460, 463 9th Cir. (1988).

⁵⁶ Sul merito dell'analisi delle condizioni minime per approntare la tutela in esame, si può citare la sentenza del Pret. Venezia, 1 agosto 1984, in *Dir. Aut.*, 531 ss. Dove appunto si afferma che i rimedi approntati dall'ordinamento richiedono quantomeno una obiettiva possibilità di riconoscere il soggetto. Nel caso di specie la modella che lamentava la violazione dei propri diritti per la pubblicazione di una fotografia, risultava mascherata all'interno del ritratto, scattato appunto durante una festa di carnevale, sicché veniva negato il diritto ad inibire la pubblicazione della immagine.

Da qui la possibilità di tutelare non la mera riproduzione fisionomica di una persona, bensì anche quella ideale, composta non dal complesso dei dettagli fisici, ma da una serie di singoli elementi che concorrono a caratterizzare una persona e distinguerlo, in grado di indurre il pubblico a ricollegarli immediatamente ad uno specifico soggetto, invece che ad altri. Si tratta in queste ipotesi di tutelare l'«*impressione*» suscitata da una riproduzione in grado di rinviare all'idea di una persona, piuttosto che l'immagine di quella persona in sé. Il che sovviene ogni qual volta vengano sfruttate riproduzioni capaci di creare un'apparenza evocativa di un determinato personaggio.⁵⁷

Da qui la tutela di aspetti della personalità non appartenenti all'apparenza fisica, ma piuttosto accessori, sebbene contraddistinti da una forte carica caratterizzante.⁵⁸ Ciò ha portato a tutelare anche marginali riferimenti ad un determinato personaggio, in alcuni casi meramente accidentali. In tal senso si è fatto riferimento anche ad oggetti, in grado di caratterizzare.⁵⁹

⁵⁷ È il caso dell'immagine del «Black Boxer» oggetto della controversia *Ali v. Playgirl, Inc.* 447 F. Supp. 723, (S.D.N.Y. 1978). Il noto pugile Muhammad Ali citò in giudizio una rivista che aveva riprodotto in un'immagine grafica, non fotografica, di un pugile di colore seduto all'angolo del ring. Gli elementi utilizzati nella rappresentazione apparvero però fortemente indiziari di un riferimento chiaro, sebbene implicito, alla figura del pugile, per quanto questo non venisse citato nel corredo della immagine. Maggiore interesse ha suscitato all'interno dell'esperienza americana il caso, extrasportivo, *White v. Samsung Electronics America, Inc.*, che vedeva contrapposti l'allora valletta della versione americana della Ruota della Fortuna contro la Samsung che in una pubblicità aveva riprodotto un set simile a quella del quiz televisivo, nel quale appariva, non una persona, bensì un robot, dalle sembianze femminili, con parrucca e accessori che richiamavano la sig.ra Vanessa White. Sebbene la Corte non diede integrale accoglimento alle domande dell'attrice, riconobbe l'ipotesi di violazione dell'immagine di questa e respinse le difese di Samsung, comprese quelle in merito alla natura parodistica della riproduzione. I giudici statuirono che la tutela della immagine non può essere limitata alla sola protezione degli specifici elementi, (volto, voce e nome) abitualmente elencati, ma deve essere applicata in modo estensivo ad ogni modalità che sia oggettivamente in grado di evocare l'immagine di qualcuno, al fine di evitare comportamenti elusivi. «*A rule which says that the right of publicity can be infringed only through the use of nine different methods of appropriating identity merely challenges the clever advertising strategist to come up with the tenth*», in *White v. Samsung Electronics America, Inc.* Vi è da sottolineare che la sentenza è condizionata da una dissenting opinion, ed è stata vieppiù oggetto di forti critiche per l'ampiezza attribuita al concetto di likeness. Amplius in W.M. HEBERER III, *The Overprotection of Celebrity: A Comment on White v. Samsung Electronics America, Inc.*, in *22 Hofstra L. Rev.*, 729, 748, 1994.

⁵⁸ Per esempio nell'ordinamento olandese ha inizialmente prevalso una lettura dei diritti di immagine, in forza della quale la tutela della stessa poteva rilevare solo a condizione che nella riproduzione fosse chiaramente visibile il volto dell'effigiato. Da qui la sentenza del caso *Cruiff* (Corte Suprema, 16 January 1970, NJ 1970, 220), in cui il calciatore olandese vide respinte le proprie pretese, in quanto nella riproduzione del poster di una sua azione, egli non era perfettamente visibile in volto, data la presenza di un altro giocatore che lo contrastava nell'azione. Soluzione successivamente superata dal caso *Naturiste* (Corte Suprema, 30 October 1987, NJ, 1988, 277), dove si introduce espressamente il concetto di riconoscibilità, quale soglia minima per la applicazione dei rimedi previsti dalla legge.

⁵⁹ Cfr. *Motschenbacher v. R.J. Reynolds*, 498 F.2d 821, (1974). in cui venne riconosciuta la violazione dei *publicity rights* del pilota Motschenbacher, a causa della riproduzione della sua macchina per fini pubblicitari, da parte di una società di sigarette. Si ritenne che sebbene modificata la detta riproduzione era sufficientemente in grado di rievocare ed utilizzare l'immagine dell'atleta.

A tal riguardo occorre valutare la capacità di una determinata riproduzione ad ingenerare nel pubblico il collegamento con una specifica celebrità⁶⁰ ed eventualmente l'idea che questa abbia deciso di associare la propria immagine con un prodotto.⁶¹ A parere di chi scrive, l'accertamento circa l'avvenuto indebito utilizzo dell'immagine altrui, dovrebbe sempre presupporre oltre ad un profilo oggettivo, anche uno più prettamente soggettivo. Quanto al primo, l'analisi si limita alla constatazione della riproduzione dell'immagine direttamente o indirettamente riconducibile ad un determinato individuo. Mentre il secondo, richiede anche la verifica della circostanza per cui detta riproduzione sia tale da ingenerare ragionevolmente nel pubblico l'idea che il personaggio, esplicitamente o implicitamente citato, abbia voluto effettuare un *endorsement* rispetto a quella forma di pubblicazione.⁶² In sostanza per potere affermare che vi è stato uno sfruttamento rilevante occorre che vi sia stata l'appropriazione della immagine altrui quale veicolo promozionale, non potendo bastare la semplice citazione.⁶³

Tuttavia la sopra descritta capacità dell'immagine di assorbire qualsiasi riferimento ad una persona non può considerarsi illimitata. Si è già visto che esistono finalità che consentono un utilizzo meno vincolato dell'immagine della celebrità. Al contempo però serve delimitare anche ciò che non può considerarsi appartenere al concetto di immagine e pertanto escluso dalla tutela quivi esaminata. Tra gli esempi si possono citare le considerazioni formulate con riferimento alle statistiche relative alle prestazioni dei giocatori, generalmente abbinata al nome degli stessi ed in qualche modo quindi considerabili come elementi identificativi degli stessi. A tal riguardo si è affermato che esse non rientrino nel concetto di immagine, sebbene queste possano

⁶⁰ A tal riguardo può essere citato il caso c.d. «*Fufiballtor*» affrontato di fronte alla Corte Suprema Federale tedesca, in cui si dibatteva dell'utilizzo all'interno di una pubblicità di televisori dell'immagine di un noto portiere nazionale, che sebbene ritratto di spalle, era per i giudici facilmente riconoscibile per la sua postura e il tagli di capelli. Bundesgerichtshof Neue Juristische Wochenschrift, BGH NJW, (1979), 2205.

⁶¹ Sempre nell'ambito sportivo può essere invece citata la sentenza olandese Corte Distrettuale di Harderwijk, 29 May 1991, PRG 1991, 3507, in *Mediaforum*, 1991, B115 (caso *Kramer c. Burnham*). In tale controversia il famoso pattinatore olandese Yep Kramer lamentava la violazione dei propri diritti di immagine in relazione ad una pubblicità in cui, senza il consenso dell'interessato, la foto dello stesso mentre pattinava veniva abbinata al prodotto. In tal caso venne riscontrata la riconoscibilità della classica postura assunta da Kramer durante le gare.

⁶² *Contra* in *Parks v. LaFace Records*, 329 F.3d 437, 460, 6th Cir. (2003), «*noting that false advertising action requires a likelihood of consumer confusion, but a right of publicity claim does not require any likelihood of consumer confusion*».

⁶³ La giurisprudenza americana sembra invece propugnare una tutela più estesa dove il mero utilizzo delle sembianze o anche del nome rappresenti una lesione dei *publicity rights*, a prescindere da una indagine successiva. Pur dovendo però far salva l'applicazione delle prerogative del 1st Amendment (la libertà di espressione) che non possono ritenersi automaticamente comprese dal diritto di immagine. La libertà di espressione consente di dare rilevanza alla citazione e riproduzione di un personaggio, almeno quando tale utilizzo sia giustificato da un contemporaneo interesse all'informazione. In tal senso basti citare il caso di una pubblicità in cui venne ravvisata la violazione dei diritti di immagine del celebre quarterback Troy Aikman, per via di uno slogan che affermava «*Troy Aikman may have won three Super Bowls, but he's never smoked Cowboy cigarettes*».

dirsi elementi descrittivi e distintivi della loro attività. Tale soluzione ha trovato un'effettiva applicazione in alcuni contenziosi sorti negli USA contro i siti gestori delle piattaforme di *fantasy sports*.⁶⁴ Le tesi propugnate dalle leghe professionistiche⁶⁵ non hanno trovato risposta positiva da parte delle corti, le quali hanno escluso che tali dati potessero godere della medesima tutela accordata ai *publicity rights*. Del resto le statistiche rappresentano appieno un elemento che non attiene alla personalità, avente natura pubblica *in se* e la cui riproduzione risponde ad un interesse collettivo ad essere informati.

4. Limiti di liceità dell'utilizzo dell'immagine

Alla luce di quanto visto, la capacità espansiva del concetto di immagine non può considerarsi illimitata. Sebbene si voglia riconoscere a ciascun soggetto una posizione di piena gestione sullo sfruttamento della propria persona, cionondimeno tale esigenza di tutela si confronta con la necessità di temperarla con altri interessi diffusi.

La protezione assicurata dall'ordinamento non può certo trasformarsi in un monopolio esclusivo in capo al singolo individuo.⁶⁶ I diritti di immagine devono quindi trovare un corretto temperamento con i diritti dei terzi. I primi ad imporsi all'attenzione sono quelli costituzionalmente garantiti della libertà di espressione e della libertà di informazione, in senso lato, cioè della libertà di informare, e della libertà ad essere informati.

Per tale ragione l'ordinamento interviene espressamente a disciplinare tale potenziale tensione di interessi, riconoscendo una libertà di divulgazione dell'immagine quando l'effigiato sia persona nota, ovvero quando siano ad essa sottesi interessi culturali ovvero ragioni di pubblico interesse, pur sempre nel rispetto della loro dignità ed onorabilità.

Secondo quanto previsto dall'art. 97 LDA, l'immagine è un bene tutelabile, ma quando una persona acquista una certa notorietà, quella stessa immagine può

⁶⁴ Si fa riferimento a giochi speculari e molto simili al ben noto fantacalcio italiano, sebbene diversamente da questo, i *fantasy sports* americani si basano esclusivamente sulle statistiche dei giocatori, quindi sulle loro prestazioni, a seconda della tipologia di sport presa in considerazione. Negli Stati Uniti tali giochi hanno assunto un ruolo economicamente rilevante, venendo promossi dai network, dalle leghe sportive e da siti specializzati.

⁶⁵ Cfr. *Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Association*, 95 F.3d 959, 962 10th Cir. (1996) e *C.B.C. Distribution & Marketing, Inc. v. Major League Baseball Advanced Media, L.P.*, 443 F.Supp.2d 1077, 80 U.S.P.Q.2d (BNA) 1241, E.D. Mo. (2006). Nell'ultima sentenza si dibatteva in merito all'utilizzo da parte di CDM Fantasy Sports delle statistiche relative ai giocatori della MLB americana, a dispetto della sopravvenuta cessazione della licenza tra le stesse parti sottoscritta con scadenza nel 2004. A dispetto delle clausole previste in detta licenza, che limitavano appunto i diritti di utilizzazione del nome e delle statistiche una volta terminata la licenza, ritenute di per sé non valide, la Corte ritenne che l'utilizzo del nome e delle statistiche fosse di per sé legittimo, quale precipitato della libertà di espressione.

⁶⁶ Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come la celebrità non rappresenti di per sé un bene protetto bensì un attributo qualificativo dell'immagine, che incide sulla sua protezione, cfr. Pret. Roma 18 Febbraio 1986, in *Dir. Aut.*, 1986, 215.

essere oggetto di una maggiore circolazione, al fine di soddisfare l'interesse del pubblico ad essere informato su cosa questi faccia o meno. La divulgazione, anche priva di autorizzazione, è pertanto lecita quando rappresenti il corredo visivo di una pubblicazione, quando cioè funga da illustrazione di notizie. Fermo restando che anche la modalità con cui l'utilizzo viene posto in essere deve rispondere a criteri di stretta aderenza allo scopo. Ciò perché la notorietà e la natura pubblica dell'evento non possono considerarsi rilevare in sé e per sé come causa di libera circolazione del ritratto, ma richiedono pur sempre la presenza di un collegamento funzionale tra la pubblicazione del ritratto stesso ed il soddisfacimento di esigenze pubbliche alla comunicazione di notizie.

Resta da comprendere cosa si debba intendere per notizia e per valore funzionale meramente illustrativo e descrittivo. Due concetti generali cui la giurisprudenza è chiamata a dare consistenza pratica.⁶⁷

Nel momento in cui si considera che l'atleta, quale personaggio celebre, sia soggetto alle ordinarie regole sulla libertà di utilizzo del suo ritratto, si può facilmente assumere che la riproduzione della sua immagine, in occasione dell'attività sportiva, sia sempre lecita.

In tal caso, infatti, ricorre il requisito della celebrità e, di regola, anche l'interesse del pubblico. La divulgazione dell'immagine quindi sembra apparentemente rispondere ad uno scopo divulgativo, quando, per esempio, posta a corredo di informazioni⁶⁸ e di notizie.⁶⁹

⁶⁷ Sul tema appare interessante citare la giurisprudenza francese, la quale si è rivelata nel tempo particolarmente disponibile a riconoscere a talune pubblicazioni valore informativo ovvero alle rispettive immagini una funzione descrittiva. In tal senso il precedente che ha avuto maggiore rilievo è quello deciso in TGI Paris, ord. réf., 8 luglio. 2005, in *Cah. dr. sport*, 2005, n°2, 82, il quale ha avuto una particolare eco dato i nomi dei calciatori coinvolti. Nel caso di specie si trattava dell'utilizzo dell'immagine di alcuni noti giocatori Zidane, Beckham, Raul, Ronaldo e Luis Filipe, al fine di pubblicizzare un incontro del Real Madrid, in abbinamento alla pagina internet di un sito di scommesse. L'esito della decisione si è fondato sul rilievo per cui l'uso contestato delle immagini era finalizzato alla presentazione dell'incontro in relazione al quale si offriva il servizio di scommesse, mentre mancava qualsivoglia associazione diretta con i marchi della società di scommesse allo scopo di promuoverne l'attività. Sicché l'utilizzo posto in essere poteva dirsi coerente con uno scopo meramente informativo di quali sarebbero presumibilmente stati i protagonisti del match. Infine il Tribunale ha concluso affermando che non era stato dimostrato che l'utilizzo delle immagini e dei nomi dei giocatori, avesse arrecato un «danno specifico ai loro diritti». Non dissimile dalla posizione già espressa la sentenza TGI Paris, 10 gennaio 2005, in *Cah. dr. Sport*, 2005, II, 76, in cui si dibatteva sulla riproduzione di una foto di un rugbista, per «descrivere visivamente», almeno nella interpretazione dei giudici, quanto riportato nel testo della pubblicazione.

⁶⁸ In merito, Trib. Milano 1 marzo 1996, in *il Dir. Ind.*, 1996, XII, 1005 relativo ad alcuni poster contenenti immagini dei giocatori dell'Inter, in relazione ai quali, venne riconosciuto sulla base dei dati ivi inseriti, ad esempio caratteristiche, risultati di squadra statistiche sul rendimento, il carattere di pubblicazione informativa, come tale pertanto legittima ai sensi dell'art. 97 LDA.

⁶⁹ Si può citare in merito alla fattispecie dei *publicity rights* il caso *Montana v. San Jose Mercury News, Inc.* Il San Jose Mercury News aveva pubblicato un numero speciale allegato al quotidiano dedicato alla squadra dei San Francisco 49ers, neo vincitori del Super Bowl del 1990. Una parte speciale era dedicata all'allora quarterback e leader della squadra Joe Montana, la cui immagine rielaborata da un'artista appariva su una pagina dedicata, in versione poster. Montana fece causa al

Tuttavia, seguendo rigidamente tale percorso logico si andrebbe a detrimento delle possibilità di autonomo sfruttamento economico da parte dell'atleta, il quale verrebbe esposto ad una valorizzazione commerciale della sua effigie ed eventualmente ad una banalizzazione della stessa, a seguito della sua illimitata possibilità di essere utilizzata da tutti. Analogamente a quanto avviene in termini di volgarizzazione dei marchi. Lo sportivo verrebbe quindi privato della possibilità di gestire la sua immagine, impedendo taluni utilizzi e ricavandone proventi da altri.

Allorché l'interesse economico è stato riconosciuto e lo si apprezza meritevole di tutela, tale conseguenza non è accettabile, ma è invece necessaria una rielaborazione dei principi enucleati sulla scorta di quanto previsto dall'art. 97 LDA.

Già nella metà degli anni '70, i giudici nazionali dovettero confrontarsi con il caso di una pubblicità di una società di scarponi da sci riprodotte l'immagine dello sciatore Gustav Thoeni, senza la previa autorizzazione dell'interessato.

L'assunto alla base era che l'utilizzo pubblicitario sotto esame non fosse altro che una mera descrizione visuale di un'attività correntemente eseguita dalla persona ritratta, la cui immagine, trattandosi di celebrità, poteva essere liberamente utilizzata.

Nel caso di specie, però, i giudici affermarono che la finalità promopubblicitaria, lungi dal soddisfare un interesse pubblico, perseguiva altresì uno scopo privato, di natura prettamente commerciale e come tale non sussumibile nelle cause di giustificazione poste dalla legge, talché l'impiego del ritratto era di per sé abusivo, perché volto ad ottenere un indebito vantaggio.⁷⁰

Venne così rotto il legame necessario tra pubblicazione e finalità informativa almeno con riferimento alla riproduzione dell'immagine della persona nota.

A tal riguardo, in Italia i due banchi di prova su cui successivamente si sono sviluppate le suddette tesi, con riguardo all'immagine di sportivi, sono stati il mercato dei poster e calendari e quello delle figurine dei calciatori.

Se inizialmente l'interpretazione era stata quella di attribuire ai poster e ai calendari riprodotte gli sportivi o le squadre, un carattere quantomeno para-informativo, sulla scorta delle, a volte anche scarse, informazioni e statistiche ivi inserite con riguardo agli effigiati;⁷¹ successivamente si è imposta una rilettura di

giornale per l'uso non autorizzato della sua immagine. La Corte ravvisò nel caso di specie che la pagina speciale, al pari dell'intera pubblicazione godeva della tutela riconosciuta dal I Emendamento alla libertà di espressione, nella sua dimensione di diritto alla divulgazioni di notizie degne di nota, «because Montana was a major player in contemporaneous newsworthy sports event[s]». Bisogna sottolineare al riguardo che un certo peso sull'esito della ricostruzione formulata dai giudici fu esercitato dal fatto che la riproduzione fosse stata effettuata da un giornale e che il momento della pubblicazione fosse a ridosso della finale del Super Bowl, talché l'inserito ben poteva definirsi come prodotto editoriale riportante una notizia, senza che altre finalità più prettamente commerciali, potessero essere rilevate al riguardo. Non dissimile il noto caso relativo al tennista Boris Becker (cfr. OLG Frankfurt ZUM 1988, 248).

⁷⁰ Cfr. Trib. Milano 14 ottobre 1974, in *Riv. Dir. Sport.*, 1974, 53. (caso Bartali-Coppi).

⁷¹ Trib. Milano 1 marzo 1996, in *il Dir. Ind.*, 1996, XII, 1005. Similmente in Germania il caso Beckenbauer, la cui immagine, in azione, era stata utilizzata all'interno della prima pagina di un calendario. In tale controversia i giudici partendo dalla considerazione che all'epoca il giocatore fosse

essere tali prodotti editoriali che ne ha svelato il carattere più propriamente commerciale. In tal modo, i poster sono fuoriusciti dal *safe harbour* delle pubblicazioni informative o culturali e sono rientrati appieno sotto la disciplina di tutte le altre riproduzioni commerciali, per le quali l'autorizzazione diviene essenziale.⁷²

Analogo percorso argomentativo si può rintracciare nelle vicende giuridiche che hanno coinvolto le figurine dei calciatori.

Inizialmente veniva loro attribuito un valore educativo, se non informativo, incoraggiando così un libero utilizzo delle immagini dei calciatori ai fini della realizzazione delle relative collezioni.⁷³

Solo in un secondo momento si è dato rilievo anche al carattere prioritariamente commerciale degli album di figurine, ritenendolo subordinato a quello educativo.⁷⁴ A tal fine incisero elementi di fatto caratteristici della distribuzione delle figurine, quali la vendita in buste chiuse, di per sé considerata modalità atta a stimolare l'acquisto per garantire il procacciamento di tutti gli esemplari appartenenti alla collezione.⁷⁵

il più importante calciatore in tutto il Paese e valutando la natura della foto, non costituente un vero e proprio ritratto, riconobbero la prevalenza del carattere comunicativo della pubblicazione, negando all'attore una tutela risarcitoria per l'avvenuta pubblicazione, cfr. BGH NJW 1979, 2203 «Beckenbauer».

⁷² A tal riguardo, un precedente particolarmente noto è quello rintracciabile nella sentenza Pret. Roma 24 Dicembre 1981, in *Riv. Dir. Sport.*, 1983, 578, riguardante la vendita di alcuni poster riproducenti la squadra della A.S. Roma e sul retro quella del suo giocatore Falcao, anche perché venne ivi riconosciuta piena legittimità alla società sportiva di agire in giudizio. Analogamente, in Trib. Torino 8 Marzo 1996 e Trib. Torino 13 Aprile 1996, in *Il Dir. Ind.*, 1996, n.XII, 1005 ss, in merito alla rivendita di calendari non autorizzati dedicati alla Juventus.

⁷³ Trib. La Spezia 30 Giugno 1994, in *Dir. Inf.*, 1995, 355, (*Panini c. Euroflash I*, relativo all'album di figurine USA '94) in cui espressamente si afferma che la commercializzazione di immagini di calciatori attuata mediante la vendita di figurine da incollarsi su appositi raccoglitori risponde, oltreché ad esigenze informative, a scopi didattici e culturali. Così anche App. Bologna, 21 aprile 1978, in *Foro pad.*, 1978, 296, in riforma della sentenza di primo grado Trib. Modena 17 Gennaio 1976, in *Riv. Dir. Spor.*, 1976, 159, dove invece era stato riconosciuto come prevalente lo scopo economico. La Corte di Appello ha modo invece di rilevare come «*gli album non solo offrono il modo di raccogliere e conservare adeguatamente le immagini di molti affermati protagonisti delle varie discipline agonistiche, ma anche quello di avere, come si verifica nella fattispecie, succinte notizie personali (età, luogo di nascita, ecc.) e sui più significativi e prestigiosi traguardi raggiunti nella carriera sportiva*». Un ragionamento simile è rintracciabile anche nella sponda nordamericana in *Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Association*, 95 F.3d 959, 962, 10th Cir. (1996), dove però l'elemento decisivo che portò alla risoluzione in favore della società di produzione di figurine, in quel caso non autorizzata dalla lega di baseball, fu il carattere parodistico attribuito alle figurine realizzate dalla Cardtoons L.C..

⁷⁴ Sul punto Trib. Torino, 4 Ottobre 1995, in *Dir. Inf.*, 1996, 439 (*Panini c. Euroflash II*) e Trib. Milano 6 Luglio 1994, in *Dir. Inf.*, 1995, 358 (*Panini c. Service Line Italy*) (con nota di A. GIAMPIERI, «*Ce l'ho, ce l'ho, mi manca*». Ancora in tema di commercializzazione di figurine di personaggi sportivi. 360 ss.). Successivamente Trib. Modena 30 Aprile 1997, in *AIDA*, 1997, 739 Valutazione analoga circa le modalità di distribuzione delle figurine può essere ritrovata in Trib. Modena, 17 gennaio 1976, in *Riv. dir. sport*, 1976, 240, dove appunto si escludeva il carattere informativo di alcune figurine dedicate a pugili, dato che tale scopo sembrava escluso.

⁷⁵ Un ragionamento simile è rintracciabile nella sentenza delle Corte Suprema Federale tedesca nel

Un'ulteriore ipotesi in cui la libertà di espressione può confliggere con gli interessi sottesi allo sfruttamento dell'immagine può rintracciarsi quando questa venga utilizzato per finalità culturali, per esempio allorché si concretizzi in un'opera d'arte.

L'espressione artistica è di per sé libera, pertanto la sua declinazione pratica quando vengono coinvolti i diritti di immagine altrui diviene complessa.

L'artista prende spunto o in prestito il dato della realtà, sia esso l'evento piuttosto che il personaggio celebre, per riprodurli in chiave artistica. La comunicazione del messaggio è quindi preponderante rispetto a qualsivoglia altra finalità. Sicché la libertà artistica o culturale può essere invocata quando essa si esprima in una riproduzione della persona nota, in cui possa dirsi prevalente lo spirito creativo. Tuttavia se tale argomentazione può ritenersi socialmente ammissibile quando si tratti di opera manuale, per esempio un dipinto, dove la riproduzione non è mai fedele, ma sempre mediata dalla «*mano*» dell'artista e dal suo intervento trasformativo, meno persuasiva appare quando si pensa a opere fotografiche o audiovisive.

Di converso deve ritenersi sempre esclusa l'esimente in discussione ogni qualvolta la forma espressiva artistica venga utilizzata solo in posizione servente rispetto ad un altro scopo anche latamente commerciale.⁷⁶ Dove cioè la riproduzione artistica è solo il mezzo o l'occasione per un'attività pubblicitaria, se non uno strumento utilizzato in funzione elusiva dei limiti posti dall'ordinamento.

In tal caso la riproduzione si colora di illiceità e fuoriesce dall'alveo di legittimazione fissato dal legislatore ai sensi dell'art. 97 della Legge sul Diritto d'Autore (633/1941).⁷⁷

caso *Ligaspieler*, (BGH NJW 1968, 1091) nella quale viene riconosciuta la finalità commerciale della distribuzione di figurine, sulla base del fatto che le modalità in cui essa avvenivano erano atte ad incitare i giovani appassionati ad acquistarne in grandi quantità. Amplius S. BERGMANN, *Publicity Rights in the United States and Germany: A Comparative Analysis*, in 19 *Loy. L.A. Ent. L. Rev.* 479 (1999).

⁷⁶ Nel dibattito americano viene assiduamente analizzata la tensione obiettivamente esistente tra le aspirazioni ad una più ampia possibile libertà di espressione (che trova primario riconoscimento nel I Emendamento) e gli interessi ad una assoluta gestione di taluni diritti quali quelli di proprietà intellettuale (si pensi al copyright sulle opere d'arti ovvero ai brevetti su specifiche soluzioni tecniche) ovvero quelli di immagine. Sul tema può essere citato il caso *ETW Corp. v. Jireh Publishing Inc*, 332 F.3d, 915, 6th Cir. June 20, (2003). La causa nasceva dalla pubblicazione di un dipinto intitolato «*The Masters of Augusta*» ritraente il golfista, Tiger Woods, allora da poco vincitore dell'omonimo torneo americano di Augusta. Sia in primo grado che in appello, i giudici riconobbero la prevalenza del diritto dell'artista su quella di Woods sulla amministrazione della propria immagine. In particolare, nella sentenza viene espressamente affermato che «*Rush's work significantly transformed the athlete's image and likeness so that Woods' right of publicity was not harmed or comprised in any social or economic perspective*».

⁷⁷ Si tratta di una valutazione che è possibile riscontrare sia nella giurisprudenza italiana sia in quella nordamericana. Così già Cass. 10 novembre 1979, 5790, in *Giust. Civ.*, 1980, I, 1372 sul caso *Mazzola*. Una società aveva commercializzato alcuni giocattoli riproducenti le fattezze del calciatore dell'Inter, Sandro Mazzola, il quale contestava appunto lo sfruttamento non autorizzato della propria immagine. La richiesta dell'attore trovò conforto nella pronuncia della Corte, proprio sulla base del fatto che

In sostanza, anche nel caso dell'espressione artistica, il bilanciamento tra interessi collettivi all'informazione e i diritti del singolo al controllo della propria persona, rinvia caso per caso ad una faticosa indagine sulle finalità dell'utilizzo dell'immagine. Diviene, pertanto, necessario valutare secondo un criterio di prevalenza quale sia lo scopo ultimo che sostanzia l'utilizzo della immagine.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra descritto, si può cogliere più facilmente quanto precedentemente anticipato in merito alla tendenziale convergenza tra i *publicity rights* e i diritti di immagine, sebbene non possa al riguardo affermarsi che tali figure si siano ad oggi perfettamente sovrapposte, a causa delle pur residue differenze che ancora sussistono in merito al rispettivo inquadramento giuridico e che mantengono una residua differenziazione tra le loro rispettive configurazioni.

Negli USA i *publicity rights* sono configurati, almeno negli ordinamenti dove la loro formulazione ha raggiunto una maggiore sofisticazione, quali veri e propri diritti di proprietà, come tali liberamente trasferibili e cedibili, sebbene con alcune limitazioni.⁷⁸ Diversamente, in Italia, similmente a quanto accade, come visto, in altri Paesi europei, i diritti di immagine, non hanno reciso il loro legame originario con il proprio carattere morale, quali forme dell'identità personale.⁷⁹ Di tal ch  l'immagine appartiene, prima di tutto, ai diritti personali, che la legge protegge

l'utilizzazione del ritratto di persona nota per fini commerciali non potesse avvenire senza il consenso dell'interessato, in quanto tale sfruttamento non pu  dirsi motivato dalla volont  di informare ovvero di far circolare l'immagine del personaggio, intesa come notizia essa stessa, bens  esclusivamente dovuto alla aspirazione del produttore di far circolare il prodotto e renderlo noto al pubblico, sfruttando la notorieta della persona ritratta. Tale movente esclude quindi l'applicazione dell'art. 97 LDA e del relativo *safe harbour*, creato dal legislatore, e determina la illiceit  della condotta ex art. 2043.

⁷⁸ A tal riguardo occorre sottolineare che l'approccio tendenzialmente liberale proprio dell'ordinamento statunitense fissa dei paletti, come ad esempio il divieto il trasferimento dei *publicity rights* ai creditori ovvero la preclusione, in alcuni Stati, al trasferimento *mortis causa* dei *publicity rights*. Quanto all'ipotesi di cessione dei *publicity rights* in favore dei creditori vi   un precedente particolarmente importante nel caso del giocatore di football OJ Simpson. Lungi dal concernere una questione sportiva, nel caso di specie si discuteva sull'eventuale obbligo di risarcimento dei danni da parte di Simpson in favore della famiglia della moglie brutalmente uccisa, sebbene il marito fosse stato prosciolto nel corso del processo penale. Vale comunque la pena citare tale pronuncia solo per completezza. Nel giudizio civile venne riconosciuta la responsabilit  risarcitoria a carico di Simpson, ma i giudici ritennero che non poteva essere accolta la richiesta di trasferire ai creditori il controllo sull'immagine di Simpson. Soprattutto perch  ci  poteva implicare una potest  negativa sullo sfruttamento dei *publicity rights*, in forza della quale i creditori avrebbero potuto, nella sostanza, impedire a Simpson di continuare la sue attivit  di celebrit  mediatica e quindi di partecipare a show televisivi, apparire in spettacoli, promuovere la sua biografia. Tale possibile esito venne considerato eccessivamente gravoso, con esiti che stridevano con i principi di libert  democratica, visto che un siffatto potere avrebbe assoggettato l'identit  stessa del debitore alla volont  discrezionale del creditore. Per un'analisi della decisione cfr. J.E. ROTHMAN, *Inalienable Right of Publicity*, in *101 Georgetown L.J.* 189, 2012.

⁷⁹ *Amplius* S. BERGMANN, *Publicity Rights in the United States and Germany: A Comparative Analysis*, in *Loy. L.A. Ent. L. Rev.* 19, 479 (1999) ove «*In summary, the German courts have not recognized the "general right of personality" as a property right, and probably will not do so in the near future. The "general right of personality" does not protect against unauthorized*

da indebite intromissioni, in quanto assoluti e quindi irrinunciabili, imprescrittibili e tendenzialmente inalienabili.⁸⁰ Cionondimeno, si è riconosciuta una distinta dimensione economica dell'immagine, dando così la stura ad un'interpretazione evolutiva della fattispecie, alla luce della quale si è giunti a coniare, sulla scia dei *publicity rights*, un diritto personale a valore economico. In base a ciò, la inalienabilità, che di regola caratterizza i diritti assoluti, deve considerarsi, nell'ipotesi dei diritti di immagine, quale mero divieto di spoliazione assoluta del diritto e non come ostacolo alla possibilità di attribuire valorizzazione commerciale all'immagine, che ben può essere oggetto di disposizione, almeno attraverso il sistema delle liberatorie e delle licenze. I diritti di immagine acquistano così una duplice qualificazione, che incide di riflesso sulla loro tutela, che sarà necessariamente diversificata a seconda della rispettiva dimensione cui si faccia riferimento. Lo sfruttamento commerciale dell'immagine rappresenta così una deroga tollerata dal sistema rispetto alla tendenziale intangibilità dei valori ad essa sottesi.⁸¹

Di riflesso gli atleti sono titolari di un vero e proprio potere gestorio sulla loro immagine, intesa come sintesi delle suggestioni ed emozioni che la stessa riesca a suscitare nel pubblico. Quanto più è il successo e la capacità comunicativa dell'atleta, nonché la peculiarità del suo modo di esprimersi nel proprio sport, tanto più si accrescono gli elementi suscettibili di tale sfruttamento economico.

Lo sportivo ha quindi la possibilità di ricavare guadagni dall'abbinamento della sua immagine con prodotti e marchi, sfruttando la capacità evocativa che la sua celebrità gli conferisce e la particolare suggestione che è spesso registrabile in tali forme di associazione, per cui il consumatore-tifoso si indirizza verso i prodotti pubblicizzati dall'atleta, perché li identifica con il successo che attribuisce al testimonial. Ovviamente tale possibilità di sfruttamento dipende da un'attenta gestione dei messaggi che la propria immagine è in grado di veicolare, in termini di qualità, provenienza e appeal. Al contempo, occorre una strategia negoziale attraverso la quale amministrare l'immagine, per evitare conflitti che possano pretermetterne il regolare sfruttamento, facendo sorgere contestazioni ovvero danneggiare i propri partner commerciali, oppure possano diluirne la capacità identificativa o, in taluni casi comprometterne il successo commerciale.

use of personality so that celebrities can profit. It is merely a remedy to prevent the dissemination of a likeness or an advertising campaign, for example, rather than to provide compensation».

⁸⁰ La Legge spagnola 1/1982 in questo è particolarmente chiara in quanto prevede espressamente tali caratteristiche quali connotazioni del diritti di immagine, ma apre alla possibilità di autorizzare e consentire l'utilizzo dell'immagine. La concessione dei diritti di immagine viene presa in considerazione dal Regio Decreto 1006/1985, che con riguardo al rapporto speciale di lavoro sportivo prevede che rinvia la disciplina puntuale della distribuzione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'immagine dei sportivi, agli accordi collettivi ovvero alla singola contrazione privata. *Amplius T. VÁZQUEZ e A. SARRIAS Sport Image Rights in Spain*, in *International Sport Law Journal*, 2010, 122. L'accordo collettivo LNFP-AFE prende espressamente in considerazione I diritti di immagine nel contesto della regolamentazione del salario dei giocatori. Cfr. F. IGARTUA ARREGUI, *La apropiación comercial del imagen y del nombre ajenos*, Madrid, 1991, 22 ss.,

⁸¹ Dal punto di vista dei rimedi oltre ai provvedimenti cautelari ed inibitori, i risarcimenti del danno sono generalmente inferiori a quelli riconosciuti negli USA e non esistono i *punitive damages*.

Bibliografia

- M. AMAR, *Dei diritti degli autori di opere dell'ingegno*, Roma, 1874.
- G. ASSUMMA, *Lo sfruttamento a fini pubblicitari della notorietà di attori, artisti e sportivi*, in *Dir. Aut.*, 1986.
- A. BECKERMAN-RODAU, *Toward a Limited Right of Publicity: An Argument for the Convergence of the Right of Publicity, Unfair Competition and Trademark Law*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* 132 2012.
- S. BERGMANN, *Publicity Rights in the United States and Germany: A Comparative Analysis*, in *19 Loy. L.A. Ent. L. Rev.* 479, 1999.
- I. BLACKSHAW, *Protecting Sports Image Rights in Europe*, in *International Sports Law Journal*, 2003.
- L. COLANTUONO, *Il diritto di immagine in ambito sportivo*, in *I Contratti*, 2010.
- T.M. COOLEY, *A Treatise on the Law of Torts, or, The Wrongs Which Arise Independently of Contract*, Callaghan & Co. 1878.
- A DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950.
- A. GIAMPIERI, "Ce l'ho, ce l'ho, mi manca". *Ancora in tema di commercializzazione di figurine di personaggi sportivi* in *Dir. Inf.*, 1995.
- E.L. GODKIN, *Libel and Its Legal Remedy*, in *The Atlantic Monthly*, 729, 736 1880.
- J. GORDON HYLTON, *Baseball Cards and the Birth of the Right of Publicity: The Curious Case of Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum*, in *12 Marq. Sports L. Rev.* 273, 2001.
- W.M. HEBERER III, *The Overprotection of Celebrity: A Comment on White v. Samsung Electronics America, Inc.*, in *22 Hofstra L. Rev.*, 729, 748, 1994.
- C. HORTON COOLEY, *Human Nature and the Social Order*, 183-4, 1902.
- F. IGARTUA ARREGUI, *La apropiación comercial del aimagen y del nombre ajenos*, Madrid, 1991.
- S. MESSINA, *Le indiscrezioni artistiche e letterarie*, in *Dir. Aut.*, 1947.
- M. B. NIMMER, *THE RIGHT OF PUBLICITY*, in *19 LAW & CONTEMP. PROBS.*, 203, 1954.
- J. PINCKAERS, *From Privacy Toward a new intellectual property rights in persona. The Right of Publicity (United States) and Portrait Law (Netherlands) Balanced with Freedom of Speech and Free Trade Principles*, The Hague/London/Boston, 1996.
- W. PROSSER, *PRIVACY*, in *48 CALIF. L. REV.*, 389, 1960.
- G. RESTA, *Così è (se vi appare): indentificabilità della persona celebre e sfruttamento economico della notorietà*, in *Dir. Inf.*, 1997.
- M. RICOLFI, *Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell'immagine*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 1992.
- J.E. ROTHMAN, *Inalienable Right of Publicity*, in *101 Georgetown L.J.* 189, 2012.
- P. SAMUELSON, *Reviving Zacchini: Analyzing First Amendment Defenses in Right of Publicity and Copyright Cases*, in *57 Tu. L. Rev.*, 836, 1983.
- STEFFEN HAGEN, *Image rights in Netherland*, in *The International Sports Law Journal*, 3-4, 2011F. SORIANO, *Goal, the ball doesn't go in by chance*, Palgrave Macmillan, 2012.
- T. VÁZQUEZ e A. SARRIAS *Sport Image Rights in Spain*, in *International Sport Law Journal*, 2010.
- S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *4 Harv. L. Rev.* 193, 195, 1890.

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO CON L'ATLETA MINORE DI ETÀ

di Luca Leidi*

SOMMARIO: Introduzione – 1. La normativa ordinaria – 2. Il contratto di lavoro sportivo – 3. La peculiarità della figura del «giovane di serie» – 4. L'accordo con il minore – 5. La costituzione del vincolo. Il problema della firma del «cartellino» – 6. Il tesseramento alla federazione – 7. Il tesseramento dei minori stranieri nel calcio – 8. Conclusioni – Bibliografia

Introduzione

Per gli atleti operanti nelle discipline sportive aventi un settore professionistico riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),¹ quali calcio, pugilato, pallacanestro, golf e ciclismo, che possano concorrere direttamente al conseguimento del miglior risultato,² esercitando l'attività sportiva a titolo oneroso sulla base di un

* Dottore in legge, laureato all'Università degli Studi di Milano presentando la tesi dal titolo «Il contratto sportivo professionistico del minore», con cui vince il concorso nazionale «Premio RDES» 2013/2014 istituito dalla *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*. E-mail: doppiaelle@live.it.

¹ In realtà, pare più adeguato definire come tali quelle discipline inquadrate come professionistiche dalle norme statuarie proprie di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale, approvate dal CONI, in armonia con l'ordinamento delle rispettive Federazioni Sportive Internazionali interessate. A riprova di questo metodo, la Federazione Motociclistica Italiana si è, per così usare una semplificazione, chiamata fuori dal settore professionistico ponendo nel proprio Statuto una norma, l'art. 13, che statuisce l'esclusività del settore dilettantistico.

² V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, Giuffrè, 2004, 20; M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n.91: norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionistici*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, Padova, Cedam, 1982, 576; S. GRASELLI, *Profili di diritto sportivo*, Roma, Lucarini, 84 ss. La dottrina, con questa ricostruzione, ha voluto porre in essere le basi per una lettura «aperta» dell'elencazione degli sportivi professionisti ex art. 2 l. 91/1981, implicando una estensione della categoria stessa in base agli strumenti della interpretazione analogica o estensiva, per far fronte all'evoluzione della disciplina. Per un'opposta tesi che, invece, esclude ogni ipotesi di estensione di questa figura, si veda L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, Giappichelli, 2009, 127; E. PICCARDO, *Legge 23 marzo 1981, n.91*, cit., in *NLCC*, Padova, Cedam, 1982, 562.

contratto di prestazione sportiva, avente carattere di continuità, vige una vera e propria presunzione di lavoro subordinato.³ Pare fuor dubbio che, in qualità di lavoratore sportivo, al soggetto minorenni vada riconosciuta una particolare normativa di tutela, come soggetto sprovvisto *ex lege* della capacità di agire *ex art. 2 Cod. Civ.*, ovvero sprovvisto della capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante valide manifestazioni di volontà.⁴ Questa tutela particolare è rinvenibile sicuramente nel diritto ordinario (*ex lege* n. 977 del 1967 e successive integrazioni, in particolare quelle di stampo extranazionale).⁵ E nell'ordinamento sportivo? Nulla dice la legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo e i Regolamenti delle varie Federazioni dispongono in maniera differente tra loro. Con il presente contributo ci si domanda quale debba essere la disciplina applicabile al contratto di lavoro sportivo concluso tra la società e l'atleta minore di età (se quella ordinaria e/o quella dei singoli Regolamenti federali). Per quanto riguarda, in particolare, il contratto di lavoro professionistico avente come prestatore il soggetto minorenni, in dottrina si pone particolare attenzione al primo elemento necessario del contratto, ovvero l'accordo tra datore di lavoro (società) e lavoratore (l'atleta minorenni), non essendo possibile pervenire ad una *ratio* comune e continua.

1. La normativa ordinaria

Prima di analizzare i profili in merito alla stipulazione del contratto di lavoro sportivo dell'atleta minorenni, è opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sulla disciplina ordinaria laburista. Comparando con la normativa generale, la domanda viene spontanea: anche nel mondo sportivo il contratto di lavoro può essere firmato dal solo lavoratore, ancorché minorenni? *Nulla quaestio* se il lavoratore è il c.d. «bambino». ⁶ Per essi, infatti, vige un generale divieto al lavoro, salvo il caso che, previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro e previo assenso scritto dei (o, occorre chiedersi, del?) titolari della potestà genitoriale, è possibile l'impiego di soggetti minori di 16 anni in «attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale» (art. 4, co. 2, legge n. 977/1967). Il problema, invece, si presta a maggiore attenzione quando si tratta della categoria

³F. CARINCI – R. DE LUCA TAMAJO – P. TOSI – T. TREU, *Il rapporto di lavoro subordinato*, in *Diritto del lavoro*, VII edizione, Milano, Utet, 2011, 20.

⁴P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, XIX edizione, Milano, Giuffrè, 2011, 58.

⁵Su tutte la Direttiva Comunitaria n. 94/33/CE del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul luogo di lavoro, reperibile *on-line* all'indirizzo web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0033:it:HTML> (maggio 2014).

⁶Per «bambino» si deve intendere, in raccordo con la definizione data all'art. 1, lett. a) della legge 17 ottobre 1967 n. 977 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, e la legge finanziaria del 2007, «il minore che non abbia compiuto i 16 anni o sia ancora soggetto all'obbligo scolastico».

dei c.d. «adolescenti»,⁷ per i quali vige invece la tutela specifica della legge 977/1967 e il riconoscimento, ove prescritto da una legge speciale, della piena capacità di agire in ambito lavorativo, ovvero della completa capacità a prestare il proprio lavoro e ad esercitarne tutti i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro (in base ai dettami dell'art. 2, co. 2, Cod. Civ.).⁸ Quindi, nell'ambito del diritto del lavoro ordinario, raggiunta l'età stabilita dalle diverse leggi speciali il lavoratore acquisisce la piena capacità di agire potendo, dunque, sia stipulare il contratto di lavoro che esercitare tutti i diritti che ne conseguono.

2. Il contratto di lavoro sportivo

Sensibilmente diversa, la disciplina del contratto sportivo è considerata «speciale», in quanto si discosta dalla disciplina ordinaria (*ex art. 2094 Cod. Civ.*) per la peculiarità del lavoro oggetto di prestazione.⁹ Infatti, dopo un lungo e travagliato iter qualificativo, il rapporto di lavoro intercorrente tra atleti professionisti e società sportive è stato regolamentato *ex professo* con la legge 23 marzo 1981, n. 91. Ma si deve fare chiarezza subito: la disciplina ordinaria risulta comunque applicabile per gli istituti e situazioni non oggetto di specifica attenzione da parte della legge speciale, la quale invece si innesta in relazione di *species a genus* nella disciplina ordinaria, quindi non operando alcun meccanismo di implicita incompatibilità.¹⁰ In altre parole: il lavoro sportivo subordinato trova la sua specifica disciplina nella legge 91/1981, nonché, laddove non incompatibili o non espressamente escluse, in tutte le altre norme dettate per il lavoro subordinato in generale.¹¹ Esplicito è il riferimento all'applicazione della disposizione dell'art. 2239 Cod. Civ. (*«I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto»*). Oltre alla comune legge sul professionismo sportivo, ogni Federazione pone un proprio Regolamento con cui disciplina il proprio settore sportivo. E risulta subito evidente come, da un lato si avrà l'unica normativa laburista ordinaria, e dall'altro, invece, si avranno tanti Regolamenti quante sono le discipline sportive da regolare (Regolamento della

⁷ Per «adolescente» si deve intendere, in raccordo con la definizione data dall'art. 1, lett. b) della legge 977/1967, cit., e la legge finanziaria del 2007, «il minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni e che non è più soggetto all'obbligo scolastico».

⁸ M. DE CRISTOFARO, *Lavoro minorile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVIII, Roma, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 3.

⁹ L'attività sportiva dell'atleta passa, infatti, da divertimento ed esercizio fisico personale ad una vera e propria professione, che comporta, tra l'altro, la soggezione ad allenamenti intensissimi e frequenti per ottenere i massimi risultati agonistici e la dilatazione dei tempi di preparazione. A ciò si deve aggiungere tutte quelle situazioni extrasportive, quindi si può dire tutte quelle condizioni al di fuori del campo da gioco, che incidono sulla vita privata dell'atleta. Ad esempio: l'obbligo di tenere una vita regolare, condita da alimentazione adeguata; rientri anticipati alla sera o dalle vacanze; comportamenti da tenere obbligatoriamente al di fuori dell'attività; e via dicendo.

¹⁰ F. CARINCI – R. DE LUCA TAMAJO – P. TOSI – T. TREU, *Il rapporto di lavoro subordinato*, cit., 45.

¹¹ M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, II edizione, Torino, Giappichelli, 2012, 36.

Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Federazione Italiana Pallacanestro, della Federgolf, e così via).¹² Infatti, ciascuna Federazione gestisce l'accesso al professionismo, il passaggio dal dilettantismo al professionismo, e via dicendo, secondo le caratteristiche peculiari della propria disciplina, in quanto ognuna di esse è intrinsecamente caratterizzata da degli elementi che non possono essere condivisi dalle altre, tale per cui, si deve constatare, quando si passa dalla giustizia ordinaria a quella sportiva non si può ragionare in termini generali di giustizia sportiva. Quindi, in realtà, si potrebbe dire che i principi della giustizia ordinaria, prima di essere trasposti in quella sportiva, devono essere filtrati attraverso la specificità di ogni disciplina. Per esempio: se due Federazioni, si pone la FIGC (per il calcio) e la FIP (per la pallacanestro) dispongono che possano diventare professionisti, o per firmare contratti da tali, minorenni della stessa età, in realtà, è un puro caso. Non è che queste due Federazioni si sono messe d'accordo; tanto meno non è che il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) o il CONI lo hanno imposto. Il motivo è che tutte e due queste Federazioni hanno ritenuto che, sempre per esempio, sedici anni potesse essere un'età giusta, ossia che ragazzi di una determinata età siano già in grado fisicamente, mentalmente e tecnicamente di competere con atleti più grandi.¹³

In breve, tratti caratteristici del contratto di lavoro sportivo sono: la tipicità (in quanto è espressamente previsto e disciplinato dalla legge, *in specie* la legge 91/1981); a titolo oneroso (in quanto al sacrificio patrimoniale di ciascuna parte fa riscontro un vantaggio corrispondente); consensuale (poiché si perfeziona con il semplice consenso); ad effetti obbligatori (in quanto dal contratto sorgono obbligazioni per le parti); formale (infatti, e questo contrasta con il principio generale della libertà di forma in materia di costituzione di rapporti di lavoro subordinati, è richiesta la forma scritta *ad substantiam*); a prestazioni corrispettive (c.d. contratti sinallagmatici); bilaterale.

¹² Si ravvisa anche un Regolamento generale per l'attività sportiva dei minori, denominato «Carta dei diritti del bambino nello sport», stipulata dall'ONU nel 1992, già recepito dalle Federazioni Sportive Nazionali per regolare l'attività sportiva giovanile. Questo è un decalogo qualitativo, quindi si pone in riferimento alla qualità e non alla quantità dell'attività sportiva praticata dal minore, che enuncia le condizioni indispensabili poste alla base della pratica sportiva di questi soggetti, tutelando i minori sportivi dal rischio di lesioni ai loro danni, comprensivo di ogni maltrattamento che, anche indirettamente o inconsapevolmente, l'adulto pone ai bambini. Tale Regolamento è reperibile *on-line* all'indirizzo web www.figc.it/other/Carta_diritti_06.pdf (maggio 2014).

¹³ Si deve badare bene che questo è solo un esempio. In realtà, la FIGC ha stabilito che il primo contratto da professionista lo si può stipulare a 16 anni (*ex art. 33, punto 3, NOIF*); la FIP, invece, ha ritenuto che l'età adeguata per poter diventare professionisti sia il compimento di anni 15 (*ex art. 3 del Regolamento Esecutivo del Settore Sportivo*). Se si continuasse con gli esempi, si direbbe che nel pugilato si diventa professionisti con la maggiore età e avendo acquisito alcuni requisiti tecnici (*ex art. 49 dello Statuto FPI*). Lo stesso vale dire per i ciclisti (*ex art. 3 dello Statuto FCI*). Per i golfisti, superati i 12 anni di età d'obbligo per tesserarsi, si deve attendere di aver ottenuto un punteggio minimo per richiedere l'abilitazione all'attività agonistica (*ex art. 1 del Regolamento del settore professionisti*).

3. La peculiarità della figura del «giovane di serie»¹⁴

A prescindere dalle condizioni diverse da sport a sport, per atleta «giovane di serie» si intende l'atleta minore di età che, tesserato per una società professionistica o aderente ad una Lega professionistica, abbia compiuto un certo numero di anni (ad esempio per il calcio si richiede il compimento del quattordicesimo anno di età, mentre per la pallacanestro il compimento del quindicesimo anno di età). Il minore che ottiene questo *status* ha diritto ad essere preparato ed addestrato dalla società per cui è tesserato finché non oltrepassi la soglia di età prescritta nei Regolamenti, comunque si richiede il compimento il superamento della maggiore età (sempre nei suddetti casi, 19 e 21 anni). Il giovane di serie, se rispettati i limiti di età previsti dal Regolamento della disciplina praticata, può richiedere, vantando un vero e proprio diritto, di diventare professionista se venga impiegato per un certo numero di gare dalla prima squadra. La stessa squadra per cui è tesserato ha diritto, verso il giovane, a stipulare con lui il primo contratto da professionista.¹⁵ Infatti, uno dei requisiti soggettivi di accesso al contratto professionistico è dato proprio dall'età. In particolare: un limite per l'acquisto della capacità a stipulare un contratto di lavoro sportivo professionistico, e un altro limite per l'accesso all'attività. Il secondo limite è in funzione della tutela della salute, e la disciplina di accesso alle singole attività sportive è dettata, a questo scopo, dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 e successive integrazioni e modificazioni. A tal riguardo, risulta chiaro a tutti comprendere come nel pugilato, quale sport a «violenza necessaria» in cui lo scopo della gara è proprio recare danno all'avversario, venga richiesta una certa età per accedere al professionismo, mentre per il calcio, quale sport a «violenza eventuale», ne venga richiesta un'altra, proprio per tutelare il bene fondamentale della salute degli atleti che praticano la disciplina, *ex art. 32 Cost.* . Per quanto riguarda, invece, l'acquisto della capacità di agire lavorativa, il riferimento normativo, si è visto, è dato dalla legge ordinaria del 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (e le sue successive integrazioni e modifiche), salvo quanto disposto dagli specifici Regolamenti delle Federazioni. Giova ricordare che qualora un regolamento preveda un'età superiore a quello della disciplina ordinaria per l'accesso alla professione sportiva, la normativa sarà pienamente legittima e non si porrà in contrasto con la legge generale, poiché esso risponderà all'interesse degli atleti di essere impiegati quando siano prossimi o abbiano acquisito la maturità psicofisica e abbiano comunque un bagaglio di esperienza idoneo per affrontare una professione spesso rischiosa e faticosa.¹⁶

¹⁴ Si consideri che il termine «Giovane di serie» è un'espressione mutuata dal Regolamento Federale della FIGC e della FIP. Negli altri regolamenti tali soggetti vengono infatti denominati in altri modi. Per una comodità espressiva si utilizzerà tale termine in maniera generale.

¹⁵ Per una completa analisi sulla convivenza di questo due diritti, si veda in giurisprudenza: Corte di giustizia federale FIGC, SS. UU., *Pacilli*, 30 marzo 2011, in C.U. n. 218/CGF, in RDES, ISSN 1825-6678, vol. VII, fasc. I, 2011; Corte di giustizia europea, *Bernard*, 16 marzo 2010, causa C-325/08 in RDES, ISSN 1825-6678, vol. IV, fasc. I, 2010.

¹⁶ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, Giuffrè, 2004, 70.

4. *L'accordo con il minore*

Come ogni altro contratto, rilevante è l'accordo tra i soggetti stipulanti. Invece, caratteristico del contratto di lavoro sportivo è, si è già detto, la forma per iscritto *ad substantiam*.¹⁷ Con il presente elaborato si vuole porre l'attenzione sul primo di questi due elementi: l'accordo contrattuale con l'atleta minore. L'art. 4 della legge 91/1981, co. 1, ha previsto espressamente l'assunzione diretta, ovvero senza il tramite di terze persone, mediante il ricorso ad un contratto-tipo,¹⁸ e deposito del contratto in questione presso la Federazione per il controllo formale.¹⁹ Ma chi deve firmare validamente il contratto di lavoro sportivo e gli altri atti necessari per instaurare il rapporto? Senza ombra di dubbio il consenso, la volontà, del minore ci deve essere. L'indice dell'apparenza della volontà è costituito dalla dichiarazione.²⁰ Autorevole dottrina asserisce che la divergenza tra volontà e dichiarazione esclude l'esistenza del volere;²¹ il vizio semplice, invece, turba il procedimento di formazione della volontà, ma non esclude l'esistenza del volere (anzi, in tanto se ne può parlare, in quanto esiste la volontà). Nel presente caso, quello della dichiarazione resa dal minore, la volontà c'è. Ma il minore ha ponderato esattamente la situazione prima di manifestare il consenso? Le risposte potrebbero essere varie, soprattutto in ragione dell'età del ragazzo. Le stesse leggi, civile e laburista, si scontrano. La prima difende fortemente, con rare eccezioni, la capacità di agire che si acquisisce, legalmente, con la maggiore età; la seconda, invece, equipara la capacità di stipulare un contratto con la capacità di lavorare.²²

¹⁷ Forma scritta richiesta, appunto, per la validità del negozio a pena di nullità. La necessità di questa forma è data per due motivi: il primo è l'esigenza di controllo da parte della Federazione sull'osservanza dell'obbligo di uniformare il contratto specifico a quello tipo predisposto dagli accordi collettivi, sul rispetto delle norme di legge che escludono o impongono la presenza di determinate clausole contrattuali, e, infine, il generale controllo finanziario sulle società sportive, soprattutto negli ultimi tempi con l'introduzione del *fair play* finanziario e del *salary cap*; il secondo motivo è l'esigenza di difendere la parte debole del rapporto, l'atleta, da clausole contrattuali che possano provare il rapporto di stabilità, invece, garantito dalle Federazioni.

¹⁸ Contratto-tipo che può essere definito come quella pattuizione negoziale, conforme all'accordo collettivo stipulato ogni tre anni tra la FSN e i rappresentanti delle categorie interessate, mediante cui viene formalizzato il rapporto di lavoro subordinato tra l'atleta professionista e la società destinataria della sua prestazione sportiva.

¹⁹ La Corte di Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2004, n. 3545, ha stabilito che «*le violazioni delle norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole di detto ordinamento anche per lo Stato, tenuto conto che se anche non ne determinano la nullità per violazioni di norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 Cod. Civ., incidono funzionalmente sul contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322, co. 2, Cod. Civ.*». Si vedano, per una giurisprudenza conforme, anche le sentenze della Cassazione Civile nn. 855/1999 e 11462/1999.

²⁰ P. ICHINO, *Il contratto di lavoro, sez. II: soggetti e oggetto del contratto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXVII t.2, Milano, Giuffrè, 2003, 6.

²¹ G. DE NOVA – R. SACCO, *Obbligazioni e contratti*, in *Trattato di diritto privato*, Milano, Utet, 2002, 174-175.

²² Per la dottrina laburista concorde si veda: M. DE CRISTOFARO, *Minore età e contratto di lavoro*, in

Ad avviso di alcuni autori,²³ la questione può essere risolta applicando in via analogica l'art. 428 Cod. Civ.: a questa stregua il negozio potrebbe essere validamente stipulato da un minore, anche senza il consenso dei genitori o di chi ne faccia le veci, solo laddove esso potesse considerarsi come un atto ordinario della vita quotidiana (nel senso dell'art. 320 Cod. Civ.). Basti pensare all'impedimento che l'assunzione di un lavoro possa comportare per l'attività scolastica o formativa, alle incognite dell'ambiente in cui esso inserisce il giovane, oppure alla responsabilità risarcitoria che può derivare in caso di inadempimento. Si è già visto che, nella realtà ordinaria del mondo del lavoro, la firma del contratto necessaria per instaurare il rapporto di lavoro è solo quella del lavoratore, ancorché minore (ovvio, nei limiti di età previsti per lavorare, e salvo il caso particolare di lavoratori «bambini» ex art. 4 legge 977/1967 in cui, in predeterminati settori di lavoro, e solo in questi, si ha la necessità dell'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro e il consenso dei titolari la potestà). Con ciò, si presume che il giovane abbia piena consapevolezza del potenziale pregiudizio derivatogli dall'attività lavorativa. Invece, nella specialità della prestazione sportiva, le cose stanno diversamente. Il contratto in questione necessita della firma di un esercente la potestà genitoriale perché con la presente sottoscrizione si entra *tout court* in un nuovo sistema, l'ordinamento sportivo. Quindi, non è che è necessaria la firma o l'autorizzazione semplicemente perché si firma un contratto di lavoro (la legge ordinaria, si è visto, non lo richiede); ma perché questa è la specialità del contratto di lavoro sportivo, che è caratterizzato dal fatto che colui che firma, attraverso la successiva richiesta della società alla Federazione, entra all'interno di un sistema estremamente regolato, in cui proprio il fatto di dover tutelare un interesse più grande del soggetto stesso, che è quello dello sport, in nome di questo il Legislatore sportivo si è sentito autorizzato a compiere tutta una serie di compressione dei diritti che, in realtà, non sussistono nella legislazione ordinaria.

Quindi, per quel che riguarda l'accordo con il minore, in realtà, la società tratta direttamente con il rappresentante dello stesso, ovvero l'esercente la potestà genitoriale o chi ne fa le veci, per giungere ad un accordo avente come soggetto il minore. Giova dire che al genitore compete anche la sottoscrizione degli eventuali contratti di utilizzazione dell'immagine del minore a fini pubblicitari (ex art. 320, co.1, Cod. Civ.).²⁴

L'autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano, Giuffrè, 1980, 476 ss.; N. PAOLUCCI in G. CIAN- A. TRABUCCHI, *Commentario breve sulle leggi del lavoro*, Padova, Cedam, 2001, 1003. Per un'opposta tesi, secondo cui si nega al minore la possibilità di stipulare direttamente il contratto di lavoro ma gli si riconosce la possibilità di esercitare, senza intervento di altri, i diritti e le azioni che ne conseguono, si veda: P. OLIVELLI, *Il lavoro dei giovani*, Macerata, Giuffrè, 1981, 106; Pretura di Oderzo, 30 giugno 1988, in M. DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 2007, 166-167.

²³ P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, *Ibidem*; M. DE CRISTOFARO, *Minore età e contratto di lavoro*, cit., 476 ss.; N. PAOLUCCI, *Commentario breve*, *ibidem*.

²⁴ G. MARTINELLI - M. ROGOLINI, *Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e amministrazione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 690.

5. *La costituzione del vincolo. Il problema della firma del «cartellino»*

Il c.d. «vincolo sportivo» non è altro che il rapporto instaurato, per un determinato periodo di tempo, tra società sportiva e atleta, dirigente o tecnico, mediante il tesseramento, in base al quale l'atleta assume un vero e proprio vincolo contrattuale con la società o l'associazione sportiva di appartenenza, accettando, di conseguenza, quanto previsto dalle clausole statuarie e regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento. Quindi, ogni Federazione disciplina tramite i suoi regolamenti la temporaneità, la durata massima del vincolo e le modalità di svincolo.²⁵ Si noti fin d'ora che un atleta che assuma un vincolo per un tempo indeterminato o irragionevolmente lungo imposto dai Regolamenti federali sarebbe suscettibile di declaratoria di nullità *ex art.* 1418 Cod. Civ., poiché in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, per ciò stesso realizzando un interesse non meritevole di tutela ai sensi, e per gli effetti, dell'art. 1322, co. 2, Cod. Civ.. In poche parole: con l'assunzione del vincolo da parte del soggetto, il sodalizio sportivo consegue la possibilità di avvalersi, in via esclusiva, delle prestazioni dello stesso, il quale sottoscrive il c.d. «cartellino», ovvero una domanda di tesseramento alla rispettiva Federazione di competenza per un determinato periodo di tempo, definito sulla base di quanto previsto. Per quanto riguarda l'atleta minore di età, il discorso deve avere come capi saldi, da una parte, l'interesse del minore (il c.d. «superiore interesse del fanciullo», da intendersi come esclusivo benessere del minore nella esplicazione dei diritti riguardanti quest'ultimo)²⁶ e, dall'altra, il potere-dovere di amministrazione del suo patrimonio da parte gli esercenti la potestà (*in specie*, art. 320 Cod. Civ., sulla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione). Il problema dell'interesse del minore, o del superiore interesse del fanciullo, si presta ad una cornice variegata. Infatti, l'esigenza di tutela da parte dell'autorità giudiziaria a protezione di questo interesse spesso si accompagna ad una vasta diversità di situazioni, da una parte, e dall'emergere di differenti modelli familiari sovente caratterizzati dalla precarietà dei loro membri e/o dei processi relazionali instaurati, dall'altra.²⁷ Tutto questo comporta una varietà di conflitti di interesse ed una pluralità di ragioni di comportamento non prevedibili né, tanto meno, compiutamente regolabili. La dottrina ha cercato di trovare una soluzione in questo campo analizzando gli artt. 316 Cod. Civ e seguenti, sull'esercizio della potestà genitoriale. La potestà genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, un giudice promuoverà un tentativo di conciliazione tra i due, indicando nel caso i provvedimenti più adeguati. La regola generale è che la potestà

²⁵ M. GRASSANI, *dizionario giuridico dello sport dalla A alla Z*, Torino, Bradipolibri, 2008, 377-378.

²⁶ *Ex art.* 3 della Convenzione delle Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 1989, che consolida il superiore interesse del fanciullo come criterio determinante di ogni azione e questione riguardante il minore. La definizione usata nel testo la si deve a A. DI FRANCIA, *Diritto dei minorenni nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2008, 14-15.

²⁷ P.G. VINELLA, *Il tesseramento sportivo del minore. Natura giuridica e controllo istituzionale*, articolo del 20 dicembre 2012, reperibile *on-line* all'indirizzo web www.filodiritto.com/il-tesseramento-sportivo-del-minore/ (maggio 2014).

genitoriale debba essere esercitata compatibilmente con l'interesse del figlio e le sue aspirazioni. Ma il nodo della questione si concentra sull'art. 320 Cod. Civ., ovvero sulla natura dell'atto di tesseramento. Esso conferma il principio generale, statuendo che «*i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni*». E poi, lo stesso articolo, impartisce la dannosa dicotomia tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Per i primi si ritiene necessario il consenso di un solo genitore (salvo quegli atti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, per i quali è richiesto comunque il consenso di entrambi i genitori); i secondi, invece, devono essere autorizzati da entrambi gli esercenti la potestà e realizzati soltanto per necessità o utilità evidente per il figlio, previa autorizzazione del giudice. La giurisprudenza,²⁸ non senza fatica e pareri contrastanti, è pervenuta al *discrimen* tra le due tipologie di atti. Sono atti di ordinaria amministrazione quegli atti che, in relazione alla natura ed al valore complessivo del patrimonio, con valutazione comunque da attuarsi in concreto caso per caso, possiedono tutti e tre i seguenti requisiti: un fine di conservazione (cioè oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione); una modesta rilevanza economica dell'atto (ovvero il valore economico dell'atto non deve essere particolarmente elevato, si badi bene, proporzionandolo al patrimonio totale del minore); e, infine, l'assenza di rischio (l'atto deve avere un margine di aleatorietà concreta modesta, sempre in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto). Basta la mancanza di una sola di queste caratteristiche per comportare la natura straordinaria dell'amministrazione. Si aggiunga che, per i sostenitori della tesi per cui si vedrebbe sacrificata la certezza del diritto e dei traffici commerciali nei riguardi dei terzi esposti alle conseguenze di una eventuale pronuncia di annullamento (*ex art. 322 Cod. Civ.*), di fatto il concetto di ordinaria e straordinaria amministrazione appare sostanzialmente conforme a quello dato per scontato nella comune prassi commerciale, quindi, a quello più diffuso tra i cittadini: nel comune modo di vedere, infatti, il cittadino medio non considera di straordinaria amministrazione un atto con tutte le caratteristiche poco fa esposte. Proprio l'apprezzabile valore comune del tipo di atto rende consapevole il terzo sulla validità dell'atto posto in essere dal genitore in funzione del figlio, nel senso che il terzo è in grado mediante una diligente valutazione (il comune sentire, il comune apprezzamento) di capire se quell'atto necessita o meno del provvedimento autorizzativo del giudice. Tornando al problema della firma sul cartellino, per chi si basi su questi articoli,²⁹ la risposta non potrà che essere la seguente: l'assunzione da parte del soggetto minore di età è un atto di straordinaria amministrazione, avuto conto soprattutto dell'incidenza patrimoniale rilevante, in grado di incidere sulla vita futura del minore. Infatti, dai combinati disposti dagli artt. 320 Cod. Civ. e 39 delle Norme Organizzative Interne

²⁸ Cassazione civile, Sez. III, 15 maggio 2003, n. 7546.

²⁹ In giurisprudenza: Corte di Giustizia Federale, 12 luglio 2004, in Co. Uff. n. 2/Cf2004/2005.

della Federazione Italiana Gioco Calcio (NOIF) emergerebbe che è necessaria la sottoscrizione, oltre che del minore, anche di entrambi i genitori perché comporta una sorta di scelta esistenziale per il minore stesso, nel senso che la destinazione di una quota significativa delle sue energie e del suo tempo ad una attività sportiva determina il rischio di un suo possibile disimpiego scolastico e legittima, anzi rende doveroso, il concorso di volontà di entrambi i genitori, nell'irrinunciabile esercizio della propria potestà.

Chi contrariamente sostiene l'opposta tesi, la quale esclude l'assoggettabilità al regime degli atti di straordinaria amministrazione, muove la sua teoria dal fatto che nell'atto della firma del cartellino non si rinviene il requisito della incidenza sul patrimonio del minore, perché la firma comporterebbe solo un margine di rischio esiguo e un'incidenza patrimoniale nulla. Anzi, si risolverebbe in una libera esplicazione di un diritto costituzionalmente garantito, quale l'associarsi ad un ente (*ex art. 18 Cost.*), riconosciuto al minore in quanto tale che, se non comporta per il minore compromissioni di carattere patrimoniale/economico, può essere compiuto dal minore stesso senza autorizzazioni.³⁰ Seguendo questo filone dottrinale, è possibile affermare che il vincolo, in realtà, assumerebbe rilievo più sul piano delle scelte in senso lato educative e della formazione, nonché dell'espressione della personalità del minore, che piuttosto sul piano patrimoniale. Quindi, per semplificare, si rientrerebbe nella c.d. «cura» del minore, potere-dovere imposto esclusivamente ai genitori. Si deve ritenere che, confortati anche dalla giurisprudenza più recente,³¹ in base alle norme dei Regolamenti federali è necessaria la sottoscrizione, oltre che del minore, di un solo genitore (o del tutore). Si intende dire che la firma sul vincolo sportivo e, come si vedrà, sul tesseramento, sono tutti atti di ordinaria amministrazione, in quanto rispondenti ai requisiti della tutela conservativa patrimoniale del minore, della assenza di un'ingerenza patrimoniale e della natura non rischiosa dell'operazione. La *ratio* consta nell'impegno che l'atleta assume a fronte della società, in qualità di dipendente, e della Federazione, in qualità di soggetto associato, ovvero che entra a far parte di un ordinamento nuovo e distinto rispetto a quello ordinario, nell'accettare le regole da esse emanate, compresi notevoli limitazioni e la conseguente assunzione di diritti e doveri. In altre parole: tra gli atti di straordinaria amministrazione non rientra l'associarsi ad un ente sportivo per lo svolgimento dell'attività sportiva, poiché dal tesseramento non deriva un obbligo alla prestazione dell'attività sportiva patrimonialmente apprezzabile. Infatti, si deve assodare che il minore non è obbligato a giocare e ad allenarsi contro la propria volontà,³² ma dall'assunzione del vincolo deriva solo una limitazione di carattere negativo in ordine alla libertà di svolgimento della pratica sportiva, rilevante solo per l'ordinamento sportivo, posto che per effetto di tale atto l'atleta è legato da un vincolo di esclusiva con la società per cui ha firmato.

³⁰G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Torino, Giappichelli, 2005, 183.

³¹Corte di Giustizia Federale FIGC: 5 ottobre 2009, in Co. Uff., n. 175/CGF; 9 marzo 2010, n. 175.

³²G. VALORI, *Il diritto nello sport*, ibidem.

Concludendo: per la stipula del vincolo, il c.d. cartellino, essendo un atto di ordinaria amministrazione è necessaria la firma di un solo esercente la potestà genitoriale. Concettualmente però, già si è detto, non è necessaria la firma di un esercente la firma o l'autorizzazione semplicemente perché si firma un contratto di lavoro subordinato (per questo, basterebbe la firma del solo lavoratore anche se minorenne); ma in realtà, con la firma del cartellino, e il successivo tesseramento, il minore entra nel grande mondo della FIGC, della FIP, ecc., e ne accetta le regole, ivi comprese tutte una serie di limitazioni che, nella legislazione ordinaria, non parrebbero plausibili. Non è un semplice contratto di lavoro con il quale, per esempio, a sedici anni il soggetto smette di studiare e va a fare il muratore e, un domani, non ha più voglia di andare in cantiere e va a fare il panettiere presentando una lettera di dimissioni. E' un rapporto diverso, regolato da norme endosportive (accordo collettivo *in primis*), con cui l'atleta si assume tutta una serie di obblighi che sono previsti specificatamente dai regolamenti sportivi. Un esempio può chiarire: il fatto che se l'atleta risulti positivo alla *cannabis*, perché il venerdì sera si è fatto uno spinello, si prenda sei mesi di squalifica e la società possa risolvere il contratto, questa situazione è tipica dell'ordinamento sportivo. Se questo soggetto faceva il geometra, ad esempio, e verteva nella stessa ipotesi citata, il datore di lavoro non per questo motivo può non far lavorare il soggetto, perché c'è qualche organo (come una Federazione) che afferma che deve rimanere fermo dall'attività per un certo periodo.

6. *Il tesseramento alla federazione*

E' principio imprescindibile dell'ordinamento sportivo quello secondo cui chi intende esercitare attività sportiva agonistica, riconosciuta e tutelata all'interno dell'organizzazione federale, debba essere tesserato. Il tesseramento è l'atto di adesione formale attraverso il quale il soggetto esercita il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dal CONI. E' un atto di natura contrattuale-associativa, nel senso che il soggetto, attraverso questo atto, entra a far parte di un'associazione che, a sua volta, fa parte di un'altra associazione (è il trinomio atleta-società-Federazione). L'esempio classico di tesseramento è il cartellino, di cui si è appena scritto. Giova fin da subito un chiarimento: vincolo e tesseramento vengono spesso confusi. In realtà sono due atti che fanno nascere due differenti rapporti: il vincolo è il rapporto che lega l'atleta alla società; il tesseramento, invece, è il rapporto che lega l'atleta alla Federazione. La dottrina dominante, supportata anche dalla giurisprudenza,³³ considera il tesseramento un

³³ In giurisprudenza: Corte di Cassazione; SS. UU., 9 maggio 1986, n. 3091. In dottrina, per tutti, si veda: V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2005, 125 ss. Si afferma l'insussistenza di un diritto soggettivo al tesseramento data la mancanza di norme statali e regolamentari da cui questo possa nascere. Vi sarebbe semmai un interesse alla ratifica federale dell'assunzione e del contratto. Detto ciò, il tesseramento sarebbe un atto amministrativo, costitutivo dello status di atleta quale soggetto dell'ordinamento sportivo, e dunque della titolarità di diritti e obblighi nascenti dalle norme dell'ordinamento federale, equiparabile ai provvedimenti di iscrizione/ammissione, se non ad una vera e propria licenza.

mero atto di natura amministrativa (quasi una vera e propria licenza) e non, come sostenuto, un diritto soggettivo spettante all'atleta. Si deve considerare, infatti, come le norme che disciplinano il tesseramento sono in realtà norme di azione, ponendo in capo al soggetto un mero interesse legittimo al tesseramento, in virtù del quale pretendere dall'amministrazione solo l'osservanza delle norme che hanno riguardo al buon esercizio dell'azione amministrativa interferente con l'interesse in questione. Sono fonti primarie del tesseramento gli Statuti e i Regolamenti federali autonomi di ogni disciplina sportiva. Dalle norme generali, di carattere pratico-applicativo, pubblicate annualmente dalle Federazioni e riprodotte nei moduli di tesseramento, è possibile rinvenire i seguenti principi:³⁴ necessità di una apposita domanda contenente la richiesta di adesione alla Federazione e l'impegno al rispetto delle regole da essa adottate (si deve concordare che, essendo un onere per chi intende partecipare alle competizioni ufficiali, necessità di una vera e propria manifestazione di volontà); le procedure per ottenere il tesseramento sono improntate a criteri di rigidità e stretto formalismo essendo, generalmente, la richiesta contenuta in un modulo di adesione predisposto dalle singole Federazioni (è con questo strumento che si manifesta la volontà di entrare a far parte dell'associazione); annualità dell'atto, rinnovabile di anno in anno su richiesta unilaterale della società sportiva; necessità, per la quasi totalità degli sport,³⁵ dell'intervento della società sportiva di appartenenza dell'atleta; infine, firma, oltre che dell'atleta minorenni, di chi ne esercita la potestà.

7. *Il tesseramento dei minori stranieri nel calcio*

Poste le basi per una *ratio* comune alle diverse attività sportive professionistiche, si vuole fare riferimento per comodità al calcio, perché bisogna ritenere che il sistema calcistico è avanti di dieci anni rispetto alle altre discipline sportive. Quello che si vede oggi nel calcio lo si vedrà tra qualche tempo in altri sport e, viceversa, molte situazioni che si sono venute a creare in altri sport sono già state oggetto di analisi sia giuridica che finanziaria nel mondo calcistico. Per questo motivo, il presente contributo svolge uno studio sulle limitazioni riscontrabili nell'atto di tesseramento degli atleti stranieri nel mondo calcio, poiché, si ritiene, la *ratio* che ne discenderà sarà comune a quella degli altri sport. La *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) pone numerosi paletti in ordine al tesseramento del giovane calciatore. Lo scopo è quello di predisporre una tutela adeguata ai giovani calciatori, disincentivando il trasferimento internazionale di essi, assicurando loro un ambiente stabile per la formazione e l'educazione, si vedrà, non solo a livello sportivo. La regola generale è quella per cui un trasferimento internazionale è consentito solo se il giocatore ha 18 anni o più (*ex art. 19, co. 1, Tit. VI del Regolamento FIFA*). Al co. 2, dell'ultimo articolo citato, si pongono tre eccezioni. La disciplina divide tra atleti

³⁴ G. VALORI, *Il diritto nello sport*, cit., 176.

³⁵ Eccezione, che conferma la regola, è il pugilato: in questo sport vige il principio del tesseramento «diretto», ovvero richiesto dallo stesso atleta alla Federazione di appartenenza.

comunitari, aventi la cittadinanza europea, e atleti extracomunitari. Nel primo caso, in ottemperanza al principio della libera circolazione degli atleti comunitari *ex art. 45* del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),³⁶ la regola generale è quella per cui il tesseramento di questi soggetti è consentito dopo il compimento dell'età minima lavorativa del paese del nuovo *club* formatore (in Italia, 16 anni) se già tesserato per una società e, inoltre, lo si può tesserare anche senza il consenso di quella società, ma si è obbligati ad offrirgli un contratto economico e a pagare un indennizzo previsto dalla FIFA alla società che lo ha formato tra, nel caso specifico, i 12 e i 16 anni.³⁷ La società dovrà, in ogni caso, garantire all'atleta comunitario:³⁸ un adeguato trattamento per l'istruzione/formazione sportiva; un'istruzione scolastica o formazione professionale che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica; di essere seguiti nei migliori dei modi possibili (ad esempio: ottime condizioni di vita, presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.).³⁹ La seconda eccezione riguarda i minori cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea: la disciplina del tesseramento di questi soggetti è ancora più articolata e non si ferma alle condizioni prestabilite per gli atleti minorenni comunitari. Infatti, si è già scritto, la FIFA disincentiva apertamente il passaggio di atleti extracomunitari minori di età da uno Stato all'altro, ponendo una serie di controlli molto rigidi. Questo tesseramento, come si può desumere, è da sempre stato oggetto di ampie discussioni in quanto se, da un lato, vi era l'esigenza di tutelare l'internazionalizzazione dello sport, dall'altro, si poneva la necessità di salvaguardare le ragioni economico-sociali (vivai e squadre nazionali *in primis*) che legano lo sport ad una comunità nazionale. La soluzione fu quella di limitare il tesseramento degli atleti stranieri ad un numero massimo

³⁶ Per la giurisprudenza costante sul punto, si veda: Corte di giustizia europea, sent. 16 marzo 2010. *Bernard*, c. C-325/08; sent. 15 dicembre 1995, *Bosman*, c. C-415/93; sent. 14 luglio 1976, *Donà*, c. 13/76; sent. 12 dicembre 1974, *Walrawe*, c. 36/74.

³⁷ Questo indennizzo è la c.d. indennità di formazione per i giovani, regolata al Titolo VII del Regolamento FIFA sullo *status* e trasferimenti dei giocatori. La *ratio* dell'istituzione di questo indennizzo è quello di incentivare le società, non solo calcistiche, ad investire nei propri vivai, ovvero nelle strutture per la preparazione dei giovani sportivi. Questa indennità può essere definita come un premio economico, oggettivamente predeterminato (in base a parametri certi iscritti in una tabella predisposta annualmente dalla FIFA), che va corrisposto alla/e società che hanno provveduto alla formazione del giovane sportivo, dal dodicesimo al ventunesimo anno di età, salvo provare che la maturità sportiva dello stesso sia avvenuta in un momento antecedente il ventunesimo anno di età (è il caso del giocatore convocato dalla propria rappresentativa nazionale maggiore). Per la legittimità dell'indennità di formazione si veda, in giurisprudenza: Corte di giustizia europea, 16 marzo 2010, Caso *Bernard*, causa C-325/08.

³⁸ In base all'art. 19, punto 2, n. IV del Regolamento FIFA, la società, all'atto di tesseramento, dovrà dimostrare alla federazione di appartenenza di aver soddisfatto tutti i seguenti obblighi.

³⁹ In Italia devono essere prese ad esempio due società, la Federazione Calcistica Internazionale Milano e la Federazione Calcistica Juventus: la prima ha predisposto un vero e proprio edificio, il c.d. «Pensionato», dove far alloggiare i suoi giovani atleti che provengono da città lontane da Milano; la seconda, ha istituito presso il centro di allenamento di Vinovo un liceo per le scienze applicate per i giocatori delle proprie squadre giovanili.

prestabilito dalle singole federazioni, in conformità alle disposizioni del CONI. Nel 2004 è stata emanata la nuova «Disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri» (ex D.P.R. 334/2004). All'art. 37 del decreto si espone l'*iter*. Si richiede alla società sportiva che intenda avvalersi della prestazione di uno sportivo extracomunitario: una proposta di contratto di soggiorno; una richiesta, alla FSN a cui è affiliata, di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato sportivo, compilata sull'apposito modello SP, e se lo sportivo è minore, ma ultraquindicenne, ci deve essere l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro competente; comunicazione alla Questura, la quale dovrà rilasciare il relativo nulla osta; infine, ove l'atleta fosse già tesserato, il rilascio del c.d. «*Transfer*» (o Certificato di Trasferimento Internazionale, d'ora in avanti CTI) e del c.d. «Passaporto del giocatore».⁴⁰ Si badi bene che, però, prima di qualsiasi richiesta di CTI, vi deve essere stata la preventiva approvazione di una Sottocommissione FIFA per lo *Status* dei calciatori (ex art. 19, par. 3 Regolamento FIFA).⁴¹ La FSN, una volta accertati i requisiti della società richiedente l'autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a trasmettere la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa di assenso al CONI. Quest'ultimo, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote di ingresso riservate a ciascuna FSN e acquisito il nulla osta dalla Questura competente, emetterà la dichiarazione nominativa di assenso. Questa dichiarazione, insieme alla proposta di contratto di soggiorno, verrà inoltrata allo Sportello Unico della Provincia dove ha sede la società richiedente. Sarà cura del CONI informare la FSN dell'avvenuto rilascio della dichiarazione nominativa di assenso. La FSN provvederà, a sua volta, ad informare la società richiedente la possibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno stesso. Lo sportivo extracomunitario, una volta entrato in Italia con valido passaporto, dovrà presentarsi il giorno stabilito presso lo Sportello Unico della Provincia insieme ad un legale rappresentante della società sportiva autorizzato a firmare per conto della stessa, per la sottoscrizione del contratto e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Ma per l'atleta extracomunitario ciò non basta. Difatti, per il tesseramento del minore extracomunitario, la società richiedente dovrà dimostrare che lo straniero minorenni è in Italia da più di sei

⁴⁰ Il *Transfer* (ex art. 9 Regolamento FIFA) è il documento che, in occasione di trasferimento di un calciatore (anche dilettante) tra club affiliati a distinte FSN, deve essere necessariamente rilasciato dall'Ente federale di provenienza dell'atleta, in favore dell'altro presso cui questi assumerà il nuovo vincolo di tesseramento, e depositato presso la FIFA. Il Passaporto del calciatore (ex art. 7 Regolamento FIFA) può essere definito come quel documento che contiene tutte le informazioni utili sull'atleta, nel quale sono indicate anche tutte le società per le quali il giocatore sia stato tesserato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il dodicesimo anno di età.

⁴¹ Infatti, ogni trasferimento internazionale e ogni primo tesseramento, sono soggetti all'approvazione di una Sottocommissione nominata all'uopo dalla FIFA. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il giovane calciatore. Si badi bene che ogni violazione in ordine a queste norme sarà sanzionata dalla Commissione Disciplinare FIFA, e potrà riguardare sia entrambe le federazioni (una per non aver inoltrato la richiesta, l'altra per aver rilasciato il CTI senza approvazione) sia entrambe le società che hanno concluso il contratto (ex art. 19, punto 4 Regolamento FIFA).

mesi, con la famiglia, per motivi «indipendenti» da quelli sportivi. Quali oneri comporta questo per la società? La stessa dovrà presentare, in ordine al tesserato minorenni: la residenza di questo; lo stato di famiglia (e da questo si comprende che il ragazzo è in Italia, con la famiglia, per quali motivi e da quanto tempo); il permesso di soggiorno; il passaporto; l'iscrizione scolastica; il motivo di lavoro dei genitori. Tutto questo per constatare i «motivi indipendenti» dal calcio. Una ultima eccezione, è il caso in cui il minore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trovi altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. Quindi, ove la distanza massima tra il domicilio del calciatore e la sede della società non superi i 100 km, sarà possibile il tesseramento, con l'ulteriore requisito che il giovane, però, continui ad abitare nel proprio domicilio.

8. Conclusioni

I dubbi circa la ricerca di una *ratio* comune alle differenti norme, ordinarie e speciali, che regolano la stipulazione di un contratto sportivo professionistico da parte di un sodalizio sportivo con un atleta minorenni, devono essere risolti partendo dall'analisi della disciplina ordinaria degli artt. 316 Cod. Civ. e seguenti, aventi ad oggetto la potestà dei genitori e la conseguenziale cura del figlio. Si è visto come, dopo accesi dibattiti forensi, l'orientamento dottrinale maggioritario e la giurisprudenza più recente ha condiviso l'opinione per cui il tesseramento di un minore per una società sportiva professionistica deve essere valutato in termini di ordinaria amministrazione, non incidendo in maniera consistente sulla composizione del patrimonio del soggetto, non avendo un rilevante valore economico e non comportando alcun margine di notevole aleatorietà. Si ritiene, inoltre, che il vincolo assume rilievo più sul lato delle scelte in senso lato educative, della formazione ed espressione della personalità del minore, che non su quello meramente patrimoniale. Proprio per quest'ultima considerazione ci si deve discostare, nella firma del contratto di lavoro sportivo, dalla disciplina ordinaria che richiede la sottoscrizione del solo lavoratore per la validità del contratto, ancorché minorenni. Rileva qui la tipicità del contratto di lavoro sportivo. Esso è infatti caratterizzato dal fatto che il soggetto, firmando, entra all'interno di un sistema estremamente regolato, in cui proprio per il fatto di dover tutelare un interesse più grande di lui, che è quello dello sport, il Legislatore sportivo si è sentito autorizzato a compiere tutta una serie di compressione di diritti che, in realtà, non sussistono nella legislazione ordinaria. Perciò si deve escludere che la necessità della sottoscrizione del contratto, oltre che del minore, anche di chi ne esercita la potestà, derivi dalla mera stipulazione di un contratto di lavoro. Ma l'esigenza della firma anche da parte di chi esercita la potestà dell'atleta minorenni è in funzione della specifica situazione in cui si trova il lavoratore sportivo professionista, perché l'atleta entra in un sistema che è molto più regolato e compresso, dal punto di vista dei diritti, rispetto a quello del lavoro dipendente del mondo ordinario. Sempre l'esigenza della salvaguardia del minore, nell'atto di

tesseramento e nella circolazione di questi nel mercato sportivo, ha portato all'emanazione di una serie di regolamenti, di stampo internazionale, per cui si pongono delle limitazioni e dei paletti all'acquisto di giocatori extranazionali minorenni: limitazioni legate all'età, alla loro permanenza nel paese di destinazione, alla loro formazione, al necessario accompagnamento dei genitori, alla previsione dell'indennità di formazione da versare alla/e società che hanno formato l'atleta, ecc.

In conclusione si ritiene che l'atleta professionista minorenne nell'esercizio della sua professione, ove possibile in ragione della sua minore età, sia soggetto di limitazioni, paletti e tutele, recepite dal diritto ordinario e filtrate nelle specifiche discipline sportive a tutela dello stesso soggetto. In altre parole: a protezione del soggetto minore, da un lato, agiranno le tutele del diritto ordinario (norme civili e del diritto del lavoro) e, dall'altro, quelle propriamente sportive, generali (come la Carte dei diritti del bambino nello sport) e particolari (i Regolamenti federali) di ogni diversa disciplina in relazione alle caratteristiche intrinseche dello sport prestato.

Bibliografia

- CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P., TREU T., *Il rapporto di lavoro subordinato*, in *Diritto del lavoro*, VII edizione, Milano, Utet, 2011, 20 ss.
- COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Torino, Giappichelli, 2009, 127.
- DE CRISTOFARO M., *Lavoro minorile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVIII, Roma, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 3.
- DE CRISTOFARO M., *Legge 23 marzo 1981, n.91: norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionistici*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, Padova, Cedam, 1982, 576.
- DE CRISTOFARO M., *Minore età e contratto di lavoro*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè, 1980, 476 ss.
- DE NOVA G., SACCO R., *Obbligazioni e contratti*, in *Trattato di diritto privato*, Milano, Utet, 2002, 174-175.
- DI FRANCA A., *Diritto dei minorenni nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2008, 14-15.
- DOGLIOTTI M., *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 2007, 166-167.
- FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, Giuffrè, 2004, 20.
- FRATTAROLO V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2005, 125 ss.
- GRASSANI M., *dizionario giuridico dello sport dalla A alla Z*, Torino, Bradipolibri, 2008, 377-378.
- GRASELLI S., *Profili di diritto sportivo*, Roma, Lucarini, 84 ss.
- ICHINO P., *Il contratto di lavoro, sez. II: soggetti e oggetto del contratto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXVII t.2, Milano, Giuffrè, 2003, 6.
- MARTINELLI G., ROGOLINI M., *Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e amministrazione*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997, 690.
- OLIVELLI P., *Il lavoro dei giovani*, Macerata, Giuffrè, 1981, 106.
- PAOLUCCI N. in CIAN G., TRABUCCHI A., *Commentario breve sulle leggi del lavoro*, Padova, Cedam, 2001, 1003.
- PICCARDO E., *Legge 23 marzo 1981, n.91, norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionistici*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, Padova, Cedam, 1982, 562.
- SPADAFORA M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, II edizione, Torino, Giappichelli, 2012, 36 ss.
- TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, XIX edizione, Milano, Giuffrè, 2011, 58 ss.
- VALORI G., *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Torino, Giappichelli, 2005, 183.
- VINELLA P.G., *Il tesseramento sportivo del minore. Natura giuridica e controllo istituzionale*, articolo del 20 dicembre 2012, reperibile on-line all'indirizzo web www.filodiritto.com/il-tesseramento-sportivo-del-minore/ (maggio 2014).

IL D.LGS. 231/2001 E LE SOCIETÀ DI CALCIO: ANALISI E PROSPETTIVE FUTURE

di *Angelo Attanasio**

SOMMARIO: Premessa – 1. Il D.lgs. 231/2001: introduzione di un modello organizzativo facoltativo, ma con finalità esimente – 2. La responsabilità delle società di calcio in tema di *compliance* 231 – 3. Le maggiori aree di rischio per le società sportive – 4. Nuovi modelli organizzativi nell'ordinamento sportivo – 5. Conclusioni – Bibliografia

Premessa

La redazione di questo articolo nasce dalla lettura, all'indomani della partita di calcio di Coppa Italia disputata a Roma tra il Napoli e la Fiorentina il 3 maggio 2014 – gara che verrà spiacevolmente ricordata negli annali del calcio per gli episodi di cronaca giudiziaria, più che sportiva, che hanno determinato il posticipo del suo calcio d'inizio, alla luce dei gravi episodi di violenza che si sono verificati fuori e dentro lo stadio – di un comunicato stampa del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (di seguito CODACONS) del 5 maggio 2014, così intitolato: «*Coppa Italia: non solo ultra responsabili. Figc e Lega calcio rifiutano di attuare la legge 231 sulla responsabilità delle società di calcio. Il Codacons diffida a non iscrivere al prossimo campionato le squadre non in regola con la legge*».¹

Il CODACONS, puntando il dito contro Federazione italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) e Lega Calcio, ha sostenuto testualmente che: «*quanto verificatosi*

* Avvocato del Foro di Avellino, specializzato in diritto civile, diritto amministrativo e diritto dello sport. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, è mediatore ai fini della conciliazione, ed ha frequentato diversi corsi di specializzazione e perfezionamento, tra cui, in Diritto dello Sport, il *Master in Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport* presso la Sports Law and Policy Centre, anno 2014, e l'*Executive Programme in International Sports Law and Justice* presso la Sport Law and Policy Centre, anno 2014). E-mail: angeloattanasio@alice.it.

¹ Si veda il sito web www.codacons.it/articoli/coppa_italia_non_solo_ultra_risponsabili_268317.html (5 maggio 2014).

durante la finale di Coppa Italia non può essere considerato un evento riconducibile esclusivamente alla responsabilità degli ultrà, ma va necessariamente ricollegato alla mancata adozione da parte dei vertici del calcio del modello organizzativo per la prevenzione dei reati, previsto dalla legge 231/2001, volto alla prevenzione della commissione degli illeciti sportivi che, a norma del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS), possono dar luogo alla responsabilità oggettiva della società sportiva per il fatto del proprio tesserato o di altro soggetto ad essa collegato (compresi i sostenitori). Tale mancata adozione – spiega l’associazione – oltre a far venire meno il requisito indispensabile per l’iscrizione al campionato di calcio, potrebbe configurare non solo fattispecie penalmente rilevanti, ma anche illeciti civili suscettibili di risarcimento danni per omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali[....]Pur avendo il Consiglio federale FIGC approvato le linee guida per la redazione di un proprio modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti, tale modello non viene poi applicato nella realtà, e le società calcistiche non rispondono, come nel caso degli scontri di sabato scorso, dell’operato dei propri tifosi. Per tale motivo il Codacons ha chiesto di non iscrivere al prossimo campionato di serie A quelle squadre non in regola con quanto disposto dalla legge 231 del 2001».

Alla luce di tale grave richiesta da parte dell’associazione consumatori dobbiamo chiederci: quando una società di calcio può dirsi in regola con l’adozione e l’attuazione del modello 231 e quando, e per quali tipi di reato, essa può essere ritenuta responsabile per la commissione di illeciti sportivi?

Partiamo da un dato di fatto, dalla stagione appena conclusasi le società professionistiche hanno dovuto ottemperare all’obbligo di adozione del modello 231 al fine di potersi iscrivere al campionato di calcio di serie A stagione 2013/14.

All’obbligatorietà per le società calcistiche di serie A di adottare i modelli organizzativi 231, si è arrivati dopo un percorso iniziato diversi anni fa, i cui passi principali sono i seguenti:

a) l’art.7 dello Statuto della FIGC cita «*Il Consiglio Federale emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto*». Le caratteristiche di questi modelli di organizzazione, di fatto, riprendono i principi propri del D.lgs. 231/01;

b) l’art.13 CGS recante «*Esimente ed attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori*» pone tra le circostanze esimenti/attenuanti, la seguente: «*la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi*»;

c) la FIGC, nella riunione del Consiglio federale del 27/04/12, ha approvato l’operatività del proprio modello organizzativo a far data dal 01/07/12;

d) l’assemblea della Lega di serie A, nella riunione del 20/04/12, ha adottato il proprio modello organizzativo e disposto di emanare delle linee guida alle quali le

società dovranno uniformarsi adottando un coerente modello interno, finalizzato anche alla prevenzione delle frodi sportive. A partire dalla stagione sportiva 2013-2014, per tale motivi, la Lega di serie A richiede alle società calcistiche, quale requisito fondamentale per l'iscrizione al campionato, l'adozione di un idoneo modello organizzato secondo la normativa 231.

1. *Il D.lgs. 231/2001: introduzione di un modello organizzativo facoltativo, ma con finalità esimente*

Prima di analizzare quale modello organizzativo sia più idoneo per una società calcistica e quali siano le possibili e specifiche aree di rischio, esaminiamo in sintesi i dettami della normativa in oggetto.

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*»,² ha introdotto la previsione di una responsabilità personale e diretta dell'ente collettivo (società, associazione riconosciuta e non, ente pubblico)³ per la commissione di una serie di reati commessi dalle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito «nell'interesse o a vantaggio dell'ente».

La *ratio* della legge, che si conforma a normative e convenzioni internazionali in materia di lotta alla criminalità d'impresa,⁴ è quella di sensibilizzare gli enti alla prevenzione dei reati economici, sancendo la loro responsabilità personale per il caso di omissione o negligenza.

Il D.lgs. 231/2001 identifica una fattispecie complessa, poiché aggiuntiva e dipendente da reato. La responsabilità dell'ente, infatti, presuppone la commissione di un reato da parte della persona fisica appartenente all'ente. Tale fattispecie di responsabilità si affianca a quella della persona fisica autrice del reato, poiché postula, quale presupposto per la sua configurazione, la commissione di talune fattispecie di reato da parte dei soggetti che hanno agito per conto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La disciplina dei criteri di addebito, oggettivi e soggettivi, è dettata agli articoli 5 e ss. del citato decreto legislativo.

In particolare, la responsabilità della società si caratterizza per la ricorrenza di tre condizioni: a) la esistenza di una espressa previsione del reato come tipico per tale tipo di sanzione; b) la qualifica dell'agente in posizione cosiddetta

² Tale provvedimento di legge è conseguenza della delega conferita al Governo con legge 29 settembre 2000 n. 300.

³ Cfr. art. 1, comma 1, D.lgs. 231/2001.

⁴ Più precisamente, detto decreto ha dato esecuzione alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (compresi il suo I Protocollo sottoscritto a Dublino il 27 settembre 1996 e il Protocollo sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione con annessa dichiarazione), alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri e alla Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

«apicale» oppure in quella di «sottoposto»; c) il compimento di tale reato da parte dell'agente nell'interesse oppure a vantaggio dell'ente.⁵

In primo luogo, occorre la commissione di un reato presupposto, qualificato e cioè ricompreso tra le fattispecie indicate dagli articoli 25 e ss. del D.lgs. 231/2001. Ne deriva che solo alla commissione di talune fattispecie di reato consegue la configurabilità della responsabilità dell'ente.⁶

In secondo luogo, è necessario che il reato sia commesso da un soggetto qualificato, e cioè appartenente alle categorie enunciate dall'art. 5.

Nell'ambito di tali categorie sono ricompresi oltre ai vertici statutari, e cioè i soggetti che rivestono formalmente funzioni di rappresentanza, amministrazione e decisione, anche i soggetti che rivestono anche di fatto funzioni di controllo o di gestione, nonché inoltre, le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei soggetti enunciati precedentemente.

Rispetto alla diversa connotazione degli agenti, vi è, pertanto, una netta differenziazione sulla posizione, ed anche sulla gravità degli atti attribuiti. La diversità è riscontrabile anche dal punto di vista processuale.

Nel caso delle figure apicali, è prevista l'inversione dell'onere della prova per cui la società non risponde del fatto «se prova» di aver adottato ad attuato un modello idoneo a prevenire i fatti verificatisi, di aver attivato e reso operativo a tal riguardo un apposito organismo interno dotato di autonomia e, soprattutto, che il soggetto agente abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente⁷ tali modelli adottati.

Nel caso del soggetto sottoposto, invece, non vi è alcuna presunzione, e deve esserci in sede di giudizio la effettiva dimostrazione della mancata adozione oppure della inefficace attuazione del modello prescritto.⁸

A norma dell'art. 5, comma 2 del citato decreto, l'ente non risponde dei fatti se l'azione si è avuta nell'interesse proprio del soggetto oppure addirittura di terzi.

Il legislatore, inoltre, ha aderito ad una impostazione funzionale e pragmatica nell'individuazione dei vertici apicali, riconoscendo l'appartenenza a tale categoria non solo dei soggetti formalmente investiti di tali incarichi, ma anche ai soggetti che materialmente e di fatto svolgono tali funzioni.

In terzo luogo, occorre, ai fini dell'addebito della responsabilità dell'ente,

⁵ Cfr. art. 5, co. 1 del D.lgs. 231/01).

⁶ Nella prima individuazione delle tipologie di reati punibili, il D.Lgs 231/2001 ha individuato tre aree: 1) le condotte fraudolenti tenute a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee (condotte di indebite erogazioni di denaro o finanziamenti collegati all'esercizio dell'impresa); 2) i comportamenti che integrano la cosiddetta criminalità informatica; 3) delitti contro la Pubblica Amministrazione (corruzione concussioni). A caratterizzare questo provvedimento legislativo, dall'atto della sua emanazione fino ad oggi, è stato anche il cospicuo intervento di integrazione delle fattispecie previste, che ha consentito di estendere la responsabilità delle persone giuridiche ad ambiti inerenti l'attività economica.

⁷ Art. 6 co. 1 lett.c) del D.Lgs n. 231 del 2001.

⁸ F. ARDITO, G. CATALANO, *Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231*, in *Rivista 231* n. 2, 2011.

che il reato sia commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Il primo elemento richiede un'indagine diagnostica *ex post*, al fine di verificare l'effettiva utilità per l'ente della commissione del reato da parte della persona fisica; il secondo invece, deve essere valutato con un'indagine prognostica *ex ante*. Tali criteri sono ontologicamente differenziati e alternativi.

Ai fini della configurazione della responsabilità dell'ente occorre inoltre la sussistenza del criterio di addebito soggettivo, che si identifica con la colpa organizzativa. Questa presunzione di colpa è giustificata dalla mancata disposizione da parte dell'ente di un idoneo modello organizzativo in grado di prevenire le condotte delittuose.

La necessaria colpevolezza dell'ente si evince a contrario dalla disposizione dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, il quale sancisce che l'ente può essere esentato dalla responsabilità se dimostra di aver adottato un modello organizzativo idoneo. L'ente, pertanto, è chiamato a dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli previsti dal decreto e che le persone che hanno commesso un reato, lo abbiano fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

L'adozione del modello di organizzazione e gestione è prevista in termini di facoltatività, ma è tuttavia indispensabile se non si vuole esporre l'ente alla responsabilità per gli illeciti commessi da amministratori e dipendenti c.d. esimente.⁹ L'assunzione ed implementazione preventiva di codici comportamentali e di programmazione dell'attività decisionale in specifiche aree e funzioni aziendali, oltre all'attivazione di un organismo di controllo, autonomo ed indipendente, configurano comportamenti preventivi del reato che, se assunti congruamente dalla società, sono ritenuti dal giudice penale idonei ad escludere la sua responsabilità diretta per i reati realizzatisi.

Per tale motivo, la valutazione della validità del modello adottato e della sua efficace attuazione si ha solo in sede di accertamento penale, ed è formulata dal giudice (ovvero, la prova della solidità del modello si ha solo nel malaugurato caso di procedimento penale per uno dei reati considerati).

Ricostruita la disciplina dei criteri di addebito della responsabilità, esaminiamo brevemente il tema dibattuto della natura giuridica di tale fattispecie di responsabilità.

Il D.lgs. 231/2001, dunque, disciplinando la responsabilità degli enti collettivi e individuali, come ha stabilito recentemente la Cassazione, per «*gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*» commesso dalle figure apicali o dai sottoposti dell'ente, rappresenta «*l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, *societas delinquere non potest* e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di*

⁹ M.A. PASCULLI, S. RUBERTI, *Il Modello organizzativo come strumento di (de)responsabilizzazione dell'ente tra pratica e teoria*, in *Rivista 231* n. 3, 2013.

*matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico».*¹⁰

La normativa in oggetto configura, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la responsabilità delle persone giuridiche per i comportamenti di chi agisce per proprio conto. Questa presunzione di colpa è giustificata dalla mancata disposizione da parte dell'ente di un idoneo modello organizzativo in grado di prevenire le condotte delittuose.¹¹ Una responsabilità che ha caratteri molto simili a quella penale, anche se la natura prevista per la violazione è di tipo amministrativo (sanzioni pecuniarie ed interdittive).¹² In realtà, si tratta di una responsabilità in cui coesistono i caratteri penali e quelli amministrativi, adottandosi ai fini dell'accertamento il procedimento penale, mentre una parte della dottrina ritiene che vi sia la costituzione di un *tertium genus*, né penale e neppure amministrativo.¹³ Sembra quasi inutile negare la vistosa somiglianza di tale previsione legislativa con quella impostata dalla giustizia sportiva per collegare le condotte dei tesserati (e talvolta anche degli estranei) al club calcistico, cioè quella cosiddetta «responsabilità oggettiva» ritenuta dal mondo dottrinale come una sorta di mostruosità giuridica. L'obiettivo del legislatore è quello di spingere le persone giuridiche a dotarsi di una organizzazione interna in grado di prevenire le condotte pericolose, proponendo una specifica esimente di responsabilità per l'ente che riesce a dimostrare di aver adottato, attraverso un modello gestionale ed organizzativo coerente, tutte le accortezze necessarie ritenute idonee a fungere da elemento preventivo.¹⁴

Il D.lgs. 231/2001 nasce, essenzialmente, per assegnare una responsabilità amministrativa alle aziende che dimostrino di non rendersi parte attiva nella prevenzione di alcuni reati. Non viene previsto un obbligo di adozione (facoltà e non obbligatorietà) di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ma si prevede che solo la sua esistenza ed efficace implementazione, in caso di contestazione, possa fungere da esimente per evitare che il reato commesso da un singolo dipendente possa anche estendersi alla società.

L'adozione di congrui modelli si rende necessaria per scongiurare reati eterogenei, connessi a processi decisionali realizzati in vari ambiti aziendali, sovente presenti nel contesto di una media impresa: dall'aggiudicazione di gare di pubblico appalto alla contrattazione con la P.A. per la fornitura di beni e servizi; dall'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni e finanziamenti alla commissione dei reati penali di natura societaria (violazione di obblighi degli organi

¹⁰ Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654.

¹¹ R. RAZZANTE, F. TOSCANO, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Profili teorici e pratici connessi all'applicazione del D.lgs. 8 giugno, n. 231*, in Giappichelli, 2003.

¹² Le sanzioni, previste dall'art. 9 del D.lgs 231/2001, sono di due tipi: a) pecuniarie, commisurate alla gravità ed alle condizioni economiche dell'ente (da un minimo di 25.822,84 Euro ad un massimo di 1.549.370,69 Euro); b) interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la P.A., l'esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e revoca di quelli concessi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

¹³ F. SANTI, *la responsabilità delle società e degli enti*, Giuffrè, Milano, 2004.

¹⁴ G. GRAVINA, *Appunti di Organizzazione & Management delle aziende sportive*, Università degli studi di Teramo, 2012.

ed operazioni sul capitale); dalla irregolare gestione finanziaria alla frode informatica.

Inoltre, i reati presupposto, sebbene inizialmente tassativi, sono stati incrementati nel tempo da altre fattispecie come, ad esempio, recentemente sono stati aggiunti i reati ambientali ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ex D.lgs. n. 81/2008.¹⁵

Dal quadro qui sommariamente tratteggiato, risulta evidente l'intento del legislatore, il quale conscio dell'inadeguatezza dell'azione pubblica di contrasto del crescente fenomeno della criminalità d'impresa, ha ritenuto di voler coinvolgere direttamente gli operatori economici, sollecitandoli ad una «efficace azione di prevenzione» all'interno delle proprie realtà aziendali, pena la loro responsabilità diretta ove, a causa della loro negligenza, si fosse realizzato un reato. Ne risulta una nuova cultura aziendale, una moderna modalità di fare impresa conformemente ai principi dell'etica e della trasparenza. L'azienda che si sia uniformata al D.lgs. 231/2001 dotandosi, volontariamente, di efficaci strumenti di prevenzione dei reati, oltre al possibile beneficio dell'esimente, acquista anche una patente di «impresa doc», un nuovo marchio di qualità capace di dare una peculiare connotazione all'azienda, favorendola nel confronto con la concorrenza sul mercato, anche internazionale.

2. La responsabilità delle società di calcio in tema di compliance 231

Al fine di verificare in che modo l'adozione dei modelli previsti dal D.lgs. 231/2001 possa portare benefici alle società di calcio, un primo e necessario riferimento va fatto a proposito del disposto dello Statuto della FIGC, secondo cui il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società¹⁶ che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- l'adozione di un «codice etico»,¹⁷ di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché adeguati meccanismi di controllo;
- l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- la nomina di un organismo di garanzia «c.d di vigilanza»,¹⁸ composto di

¹⁵ Cfr. Decreto legislativo, 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

¹⁶ Cfr. art. 7, co. 5, Statuto FIGC.

¹⁷ F. BIANCHI, *Focus sul codice etico, modalità di redazione e contenuti*, in *Rivista 231* n. 3, 2011.

¹⁸ M. CARDIA, *Legge di stabilità 2012 e D.lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza*, in *Rivista 231* n. 1, 2012.

persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Questi punti valgono pedissequamente anche per le Leghe,¹⁹ che, con appositi regolamenti, devono adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

È interessante notare come il diritto calcistico abbia in un certo senso anticipato, nell'ordinamento sportivo, quel sistema di responsabilità della persona giuridica regolato nell'ordinamento statale con l'emanazione del D.lgs. 231/2001. Infatti il concetto di responsabilità dell'ente – nel caso di specie delle società sportive affiliate alla FIGC – per le condotte ascritte alle persone fisiche che agiscono nell'interesse del medesimo è un cardine fondamentale delle norme di diritto calcistico ed un concetto consolidato da tempo nella giustizia sportiva.²⁰

Il CGS prevede infatti che le società:²¹

- rispondano direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali;
- rispondano oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società stessa o comunque rilevante per l'ordinamento federale;
- rispondano oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime;
- siano responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni;
- siano presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato;
- rispondano della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI).

¹⁸ M. CARDIA, *Legge di stabilità 2012 e D.lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza*, in *Rivista 231* n. 1, 2012.

¹⁹ Cfr. art. 9, co. 5, Statuto FIGC.

²⁰ S. ROSSANO, *Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva*, presentato all'Università Cattolica di Milano il 21 aprile 2009.

²¹ Cfr. art. 4, CGS della FIGC.

Una premessa è d'obbligo per arrivare a capire il senso e la portata del ruolo dei modelli organizzativi sul piano del diritto sportivo. Qui il criterio ascrittivo della responsabilità delle società trova il suo epicentro nel paradigma della responsabilità oggettiva:²² è sufficiente che la persona fisica sia tesserata o ricopra una posizione apicale dalla quale derivino poteri di rappresentanza e che compia determinati tipi di condotte previsti espressamente dall'ordinamento sportivo, affinché la società stessa ne risponda, a prescindere da qualsivoglia profilo di dolo o colpa.

Le responsabilità in capo alle società sono quindi diverse, a seconda della qualità del soggetto che commette l'illecito, e possono essere sinteticamente riassunte in tre tipologie diverse in ordine di gravità, responsabilità diretta, responsabilità oggettiva e responsabilità presunta:

a) una responsabilità «diretta», allorché la condotta da cui consegue la responsabilità della società sia posta in essere da coloro che hanno la legale rappresentanza della stessa;

b) una responsabilità «oggettiva», nel caso in cui la condotta venga realizzata da un soggetto tesserato per la società oppure da un soggetto apicale;

c) una responsabilità «presunta», quando l'illecito sportivo sia compiuto da una persona estranea alla società, ma sia comunque rivolto a vantaggio della medesima, ritenuta responsabile, a meno che non risulti o vi sia un fondato dubbio che non abbia partecipato a tale tipo di condotta illecita ovvero che lo abbia ignorato.

Come nel caso del D.lgs. 231/2001 anche il CGS prevede delle circostanze²³ che costituiscano delle esimenti o delle attenuanti alla responsabilità oggettiva delle società in caso di comportamenti illeciti tenuti dai sostenitori delle società. Ciò avviene contemplando anche i modelli di organizzazione e gestione quale strumento

²² Per approfondimenti, tra i molti, A. CANDUCCI, *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. IV, n. 1, 2012, 87 ss.; M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, 506.

²³ Cfr. art. 13 CGS della FIGC, introdotto con C.U. n° 61 del 07/09/06, rubricato "Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori", il quale dispone che: *La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 9 bis e 10 è attenuata se la società prova la sussistenza delle circostanze elencate nel precedente comma 1, alle lettere b), c) ed e)».*

a disposizione delle società stesse per porre in essere tutte le azioni preventive e correttive di comportamenti discriminatori o violenti dei propri sostenitori.

Il fatto che il CGS, all'art.13, faccia preciso riferimento al beneficio esimente della responsabilità oggettiva solo nei casi di comportamenti illeciti tenuti dai sostenitori delle società,²⁴ porta a ritenere che tali circostanze non possano assumere rilevanza in relazione alle condotte tenute da soggetti diversi: tali condotte saranno fonte di responsabilità diretta oppure oggettiva delle società²⁵ e il beneficio esimente di responsabilità sopra richiamato sarà applicato solo rispetto ai comportamenti discriminatori ed agli atti di violenza posti in essere dai sostenitori, non già per comportamenti da questi ultimi tenuti in violazione di articoli diversi dagli artt. 11 e 12 CGS e neanche qualora i comportamenti richiamati siano posti in essere da soggetti diversi dai sostenitori della squadra (dirigenti, tesserati, soci, ecc.).

In tema di adozione ed attuazione del modello 231, come possibile esimente nel caso di responsabilità oggettiva di una società di calcio conseguente alla commissione di un illecito sportivo, appare interessante la proposta dell'Avv. Massimo Rossetti,²⁶ responsabile dell'area legale di Federsupporter,²⁷ il quale ha affermato che, avendo l'ordinamento calcistico recepito, in maniera obbligatoria, il modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001, alle società che adottino tali modelli ed organismi di controllo - preventivamente approvati dalla FIGC e dal CONI e quindi resi obbligatori, a pena di revoca dell'affiliazione delle stesse società - effettivamente, correttamente ed efficacemente, deve essere garantita la possibilità di esimersi da responsabilità oggettiva per illeciti sportivi commessi da propri tesserati.

Tale proposta sembra essere stata recepita, almeno da un punto di vista concettuale, dal Consiglio Federale dello 27 aprile 2012 che, determinando l'obbligatorietà di adozione di un modello organizzativo da parte delle società di calcio, per quanto riguarda le tematiche della sicurezza, ha così statuito: «*La Federazione procederà a una ricognizione interna con le Società sui rapporti*

²⁴ Cfr. artt. 11 «comportamenti discriminatori» e 12 «fatti violenti» del Codice di Giustizia Sportiva.

²⁵ In merito a ciò si segnala la decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (CCAS) presso il CONI del 27 ottobre 2006 per la vicenda c.d. Calciopoli: « [...] ai fini della commisurazione "equa" della sanzione, oltre ai criteri già considerati dalla Corte federale, ritiene il Collegio Arbitrale che sia necessario valorizzare anche ulteriori elementi che attengono al comportamento della società successivamente all'illecito; in particolare, che la Juventus FC Spa (di seguito Juventus) si è adoperata per eliminare la possibilità di reiterazioni dell'illecito, revocando i poteri agli amministratori coinvolti e sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, adottando un codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi; [...] quanto da ultimo rilevato vada apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare l'entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente, ma anche all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti».

²⁶ Si veda il sito web www.federsupporter.it (aprile 2012)

²⁷ Federsupporter è un'associazione senza fini di lucro che riunisce soggetti interessati alla vita associativa sportiva nella duplice veste di piccoli azionisti o di sostenitori di società sportive, quotate e non quotate, e di associazioni sportive.

con i gruppi di tifosi. Diventeranno obbligatori modelli organizzativi delle singole Società sui problemi della sicurezza per poter intervenire sul piano normativo con due obiettivi: 1) rafforzare le sanzioni nei casi di omessa denuncia per contrastare fenomeni di omertà; 2) valorizzare il sistema delle esimenti e delle attenuanti per le Società in regola con i modelli organizzativi che saranno validati dalla FIGC e dalle Leghe competenti».

Il Consiglio Federale, è bene precisare, ha preso posizione esclusivamente sulla tematica della sicurezza, ma non è detto che tale ragionamento non possa essere esteso ed applicato in futuro, come proposto dall'avv. Rossetti, anche agli illeciti sportivi.

Vero è che, attualmente, nei casi di illecito sportivo, l'aver adottato ed efficacemente attuato un modello 231 non esonera la società dall'ipotesi di responsabilità oggettiva per fatti commessi da propri dipendenti, ma tale circostanza potrebbe comunque comportare una mitigazione della pena a favore delle società da parte degli organi di giustizia sportiva.

3. Le maggiori aree di rischio per le società sportive

In chiave sportiva, ovviamente, alcune delle previsioni di reato sembrano alquanto improbabili, ma l'assoggettamento dei club calcistici alla disciplina delle società di capitali esercenti attività d'impresa, li rende soggetti perfettamente integrati in tale fattispecie.

Il D.lgs. 231/2001 va tenuto in grandissima considerazione perché, nel riconoscimento delle responsabilità, i club sportivi non godono di alcuna deroga o esimente legata alla specificità dell'attività svolta e le pene, poi, sono particolarmente pesanti.

Un elenco, non esaustivo, può essere il seguente:

- reati societari (art. 25 *ter*): formazione dei dati contabili da esporre nelle comunicazioni sociali e al mercato (ad esempio compravendita di giocatori e c.d. plusvalenze incrociate, con conseguente falsi valutazioni dei calciatori);²⁸ gestione dei flussi informativi verso gli organi di controllo interni, la società di revisione e le Autorità di Vigilanza;²⁹

²⁸ Uno dei casi che ha suscitato maggior clamore in tema di applicazione della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 nel mondo del calcio riguarda le società Inter e Milan, denunciate per la violazione dell'art.25 *ter* del D.lgs. 231/2001, per aver esposto in bilancio un valore degli atleti sovradimensionato, al fine di ottenere indebite plusvalenze e distorti risultati economici derivanti della gestione. L'accusa si è rivolta infatti, oltre che alle persone fisiche (dirigenti nerazzurri ed rossoneri), anche alle due società sportive, persone giuridiche. L'avvio di un simile processo penale ha confermato che anche le società di calcio devono essere particolarmente sensibili ai temi di responsabilità amministrativa e devono dotarsi di adeguati modelli di prevenzione dei reati. Il processo penale si è chiuso il 31 gennaio 2008 con il proscioglimento di Inter e Milan perché il fatto non costituisce reato, mentre la giustizia sportiva ha chiuso il suo iter con l'irrogazione di ammende alle società Milan ed Inter ed alle persone fisiche imputate.

²⁹ Cass.pen., sez. V, 11 ottobre 2005, n. 38967.

- percezione e destinazione di fondi pubblici (art. 24): gestione dei rapporti con soggetti pubblici, Stato, Comunità Europea, Enti pubblici (ad esempio CONI, FIGC, Credito Sportivo) diretti alla ricezione di risorse finanziarie, quali contributi, sponsorizzazioni o sovvenzioni e conseguente utilizzo e destinazione delle risorse ricevute: ad esempio l'induzione in errore della FIGC nell'erogazione di una sovvenzione, mediante la presentazione di un bilancio falso);³⁰
- reati di corruzione (art. 25), come ad esempio la gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione (di seguito PA) in particolare, con le forze dell'ordine, con gli organi federali e con le amministrazioni locali. Attività connesse a procedure di concessione di appalti o servizi (ad esempio vicenda concernente gara d'appalto per attività connessa alla gestione dello stadio),³¹ ottenimento di licenze e procedure di verifiche/ispezioni sull'adempimento di attività connesse (ad esempio sicurezza stadio);
- reati colposi con violazione della disciplina antinfortunistica (art. 25 *septies*): attività connesse alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti (giocatori, steward, tecnici) nell'ambito delle strutture di proprietà o in uso alla società: ad esempio la condanna di un allenatore per la morte di un giocatore cagionata dalla caduta di una porta montata senza le dovute precauzioni);³²
- reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25 *octies*): rapporti con i fornitori e con gli sponsor; gestione degli introiti finanziari, della cassa dello stadio, del reparto acquisti e delle relazioni con soggetti a rischio;
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*): gestione delle informazioni societarie c.d. *price sensitive*, operazioni su azioni e quote sociali;
- falsità in monete (art. 25 *bis*): gestione attività connesse alla ricezione di pagamenti, in particolare, relative alla biglietteria dello Stadio (ad esempio, spendita di monete contraffatte ricevute come pagamento).

In relazione, inoltre, alla violazione delle norme previste da CGS, si possono indicare i seguenti possibili illeciti:

- dichiarazioni lesive;
- divieto di scommesse e obbligo di denuncia;
- illecito sportivo ed obbligo di denuncia;
- violazioni in materia gestionale ed economica;
- associazione finalizzata alla commissione di illeciti;
- doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari;
- comportamenti discriminatori;
- prevenzione di fatti violenti (anche dei propri sostenitori).

Per ciò che concerne le aree di rischio che potrebbero interessare anche le società calcistiche, ai fini dell'adeguamento del modello 231, sarebbe stata di notevole

³⁰ Cass.pen., sez. V, 10 novembre 2003, n. 46311.

³¹ Cass.pen., sez. VI, 27 maggio 2008, n. 27326.

³² Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2006, n. 16698.

rilevanza, soprattutto per le gravose sanzioni previste, l'introduzione, da parte dell'art. 9 del D.l. n. 93/2013,³³ dei reati conseguenti alla violazione della normativa sulla privacy.³⁴

A prevedere ciò era il comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto, cancellato in sede di conversione, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. Considerando i nuovi reati presupposto e condividendo le osservazioni della Corte di Cassazione – che, con la recente relazione III/01/2013 del 22/8/2013, aveva fornito una prima interpretazione sulle novità apportate dal D.l. n. 93/2013 – evidenziamo che i delitti in materia di privacy sarebbero risultati di grande impatto, soprattutto per la configurazione della responsabilità per l'illecito trattamento dei dati, violazione potenzialmente in grado di interessare tutte le società commerciali, anche quelle sportive.

Il D.l. n. 93/2013 introducendo i delitti (ma non le contravvenzioni) in materia di violazione della privacy previsti dal D.lgs. 196/2003 – e cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante – nel catalogo dei reati che facevano scattare la responsabilità degli enti a norma del D. Lgs 231/2001, aumentavano per le imprese il rischio derivante da una gestione non corretta degli aspetti privacy. Infatti, una società che avesse, ad esempio, trattato illecitamente dei dati rientranti nella copertura del D.lgs. 196/2003, oltre alle sanzioni sino fino ad oggi previste, sarebbe stata sottoposta ad un procedimento penale per verificare se avesse adottato efficacemente un modello 231, anche a copertura degli aspetti privacy. Le società, anche quelle sportive - pensiamo ad esempio alla responsabilità di un presidente di calcio derivante dal trattamento illecito dei dati dei propri tesserati - per tutelarsi ed evitare di incorrere in tali sanzioni, avrebbero dovuto adottare un modello 231, o, se già adottato, avrebbe dovuto aggiornarlo e disciplinare le misure organizzative e di prevenzione per questi nuovi reati presupposto. In seguito alla soppressione dell'intero comma 2 dell'articolo 9 D.l. 93/2013 e prima del legislatore italiano, ad introdurre, tra i reati che fanno scattare la responsabilità dell'ente, i c.d. delitti privacy, potrebbe pensarci, come spesso è accaduto anche in passato, il legislatore europeo con l'approvazione dell'attuale proposta di regolamento dell'Unione europea³⁵ in materia di privacy.

³³ I delitti sulla privacy non entreranno nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle società a norma del D.lgs. 231/2001.

Il 3/10/13 presso la Camera dei Deputati è stato emendato il Decreto Legge 14 Agosto 2013 n. 93 mediante la soppressione dell'intero comma 2 dell'articolo 9, ragion per cui i delitti in materia di Privacy non rientreranno nel novero dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001. Inoltre, in data 11 ottobre 2013, il Senato ha approvato il testo definitivo, confermando l'abrogazione del comma 2 dell'art. 9.

³⁴ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

³⁵ Si veda sul sito web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:IT:PDF>, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Le attività che possono essere considerate a rischio reato da tutte le società sportive riguardano la gestione delle sponsorizzazioni, della pubblicità, delle iniziative commerciali in genere e della relativa contrattualistica collegata, oltre che la gestione di omaggi e di opere di beneficenza.

Queste attività sono universalmente considerate come sensibili in quanto storicamente prestano il fianco a comportamenti fraudolenti finalizzati ad ottenere vantaggi di varia natura sia per i dipendenti interessati nel processo, sia per le società stesse.

È interesse delle società quindi «proceduralizzare» al meglio tali attività per limitare il più possibile il campo della discrezionalità degli agenti, soprattutto nei processi sensibili, e per evitare di incorrere in responsabilità amministrativa derivante da reati commessi dagli agenti stessi.

Sono altresì ritenute a rischio dalla maggior parte delle società la gestione del personale, delle consulenze esterne, degli incassi e dei pagamenti, degli approvvigionamenti, dei rimborsi spese, dei costi di trasferta, delle carte di credito aziendali e delle spese di rappresentanza, la richiesta di finanziamenti e contributi, la gestione dei rapporti con la PA e gli adempimenti fiscali, contabili ed amministrativo gestionali, come anche gli adempimenti verso soci, sindaci, revisori, organismi di controllo e di vigilanza, compresi gli organismi sportivi. Del resto, nell'universo sportivo non bastava il doping vero e proprio, costituito dall'assunzione di farmaci e dall'adozione di tecniche mediche volte al miglioramento delle prestazioni sportive. Negli ultimi anni si è parlato sempre più anche di «doping amministrativo»³⁶ ovvero di quel doping che, a differenza dell'originale, non viene consumato nelle sale mediche dei club calcistici, ma si compie nei piani alti delle società. Per doping amministrativo s'intende sia la manipolazione di alcune voci di bilanci sia i mancati pagamenti dei debiti tributari, come Irpef, Iva, Irap o altro.³⁷

Ci sono infine attività che potrebbero essere valutate a rischio reato come lo *scouting*, la gestione delle scuole calcio, la compravendita dei calciatori, la gestione delle pratiche legali ed assicurative, la gestione dei conflitti di interesse e la gestione del magazzino.

Le motivazioni che stanno dietro all'adozione di un modello organizzativo per una società calcistica si devono ricercare nella sfera etica e di immagine. È quindi configurabile come un atto di responsabilità sociale dotarsi dei modelli precedentemente descritti. In tal senso la protezione da comportamenti scorretti si intreccia con una forte identità che la società crea verso l'interno, ma soprattutto verso l'esterno. Chiaramente anche le raccomandazioni statutarie della FIGC e la maggior severità della giustizia sportiva rispetto alla giustizia penale hanno fatto propendere alcune società ad uniformarsi ai dettami del D.lgs. 231/2001.

Negli ultimi anni le società di calcio professionistiche hanno intrapreso un

³⁶ Il termine fu coniato da Antonio Giraudo, manager della Juventus, per controbattere alle accuse di utilizzo di sostanze dopanti rivolte ai giocatori bianconeri dal Presidente della As Roma Franco Sensi.

³⁷ G. NICOLELLA, *Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza*, (capitolo II, a cura di L. MUSUMARRA), Altalex Professionale, 2011.

percorso di crescita organizzativa in ottica manageriale e, pertanto, l'aspetto sportivo deve coesistere ed integrarsi, all'interno di una società di calcio, con l'aspetto meramente aziendale e per far ciò devono essere ben chiari e formalizzati ruoli, procedure, processi e responsabilità di ciascuna area.

È necessario, quindi, che anche le società calcistiche, in linea con la crescita reale e potenziale del business calcistico adottino non solo modelli di organizzazione, gestione e controllo efficaci ed efficienti, seguendo i dettami del D.lgs. 231/2001, ma anche codici etici, capaci di apportare e diffondere i valori e fornire garanzie oggettive sul comportamento societario a tutela di tutti i soggetti interessati. Agendo in tal senso, i club professionistici potranno cogliere opportunità in termini di rafforzamento di immagine sociale, raggiungimento di obiettivi di business, miglioramento della gestione e dei risultati sportivi.³⁸

4. *Nuovi modelli organizzativi nell'ordinamento sportivo*

È oramai evidente la volontà delle istituzioni calcistiche di indirizzare le società sportive ad adottare procedure e protocolli, organizzativi e gestionali ex D.lgs. 231/2001, allo scopo di determinare una più puntuale definizione dei vari profili di responsabilità all'interno delle società, cercando di non limitare i modelli 231 alla prevenzione dei soli reati presupposto previsti dalla normativa di riferimento, ma di estenderlo anche alla prevenzione della commissione degli illeciti sportivi che, a norma del CGS, possono dar luogo alla responsabilità oggettiva della società sportiva per il fatto del proprio tesserato o di altro soggetto ad essa collegato (compresi i sostenitori).

Se da un lato, questo renderà più impegnativo l'adeguamento da parte delle società di calcio, dall'altro fornirà strumenti efficaci sia per la prevenzione di tali illeciti, sia per la tutela giudiziaria delle società, sia in sede di giustizia ordinaria che sportiva.

Interessanti, in seguito agli ultimi fatti relativi alla nuova tornata dello scandalo calcio scommesse, anche in tema di *compliance* 231, sono le iniziative promosse dal Novara Calcio Spa (in seguito Novara) ed, in particolare, dal Genoa Cricket and Football Club (di seguito Genoa).

Subito dopo i negativi avvenimenti legati al calcio scommesse, nel quale sono state coinvolte molte società a causa dei comportamenti di propri dipendenti e tesserati, il Novara, decidendo di diventare parte attiva nella lotta a questo fenomeno, ha sottoscritto un accordo preliminare di consulenza con Federbet Association Internationale Sans But Lucratif (AISBL),³⁹ federazione di diritto belga specializzata

³⁸ F. BOF – P. PREVITALI, *Codice Etico, modelli organizzativi e responsabilità amministrativa: l'applicazione del D. Lgs 231/2001 alle società di calcio professionistiche*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. IV, n. 1, 2008, 89 ss..

³⁹ FederBet AISBL, già partner della Liga Nacional de Fútbol Profesional spagnola, è stata creata con l'apposito intento di offrire informazioni agli operatori del settore delle scommesse e per garantire la tutela dei consumatori.

nel controllo del gioco d'azzardo legato agli eventi sportivi, al fine di monitorare i flussi di scommesse delle gare che la società andrà a disputare nel prossimo futuro. I dati elaborati vengono trasmessi da Federbet AISBL al club novarese prima, durante e dopo ogni gara e, in caso di eventuali anomalie, sarà la società stessa a darne comunicazione agli organi competenti al fine di assolvere quell'obbligo di denuncia prescritto dall'art. 7 del CGS.⁴⁰

Si tratta di un vero e proprio meccanismo di autocontrollo che è stato concepito per tutelarsi in caso di tentativi di illecito al fine di poter fornire un contributo attivo a chi indaga per combattere un fenomeno che ha minato pesantemente la credibilità del calcio professionistico e, nel contempo, ridurre gli effetti della responsabilità oggettiva.

Il Novara, dopo aver approvato e successivamente implementato il modello di gestione ideato dal legislatore con il D.lgs. 231/2001, è passato alla predisposizione di un corpus normativo denominato «codice antifrode» contenente le procedure operative e avente ad oggetto le norme del CGS, affinché ogni dirigente, dipendente e tesserato della società sia istruito e, successivamente, sensibilizzato sui rischi connessi alla violazione di norme disciplinari.

Tra l'altro, il Novara è stata una delle prime società che, proprio per aver preventivamente adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, ha ottenuto uno sconto di pena in relazione al c.d. processo calciopoli.

Nel febbraio 2014, anche l'UC Sampdoria Spa (di seguito Sampdoria) ha sottoscritto un accordo di consulenza con la medesima società di diritto belga. Tale accordo prevede lo svolgimento di una serie di incontri informativi e formativi utili a sensibilizzare l'intera società, dirigenti e tesserati compresi, sui rischi legati al calcio-scommesse ai quali si è esposti anche operando in buona fede.⁴¹

Innovativo ed interessante, per l'attuazione e l'implementazione di un efficace modello 231, è il progetto messo in campo dal Genoa,⁴² apprezzato anche dalla Lega serie A,⁴³ iZiplay - brand di gioco del gruppo Cogetech Spa - e SportRadar AG - società leader mondiale nel monitoraggio delle quote e dei flussi di gioco - hanno deciso di affrontare per combattere la difficile battaglia contro le frodi nel pallone.

Il giro d'affari legato alle scommesse a livello mondiale per la serie A italiana è calcolato intorno ai 43 miliardi di euro l'anno, con un valore medio sui singoli match vicino ai 115 milioni di euro, mentre l'industria mondiale del *betting* sportivo ha un giro d'affari che si attesta tra i 500 e i 750 miliardi di euro l'anno. Numeri rilevanti che attirano la criminalità organizzata che, infiltrandosi ed insidiando perfino le competizioni giovanili nel tentativo di alternarne il regolare andamento, sempre più spesso è legata ai fenomeni di frode sportiva e partite truccate, il cosiddetto

⁴⁰ Cfr. Art. 7 CGS «Illecito sportivo e obbligo di denuncia».

⁴¹ Si veda sito web www.sampdoria.it (febbraio 2014).

⁴² Si veda sito web www.genoaafc.it (gennaio 2014).

⁴³ Si veda sito www.legaseriea.it (gennaio 2014).

match-fixing, considerato dalle istituzioni sportive una vera e propria piaga che minaccia l'integrità e la credibilità del calcio e dello sport in generale.

Chi gioca sul campo, chi fa giocare con le quote e chi è preposto a controllare hanno dato, quindi, il via al primo «*Integrity Program*»,⁴⁴ un'esperienza innovativa e unica nel nostro Paese.

L'evento, a cui hanno partecipato i giocatori della prima squadra, una delegazione delle giovanili e i tecnici del Genoa, si è posto l'obiettivo di chiarire cosa sia lecito e no per i tesserati, illustrando le norme, comprensive delle sanzioni penali relative alle frodi e spiegando le modalità di individuazione di una partita truccata, attraverso il ricorso al «*Fraud Detection System*» di Sportradar. Si tratta del più sofisticato sistema di controllo a verifica degli andamenti anomali delle quote sul mercato globale del betting sportivo, utilizzato dall'*Union of European Football Associations* (di seguito UEFA) per il monitoraggio delle principali competizioni calcistiche nei paesi aderenti al circuito.

Al termine del workshop formativo, il Genoa ha ricevuto la «certificazione antifrode» rilasciata da Sportradar, un punto di partenza in un modello perseguibile da altri club interessati a intraprendere lo stesso percorso. La squadra rossoblù, la più antica nel panorama nazionale, è la prima a dotarsi di uno «scudetto della qualità» che certifica la messa in sicurezza contro i rischi del *match-fixing*, schierandosi all'attacco nella lotta alle frodi sportive e nelle campagne promosse dai massimi organismi sportivi a livello nazionale e internazionale *Fédération Internationale de Football Association* (di seguito FIFA), UEFA e FIGC.

La società rossoblù, promuovendo tali iniziative mirate ad attuare un percorso educativo e informativo specifico per i tesserati sul tema del *match-fixing*, ha, a nostro avviso, implementato il sistema di prevenzione attraverso l'aspetto formativo ed ha approfondito le problematiche per i protagonisti più esposti ai fattori di rischio.

Tra i risultati conseguiti vi è sicuramente il consolidamento dell'attività di controllo, già in essere con il modello 231, in aggiunta al potenziamento del codice etico che include le regole generali di comportamento.

Il Genoa, inoltre, va menzionato anche per un'altra lodevole iniziativa finalizzata all'adozione di un «codice per la prevenzione degli illeciti sportivi», attraverso un pool di professionisti che prestano attività di assistenza e consulenza in materia di elaborazione, aggiornamento ed attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. n. 231/2001, di elaborazione e attuazione dei

⁴⁴ Si tratta di un progetto di formazione partito a novembre 2013 con la prima squadra e i dirigenti del Genoa che ora si rivolge anche alle giovanili con l'obiettivo di fornire gli strumenti per conoscere ed evitare di cadere vittime del fenomeno delle combine sportive. All'evento del gennaio 2014 ha preso parte il Direttore Generale della Lega Serie A dott. Marco Brunelli, che ha dichiarato: «*Complimenti al Genoa, società storica, gloriosa ma sempre all'avanguardia, per aver proposto l'evento anche alle giovanili. Come Lega, in accordo con l'Associazione Italiana Calciatori, porteremo questo modello in giro per l'Italia, in tutte le altre società, con particolare attenzione proprio ai settori giovanili. E addirittura d'intesa con l'Aic, proporremo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di far diventare questa iniziativa obbligatoria e vincolante in funzione dell'iscrizione al campionato di ogni singola società.*».

protocolli anticorruzione di cui alla L.n. 190/2012, di programmazione ed attuazione degli adempimenti aziendali in materia di privacy (D.lgs. n. 196/2003), di programmazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) e di certificazione sociale d'impresa SA8000.

Attraverso tale progetto, il Genoa ha inteso promuovere, come valore primario, l'osservanza dell'etica sportiva, intesa come onestà, lealtà, correttezza e conformità alle norme sia dell'ordinamento statale che di quello sportivo, e ciò, anche alla luce delle direttive della stessa FIGC, il cui Statuto (art. 7, co. 5) prevede l'emanazione, ad opera del Consiglio Federale, di specifiche norme in ordine all'adozione, da parte delle società di calcio, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire condotte contrarie a tali ultimi principi etici.

Tale iniziativa si sostanzia nella stesura di un codice, vale a dire un complesso di regole, accompagnate da previsioni di carattere sanzionatorio, volto a prevenire la commissione di illeciti sportivi e specificamente di condotte rilevanti ai sensi degli artt. 6⁴⁵ (divieti in materia di scommesse e obbligo di denuncia) e 7 (illecito sportivo e obbligo di denuncia) del CGS.

Obiettivo di tale sistema di regole è, quindi, quello di scoraggiare e prevenire condotte illecite di tale natura da parte dei propri tesserati, per le quali il Genoa possa essere poi chiamato a rispondere in sede disciplinare a titolo di responsabilità diretta, oggettiva o presunta.

Inoltre, nell'eventualità in cui venga comunque posta in essere dai predetti soggetti una condotta illecita, l'adozione di tale sistema di regole mira ad ottenere, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, l'esclusione, per quanto possibile, o comunque il temperamento della responsabilità della società, per essersi quest'ultima dotata di misure organizzative e di controllo quanto più idonee a garantire la correttezza e trasparenza delle condotte di dirigenti, tesserati e dipendenti ed a prevenire la commissione, da parte dei propri sostenitori, di taluni comportamenti illeciti.

Il Genoa, pertanto, ha elaborato un sistema organico di regole, procedure e sanzioni, che prevede in particolare:

a) l'implementazione di misure dirette a garantire il rispetto delle norme di legge e dell'ordinamento sportivo nello svolgimento dell'attività sportiva;

b) lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e formazione dei dirigenti, dipendenti e tesserati della società in ordine ai principi di etica sportiva, alle regole e ai rischi derivanti dalle condotte vietate dal CGS e all'apparato sanzionatorio;

c) l'adozione di misure volte a rilevare tempestivamente situazioni di rischio e prevenire la commissione degli illeciti previsti dal CGS, con particolare riferimento al divieto di scommesse e correlato obbligo di denuncia nonché alle ipotesi di combine e alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara o di una competizione sportiva, di comportamenti discriminatori e violenti e di dichiarazioni lesive della reputazione dei soggetti operanti nell'ordinamento sportivo;

d) l'attribuzione ad un organismo di garanzia, interno alla società, di funzioni

⁴⁵ Cfr. Art. 6 CGS «Divieto di scommesse».

di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento di tale sistema di regole;

e) l'implementazione del codice disciplinare interno, onde prevedere adeguate sanzioni per il mancato rispetto del predetto sistema di regole.

5. Conclusioni

Il D.lgs. 231/2001, pur non esistendo un assetto organizzativo ideale, nel fissare fattispecie di reato cui collegare una responsabilità amministrativa dell'ente sociale e, soprattutto, nel prevedere precise condizioni di esenzione di tale imputazione, ha dato una violenta accelerata alla modernizzazione dell'organizzazione gestionale delle società. Queste, infatti, nell'approntare tutte le procedure e gli atti previsti dalle norme, hanno dovuto ripensare in gran parte l'intero sistema gestionale, passando attraverso le tre fasi dell'analisi, della progettazione e dell'applicazione.

Grazie all'adozione dei modelli 231, le società hanno dovuto fare uno *screening* completo, analizzando le situazioni di criticità di gestione ed i rischi, hanno dovuto trovare dei correttivi, formalizzandoli nel modello organizzativo, hanno dovuto determinare rispetto a tutti gli interlocutori, una nuova cultura organizzativa, finalizzata al rispetto delle procedure e di alcuni principi base, come la trasparenza, la documentabilità delle attività e la netta divisione tra i ruoli meramente operativi e quelli incaricati al controllo.

Le società sportive, pertanto, possono fare adottare ed attuare nuovi modelli organizzativi e di gestione, gradatamente, integrando la dimensione sportiva con quella manageriale, sviluppando un'adeguata cultura capace di adottare strategie innovative.

Si pensi all'emergere di manager sempre più professionali e preparati ed alla strutturazione e lo sviluppo di nuove aree, tipiche di rischio del settore calcistico, quali gli acquisti e le cessioni dei diritti dei calciatori, i contratti di sponsorizzazione e di gestione dei diritti di immagine, marketing, relazioni esterne, gestione stadi, gestione finanziaria etc..

La condivisione delle informazioni, la trasparenza, la collaborazione e la fiducia reciproca tra tutti gli interpreti della gestione societaria devono connotare fortemente ogni ipotesi organizzativa, in quanto l'ambiente sportivo deve essere basato sui due pilastri, motivazionale l'uno, di controllo l'altro, a livello individuale e sociale. Il vero contributo di riforma del sistema calcistico in tal senso, si avrà attraverso l'emergere di una nuova cultura manageriale ed organizzativa che, abbinata agli indispensabili principi ispiratori di matrice puramente sportiva (lealtà, correttezza e probità nei comportamenti),⁴⁶ potrebbe davvero riuscire laddove decenni di produzione normativa non sono ancora riusciti.

⁴⁶ Cfr. lo Statuto del CONI, le cui previsioni ricalcano quelle dell'ordinamento sportivo internazionale del Comitato olimpico internazionale (CIO), prevede due strumenti: il Codice di Comportamento sportivo ed il Garante del Codice di comportamento sportivo. Il Codice di Comportamento Sportivo definisce «i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sulla base dei principi e delle prassi riconosciute

L'applicazione del D.lgs. 231/2001 da parte delle società rappresenta un tema di stretta attualità ed un elemento centrale nelle strategie societarie, visto che un modello efficiente è destinato, non solo ad assicurare un'esimente di responsabilità amministrativa della società, ma anche un vantaggio competitivo sul mercato. L'adozione e l'attuazione efficace del modello organizzativo 231 da parte delle società di calcio potrà comportare molteplici vantaggi come ad esempio: la tutela dal rischio di sanzioni, sia in relazione alla giustizia ordinaria che alla giustizia sportiva; la tutela dell'investimento dei soci, in relazione al danno economico, di immagine e tecnico che potrebbe derivare dall'irrogazioni di gravose sanzioni; l'affinamento organizzativo nello svolgimento delle attività e la precisa individuazione delle responsabilità e delle relazioni organizzative e gerarchiche; facilitare il lavoro degli enti e organismi di controllo, interni ed esterni, valorizzare l'immagine esterna basata su una forte politica di integrità etica e di governance.

In conclusione, possiamo asserire come sia innegabile che la priorità per cui una società di calcio decida di adottare ed attuare un modello previsto dal D.lgs. 231/2001 sia la ricerca del beneficio dell'esimente di responsabilità verso comportamenti illeciti dei propri dipendenti, ma è bene anche ricordare che la presenza di un modello di organizzazione 231 è un presupposto fondamentale, ma non sufficiente per poter dimostrare l'estraneità della società rispetto a tali condotte.

La *compliance* 231, pertanto, non deve rappresentare un semplice adempimento burocratico, bensì deve diventare uno strumento concreto, operativo, costantemente aggiornato in base alle esigenze interne e alle prospettive, non solo strettamente sportive, che la società vuole concretamente perseguire.

nell'ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)...» e prevede il suo obbligo rispetto da parte di tutti i tesserati delle FSN, siano essi atleti, tecnici, dirigenti ed anche i soci cui sono riferibili direttamente oppure indirettamente il controllo delle società sportive.

Bibliografia

- ARDITO F., CATALANO G., *Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231*, in *Rivista 231* n. 2, 2011.
- BIANCHI F., *Focus sul codice etico, modalità di redazione e contenuti*, in *Rivista 231* n. 3, 2011.
- BOF F., PREVITALI P., *Codice etico, modelli organizzativi e responsabilità amministrativa: l'applicazione del D.lgs. 231/2001 alle società di calcio professionistiche*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. IV, n. 1, 2008, 89 ss..
- CANDUCCI A., *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. IV, n. 1, 2012, 87, 87 ss..
- CARDIA M., *Legge di stabilità 2012 e D.lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza*, in *Rivista 231* n. 1, 2012.
- GRAVINA G., *Appunti di Organizzazione & Management delle aziende sportive*, Università degli studi di Teramo, 2012.
- NICOLELLA G., *Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza*, (capitolo II, a cura di MUSUMARRA L.), Altalex Professionale, 2011.
- PASCULLI M.A., RUBERTI S., *Il Modello organizzativo come strumento di (de)responsabilizzazione dell'ente tra pratica e teoria*, in *Rivista 231* n. 3, 2011.
- ROSSANO S., *Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva*, presentato all'Università Cattolica di Milano il 21 aprile 2009.
- SANINO M., VERDE F., *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, 506 ss.
- SANTI F., *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2002.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI*

di *Lina Musumarra***

SOMMARIO: 1. Attività sportiva e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) – 1.1 Gli obblighi del datore di lavoro – 1.2 La delega di funzioni – 2. Le società organizzatrici delle competizioni sportive e il delegato per la sicurezza – 3. Organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi

1. *Attività sportiva e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro)*

La norma che regola la materia della sicurezza sul lavoro, ferme restando le disposizioni generali previste dalla Costituzione, è l'art. 2087 cod. civ., da interpretarsi come 'norma quadro di carattere generale applicabile a qualsiasi prestatore di lavoro, non solo quello subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, come affermato dalla giurisprudenza dominante.¹ Anche recentemente, infatti, i giudici di legittimità hanno rilevato che «*in materia di normativa antinfortunistica, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 del codice civile e di quelle specifiche previste dall'anzidetta normativa, il datore di lavoro è costituito*

* Relazione presentata in occasione del Master in *Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport*, III edizione, Roma - febbraio - maggio 2014, Sports Law and Policy Centre.

** Avvocato, Studio Legale Musumarra, Roma. Docente di Diritto dello Sport, Università Luiss Guido Carli e Link Campus University, Roma.

¹ Per un maggior approfondimento della tematica in esame, si rinvia a L. BAUCCIO, E. CROCETTI BERNARDI, S. DAMBRUOSO, L. MUSUMARRA, S. SCARFONE, *La gestione della sicurezza negli impianti sportivi* (a cura di L. Musumarra), Expert edizioni, Forlì, ottobre 2009. Sul punto si richiama, altresì, Cass. pen. n. 18998/2009, in www.personaedanno.it, la quale equipara, in materia di infortuni sul lavoro, lavoratore subordinato e lavoratore autonomo, ritenendo, quindi, irrilevante il *nomen iuris* del contratto e considerando, invece, *le modalità con le quali il rapporto di lavoro ha avuto svolgimento*. Il giudice di legittimità ribadisce, con questa sentenza, un principio ormai accolto pacificamente in dottrina e giurisprudenza nell'ambito della disciplina in materia di salute e di sicurezza del lavoro, ovvero quello della *effettività dei compiti e delle attività*, le quali devono essere valutate su un piano non solo formale, ma soprattutto sostanziale, al fine di stabilire le conseguenti responsabilità penali e i regimi di tutela applicabili (cfr., art. 299 D.Lgs. n. 81/2008).

garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, non potendosi distinguere, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato, o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza. La responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o opinabile». ² Occorre, però, evidenziare che l'art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, bensì una presunzione di colpa. ³

Con particolare riferimento agli obblighi propri dell'imprenditore, l'ordinamento giuridico pone sullo stesso piano sia quest'ultimo, sia i suoi dirigenti e preposti, ⁴ ossia coloro che devono dare esecuzione al potere di direzione e gerarchia nell'impresa, ex artt. 2086 e 2095 cod. civ..

Si tratta, quindi, di un ordinamento normativo che detta obblighi prevenzionali a tutela della sicurezza del lavoratore, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative (anche in capo alle persone giuridiche) ⁵ e penali, oltre ad una responsabilità risarcitoria sul piano civile (ex artt. 2043 e ss. cod. civ.). A ciò si aggiunge, per quanto concerne le società sportive (in particolare quelle di calcio),

² Cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., n. 8855/2013; Cass. sez. lav., n. 2512/2013; Cass., sez. lav. n. 1994/2012; Cass. pen. n. 9661/2012; Cass. pen. n. 34373/2011; Cass. pen. n. 27792/2011; Cass. pen. n. 31679/2010; Trib. Aosta, sent. n. 69/2012.

³ Cass., sez. lav., n. 2464/2011.

⁴ Cfr. Cass. pen., 3 ottobre 2008, n. 38008, a tenore della quale «*tenuti al rispetto delle norme di prevenzione, salvo delega validamente conferita, non sono già datore di lavoro, dirigenti e preposti alternativamente tra loro, ma tutte cumulativamente tali figure, nell'ambito delle rispettive competenze e sfere di intervento*».

⁵ Cfr. art. 300 del D.lgs. n. 81/2008, il quale, nel richiamare la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (prevista originariamente dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed estesa alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro dall'art. 9 della L. n. 123/2007), prevede che quando si è in presenza di reati di particolare gravità, quali quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, oltre alla responsabilità penale del soggetto, è configurabile una responsabilità amministrativa (di natura pecuniaria e interdittiva) dell'impresa considerata come 'socialmente responsabile' nei confronti della collettività. Per un commento al D.lgs. n. 231/2001 applicato anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche, si rinvia a M. GIUA e P. ACCARDI, *Anche le ASD e le SSD possono «delinquere»: alcune riflessioni sul D.lgs. n. 231/2001*, in www.giustiziasportiva.it, n. 3/2008; cfr., altresì, A. SANTUARI, *Modello 231 e organizzazioni non profit*, in www.personaedanno.it, 12 aprile 2014; M. SACCARO, *La responsabilità amministrativa degli enti: le condizioni e gli ambiti di applicabilità delle disposizioni del D.lgs. n. 231/01 relativamente agli enti non profit*, in *Associazioni e Sport*, dicembre 2012, 16. Cfr., altresì, TNAS, lodo 8 maggio 2013, caso Novara Calcio, in www.coni.it, con nota di commento di L. MUSUMARRA, *Responsabilità oggettiva e modelli di organizzazione: in attesa della riforma della giustizia sportiva*, in www.giustiziasportiva.it, n. 1/2013.

anche una responsabilità sotto il profilo disciplinare.

Il legislatore, con il D.lgs. n. 81/2008 («*Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*») – emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 («*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*») – in vigore dal 15 maggio 2008, modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e dalla successiva L. n. 98/2013, ha ridisegnato l'intera disciplina mediante il riordino e il coordinamento della stessa in un unico testo normativo, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali, nonché in conformità all'art. 117 Cost..

Si abroga, pertanto, il previgente D.lgs. n. 626/1994, il quale, come è noto, nel recepire una serie di direttive comunitarie in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ha definito per la prima volta un modello di gestione della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, passando dai tradizionali metodi di prevenzione tecnica ad un sistema di sicurezza globale, che pone la persona, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate.

L'obiettivo prioritario perseguito dal D.lgs. n. 81/2008 è indicato nell'art. 1, primo comma, ovvero garantire «*l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati*».

Esso si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici - e dunque anche l'impianto sportivo costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l'atleta, professionista o dilettante, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all'interno dello stesso e, più in generale, gli spettatori che assistono alla manifestazione sportiva.⁶

Si ricorda, infatti, che l'applicazione del previgente D.lgs. n. 626/1994 e ora del D.lgs. n. 81/2008 si deve ritenere «*obbligatoria per qualsiasi organizzazione lavorativa, industriale, agricola, commerciale, amministrativa, scolastica, culturale o ricreativa, a prescindere dalle dimensioni della stessa e dalla maggiore o minore intensità dei rischi*», come sancito dall'art. 2, comma 1 della Direttiva n. 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a

⁶ Per quanto concerne l'attività sportiva, si deve richiamare, in particolare, l'art. 2 del D.M. 18 marzo 1996 («*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*»), come modificato dal D.M. 6 giugno 2005), il quale definisce *l'impianto sportivo* quale *insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive*. Esso comprende: a) *lo spazio o gli spazi di attività sportiva*; b) *la zona spettatori*; c) *eventuali spazi e servizi accessori*; d) *eventuali spazi e servizi di supporto*. L'impianto sportivo quindi si identifica nel luogo opportunamente conformato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori), secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto.

promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

L'ambito di applicazione del Testo Unico ricomprende, pertanto, tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, e i soggetti ad essi equiparati, compresi i lavoratori a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla L. n. 92/2012 e dalla successiva L. n. 99/2013; i prestatori di lavoro occasionale, di cui all'art. 70, comma 1 del predetto decreto, successivamente modificato dalla L. n. 92/2012 e dalla L. n. 99/2013; i collaboratori coordinati e continuativi, di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c., sempre che la prestazione lavorativa di tutti i predetti soggetti si svolga nei luoghi di lavoro del committente (art. 3).

E' opportuno, altresì, evidenziare l'applicabilità di tale disciplina anche nei confronti dei volontari, per i quali è intervenuto recentemente il legislatore con la già citata legge n. 98/2013, il cui art. 32 ha emendato l'art. 3, comma 12-*bis* del Testo Unico.

Si dispone infatti che *«nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21»* del Testo Unico sicurezza lavoro (riferite ai lavoratori autonomi).

Ciò significa che per tali soggetti non si rendono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28 del Testo Unico, relativi agli obblighi di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e del Documento di valutazione dei rischi (DVR). Il datore di lavoro (ovvero l'ASD) è tenuto comunque a fornire ai collaboratori volontari un'informazione sui rischi presenti negli ambienti di lavoro, nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e di emergenza necessarie all'attività esercitata, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre i rischi di interferenze tra le attività del collaboratore e le eventuali altre che si dovessero svolgere all'interno della medesima organizzazione. Inoltre, i volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria; b) partecipare ai corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 21, comma 2 Testo Unico).⁷

⁷ Sul punto occorre richiamare l'interpello n. 8/2014 della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, a tenore del quale in ogni caso *«restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità - da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia - di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito*

Si tenga presente che l'esonero dagli obblighi di redazione del DUVRI e del DVR non si applica qualora in favore del sodalizio sportivo operino lavoratori dipendenti. Non è chiaro, invece, visto il tenore letterale della norma, se tale esonero possa operare anche per le società sportive dilettantistiche a r.l. e le società cooperative sportive dilettantistiche.

Lavoratore è quindi colui che, «*indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione*» (art. 2, lett. a),⁸ mentre *datore di lavoro* è il «*soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività lavorativa, ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*» (art. 2, lett. b).

Risulta, pertanto, confermata, anche nel nuovo decreto legislativo, una nozione giuridica di datore di lavoro inteso, sostanzialmente, come *l'organizzatore delle attività lavorative*, secondo un'impostazione che, al di là del D.lgs. n. 626/1994, risente di un pluriennale orientamento giurisprudenziale.⁹ Di conseguenza non coincide sempre e comunque con una delle parti di un rapporto di lavoro subordinato (appunto di datore di lavoro in senso lavoristico), potendo, come previsto dallo stesso art. 2, lett. b), coincidere con il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, come peraltro avviene nell'ambito della organizzazione e gestione della sicurezza all'interno degli impianti sportivi.¹⁰

delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità», in www.lavoro.gov.it.

⁸ Si ricorda, per quanto concerne la disciplina del contratto di apprendistato, che la stessa è stata oggetto di modifiche ad opera della recente L. n. 78/2014 (Jobs Act), di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2014, rilevandosi, altresì, la possibilità di utilizzo di tale contratto nel mondo dello sport anche in relazione al personale in possesso di determinati titoli/qualifiche (ad es. tecnico, istruttore, allenatore), a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate, e che trovino un reale riscontro nelle esigenze organizzativo/produttive del datore di lavoro. Sul punto, A. Guglielmo, *L'apprendistato nei circoli e negli impianti sportivi*, in [www.associazioniesport](http://www.associazioniesport.it), n. 1/2014, 31.

⁹ Cass. pen. n. 15206/2012, per la quale «*la definizione di datore di lavoro, contenuta nell'art. 2, D.lgs. 81/2008, ha dato esclusivo rilievo, ai fini dell'individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa. Nella sua seconda parte l'art. 2, co. 1, lett. b), del citato decreto, individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del d.lgs. 626/1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovvero sia l'organo di direzione politica, a dover individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro*». Nel caso di omessa individuazione, la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.

¹⁰ La figura del delegato per la sicurezza può coincidere con quella del dirigente effettivamente

Dirigente è colui che, «in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa» (art. 2, lett. d).

Preposto è, invece, la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa» (art. 2, lett. e).¹¹

E' importante, in ogni caso, ricordare che l'art. 299 del Testo Unico, intitolato «Esercizio di fatto di poteri direttivi», dispone che le posizioni di garanzia

titolare dei poteri decisionali e di spesa in forza della delega di funzioni, salva, in ogni caso, la rilevanza, sotto il profilo della responsabilità, dell'esercizio di fatto dei poteri direttivi. Sul punto si richiama, altresì, Cass. pen. n. 38991/2010, a tenore della quale, «in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando, invece, sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione». Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo.

¹¹ Sugli obblighi del preposto si richiama Cass. pen. n. 9491/2013, a tenore della quale tale figura «sovrintende alle attività lavorative e attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico». Si richiama, altresì, Cass. pen. n. 37738/2013, a mente della quale «la normativa antinfortunistica delinea diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. La prima figura è quella del datore di lavoro, che è il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa: i suoi poteri sono indirettamente definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che, con riferimento alla delega di funzioni, si occupa del potere di organizzazione, gestione, controllo e spesa. Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Infine, il preposto è colui che sovrintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico. I poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto non nascono necessariamente da una delega, giacché trattasi di figure che hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto (art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008). La delega è, infatti, qualcosa di diverso, giacché nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono propri del delegante. In questa prospettiva, onde apprezzare, in concreto, il titolare della posizione di garanzia occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva; non potendosi peraltro escludere che, sempre nel concreto, si apprezzi la sussistenza di una pluralità di soggetti chiamati concorrentemente a governare il rischio: ciò che è ben possibile, specie in organizzazioni di una qualche complessità, laddove vi siano persone, con diversi ruoli e competenze, chiamati a ricoprire il ruolo di garanzia».

relative ai soggetti di cui alle lett. b), d), e) dell'art. 2, *gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti* (il cd. principio dell'effettività).

1.1 *Gli obblighi del datore di lavoro*

A) In generale, costituiscono obblighi a carico del datore di lavoro le seguenti attività (art. 15 del D.lgs. n. 81/2008):

1. *valutazione dei rischi;*
2. *programmazione della prevenzione;*
3. *l'eliminazione e/o riduzione dei rischi;*
4. *l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;*
5. *l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;*
6. *il controllo sanitario;¹²*
7. *l'informazione e la formazione;*
8. *le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso e di lotta antincendio;*
9. *l'uso di segnali di avvertimento;*
10. *la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.*

¹² Cfr., il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, in tema di «*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita*» (meglio noto come decreto Balduzzi, pubblicato in G.U. n. 169 del 20 luglio 2013). Si ricorda che con la legge di conversione n. 98/2013 del D.L. n. 69/2013 si è parzialmente modificato il predetto decreto per la parte che segue: «*Art. 42-bis - Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria.*

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma». E' stato quindi soppresso, da una parte l'obbligo della certificazione per l'attività ludico motoria/amatoriale, così come definita dal decreto Balduzzi, dall'altra è stato confermato l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, anch'essa definita dal decreto Balduzzi, rinviando alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l'elettrocardiogramma.

Il Ministero della Salute, con la comunicazione in data 11 settembre 2013, in risposta ai quesiti posti al riguardo dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia, ha osservato che «*la norma introdotta, nel confermare l'obbligo della medesima certificazione, ha nel contempo rinviato alla valutazione del medico prescrittore la necessità o meno di effettuare ulteriori esami clinici e indagini diagnostiche, come l'elettrocardiogramma. Ne consegue, pertanto, che l'art. 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima specifica certificazione, sia da considerarsi vigente, ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell'elettrocardiogramma*».

Per quanto concerne la valutazione dei rischi, tale adempimento costituisce lo strumento fondamentale per individuare le misure di prevenzione adeguate alla specificità dell'attività lavorativa, nonché per individuare le verifiche periodiche e i continui adeguamenti esterni in caso di necessità.

Tale processo si esplicita nel *documento di valutazione dei rischi*, il quale, come previsto dai successivi artt. 28 e 29 del Testo Unico, deve avere «*data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (...) e contenere:*

- a) *una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*¹³
- b) *l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (...);*
- c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- d) *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- e) *l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- f) *l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento».*

Secondo il novellato comma 3 dell'art. 29, la «*valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (...) in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità*».¹⁴

Per quanto concerne, in particolare, la figura del *responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, essa è definita, dall'art. 2, lett. f) del Testo Unico, quale «*persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il*

¹³ In tema di piste da sci, si rinvia all'esame del documento di valutazione dei rischi elaborato dalla società Sestrieres in data 29 novembre 2010, consultabile in www.vialattea.it.

¹⁴ Si ricorda, altresì, l'importanza del già citato DUVRI, previsto dall'art. 26 del Testo Unico, ovvero il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, che deve essere redatto quando il datore di lavoro affidi lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

servizio di prevenzione e protezione dai rischi». Tale servizio può essere organizzato con personale interno all'azienda (dirigente/preposto), oppure affidato a persone esterne (cfr. art. 31 del Testo Unico); in entrambi i casi, come riconosciuto anche recentemente dai giudici di legittimità, si tratta di «*consulenti privi di un effettivo potere decisionale, operando come ausiliari del datore di lavoro*», i quali, anche in assenza di una specifica previsione sanzionatoria nell'ambito della normativa di settore, possono essere ritenuti responsabili del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che avrebbero avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.¹⁵

Occorre, poi, precisare che per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi deve avvenire sulla base delle *procedure standardizzate* entrate in vigore dal 1 giugno 2013 (art. 29, comma 5 del Testo Unico). In ogni caso, a partire dal 1 luglio 2013 è obbligatorio detenere il documento di valutazione dei rischi da parte di tutte le aziende, anche quelle con meno di 10 lavoratori.

E' importante sul punto evidenziare che l'art. 4 del Testo Unico, in tema di *Computo dei lavoratori*, esclude dalla determinazione del numero dei lavoratori determinati soggetti, e, in particolare, tra gli altri: - *i beneficiari delle iniziative di tirocinio formativi e di orientamento*; - *i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato* (cfr., L. n. 78/2014), in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; - *i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali*, ai sensi degli artt. 70 e ss. del D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche; - *i lavoratori a domicilio*, di cui alla L. n. 877/1973, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; - *i volontari*, ex L. n. 266/1991, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, i volontari che effettuano il servizio civile, nonché i volontari che collaborano con le ASD; - *i lavoratori autonomi* di cui all'art. 2222 cod. civ.; - *i collaboratori coordinati e continuativi* di cui all'art. 409, primo co., n. 3 c.p.c., nonché *i lavoratori a progetto*, di cui agli artt. 61 e ss. del D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; - *i lavoratori in prova*.

Non vi è dubbio che i predetti obblighi previsti dalla normativa speciale richiamano quelli, più generali, di diligenza e vigilanza, di derivazione codicistica, i quali non si limitano alle attrezzature e ai macchinari, ma investono anche la cd. fase dinamica del rapporto, cioè la vera e propria organizzazione aziendale.

¹⁵ Cfr. Cass. pen. n. 11492/2013; Cass. pen. n. 28779/2011; secondo Cass. pen. n. 40890/2012 la figura dell'rspp «*non corrisponde a quella del delegato per la sicurezza, onde l'intervenuta designazione di tale soggetto per ciò solo non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro per l'infortunio verificatosi*». Secondo Cass. pen. n. 49821/2012, «*il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è, come tale, titolare di una posizione di garanzia penalmente rilevante ex art. 40 cpv. c.p.; può diventarlo, al di là di una formale investitura, sulla base di ulteriori presupposti da accertarsi in concreto, quali l'assunzione spontanea della posizione di garanzia o il coinvolgimento nell'esercizio di poteri gestionali*».

Ciò significa che la tutela della salute dei lavoratori deve comprendere anche i rischi specifici sia interni che esterni di un particolare ambiente lavorativo.

La nozione di diligenza deve quindi essere integrata con quella di ragionevolezza e prudenza, sostanziandosi, altresì, in un obbligo di informativa e formazione nei confronti dei lavoratori in ordine ai pericoli connessi alla prestazione lavorativa e al luogo in cui la stessa si esplica. Per quanto concerne, in particolare, l'obbligo di vigilanza, lo stesso non si esplica soltanto nel controllare la diretta osservanza da parte del lavoratore direttamente interessato, ma anche nel vigilare che i soggetti preposti all'applicazione e al controllo delle norme antinfortunistiche vigilino e controllino adeguatamente, *ex art. 1228 cod. civ.*

Occorre, inoltre, evidenziare che, in seguito alla riforma del diritto societario ad opera del D.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, gli amministratori, indipendentemente da eventuali deleghe conferite, sono tenuti, *ex art. 2381 c.c.*, ad *agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società* (comma 7); nonché a poteri e doveri *autonomi di assunzione di informazioni* in ordine *all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società* (cfr. commi 3 e 4).¹⁶

1.2 La delega di funzioni

Nell'ambito dell'accertamento di eventuali responsabilità derivanti dalla violazione delle predette disposizioni, occorre esaminare il tema della delega delle funzioni inerenti la sicurezza, il cui utilizzo è spesso inevitabile in quanto legato ad esigenze di natura organizzativa, in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa. Infatti, nel richiamare il concetto di 'buona gestione' dell'impresa, il datore di lavoro, anche secondo la novellata normativa societaria, non necessariamente coincide con quella del legale rappresentante agli effetti della sicurezza, atteso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità penale va ancorata, piuttosto che al dato rigorosamente formale della legale rappresentanza, al dato sostanziale e funzionale che tiene conto della titolarità dei poteri effettivi legati allo svolgimento concreto di talune attività.¹⁷ L'interpretazione funzionalistica della normativa si ritiene indispensabile per non attribuire responsabilità oggettive di posizione, senza peraltro aver concretamente messo il soggetto imputato nella condizione di adempiere consapevolmente agli obblighi legali.

L'art. 16 del Testo unico, innovando rispetto al D.lgs. n. 626/1994, ammette la delega di funzioni con i seguenti limiti e condizioni:

- 1) deve risultare da *atto scritto recante data certa*;
- 2) il delegato deve possedere tutti i *requisiti di professionalità ed esperienza*;

¹⁶ Cfr. Cass. pen. 4 novembre 2010, n. 3891.

¹⁷ Cfr. Cass. pen. 12 febbraio 1998, n. 1769.

- 3) il delegante deve attribuire al delegato tutti i *poteri di organizzazione, gestione e controllo*;
- 4) il delegante deve attribuire al delegato *l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate*;
- 5) la delega deve essere *accettata dal delegato per iscritto*.¹⁸

In ogni caso, come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la delega di funzioni *non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e quindi una persistente responsabilità (o corresponsabilità) del datore di lavoro allorché si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore*.¹⁹

Non vi è dubbio che l'obbligo di vigilanza si intende *ex lege* assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del *modello di organizzazione e di gestione*, come prescritto nella nuova formulazione dell'art. 16, comma 3 del Testo Unico.

Il predetto modello ha quindi una sua immediata rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, sopra richiamato, ma laddove tale modello si presentasse carente in ordine alla ricostruzione dei poteri-doveri di persistente vigilanza del delegante, potrebbe finire con il riflettere i propri effetti anche sul piano del processo penale, attestando l'inidoneità della vigilanza del delegante sull'attività del delegato, con conseguente rischio di formalizzazione dell'addebito a carico (anche o solo) del primo.

Quanto ai limiti soggettivi, la delega di norma viene conferita a colui che riveste una qualifica dirigenziale o assimilabile, con esclusione, pertanto, del lavoratore (in quanto verrebbero a coincidere sulla sua persona le qualità di destinatario degli obblighi di sicurezza e al tempo stesso di soggetto tutelato) e del preposto, a meno che quest'ultimo non venga fornito dei poteri decisionali e patrimoniali connessi all'obbligo di disposizione e di attuazione delle misure di sicurezza.

Le norme sanzionatorie di natura penale introdotte dal sistema normativo a tutela della sicurezza identificano, pertanto, nel datore di lavoro (secondo l'accezione derivante non da un principio formalistico, ma in base ad un criterio basato sull'effettività del ruolo) la posizione di garanzia dell'integrità psico-fisica del lavoratore (nell'accezione ampia introdotta dal Testo Unico).

Occorre ricordare che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività (art. 17 del D.lgs. n. 81/2008):

- a) la *valutazione di tutti i rischi* con la conseguente elaborazione del relativo documento, previsto dal successivo art. 28, comma 2, lett. a), il cui testo

¹⁸ Cfr. Cass. pen. n. 25535/2012.

¹⁹ Cfr. Cass. pen. n. 10702/2012, a tenore della quale «*gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Permane nondimeno l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro, il quale, però, riguarda il corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni*»

novellato prevede che *la scelta dei criteri di redazione del documento sulla valutazione dei rischi è rimessa al datore di lavoro, il quale vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;*

- b) *la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

Tutti gli altri obblighi, sia di natura applicativa che attuativa, quanto realizzativi e di controllo, potranno essere invece trasferiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni ora individuate dal predetto art. 16.

Infine, per quanto concerne l'ipotesi della cd. subdelega, o anche detta 'delega a cascata', che si verifica allorché il soggetto delegato deleghi a sua volta altra persona (di pari o inferiore qualifica) a svolgere le mansioni delegate, la stessa è stata espressamente disciplinata dal novellato art. 16, comma 3-bis, a tenore del quale *il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.*

2. *Le società organizzatrici delle competizioni sportive e il delegato per la sicurezza*

Come già rilevato nei precedenti paragrafi, le misure prescritte dal D.lgs. n. 81/2008 a tutela della salute e della sicurezza devono essere rispettate in tutti settori di attività privati o pubblici; dunque anche l'impianto sportivo costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l'atleta, sia professionista che dilettante, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all'interno dello stesso e, più in generale, gli spettatori che assistono alla manifestazione sportiva. Uno dei motivi di particolare interesse sul piano prevenzionale è costituito dalla complessità del fenomeno, specie quando il rischio di un pregiudizio all'integrità psico-fisica della persona sia insito non tanto nell'esercizio di una determinata attività sportiva, quanto, soprattutto, nell'organizzazione della stessa. Sotto tale profilo, si deve richiamare la sentenza pronunciata il 18 maggio 2001 dalla Corte di Appello di Milano, la quale, con estrema attualità per i gravi episodi di violenza collegati al gioco del calcio, ha affermato che *«agli effetti dell'art. 2050 c.c. è pericolosa non solo l'attività così qualificata dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì anche quella che, per sua stessa natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati, o per la spiccata sua potenzialità offensiva, comporti la rilevante possibilità del verificarsi di un danno. Orbene, se il gioco del calcio in sé non può considerarsi pericoloso, più rigida valutazione va compiuta riguardo all'organizzazione di un incontro di calcio professionistico. Muta infatti*

radicalmente il quadro di insieme, che, pur avendo il suo nucleo nel gioco sportivo intorno al pallone, si sviluppa e si amplifica ben oltre tale ambito. La spiccata conflittualità che si viene frequentemente a creare fra i tifosi delle due squadre in competizione - e che ha gradualmente imposto l'adozione di misure sempre più severe al fine di prevenirne o quantomeno ridurne le conseguenze lesive - è purtroppo talmente scontata da doversi ritenere altamente prevedibile. E' sufficiente riflettere al crescendo di violenze adiacenti, per pervenire alla conferma del convincimento (espresso nel giudizio di primo grado) sulla intrinseca pericolosità dell'organizzazione agonistica di un incontro calcistico, nel corso della quale le intemperanze giovanili si manifestano con una virulenza sconosciuta ad altri settori sportivi. Non a sproposito è stato dal primo giudice citato il d.m. 25 agosto 1989 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi). (...). Innegabilmente, quindi, la normativa citata denota una particolare attenzione del legislatore per gli impianti sportivi, relativi in particolare alle 'manifestazioni calcistiche'. Né giova alla società calcistica invocare il fatto del terzo, ovvero il caso fortuito, in quanto, ove le cautele adottate fossero state davvero incisive e di copertura totale, l'eventuale lancio di oggetti, bloccato dalla rete di protezione oppure dallo schieramento di uomini all'uopo ingaggiati, non avrebbe raggiunto i tifosi della squadra ospite. Le svolte considerazioni prescindono dalla puntuale riflessione che individua la 'ratio' delle diverse previsioni di presunzione di responsabilità di cui agli artt. 2048-2054 c.c. nella necessità, fatta propria dal legislatore, di bilanciare contrapposti interessi meritevoli di tutela favorendo, sia sul piano sostanziale che processuale, le posizioni più deboli; peraltro in tale ottica, valutata la qualità degli interessi in gioco (quello all'integrità fisica degli spettatori, da una parte, quello economico degli organizzatori, dall'altra) la bilancia pende indubbiamente verso i primi, esposti al rischio di subire lesioni alla persona nel corso della partita, per assistere alla quale hanno corrisposto all'ente organizzatore il prezzo, certo non da poco, del biglietto d'ingresso allo stadio».²⁰

Ebbene, anche alla luce di tale statuizione, il quadro normativo delineato nei precedenti paragrafi non può che essere direttamente applicato all'attività sportiva, sia di tipo professionistico che dilettantistico, atteso che la natura imprenditoriale delle società (e associazioni) sportive implica l'assunzione degli oneri e delle prerogative proprie del datore di lavoro, nell'accezione sopra individuata dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla numerosa giurisprudenza in materia.

La società sportiva, quale datore di lavoro, è tenuta, quindi, a fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione degli impianti;

²⁰ P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi: approccio storico e risposte normative*, in www.altalex.com, 26 novembre 2013.

- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Per quanto concerne, in particolare, la valutazione dei rischi, sempre la società sportiva (trattandosi di funzione non delegabile) dovrà identificare i pericoli presenti negli impianti sportivi e i conseguenti rischi che essi rappresentano non solo per gli atleti, ma anche, come detto, per tutti coloro che frequentano l'impianto sportivo, non rilevando, per i giudici, ai fini dell'applicazione delle norme di legge in esame, che l'infortunio sia occorso ad un lavoratore subordinato, ad un soggetto a questi equiparato o ad un estraneo (cfr. Cass. pen., 15 febbraio 2007, n. 6348).

La costruzione di un impianto sportivo non può prescindere, infatti, da due logiche intrinseche alla natura stessa di tale tipo di struttura: essere funzionale all'attività sportiva ivi praticata ed essere dotata di tutti i dispositivi idonei a consentire lo svolgimento dell'attività in condizioni di massima sicurezza ed igiene. Sul piano della sicurezza strutturale l'esigenza di raccogliere in un unico testo un insieme di norme riguardanti appunto la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi è stata recepita dal D.M. 18 marzo 1996, già richiamato, il quale, nel modificare l'originario D.M. 25 agosto 1989, ha svolto una funzione di coordinamento della complessa disciplina in materia. L'ambito di applicazione del decreto è definito dall'art. 1, primo comma, a mente del quale *«sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti (...), nei quali si svolgono manifestazioni o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100»*.

L'analisi delle norme contenute nel predetto decreto non può prescindere da quella relativa alle modifiche ed integrazioni apportate dal successivo D.M. 6 giugno 2005 (cd. decreto Pisanu), sempre in materia di sicurezza strutturale, e soprattutto dalle previsioni della legge 4 aprile 2007, n. 41, di conversione del D.L. n. 8/2007 (cd. decreto Amato) – come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione del D.L. n. 187/2010²¹ – la quale ha introdotto ulteriori misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni calcistiche, estendendole, in particolare, agli impianti minori, di capienza cioè superiore alle 7.500 unità. Tali misure devono essere integrate con le disposizioni prescritte dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, in particolare con la determinazione n. 17 del 7 aprile 2009 – avente ad oggetto i requisiti e le procedure per la messa a norma degli impianti con capienza inferiore al predetto limite (ovvero di capienza inferiore a 7.500 e superiore ai 4.000 spettatori, nonché inferiore ai 4.000 posti), utilizzati dalle società sportive iscritte ai campionati della Lega Pro, dall'inizio della stagione calcistica 2009/2010 – e con la successiva determinazione n. 30 del 13 luglio 2010, la quale prevede l'integrale applicazione

²¹ La legge n. 217 del 17 dicembre 2010 ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla L. n. 41/2007, prevedendo che, *«ferme restando le attribuzioni e i compiti delle autorità di pubblica sicurezza, al predetto personale (ovvero gli steward) possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia»*.

della normativa in materia di sicurezza strutturale degli stadi con capienza superiore a 7.500 spettatori a tutti gli impianti sportivi utilizzati dalle società sportive iscritte ai campionati di Serie A e B, a prescindere dalla effettiva capienza.

Tra le misure prescritte dal D.M. 18 marzo 1996, si evidenziano, in particolare, quelle contenute nell'art. 19 (in tema di «Gestione della sicurezza antincendio») a tenore del quale «*il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 7.500 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori*». Tali soggetti, «*per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza*». Il legislatore individua, pertanto, sotto il profilo delle responsabilità, i soggetti titolari dell'impianto sportivo, che si identificano, come già ricordato, con l'ente pubblico/comune - nell'ipotesi, meno praticata, della gestione pubblica diretta dell'impianto - ovvero con la società sportiva utilizzatrice dell'impianto stesso (e quindi anche organizzatrice dell'evento) nell'ambito della forma più diffusa della gestione convenzionata.

In tal caso il legale rappresentante della società sportiva, quale datore di lavoro secondo la nozione contenuta nel D.lgs. n. 81/2008, diviene responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza in via diretta, o tramite una *persona appositamente incaricata*, che si identifica con la figura del delegato per la sicurezza, di cui al predetto decreto.

Nello stesso art. 19, con riferimento al contenuto del piano per la sicurezza (da identificarsi, seppur in parte, con il documento di valutazione dei rischi disciplinato dal Testo Unico), si prevede *l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura*, anticipando, in tal modo, la nozione di quelle figure professionali (tra le quali gli *steward*) che sono oggetto di specifica individuazione da parte del D.M. 8 agosto 2007, come modificato dal D.M. 24 febbraio 2010 e dal successivo D.M. 28 luglio 2011, in vigore dal 25 settembre 2011.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, la società sportiva/datore di lavoro, utilizzatrice dell'impianto, deve predisporre e tenere aggiornato *un piano di emergenza*, che deve indicare, tra l'altro:

- a. *l'organigramma del servizio di sicurezza* preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- b. modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il *personale addetto alla gestione d'emergenza*, nonché quelle previste per il *responsabile interno della sicurezza* ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;

- c. le azioni che *il personale addetto* deve mettere in atto in caso di emergenza;
- d. le procedure per *l'esodo del pubblico*.

Proseguendo nell'analisi, il successivo art. 19-ter («Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio») prevede che per *ciascun impianto* di capienza superiore ai 10.000 posti (*rectius*, 7.500) *ove si disputino incontri di calcio*, è istituito il *Gruppo Operativo di Sicurezza* (denominato G.O.S.), del quale fa parte, tra gli altri, il *responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva*, ovvero sempre il delegato per la sicurezza.

Tra i compiti attribuiti al G.O.S. l'articolo prevede quello di:

- verificare la *predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento*, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
- *vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice*;
- adottare le iniziative necessarie a superare *contingenti situazioni di criticità*, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubbliche emanate dal Questore della provincia.

Sul punto occorre ricordare la Determinazione n. 17/2009, sopra citata, la quale, nel prevedere l'istituzione del G.O.S. anche per gli impianti delle società di Lega Pro con capienza inferiore a 7.500 spettatori e superiore ai 4.000, richiama espressamente i predetti compiti attribuiti a tale organismo dall'art. 19-ter.²²

Nell'art. 19-quater («Gestione dell'impianto sportivo») si prevede ancora che, a cura delle *società utilizzatrici dell'impianto*, quali datori di lavoro (e nella fattispecie dal delegato per la sicurezza), deve essere predisposto il cd. P.O.S. (Piano Operativo Steward), ovvero:

- *l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità (...)*;
- *un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori*, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto;
- *il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità* impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva, il quale non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti, le cui attività dovranno svolgersi *in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine (...)*.

Ancora una volta il legislatore, nell'elencare gli obblighi delle società sportive – tra i quali ritroviamo, seppure con le dovute precisazioni, quelli previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in relazione al datore di lavoro/dirigente – anticipa l'utilizzo di quelle

²² Il giorno della gara, almeno un'ora prima dell'apertura dei varchi di accesso all'area riservata, il G.O.S. assume anche la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva, costituito dagli enti componenti del G.O.S. e coordinato dall'Ufficiale di P.S. designato dal Questore.

figure che sono oggetto di specifica previsione nell'organigramma allegato al D.M. 8 agosto 2007 (in particolare, *responsabile di funzione, coordinatore di settore, capo unità e steward*), evidenziando, altresì, il duplice piano della tutela dell'incolumità pubblica (*safety*) e della sicurezza pubblica (*security*).

Prescrizioni applicate non solo alle società di Serie A e B, ma anche a quelle iscritte ai campionati della Lega Pro, come previsto dalla citata Determinazione n. 17/2009.²³

3. *Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi*

L'art. 1 del D.M. 8 agosto 2007, come modificato dai decreti sopra richiamati, definisce l'ambito di applicazione dello stesso, limitato ai *complessi e impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche*, salvo, in ogni caso, quanto espressamente prescritto dalle determinazioni n. 17 del 7 aprile 2009 e n. 30 del 13 luglio 2010, ricordate nel precedente paragrafo.

Nel successivo art. 2, comma 1, nel testo recentemente modificato, si dispone che «*le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri assistenti di stadio, di seguito denominati 'steward', assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministero dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato e integrato, di seguito denominato 'delegato per la sicurezza'*».

In questa prima parte del decreto viene ribadito dal legislatore il ruolo di responsabilità che la società sportiva, quale utilizzatrice dell'impianto, riveste nell'ambito dell'organizzazione dell'evento sportivo: il legale rappresentante della società - inteso come datore di lavoro secondo la nozione contenuta nel D.lgs. n. 81/2008, ovvero di soggetto effettivamente titolare dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda – diviene responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza in via diretta, o tramite propri assistenti di stadio (in precedenza denominati addetti), che si identificano con la figura degli *steward*, i quali sono soggetti alla direzione e al controllo del delegato per la sicurezza, come individuato dal D.M. 18 marzo 1996, integrato e modificato dal successivo D.M. 6 giugno 2005 e dalla L. n. 41/2007.²⁴

²³ Per un maggiore approfondimento delle iniziative adottate dalla Lega Pro si rinvia al Protocollo d'intesa sottoscritto con il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive il 23 maggio 2012 per un *Laboratorio Lega Pro*, consultabile sul sito www.osservatoriosport.interno.gov.it.

²⁴ Si ricorda che a partire dalla stagione sportiva 2012/2013 il Regolamento UEFA Licenze per Club e *Fair Play* Finanziario obbliga le società di calcio ad avere un funzionario per le relazioni con i tifosi (cd. SLO, *Supporter Liaison Officer*).

Con il novellato successivo comma 2 del medesimo art. 2 il decreto in esame prescrive che, *«ferma restando la responsabilità piena ed esclusiva delle società organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato A del presente decreto, e salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 1 sono assicurati dalle società direttamente ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»*.

E' opportuno richiamare sul punto la circolare del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2008, la quale, in seguito alle numerose istanze volte ad ottenere la predetta licenza per svolgere i servizi di *stewarding* presentate sia da istituti di vigilanza privata, sia da istituti di investigazione, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine a quale tipologia di attività (vigilanza o investigazione) debba essere riferita la licenza di polizia. Si è osservato, infatti, che *«la definizione 'istituti di sicurezza' era già presente nel contesto del D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, concernente i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, che prevede la possibilità di affidare tale tipo di attività ad 'imprese di sicurezza' in possesso dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., riferendosi con ciò esclusivamente agli istituti di vigilanza privata, i quali per organizzazione, strutture, tecnologie e personale sono in grado di garantire con efficacia l'assolvimento di quei servizi che hanno natura 'complementare' rispetto a quelli svolti dalle Forze di polizia a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica»*.

Si deve, pertanto, ritenere, secondo il Ministero, che *«anche il D.M. 8 agosto 2007, nel fare menzione degli 'istituti di sicurezza' muniti della licenza prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S., faccia esclusivo riferimento agli istituti di vigilanza privata, i quali, per livello di organizzazione, sono in grado di svolgere al meglio le attività di 'sicurezza complementare' – quale quella di *stewarding* – offrendo nello svolgimento di tale ultimo servizio, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 3, (del predetto decreto) un qualificato livello di collaborazione al responsabile del 'Gruppo operativo di sicurezza' ed agli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali è richiesto di assicurare gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia»*. Ai fini dello svolgimento dei predetti servizi di *stewarding* gli istituti di vigilanza *«potranno avvalersi, mediante l'instaurazione di idoneo rapporto lavorativo nelle forme previste dall'ordinamento, di soggetti privi della qualifica di guardia giurata che, ovviamente non potranno essere impiegati nelle attività di vigilanza e custodia dei beni»*. Nulla esclude peraltro – sempre secondo la circolare ministeriale – che *«l'attività di *steward* venga svolta da personale, dipendente da istituti di*

vigilanza già autorizzati, in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Detto personale dovrà però svolgere i servizi in questione – che non comportano l'esercizio di pubbliche funzioni – senza portare armi o altri oggetti atti ad offendere».

In entrambi i casi, *occorre che gli istituti di vigilanza si avvalgano di personale in possesso dei requisiti personali, professionali e di formazione di cui agli allegati A e B del decreto in parola (infra). Qualora l'autorizzazione di cui all'art. 134 venga richiesta ex novo esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di stewarding, le relative istanze devono essere valutate alla stregua delle altre richieste di licenza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza privata, ancorché limitate ad uno specifico servizio e/o ambito territoriale e, conseguentemente, le valutazioni preordinate al rilascio o al diniego del titolo dovranno essere quelle tipiche del relativo procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento al requisito della capacità tecnica pur se commisurato alla specificità della richiesta. Si precisa, infine, che eventuali richieste di nuove licenze per l'attività di stewarding sono subordinate all'affidamento di tali servizi da parte delle società organizzatrici delle competizioni sportive; conseguentemente, le licenze rilasciate dovranno essere revocate nel caso di cessazione del relativo rapporto giuridico con le predette società, ferme restando eventuali altre attività di vigilanza già regolarmente autorizzate. Non è infatti giuridicamente compatibile la permanenza di una licenza che non sia accompagnata dall'effettivo esercizio dell'attività autorizzata.*

I successivi commi 2-bis e 2-ter del D.M. 8 agosto 2007, nel testo modificato, contengono la previsione, da un parte, del *nulla osta* del questore che le società sportive devono acquisire prima della stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, dall'altra, dell'obbligo, *per le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici* dei servizi indicati nel comma 1, sopra richiamato, di segnalare al questore *il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale* destinato a svolgere i predetti servizi.

L'art. 3 del decreto è dedicato alla selezione e formazione del personale impiegato nelle attività di *steward*: in particolare viene precisato che l'accertamento dei requisiti fisici, culturali e psicoattitudinali - stabiliti nell'allegato A del decreto – rientra tra i compiti della società sportiva, la quale deve trasmettere *l'elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l'espletamento dell'attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A*. Terminati con esito positivo i cicli formativi, (...) *l'elenco delle persone che hanno superato il corso è trasmesso alla società sportiva interessata all'impiego ed al questore*. L'organizzazione dei corsi di formazione è affidata strutture formative, *anche delle stesse società calcistiche*, la cui qualificazione, come già ricordato, è *attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive*. L'attestazione è revocata, anche su richiesta del Questore della provincia interessata, quando è

accertata la perdita dei requisiti minimi formativi di cui allegato B del decreto.

L'art. 4 individua i motivi di decadenza dall'incarico di *steward*: il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi – che può essere anche di natura temporanea - in quattro ipotesi, ovvero: a) perdita di almeno uno dei predetti requisiti soggettivi; b) violazione o omissione delle disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, ente o società affidataria; c) tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio; d) ogni altro abuso del titolo.

Il successivo art. 5 detta prescrizioni generali sul servizio di *stewarding*, in particolare attribuendo alla società sportiva, tramite il *delegato per la sicurezza* - compiti di pianificazione ed organizzazione dell'attività, sulla base dell'*organigramma* di impiego contenuto nell'allegato C e *secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara*.

La funzione essenziale dell'organigramma – il quale va adattato alle esigenze specifiche del singolo stadio – è quella di *favorire la conoscenza chiara ed univoca della linea di comando degli steward e il correlato flusso delle informazioni*. *Ogni operatore deve conoscere la sua posizione nell'ambito della catena operativa della sicurezza*, ovvero chi è il suo coordinatore al quale rivolgersi in via gerarchica e a chi indirizzare l'informazione.

Sempre nell'ambito dei compiti di direzione e controllo il *delegato per la sicurezza* deve predisporre, altresì, *l'elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l'area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa ed al documento attestante la copertura assicurativa*. L'elenco, con la predetta documentazione, è trasmesso al questore, al cui preventivo assenso è subordinato il conferimento dei compiti di coordinatore e di responsabile di funzione.

Nell'organigramma di cui all'allegato C del decreto si prevedono le seguenti figure:

- a) un *delegato per la sicurezza*, componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli artt. 19 e seguenti del D.M. 18 marzo 1996, come modificato ed integrato dal D.M. 6 giugno 2005 e dalla L. n. 41/2007;
- b) un *responsabile di funzione* per ciascuna delle funzioni operative affidate agli *steward* di cui all'art. 6 del decreto in esame;
- c) un *coordinatore di settore* per ciascuna area o settore dello stadio;
- d) un *capo unità* ogni 20 *steward*;
- e) un numero di *steward* operanti in unità operative ciascuna composta da 20 operatori.

Per quanto concerne le specifiche attività svolte dagli *steward* all'interno dell'impianto, esse sono puntualmente descritte dal novellato art. 6 del decreto, da integrarsi con le Linee Guida elaborate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con la determinazione n. 29 del 5 settembre 2012.²⁵ Più precisamente:

²⁵ Si richiamano, altresì, le «Nuove misure per la sicurezza e la partecipazione alle manifestazioni

- *Attività di bonifica*, che ricomprende l'ispezione preventiva dell'intero impianto sportivo, con le modalità approvate dal G.O.S.. Essa è finalizzata a: 1) *verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili*; 2) *garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l'incolumità delle cose o delle persone*; 3) *adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all'accessibilità delle vie di fuga*; 4) *verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in maniera continuativa l'impianto, al termine delle operazioni di bonifica*.
- *Attività di prefiltraggio*, esercitata in prossimità dei varchi d'accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (cd. area di prefiltraggio). Gli *steward* provvedono, in particolare, a: 1) *presidiare i varchi d'accesso all'area riservata dell'impianto*; 2) *verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori*; 3) *accertare la conformità dell'intestazione del titolo d'accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identità*; 4) *verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti (di cui all'art. 11-ter della L. n. 41/2007) l'accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici*; 5) *controllare il rispetto del 'Regolamento d'uso' dell'impianto finalizzato a: a) evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti a offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità; b) verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illeciti o comunque non consentiti*; 5-bis) *segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive (...)*; 6) *accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio*.

Per quanto concerne, in particolare, il regolamento d'uso dell'impianto sportivo, si richiamano le linee guida contenute nella Determinazione n. 14 del 17 marzo 2010 dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

sportive» presentate dal Ministero dell'Interno il 7 aprile 2014, nelle quali una parte è dedicata alle procedure per l'ottimizzazione del servizio di *stewarding*. Per l'esame del documento si rinvia a www.osservatoriosport.interno.gov.it, nonché a L. MUSUMARRA, *Nuove misure per la sicurezza negli stadi*, in www.personaedanno.it, 22.04.2014.

- *Attività di filtraggio*, esercitata in prossimità dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (cd. area di filtraggio). Tra i compiti previsti per gli *steward* in questa area si ricomprendono: 1) *controllare il rispetto del 'Regolamento d'uso' finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti e sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per un'aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti; 1-bis) segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive; 2) regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi. In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli *steward* devono, altresì, assicurare: 1) il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto; 2) l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto; 3) l'instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.*
Si precisa che le attività di prefiltraggio e di filtraggio, implicando un diretto contatto con lo spettatore, sono svolte dagli *steward* sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
- *Attività di instradamento all'interno dell'impianto sportivo*, esercitata dagli *steward* in prossimità dell'accesso agli spalti al fine di condurre il titolare del biglietto verso il posto a lui assegnato.
- *Altre attività all'interno dell'impianto sportivo*. Per tutta la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli *steward* devono assicurare il controllo del rispetto del Regolamento d'uso attraverso le seguenti azioni:
 - *vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo (...), finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamiento delle recinzioni e dei separatori;*
 - *osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell'identità del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto,*

finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;

- *vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;*
- *custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo; - eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;*
- *vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;*
- *indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;*
- *concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi; ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia; concorso attivo negli altri servizi previsti dal 'Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza'.*
- *Assistenza alle persone diversamente abili.*
- *Attività in caso di violazione del regolamento d'uso. In tale ipotesi gli steward: 1) una volta richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto; 2) in caso di inottemperanza, ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità; 3) curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti, ex lege n. 689/1981; 4) segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato.*

Si precisa, inoltre, che le attività di *prefiltraggio* e di *filtraggio*, implicando un diretto contatto con lo spettatore, sono svolte dagli *steward* sotto la diretta vigilanza degli *ufficiali e agenti di pubblica sicurezza* preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di *pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia*.²⁶

²⁶ Sul punto si richiama L. MUSUMARRA, *Organizzazione e servizio degli steward negli stadi: profili*

Come già anticipato, la legge n. 217 del 17 dicembre 2010 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla legge n. 41/2007, prevedendo che, *ferme restando le attribuzioni e i compiti delle autorità di pubblica sicurezza*, al predetto personale (ovvero gli *steward*) *possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia*. I nuovi servizi ausiliari sono contenuti nel D.M. 28 luglio 2011, nel quale si prevede, in particolare, che gli *steward* possono procedere al controllo manuale, *anche a campione*, dell'abbigliamento e degli oggetti portati da chi accede all'impianto sportivo. Tali controlli potranno essere effettuati mediante la tecnica del *pat-down*, quando tale modalità di controllo si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di *oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità*. Gli *steward* potranno inoltre svolgere attività di prefiltraggio e filtraggio agli accessi negli impianti, *anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio, quando tale modalità di intervento si renda necessaria per evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalco dei varchi di ingresso, ovvero a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione*. Questi nuovi compiti possono essere affidati solo agli *steward* che hanno superato un apposito aggiornamento professionale organizzato dalle società sportive d'intesa con la questura, secondo modalità e tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Si deve, inoltre, rilevare che gli *steward* sono stati equiparati ai pubblici ufficiali limitatamente alle tutele penali introdotte dalla legge n. 217/2010, ovvero in caso di lesioni personali gravi o gravissime subite dai medesimi nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive.²⁷

di responsabilità amministrativa. Nota alle sentenze del Tribunale di Verona del 4 marzo 2011, n. 586 e 590, in www.giustiziasportiva.it, n. 3/2011; cfr., in ordine all'organizzazione delle procedure di sicurezza per gli incontri di calcio validi per le fasi *play off/out* di serie Lega Pro dal 26 maggio al 16 giugno 2013, Determinazione n. 23 del 15 maggio 2013, in www.osservatoriosport.interno.gov.it.

²⁷ Pare utile richiamare le recenti misure adottate con D.L. n. 119 del 22 agosto 2014 contro la violenza negli stadi, tra le quali: a) aumento della pena (reclusione da due a sei anni e multa da euro 1.000 a euro 4.000) in caso di frode, per chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione; b) applicazione del DASPO (il divieto di accedere alle manifestazioni sportive) anche nei confronti dei soggetti che risultano condannati o denunciati non solo per i reati da stadio, ma anche per tutti i delitti contro l'ordine pubblico, nonché per i delitti di comune pericolo mediante violenza; c) rivisti i termini di durata del DASPO: la durata minima di tale divieto è di tre anni, mentre il provvedimento inibitorio ha una durata da un minimo di cinque ad un massimo di otto anni per quei soggetti che sono già stati destinatari di una analoga

Si ricorda, infine, che, con circolare del 9 marzo 2011, il Ministero dell'Interno è intervenuto sul tema dei servizi di controllo presso i palazzetti dello sport ove si svolgono manifestazioni sportive diverse dal calcio. In particolare, nel caso di specie la Questura di Siena aveva richiesto un parere in ordine alla possibilità di far svolgere i servizi di stewarding, di cui al DM 8 agosto 2007, anche presso gli impianti sportivi dove si svolgono i campionati di serie A e di Eurolega di basket, proponendo però in questo caso di applicare non il predetto decreto, bensì le disposizioni contenute nel successivo DM 6 ottobre 2009, concernente i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Secondo la Questura, *«se è vero che lo stesso D.M. non fa riferimento alle manifestazioni sportive, è anche vero che gli impianti sportivi, essendo in possesso di licenza ex art. 68 del TULPS, rientrano nella più generale specie di luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e pubblico spettacolo e, pertanto, inquadrabili nella previsione dell'art. 4 comma 1 del D.M. 06.10.2009»*. Il Ministero dell'Interno, nel condividere tali valutazioni, ha segnalato altresì la necessità che il personale prescelto venga avviato, oltre ai corsi di formazione già previsti dal predetto decreto (art. 3), *alla frequenza di una giornata seminariale - da tenersi a cura di funzionari della Questura - sulle materie attinenti alla gestione dell'ordine pubblico*. Ha evidenziato, inoltre, che, *attesa la delicatezza dei servizi in parola, nonché il diverso status giuridico degli addetti ai servizi di controllo rispetto agli steward (quali incaricati di pubblico servizio), i servizi devono essere svolti sotto la supervisione del personale delle Forze di Polizia*.

misura; d) in tema di striscioni negli stadi potranno essere puniti con DASPO anche coloro che introducano negli impianti sportivi non solo cartelli e striscioni, ma anche altre scritte o immagini che incitano alla violenza; e) il divieto di trasferta può essere disposto, in caso di gravi episodi di violenza, dal Ministro dell'Interno, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inoltre adottato, con la determinazione n. 28 del 1 agosto 2014, nuove Linee guida per il miglioramento della formazione degli *steward*, con le quali viene istituito, tra l'altro, un gruppo di lavoro per valutare la fattibilità di un progetto di costituzione di un *“Elenco Nazionale degli Stewards”*, consultabile dalle società sportive e dalle Questure per i rispettivi profili di interesse.

Bibliografia

- L. BAUCCIO, E. CROCETTI BERNARDI, S. DAMBRUOSO, L. MUSUMARRA, S. SCARFONE, *La gestione della sicurezza negli impianti sportivi* (a cura di L. Musumarra), Experta edizioni, Forlì, ottobre 2009.
- P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi: approccio storico e risposte normative*, in www.altalex.com, 26 novembre 2013.
- M. GIUA - P. ACCARDI, *Anche le ASD e le SSD possono «delinquere»: alcune riflessioni sul D.lgs. n. 231/2001*, in www.giustiziasportiva.it, n. 3/2008.
- L. MUSUMARRA, *Nuove misure per la sicurezza negli stadi*, in www.personaedanno.it, 22 aprile 2014.
- L. MUSUMARRA, *Responsabilità oggettiva e modelli di organizzazione: in attesa della riforma della giustizia sportiva*, nota di commento a TNAS, lodo 8 maggio 2013, caso Novara Calcio, in www.giustiziasportiva.it, n. 1/2013.
- L. MUSUMARRA, *Organizzazione e servizio degli steward negli stadi: profili di responsabilità amministrativa*. Nota alle sentenze del Tribunale di Verona del 4 marzo 2011, n. 586 e 590, in www.giustiziasportiva.it, n. 3/2011;
- M. SACCARO, *La responsabilità amministrativa degli enti: le condizioni e gli ambiti di applicabilità delle disposizioni del D.lgs. n. 231/01 relativamente agli enti non profit*, in *Associazioni e Sport*, dicembre 2012, 16 ss..
- A. SANTUARI, *Modello 231 e organizzazioni non profit*, in www.personaedanno.it, 12 aprile 2014.

FAIR PLAY FINANZIARIO E SVILUPPO DEL BRAND SOCIETARIO AL FINE DI INCREMENTARE I PROVENTI DI UN CLUB

di *Flavio Improta**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Inquadramento della normative del *Fair Play* finanziario e panoramica della situazione economica in cui interviene – 3. *Fair Play* finanziario: obiettivi e normativa in generale – 4. *Fair Play* finanziario: approfondimento della regolamentazione – 5. Risultati parziali ed effetti ottenuti mediante l'applicazione del *Fair Play* finanziario – 6. Lo sviluppo e la valorizzazione del *brand* societario come fattore chiave ai fini dell'incremento dei proventi economici – 7. La valorizzazione del *Brand*: l'importanza di una «Brand Community» adeguatamente strutturata – 8. Realizzazione di un efficace marchio sportivo – 9. Conclusioni – Bibliografia

1. Introduzione

Il presente saggio ha lo scopo di analizzare e valutare il sistema normative del Fair Play finanziario, realizzato dall'«Union of European Football Associations» (d'ora innanzi: UEFA) al fine di ottenere il risanamento dell'economia del calcio europeo, e di proporre l'adozione di talune strategie manageriali, inerenti allo sviluppo del Brand, mirate alla creazione di nuove fonti di guadagno per il club ed all'incremento di quelle già esistenti.

Più precisamente, una delle critiche più forti mosse nei confronti dell'adozione della normative del Fair Play finanziario si fonda sull'idea secondo cui obbligare i Club ad operare secondo i limiti dettati esclusivamente dai propri ricavi allo scopo di porre tutte le società sportive nelle medesime condizioni, limiterebbe in modo rilevante lo sviluppo dei Club minori.

Infatti, appare decisamente più semplice per un grande Club, proprietario di già ampie risorse, come per esempio il F.C. Bayern München, soddisfare le norme finanziarie previste dalla UEFA rispetto ad un Club minore e con ben pochi capitali, come può essere il Cardiff City Football Club.

* Avvocato specializzato in tutela legale e sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale.

Inoltre, vi è chi delinea un ulteriore effetto negativo nell'applicazione di tali regole, ossia il ristagno economico che potrebbe colpire i Club minori: i Club che già ottengono enormi profitti commerciali mediante, ad esempio, sponsorizzazioni o Brand già forti e dilaganti, rimarrebbero economicamente dominanti, in danno ai Club più piccoli, cui rimarrebbero ancora minori opportunità di crescere; tale ultima argomentazione è inoltre fortemente supportata dai principali Club calcistici italiani.¹

Ebbene, secondo l'opinione dello scrivente, l'idea secondo cui è più semplice per un grande club soddisfare i requisiti finanziari può essere teoricamente condivisa entro però determinati limiti, infatti il dominio economico dei club maggiori non è poi così garantito come rappresentato, invece, da taluni detrattori del Fair Play finanziario.

A bene vedere, infatti, alcuni dei più grandi Club che operano nel panorama calcistico europeo (e non solo in quello europeo) dipendono principalmente dal proprio Presidente, come nel caso del Chelsea Football Club, oppure da enormi prestiti bancari, come quello che il Real Madrid Club de Fútbol ha ricevuto nel 2009 dalla Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (definito colloquialmente «Bankia»): un prestito di 76 milioni di euro chiesto ed ottenuto allo scopo di ripristinare la situazione finanziaria precedentemente compromessa a causa dell'ingaggio dei calciatori Ricardo Izecson dos Santos Leite (conosciuto come Kakà) e Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con conseguenti perdite causate dai forti interessi debitori legati all'operazione² (ammontanti, nel caso del Real Madrid, a circa 25,5 milioni di euro).

In siffatto contesto risulta decisamente arduo raggiungere il pareggio di bilancio richiesto dalla UEFA, anche per club grandi come il Chelsea, il quale sin dalla stagione 2000/01, e nonostante un sempre crescente giro d'affari, si trova a far fronte a perdite complessive di oltre 70 milioni,³ riuscendo ad ottenere un profitto di appena 1.7 milioni di euro soltanto con il bilancio relativo alla stagione 2011/12.⁴

In sintesi, anche per i grandi club la violazione delle statuizioni finanziarie poste dalla UEFA è dietro l'angolo, con l'alto rischio di subire pesanti misure disciplinari, come mostrato dalle recenti multe inflitte al Paris Saint-Germain Football Club ed al Manchester City Football Club.⁵

¹ S. LANDOLINA, GOAL.COM, *AC Milan CEO Adriano Galliani: Financial fair play unfair on Italy*, 14 aprile 2011 – website: www.goal.com/en-gb/news/3276/serie-a/2011/04/14/2441291/ac-milan-ceo-adriano-galliani-financial-fair-play-unfair-on.

² R. ESTELLER, EL ECONOMISTA, *El Real Madrid sólo ha pagado a Bankia los intereses por Cristiano Ronaldo y Kaká*, 11 maggio 2012 – website: <http://ecodiario.economista.es/futbol/noticias/3959385/05/12/El-Real-Madrid-solo-ha-pagado-a-Bankia-los-intereses-por-Cristiano-Ronaldo-y-Kaka.html#.Kku8GGaUbjUSv5P>.

³ FOOTBALL ECONOMY, *Chelsea Football Club Ltd.*, 15 dicembre 2009 – website: www.footballeconomy.com/content/chelsea-football-club-ltd.

⁴ BBC, *Chelsea FC record first Abramovich-era profit*, november 9 2012 – website: www.bbc.com/news/20270934.

⁵ K. WEIR, REUTERS, *PSG, Man City face squad caps, fines over FFP*, 6 maggio 2014 – website: www.reuters.com/article/2014/05/06/us-soccer-uefa-ffp-idUSKBN0DM0QZ20140506.

In relazione, poi, all'argomentazione secondo cui vi sarebbero minori opportunità di crescita per i club più piccoli, si tratta di un'affermazione decisamente poco accorta.

Tale critica si fonda sul fatto che i piccoli club fanno uso di prestiti al fine di ottenere liquidità e per ripristinare i propri bilanci (tra l'altro, e come sarà approfondito più avanti, tali proventi non sono definiti rilevanti dalla normativa del Fair Play ai fini del calcolo di bilancio), basando i propri guadagni quasi esclusivamente sugli incassi derivanti dalla vendita di biglietti, dalla vendita dei diritti televisivi e, in quota principale, dalla vendita dei calciatori.

Quello appena descritto è, secondo l'opinione dello scrivente, un approccio decisamente troppo limitato: appare infatti possibile incrementare tali fonti di guadagno e, soprattutto, crearne di nuove, mediante l'organizzazione all'interno del club di un accurato programma di sviluppo del brand societario caratterizzato da progetti ed obiettivi a medio/lungo termine.

Validi esempi degli effetti positivi riscontrati a seguito dell'applicazione di un'accurata gestione del brand all'interno di un piccolo club possono farsi pervenire dai casi riguardanti il Cardiff City o lo Swansea City Association Football Club.

Con riferimento al primo club, questi è riuscito ad ottenere un buono sviluppo finanziario (in proporzione alle condizioni di partenza) concentrando le proprie attività sullo sviluppo e sulla valorizzazione della propria immagine, quali il cambio di colore della maglia dal blu («bluebirds» è infatti il nomignolo della società) al rosso e l'introduzione nel logo societario del Drago rosso gallese al precipuo scopo di raccogliere nuovi guadagni dal mercato asiatico.⁶

Va tuttavia detto che tali accorgimenti sono principalmente dovuti al presidente malaysiano del Cardiff City, il Sig. Vincent Tan, ed hanno incontrato le forti resistenze della frangia tradizionalista dei tifosi della squadra.

In relazione, poi, allo Swansea, anche tale club ha cominciato a prestare attenzione alla ricerca di sponsor di caratura internazionale, tuttavia senza permettere che ciò stravolgesse le tradizioni del club e concentrandosi, piuttosto, sullo sviluppo di una metodologia decisionale influenzata anche da argomentazioni di tipo economico, come dimostrato dall'ingaggio dell'attuale allenatore Michael Laudrup avvenuto alla vigilia della stagione calcistica 2012/13: tale operazione a permesso al club di ottenere, allo stesso tempo, un allenatore con esperienza internazionale in grado di portare la squadra a successi sino ad allora impensabili, come ad esempio la storica vittoria nella finale della Football League Cup nel 2013 contro il Bradford City Association Football Club, ed un importante accordo di sponsorizzazione con la Carlsberg. In particolare, va detto che l'affare con lo sponsor danese è effettivamente strettamente correlato alla presenza tra lo staff tecnico societario dell'allenatore danese, considerato in patria una vera e propria leggenda.⁷

⁶ BRANDFINANCE, *Football 50, The annual report on the world's most valuable football brands*, 1 maggio 2013.

⁷ N. FRANCIS, SABOTAGE TIMES – *If Carlsberg did Managers...*, 19 agosto 2012 – website: http://sabotagetimes.com/football/if-carlsberg-did-managers-laudrup-shows-rodgers-tiki-taka-2-0#_.

In definitiva, due piccoli club, con fama poco più che locale, sono stati in grado di incrementare i propri profitti ed aumentare la propria reputazione mediante la realizzazione, rispettivamente, di un programma di sviluppo e sfruttamento del brand e di scelte tecniche adottate anche secondo logiche di marketing.

In relazione a tale approccio di ricerca, nella seconda parte del presente lavoro saranno analizzate alcune delle attività di valorizzazione poste in essere dai club più innovativi nel campo della gestione del brand, con lo scopo di suggerirne l'applicazione, *mutatis mutandis*, presso quelle realtà calcistiche che al momento difettano, talvolta anche del tutto, di un'adeguata amministrazione del proprio brand.

2. *Inquadramento della normative del Fair Play finanziario e panoramica della situazione economica in cui interviene*

Risulta senz'altro utile agli scopi prefissi dal presente lavoro avere una conoscenza circostanziata dell'attuale situazione economica del sistema calcistico europeo, per il quale si è ritenuta sempre più necessaria la creazione di norme prescrittive finalizzate ad ottenere la buona gestione delle finance di un club sportivo.

A tal fine, un'accurata panoramica è stata fornita dalla UEFA nel periodo a cavallo tra il 2011 ed il 2012, mediante la pubblicazione in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e, non a caso, russo) della quarta edizione del «Club Licensing Benchmarking Report».⁸

Nel citato resoconto sono stati esaminati i risultati finanziari di oltre 650 club partecipanti ai principali campionati delle 53 federazioni nazionali membri della UEFA in riferimento alla stagione calcistica 2010/11, mentre le informazioni economiche mostrate nel documento sono state reperite direttamente dai bilanci certificati forniti dai club, come imposto dalla UEFA come requisito per partecipare al programma di licenze per le competizioni europee.

Un primo dato che subito salta all'occhio è la tendenza (apparentemente) positiva dei proventi percepiti dai club europei.

Infatti, dall'esame dei dati posti a disposizione, i proventi del settore calcistico sono apparsi in aumento nonostante la persistente crisi economica: nel 2010 le entrate complessive aggregate dei club appartenenti ai massimi campionati nazionali sono cresciute del 6.6%, toccando la somma record di circa 12,8 miliardi di euro.

La non casualità della circostanza è stata provata, già all'epoca della pubblicazione del resoconto, dal forte aumento delle entrate, vicino al 4.8% per una somma complessiva di 11,7 miliardi di euro, registrato nella stagione 2009/10, precedente a quella presa in riferimento.

Un'ulteriore conferma della tendenza positiva in argomento deriva dai nuovi dati oggi disponibili, che mostrano un incremento complessivo del giro d'affari dell'ambiente calcistico europeo pari al 42% in riferimento al periodo intercorso tra le stagioni 2007 e 2012.⁹

⁸ UEFA, *The European Club Footballing Landscape – Club licensing Benchmarking Report Financial Year 2010*, Nyon, dicembre 2011.

⁹ UEFA, *The European Club Footballing Landscape – Club licensing Benchmarking Report*

Un altro dato estremamente interessante, per quanto non immediatamente intuitivo, si denota dal fatto che nel quinquennio tra il 2005 ed il 2010 il tasso di crescita delle entrate del settore calcistico ha superato quello del Prodotto Interno Lordo (PIL) di 49 dei 53 paesi membri della UEFA.

In sostanza, la tendenza estremamente positiva registrata non è limitata ai soli campionati nazionali principali, ma è da correlarsi a quasi tutti i campionati europei.

Tuttavia, un sì roseo ritratto della situazione viene immancabilmente rovinato dai dati relativi alle uscite.

Infatti, parallelamente all'incremento dei proventi, un altro record è stato battuto, ossia quello riguardante le uscite complessive aggregate, calcolate in circa 1,64 miliardi di euro¹⁰ solo nel 2010, con un aumento del 36% (a fronte, si ricordi, di una crescita delle entrate pari a solo il 6.6%) rispetto al precedente anno finanziario.

Scendendo più nei dettagli, dall'analisi e dal confronto dei bilanci dei 734 club calcistici partecipanti alle massime serie nazionali, è stata rilevata una relativa stabilità dei costi operativi.

È stato quindi dedotto che l'aumento dei costi è dovuto in larga parte alla riduzione dei profitti derivanti dalla vendita dei giocatori, causata dalla diminuzione delle attività di mercato avvenuta nel 2010.

Inoltre, la UEFA ha calcolato che già nel 2010 un club doveva in media dedicare il 64% delle proprie entrate alla copertura degli stipendi dei propri giocatori (si tenga conto che gli ingaggi sono unanimemente considerati uno degli indicatori chiave per la valutazione della salute finanziaria di un club sportivo), più un ulteriore 7% per le tasse di trasferimento.

A ciò si aggiunga che più della metà dei principali club calcistici europei hanno chiuso i propri bilanci in rosso, oltre tre quarti se si contano solo quelli con un giro d'affari superiore ai 50 milioni di euro, e con il 30% dei quali che hanno riportato uscite di 12 euro per ogni 10 euro di entrata.

Nondimeno, durante il quinquennio preso in considerazione, ed a fronte di perdite aggregate di circa 4 miliardi, i club sono tuttavia riusciti ad ottenere ulteriori risorse finanziarie per un totale complessivo di 3,4 miliardi di euro grazie, però, all'intervento dei presidenti delle squadre, che sovente hanno vestito i panni di veri e propri benefattori.

Tutto quanto considerato, appare decisamente evidente che, nonostante il recente significativo aumento degli introiti, il solo e semplice pareggio di bilancio (realizzato solo in due dei 20 principali campionati nazionali europei) si identifica in una vera e propria chimera per il sistema calcistico europeo, soprattutto poi se si considerano i club che giocano nelle divisioni inferiori (come la Serie B e la Lega Pro italiane o la Segunda División spagnola), dove il rischio di insolvenza è estremamente più grande e il fallimento di società calcistiche sono quasi all'ordine del giorno.

Financial Year 2012, Nyon, settembre 2013.

¹⁰ Differenza tra le entrate e le uscite complessive aggregate, rispettivamente uguali a 12.8 e 14.4 miliardi di euro. Somme calcolate con un margine di errore del +/- 0.5%.

3. *Fair Play finanziario: obiettivi e normativa in generale*

Come precedentemente mostrato, nel resoconto della UEFA pubblica nel 2011 è per la prima volta possibile avere un ritratto dettagliato dell'effettiva, disastrosa, situazione finanziaria del calcio europeo.

In questa cornice v'ad introdursi lo sviluppo della «UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations», approvato all'unanimità dal Comitato Esecutivo della UEFA nel settembre del 2009, ed il cui fine dichiarato è stimolare i club ad amministrare le proprie finanze e flussi di cassa in modo migliore, allo scopo di ottenere un equilibrio sostenibile tra incassi, costi ed investimenti.

La pietra angolare della normativa in oggetto e la semplice idea di creare un ambiente calcistico nel quale i club possano spendere solo i soldi che incassano, con uno sfioramento consentito di massimo 5 milioni di euro.

Questo principio è stato debitamente illustrato da Michel Platini, presidente della UEFA, in occasione della dodicesima conferenza dei ministri responsabili per lo sport.¹¹

Più precisamente, dopo aver riferito in merito all'«estremamente rischiosa» situazione economica del calcio europeo e dei club, identificando altresì questi ultimi ad «enormi casinò», il Presidente UEFA ha manifestato l'estrema necessità di una disciplina finanziaria radicata su due principi di semplice buon senso: «*opera secondo i tuoi mezzi*» e «*c'è un limite oltre il quale non si può andare*».

Questi due concetti sono stati normativamente tradotti nell'articolo 2, titolato «Obiettivi» del Regolamento del Fair Play finanziario (d'ora in avanti: il Regolamento).

Tale articolo può a pieno titolo essere considerato una vera e propria dichiarazione di intenti, infatti, nelle due clausole che lo costituiscono, sono indicate le finalità delle regole finanziarie, le quali risultano essere state emesse allo scopo di:

- a) *promuovere e migliorare costantemente ogni aspetto del calcio in Europa, curando in particolare l'allenamento e gli interessi dei giovani calciatori di ogni club;*
 - b) *assicurarsi che i club abbiano un adeguato livello di gestione ed organizzazione;*
 - c) *adattare le infrastrutture sportive dei club al fine di fornire ai giocatori, agli spettatori ed ai media strutture sicure e ben attrezzate;*
 - d) *proteggere l'integrità ed il buon esito delle competizioni per club della UEFA;*
 - e) *permettere lo sviluppo di standard di riferimento per i club in materia finanziaria, sportiva, legale, di gestione del personale, amministrativa e delle infrastrutture mediante criteri attuabili nell'intero territorio Europeo.*
- Inoltre, le regole mirano al raggiungimento del fair play finanziario nelle*

¹¹ COUNCIL OF EUROPE'S ENLARGED PARTIAL AGREEMENT ON SPORT, 12th Council of Europe - Conference of Ministers responsible for Sport, Belgrade, 15 marzo, 2012.

competizioni per club della UEFA e, in particolare, a:

- a) migliorare le capacità economiche e finanziarie dei club, aumentando la loro trasparenza e credibilità;*
- b) conferire la necessaria importanza alla protezione dei creditori ed assicurare, così, che i club adempiano senza ritardo ai propri obblighi nei confronti dei giocatori, delle autorità fiscali e nei confronti degli altri club;*
- c) introdurre più disciplina e razionalità in materia di finanza calcistica;*
- d) incoraggiare i club ad operare sulla base dei propri introiti;*
- e) incoraggiare investimenti a lungo termine nel calcio;*
- f) proteggere la sostenibilità per i club calcistici europei nel lungo periodo».*¹²

Questi obiettivi, per la prima volta normativamente stabiliti, riflettono l'idea secondo cui la UEFA ha il dovere di tenere in considerazione non solo l'ambiente sistemico composto dai club calcistici europei, ma anche, se non addirittura in via principale, il generale impatto inflazionistico causato dai salari e dai costi di trasferimento sostenuti dai club.

Come appena mostrato, nelle passate stagioni molti club hanno riportato continue, e sempre peggiori, perdite finanziarie, con la conseguenza che la generale situazione ha creato difficili condizioni di mercato per i club europei, e tale circostanza non solo può generare ripercussioni negative sulla generazione di utili, ma è anche in grado di creare un ostacolo aggiuntivo per i club in relazione alla disponibilità finanziaria per la conduzione in porto di operazioni di ordinaria amministrazione.

In effetti, già numerosi club hanno affrontato situazioni quali mancanza di liquidità ed azioni legali per pagamenti in ritardo da parte di altri club, propri lavoratori e autorità fiscali.

Pertanto, al fine di raggiungere i traguardi fissati nell'articolo 2 del Regolamento, la UEFA ha introdotto misure significative, tra le quali vi è anche un metodo di valutazione pluriennale, consentendo la creazione di programmi a lungo termine nel contesto calcistico in generale.

Le finalità e la meticolosità di queste norme vanno ben oltre quelle già esistenti in materia finanziaria e relative al sistema di licenze UEFA e sono amministrate dal Club Financial Control Body¹³ (d'ora innanzi: CFCB), che è un organo bicamerale istituito nel giugno 2012 per vigilare sulla corretta applicazione delle Regolamento.

4. Fair Play finanziario: approfondimento della regolamentazione

Secondo quanto stabilito dal Regolamento, la completa applicazione delle relative norme avverrà al termine di un procedimento costituito da tre step, ognuno dei quali caratterizzato da una sempre minore tolleranza dello stato passivo dei bilanci societari, al fine di ottenere l'agognato pareggio di bilancio in maniera graduale.

¹² Articolo 2, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, settembre 2009.

¹³ Istituito con il *Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body* act, giugno 2012.

Brevemente: durante il primo step, riferito al triennio appena trascorso, e cioè alle stagioni 2011/12, 2012/13 e 2013/14, la differenza tra entrate ed uscite complessive registrate durante il menzionato periodo non deve superare i 45 milioni di euro di passivo (con una tolleranza di fino a 5 milioni, che quindi porta l'eccedenza massima ad un massimo di 50 milioni); nel secondo step (che prenderà in considerazione le stagioni 2014/15, 2015/16 e 2016/17) il passivo di riferimento complessivo tollerato sarà ridotto a 30 milioni, cui si aggiungono gli eventuali altri 5 milioni di eccedenza.

Al termine del secondo periodo, ossia per la stagione 2017/18, il passaggio relativo al pareggio di bilancio avrà finalmente inizio, e per allora le entrate di tutte le società dovranno essere sufficienti per coprire i costi, con una tolleranza fino ad un massimo di 5 milioni.¹⁴

Per quanto riguarda, poi, il meccanismo elaborato dalla UEFA per determinare se un club soddisfi o meno i requisiti finanziari necessari per prender parte alle competizioni continentali (e compatibilmente, ovviamente, con il raggiungimento dell'opportuna posizione di classifica presso il campionato nazionale), si precisa che esso è incardinato su di un periodo di osservazione durante il quale viene valutata la situazione finanziaria del club.

Per come è attualmente pianificato, il periodo di osservazione si divide in tre parti: i) il periodo che termina nell'anno solare in cui iniziano le competizioni continentali per club (definito come periodo T); ii) il periodo che termina nell'anno solare precedente all'inizio delle competizioni continentali per Club (ossia, periodo T-1); iii) il periodo relativo all'anno solare precedente al periodo T-1 (e cioè il periodo T-2).

Ad esempio, il periodo d'osservazione preso in considerazione per la concessione delle licenze relative alla stagione 2015/16 copre i periodi che terminano nel 2015 (periodo T), nel 2014 (periodo T-1) e nel 2013 (periodo T-2).¹⁵

Ciò premesso, si ricorda che il vero nucleo dell'intero Regolamento è il più volte citato obbligo di pareggio di bilancio. L'effettivo raggiungimento di tale requisito viene verificato mediante il calcolo della differenza risultante tra l'ammontare relativo ai «profitti rilevanti» e quello relativo alle «spese rilevanti».¹⁶

Preliminarmente, si segnala che dall'attento esame dell'articolo 58, e soprattutto del suo primo comma, nel quale sono elencate e definite le voci riguardanti i «profitti rilevanti», si nota subito come tra queste siano stati inclusi i guadagni provenienti dalla vendita dei biglietti e dai proventi pubblicitari, ma siano stati esclusi tutti i beni di tipo non monetario. Il secondo comma del medesimo articolo, che elenca, invece, tutte le spese che sono considerate rilevanti ai fini del calcolo operato dalla UEFA, include tra queste anche eventuali dividendi ed i costi operativi.

Il quinto comma, infine, opera un diretto riferimento all'Annex X del Regolamento in relazione ad ulteriori definizioni di profitti e spese rilevanti.

¹⁴ Articolo 61, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, settembre 2009.

¹⁵ Articolo 59, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, settembre 2009.

¹⁶ Articolo 60, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, settembre 2009.

Si ritiene particolarmente utile ai fini del presente lavoro approfondire tali definizioni, allo scopo di estrapolare da queste il tipo di amministrazione che l'UEFA si augura venga adottata nella gestione di una squadra calcistica.

Ad esempio, è decisamente significativo come l'insieme di regole e definizioni incoraggino lo sviluppo del settore giovanile e delle infrastrutture dello stadio, tenuto conto il fatto che le spese riguardanti tali aree non sono incluse nel calcolo operato in ossequio al Regolamento.

Più precisamente, le definizioni non includono tra le spese rilevanti i costi relativi l'ingaggio di giocatori under 18, al probabile fine di supportare gli investimenti nel settore giovanile e la valorizzazione di giovani calciatori.¹⁷

Inoltre, tra le spese rilevanti non sono ricomprese quelle sostenute da un club per costruire un proprio stadio (ovviamente, sempreché sia fornita un adeguato calcolo dei periodi di ammortamento di tali spese), il che dimostra la convinzione, insita nel Regolamento UEFA, di quanto sia importante per un club possedere una struttura di proprietà dove giocare.

Per quanto riguarda, invece, i profitti rilevanti, tra questi sono inclusi la vendita dei biglietti per la singola partita, quella degli abbonamenti stagionali, diritti televisivi, profitti derivanti da sponsorizzazioni, da operazioni commerciali e di marketing e da ogni altra attività collegata al club.¹⁸

Soffermandoci per un momento su queste ultime definizioni, dalla loro analisi si può notare come molte di queste entrate, quali, ad esempio, le sponsorizzazioni dello stadio o i diritti relativi al naming, possono essere pienamente sfruttati soltanto laddove il club sia proprietario dello stadio nel quale gioca; si tratta di una conseguenza volutamente ricercata dalla UEFA con l'emanazione del Regolamento allo scopo di condurre i club ad uno sfruttamento a 360° dei propri asset, ma fortemente osteggiata da tutti quei club che, non possedendo già un proprio stadio, lamentano una disparità di trattamento ed una posizione di svantaggio nel raggiungimento dei requisiti finanziari richiesti.

Infine, particolare attenzione merita la questione relativa ai debiti: al fine di limitare quanto più possibile i casi di indebitamento incontrollato, avvenuti con fin troppa frequenza in Inghilterra e Spagna, i prestiti non sono ricompresi tra i profitti rilevanti, diversamente da quanto avviene, invece, in relazione ai sussidi ed alle donazioni.

La giustificazione di questa decisione è molto semplice: i prestiti compromettono il bilancio e appesantiscono la situazione debitoria, mentre sussidi e donazioni permetterebbero di risanare l'equilibrio finanziario per l'assenza di obbligazioni di restituzione, che, se previste, esporrebbero il club al rischio di bancarotta.

Tanto premesso, allo scopo di assicurare il rispetto delle regole finanziarie

¹⁷ Capitolo C, comma 1, punto g, Annex X, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, settembre 2009.

¹⁸ Capitolo B, comma 1, Annex X, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, settembre 2009.

stabilite dal Regolamento UEFA è stato creato un sistema di sanzioni da applicare laddove il principale organo giudicante, il Club Financial Control Panel (CFCP), stabilisca che un club non sia in possesso dei requisiti finanziari richiesti.

Tali misure sono contenute nell'articolo 21 del Regolamento e sono:

1. Avvertimento;
2. Richiamo formale;
3. Multa;
4. Detrazione di punti;
5. Trattenuta sui profitti derivanti dalla UEFA;
6. Divieto di registrazione di nuovi giocatori nelle competizioni UEFA;
7. Restrizioni sul numero di giocatori che possono essere registrati da un club per le competizioni UEFA;
8. Squalifica dalle competizioni o esclusione da competizioni future;
9. Ritiro di un titolo vinto o di un premio assegnato.¹⁹

Risulta evidente che la sanzione più dannosa per un club è certamente la squalifica dalle competizioni, poiché idonea ad avere forti contraccolpi sulla situazione finanziaria del club a causa, per esempio, della perdita di accordi di sponsorizzazione e dei mancati guadagni derivanti dal botteghino.

Tuttavia, il sistema sanzionatorio in argomento è meno severo di quanto sembri essere. Infatti, a fine gennaio 2014, la UEFA ha operato due rilevanti modifiche alle regole: (i) è ora permesso ai club di «patteggiare» le sanzioni ricevute per aver superato i limiti di spesa ed (ii) è concesso loro il diritto di negoziare il patteggiamento nei casi in cui questo sia troppo afflittivo per i risultati.²⁰

Questo è il caso delle recenti multe inflitte al Paris Saint-Germain ed al Manchester City per aver infranto le norme finanziarie imposte dalla UEFA: questi club, a fronte del rischio di esclusione dalle competizioni europee, hanno optato per il pagamento, mediante trattenute sui premi assegnati, di una multa di 60 milioni di euro e la limitazione dei giocatori da utilizzare in Champions League, che dovranno quindi essere 21 invece dei canonici 25.²¹

5. *Risultati parziali ed effetti ottenuti mediante l'applicazione del Fair Play finanziario*

Nella sesta edizione del «Club Licensing Benchmarking Report on European Football Clubs»,²² la UEFA ha mostrato in che modo le misure introdotte con il Fair Play finanziario stiano cominciando ad avere effetto.

Dall'analisi dei bilanci di oltre 700 club si deduce che numerosi proprietari

¹⁹ Articolo 21, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, settembre 2009.

²⁰ Articolo 15, Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body, gennaio 2014.

²¹ K. WEIR, REUTERS, *PSG, Man City face squad caps, fines over FFP*, 6 maggio 2014 – website: <http://www.reuters.com/article/2014/05/06/us-soccer-uefa-ffp-idUSKBN0DM0QZ20140506>.

²² UEFA, *Licensed to thrill - Benchmarking Report on the Clubs qualified and licensed to compete in the UEFA competition season 2013/2014*, Nyon, ottobre 2013.

preferiscano di gran lunga investire i propri soldi nei club posseduti piuttosto che fare loro dei prestiti, con la diretta conseguenza che nei due anni precedenti al 2014 vi è stata una riduzione complessiva delle perdite pari ad almeno 600 milioni di Euro.

Alcuni dati mostrano, poi, che le entrate dei club sono cresciute del 42% tra il 2007 ed il 2012. Contemporaneamente, tali entrate sono ancora soffocate dagli ingaggi sostenuti dai club, che nel medesimo periodo sono cresciuti del 59%. Tuttavia, durante la scorsa stagione calcistica, e per la prima volta da lungo tempo, la crescita degli ingaggi si è limitata sullo stesso livello (i.e. 7%) della crescita delle entrate.

Inoltre, il report illustra la differenza nel potere d'acquisto relativo ai club economicamente più forti rispetto a quelli meno ricchi: il monte ingaggi in assoluto più oneroso è alto più del triplo rispetto a quello in venticinquesima posizione.

Con riguardo, poi, alle spese d'ingaggio, la somma complessiva dei soldi spesi negli anni recenti da tutti club facenti parte dei principali campionati europei ammonta a circa 10,9 miliardi di euro, ed il 12.6% di questa è stata incassata dagli agenti dei calciatori a titolo di commissione di trasferimento.

Ora, nonostante il fatto che il miglioramento di 600 milioni nei bilanci dei club europei può in qualche modo conferire un certo ottimismo sugli sviluppi futuri della situazione generale, la UEFA, per bocca del proprio Segretario Generale, Gianni Infantino, ha comunque espresso la volontà nel proseguire nella propria missione di salvaguardia dell'economia calcistica, comunicando lo sviluppo di ulteriori e più specifiche norme relative all'indebitamento ed alla proprietà di terze parti.²³

Le informazioni appena analizzate mostrano un generale miglioramento della situazione finanziaria dei club europei, tuttavia è il caso di specificare che tale traguardo è offuscato da alcune conseguenze negative dell'applicazione pratica del Fair Play finanziario.

Per esempio, l'attuale normativa finanziaria non prende in adeguata considerazione la circostanza che esistono differenti regimi fiscali in differenti paesi.

Inoltre vi è la questione degli investimenti diversificati per ottenere profitto: i club ricchi spesso investono i propri capitali in affari del tutto estranei al mondo calcistico, e non è affatto chiaro se tale tipo di entrate siano o meno ricomprese tra quelle rilevanti, in considerazione soprattutto che non sono previste tra le entrate rilevanti quelle derivanti da investimenti estranei al mondo del pallone.

Tale questione deriva direttamente dell'estrema genericità del comma 1 dell'articolo 58, che contiene la definizione di profitti rilevanti.

Utilizzando un esempio pratico, il Real Madrid Resort è stato costruito ufficialmente per fornire tutta una serie di servizi ai propri tifosi, e dovrebbe, quindi, rientrare tra le «attività commerciali» previste dall'articolo 58, comma 1, tuttavia si tratta di una struttura atta a fornire servizi alberghieri e di ristorazione che ha ben poco (*rectius*: nulla) a che vedere con il calcio. Pertanto, in attesa di una migliore

²³ M. CHAPLIN, UEFA, *Tempistiche del fair play finanziario*, 3 marzo 2014 – website: <http://it.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/news/newsid=2067242.html>.

specificazione delle entrate rilevanti, i club più ricchi sono nel frattempo in grado di approfittare di tale genericità diversificando i propri investimenti ed utilizzandone i proventi al fine di mantenere ingaggi e costi di trasferimento altrimenti proibitivi.

6. *Lo sviluppo e la valorizzazione del brand societario come fattore chiave ai fini dell'incremento dei proventi economici*

Come più volte indicato, l'intera normativa finanziaria in esame si fonda sulla volontà di creare un ambiente calcistico nel quale i club siano in grado di spendere entro i limiti dei propri profitti, con una deroga fino ad un massimo 5 milioni di euro.

L'obiettivo dichiarato della UEFA consiste nell'insegnare ai club di pianificare con assennatezza la gestione interna, mediante il rispetto del proprio budget, mediante l'adozione di strategie economico attentamente studiate e finalizzate ad obiettivi a medio-lungo termine, e, infine, mediante investimenti nei settori giovanili ed in strutture sportive.

La UEFA ha, quindi, reso manifesto la propria visione dell'ambiente calcistico ideale, nel quale i club sono in grado di avere bilanci così sani da poter liberamente investire in infrastrutture, come si deduce agevolmente dall'oculata scelta di non includere i costi di questo genere di investimento tra i costi rilevanti relativi alla disciplina in questa sede analizzata.

Con tali premesse, è ora di fondamentale importanza verificare in che modo una società calcistica può soddisfare i predetti requisiti finanziari e, contemporaneamente, progredire nel proprio sviluppo e nella propria crescita all'interno del panorama calcistico.

Partendo dalle basi, e con particolare riferimento alle fonti di guadagno, è largamente risaputo che i principali, e più consistenti, guadagni di una società calcistica provengono dai: la vendita di giocatori e la conseguente creazione di plusvalenze, il merchandising, la vendita di biglietti delle partite, da accordi di sponsorizzazione, da accordi televisivi e, solo per i più fortunati (o lungimiranti), i diritti di *namings*.

Di tali voci, possiamo già eliminare una strategia di guadagno fondata unicamente sulla vendita dei giocatori per almeno due ragioni: *in primis*, e come visto al § 2, il numero complessivo di compravendita di giocatori in Europa si è fortemente ridotto, e si sono di conseguenza fortemente ridotti i profitti derivanti da tale attività; *in secundis*, per ottenere guadagni veramente rilevanti dalla vendita di giocatori, si deve supporre che questi debbano avere un grosso valore di mercato, e che siano, pertanto, capaci di ottime prestazioni in campo, con la conseguenza che la loro partenza indebolirebbe la squadra, che dovrà reinvestire quasi immediatamente i soldi guadagnati per essere in grado di mantenere il livello di fama momentaneamente guadagnato, a rischio, in caso di mancato arrivo di adeguati rinforzi, di dover rinunciare alle proprie mire di crescita.

Poi, tra le fonti di guadagno citate, ve ne sono altre due che spesso si trovano al di fuori del raggio di azione di un club: una consiste nei diritti televisivi,

sui quali è difficile incidere poiché, nella maggior parte dei casi, questo genere di accordi sono negoziati direttamente dalla federazione calcistica nazionale, (come avviene in Inghilterra ed in Italia) la quale poi provvede alla distribuzione dei proventi secondo criteri predeterminati; l'altra concerne invece i diritti di *namimg*, i quali possono essere integralmente sfruttati solo e soltanto da club che possiedono stadi di proprietà, e non sono molte le squadre che hanno uno. Anzi, attualmente in Italia, tra tutte le società calcistiche nazionali, solo la Juventus Football Club e l'Unione Sportiva Sassuolo Calcio detengono la proprietà dello stadio in cui giocano.

Pertanto, le fonti economiche che un club privo di stadio di proprietà può sviluppare e sfruttare quanto più possibile al fine di incrementare la propria importanza restano: il merchandising, la vendita di biglietti e gli accordi di sponsorizzazioni.

Posponendo la dissertazione relativa al merchandising ed ai proventi del botteghino, in relazione agli accordi di sponsorizzazione vi è da dire che questi dipendono dall'abilità del club di attrarre sponsor: maggiore è la fama della squadra e più numerose saranno le aziende interessate a concludere accordi di sponsorizzazioni con questa, e sempre più ricchi saranno questi accordi.

Pertanto, la questione principale riguarda l'incremento della forza attrattiva di un club, e tale obiettivo può essere raggiunto mediante azioni dirette ad influenzare tre fattori: (i) l'appropriatezza del brand di un club al consumatore medio dello sponsor, (ii) la posizione di classifica e (iii) l'audience complessivo che un club, e la manifestazione in cui gioca, sono in grado di garantire.

Sono relativamente pochi i modi di influire sul primo elemento, ma maggiori sono quelli per rafforzare il secondo e ancora di più quelli per aumentare il terzo.

Innanzitutto, è estremamente intuitivo che una migliore posizione di classifica attira migliori (*rectius*: più ricchi) sponsor, e ciò grazie all'immagine vincente che un club trasmetterebbe. E se tale discorso è valido per un campionato nazionale, lo è a ancor di più con riguardo alle posizioni raggiunte in competizioni continentali. Ulteriore motivo, tra l'altro, per cui un club con mire di espansione non dovrebbe mai basare i propri guadagni principalmente sulla vendita dei propri giocatori.

Ora, analizzando con maggior precisione tale fenomeno, si può notare come una buona posizione in una competizione internazionale permetta al club di incrementare il numero di spettatori da fornire ai propri sponsor, acquisendo quindi maggior forza contrattuale in sede di negoziazione.

Si deve, poi, tener conto che l'audience fornito da un club non è composto solo e soltanto dai tifosi di quella particolare squadra, ma anche da tutti quelle persone che sono condizionate a seguirlo dalla sua reputazione o dalla sua fama.

L'esempio più lampante e più recente proviene proprio dal caso del Club Atlético de Madrid: è infatti innegabile che il Ministero del Turismo dell'Azerbaijan, sponsor ufficiale del club spagnolo, ha ricevuto un enorme vantaggio dalla visibilità garantita dalla recente esibizione dell'Atletico Madrid nell'ultima Champions League,²⁴ garantendo a quest'ultimo la forza di rinegoziare l'accordo di

²⁴ La finale di Champions League giocata a Wembley nel 2013 ha avuto 360 milioni di spettatori, come diramato dalla UEFA: K. ASHBY, UEFA.COM, *Wembley final proves global pulling power*, 28

sponsorizzazione in termini più favorevoli²⁵ e, laddove la dirigenza riesca a sfruttare adeguatamente l'attuale periodo vincente della squadra, di concluderne ulteriori anche migliori.

Conseguentemente, i tifosi e, più in generale, tutti gli spettatori anche solo genericamente interessati alle sorti di un particolari club possono avere un'importanza fondamentale sulla vita finanziaria di quest'ultimo, inoltre divengono addirittura essenziali al momento del loro sfruttamento economico diretto mediante il merchandising e la vendita di biglietti; alcune delle più efficaci strategie di sviluppo del brand sono concentrate sull'interazione con il pubblico ed hanno lo scopo di far sentire i tifosi di un club come parte di qualcosa di speciale, rendendoli per ciò solo fieri di essere tifosi quella particolare squadra.²⁶

Queste forme di pensiero sono estremamente vicine a quelle riguardanti il puro e semplice marketing, ma vi è una fondamentale differenza in favore del sistema calcistico: il consumatore medio oggi sceglie un prodotto in base alle proprie necessità, e domani ne sceglierà uno diverso se penserà che il nuovo prodotto è in qualche modo più adeguato, mentre invece un tifoso non cambierà mai e poi mai la propria fede calcistica, potrà, semmai, perdere interesse per il calcio in generale, ma è estremamente improbabile che ripudierà la propria squadra del cuore in favore di un'altra.

Una dimostrazione pratica della fede quasi religiosa che può legare i tifosi alla propria squadra è offerta dal caso del Fenerbahçe Spor Kulübü.

7. *La valorizzazione del Brand: l'importanza di una «Brand Community» adeguatamente strutturata*

La squadra turca del Fenerbahçe e il club con più tifosi nel proprio paese, e conta quasi più di 25 milioni di fan in giro per il mondo.²⁷

Sul raggiungimento di siffatto eccellente risultato è stata condotto un interessante studio che ha dimostrato l'esattezza della scelta della dirigenza del club di investire quante più risorse e tempo possibili nello sviluppo di molteplici comunità di tifosi, tutte con nomi e scopi differenti ma tutte collegate al marchio del Fenerbahçe.²⁸

La prima è la «Association of Fenerbahçe's fan», costituito allo scopo di far fronte ai bisogni generali del club, come la pubblicizzazione della squadra, la vendita dei biglietti, le attività di merchandising e la costituzione e registrazione della struttura societaria del Fenerbahçe.

maggio 2013 – website: www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=1957523.html.

²⁵ L. BUTCHER, SPORTSPRO, *Atlético Madrid renew Azerbaijan sponsorship*, 23 gennaio 2014 – website: www.sportspromedia.com/news/atletico_madrid_renews_sponsorship_with_azerbaijan/.

²⁶ BRANDFINANCE, *Football 50 – Branding: what the clubs say*, 1° maggio 2013.

²⁷ SAMANYOLUHABER.COM - *Fenerbahçe on the top*, 1° gennaio 2013.

²⁸ O. MUGE and L. OZGE, EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, VOL. 9 NO. 10, *The examination of brand community concept in football sports club and a case study from Turkey: the evaluation of Fenerbahçe's sports club and its practices as a brand community*, aprile 2013.

Poi vi è la «1907 Unifeb»,²⁹ fondata nel 2002, che è divenuta la comunità di tifosi più popolare del Fenerbahçe. Ha lo scopo di attrarre studenti universitari mediante l'organizzazione di molteplici attività sportive, al fine di renderli veri e propri ambasciatori del brand piuttosto che semplici tifosi da tribuna. Al fine di raggiungere tale obiettivo, tutti i membri dell'associazione sono studenti o giovani laureati, con ruoli attivi e fondamentali nell'organizzazione di eventi anche a cadenza regolare annuale, tra i quali si distingue l'annuale Riunione di Atatürk (eroe nazionale e, secondo la leggenda, tifoso del Fenerbahçe) che ricade il 10 novembre di ogni anno, anniversario della morte del condottiero turco, e con la cui organizzazione il club diffonde il messaggio subliminale secondo cui sostenere il Fenerbahçe equivale a sostenere la propria storia e l'intero paese.

Inoltre, a causa di numerosi incidenti che hanno visto i tifosi del Fenerbahçe come protagonisti, è stata dedicata particolare cura alla diffusione della correttezza e sportività che invece contraddistinguono il tipico sostenitore del club, e tale attività di proselitismo è stata affidata alla «Young fans of Fenerbahçe»,³⁰ fondata nel 2001 e con associati in 61 città e 51 università della Turchia ed anche in dieci paesi nel mondo. Lo scopo dichiarato di questa associazione è, infatti, evidenziare e mostrare il comportamento diligente dei sostenitori del club in contrapposizione a quei giornalisti che, invece, criticano le comunità da stadio, ossia gli Ultras, identificandoli alla stregua di terroristi.

Infine, esiste la «Outside Left», composta da intellettuali e da persone con un più elevato livello di istruzione, che ha lo scopo di rappresentare il club del Fenerbahçe in determinati eventi di carattere sportivo, anche organizzati *ad hoc* dalla stessa associazione, al fine di migliorare la diffusione dell'immagine del club.

Assieme alle summenzionate principali associazioni ne sono state formate ancora ulteriori, molte nate su iniziativa degli stessi tifosi, ma qual che conta è che nonostante siano tutte composte da tifosi completamente diversi tra loro, sono tutte collegate da un comune sentimento di profondo coinvolgimento nel destino del club.

Le conseguenze economiche di questa situazione sono estremamente interessanti: lo stadio è praticamente sempre pieno, sia in occasione di partite nazionali che per quelle internazionali, vi è un'altissima media di acquisti dal «Fenerium» (la rete di vendita del club, composta da 83 negozi specializzati nella vendita di prodotti sportivi con il marchio Fenerbahçe³¹) e si registra un grande successo dell'operatore telefonico «Fenercell»,³² così come per la «Fenercard», la carta fedeltà del club, la cui sottoscrizione assicura sconti negli acquisti, oltre a essere una sincera dimostrazione di forte impegno nei confronti del club.

Tutti questi traguardi sono stati raggiunti mediante un'approfondita gestione del brand, attuata in questo caso mediante la creazione di comunità, ideate conseguire

²⁹ Sito web ufficiale: www.1907unifeb.org.

³⁰ Sito web ufficiale: www.genclfb.org.

³¹ Sito web ufficiale: <http://magaza.fenerium.com.tr>.

³² Sito web ufficiale: www.fenercell.com.

differenti scopi e per accogliere differenti profili di tifosi, ma tutte dotate della stessa struttura operativa: tutte le associazioni hanno rituali legati al Fenerbahçe e tutte mostrano fieramente i colori della squadra (giallo e blu scuro); in ognuna è stato creato uno slogan ed una marcia, collegati, ovviamente, al Fenerbahçe; tutte quante il 19 luglio di ogni anno celebrano la Fenerfest (anniversario della nascita del club) e tutte festeggiano le vittorie in Kadikoy (il quartiere dove è situato lo stadio) mediante spettacoli tradizionali turchi.

L'aver dato vita a entusiasmanti tradizioni ed a straordinari rituali, accuratamente predisposti mediante un attento sviluppo delle Brand community del club, ha trasformato i tifosi del Fenerbahçe in co-produttori del brand societario, permettendo loro di evangelizzarlo nella loro rete di contatti personali³³ e facendo loro provare la sincera sensazione di non essere semplicemente tifosi della medesima squadra di calcio, bensì di essere collegati l'un l'altro sin nel profondo della loro vita con dimostrazioni di grande unità, e questa mentalità è una caratteristica cruciale delle brand community, in grado di rendere i tifosi veramente vivi, ed il club veramente ricco.

8. *Realizzazione di un efficace marchio sportivo*

Come detto, la creazione di un profondo contatto con i propri tifosi costituisce un passo decisamente rilevante per l'economia di un club, ma tali sforzi rischiano di divenire del tutto inefficaci quando non combinati con il parallelo continuo sviluppo del marchio del club.

La realizzazione di un marchio sportivo è un procedimento che include differenti elementi: riconoscibilità del marchio, immagine del marchio, forza del marchio e fedeltà al marchio.³⁴ Pertanto, al fine di ottenere un bene di proprietà intellettuale interamente sfruttabile, è fondamentale dedicarsi alla la creazione, lo sviluppo ed all'amministrazione di tutti questi fattori.

A tale scopo, torna utile una ricerca condotta sul modello dell'Arsenal Football Club da alcuni studenti di amministrazione internazionale dello sport.³⁵ I dati offerti da questa ricerca saranno poi confrontati, nel corso della presente disamina, con quelli relativi a strategie di sviluppo del brand poste in essere da altri club.

Iniziando dal concetto di riconoscibilità del marchio, questo indica in che modo un'organizzazione è riconosciuta e ricordata dal consumatore di riferimento. Gli stessi strumenti utilizzati da una società per trasmettere la propria identità e la propria immagine risultano estremamente utili ai fini della realizzazione di un adeguato livello di riconoscibilità.

³³ H. J. SCHAU, A. M. MUÑIZ, E. J. ARNOULD, AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, JOURNAL OF MARKETING VOL. 73, *How Brand Community Practices Create Value*, settembre 2009.

³⁴ A. C. T. SMITH, *Introduction to sport marketing*, Ed. Elsevier 2008, Oxford.

³⁵ A. C. STAN, T. Y. TODOROV, G. NARECKAS, D. OVERBACK, R. KOMI, S. V. NAYDENOV, *Guest blog: Arsenal Football Club and its brand strength*, 27 settembre 2013, Ed. Kenneth Cortsen – website: http://kennethcortsen.com/football-economy/guest-blog-arsenal-football-club-brand-strength/#_ftn1.

Orbene, sin dalla propria fondazione, avvenuta nel 1886, l'Arsenal ha curato in particolar modo la propria esposizione mediatica al fine di creare, e poi innalzare, la propria riconoscibilità.

Per esempio, la partita giocata contro lo Sheffield United il 22 gennaio 1927 fu la prima partita in assoluto in Inghilterra ad essere trasmessa in diretta per radio.³⁶

Appena dieci anni dopo, l'Arsenal ha poi posto un'altra pietra miliare tramite la trasmissione, nella storia dei media, di una partita di calcio in televisione, avvenuta su un canale della BBC. Inoltre, ed al fine di sottolineare l'importanza di questo pionieristico passo in termini di creazione di un forte livello di riconoscibilità del marchio, va precisato che la partita in questione venne organizzata *ad hoc* tra la squadra titolare e la squadra riserve del club.³⁷

Ed anche nel presente, l'Arsenal continua a mantenere il proprio primato quando si tratta di media sportivi, come dimostrato il suo coinvolgimento nella prima diretta pubblica televisiva in 3D di un evento sportivo: il 31 gennaio 2010 la partita in casa dell'Arsenal contro il Manchester United è stato trasmesso in diretta in 3D da Sky Sport in 9 pub di 5 città in Inghilterra, ed uno dei telecronisti fu Alan Smith, una ben nota leggenda dell'Arsenal.³⁸

In sintesi, l'Arsenal, fin dai primi giorni di esistenza, si è dimostrato essere un club ben consapevole dell'enorme potere dei media ai fini della creazione di un alto livello di riconoscibilità del brand. Ed infatti, ancora oggi il club continua ad investire risorse per trovare il modo di sfruttare quanto più possibile gli strumenti offerti dalle nuove vie di comunicazione, come i social media ed altre piattaforme on-line.

Mediante la gestione di collegamenti tra i media e lo sport, la società inglese è ormai in grado di diffondere un'unica e forte identità, caratterizzata dal rispetto per le tradizioni, per le prestazioni e per la passione dei propri tifosi,³⁹ come anche dimostrato dagli «Asian-awareness tournaments», sviluppati al fine di incrementare il numero di tifosi e di mantenere strette relazioni con imprese di una certa rilevanza economica.

Inoltre, al termine del torneo estivo del 2013, l'Arsenal ha creato una nuova partnership strategica con Bodog, azienda che è poi divenuta partner ufficiale. Vinai Venkatesham, capo del team che gestisce le collaborazioni commerciali della squadra, ha dichiarato che *«poiché il numero di tifosi asiatici sta rapidamente crescendo, lavorare alla realizzazione di collaborazioni commerciali con compagnie come Bodog, che hanno radici profonde nella regione, ci permette di*

³⁶ P. DONNELLY, *First, last and only Football*, Ed. Hachette 2010, London.

³⁷ BBC SPORT, *Happened on this day - 16 settembre* – website: http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/funny_old_game/2260280.stm.

³⁸ THE GUARDIAN, *Arsenal v Manchester United to be shown live in 3D in Sky experiment* – website: www.theguardian.com/football/2010/jan/28/arsenal-manchester-united-3d-television.

³⁹ A. C. STAN, T. Y. TODOROV, G. NARECKAS, D. OVERBACK, R. KOMI, S. V. NAYDENOV, *Guest blog: Arsenal Football Club and its brand strength*, 27 settembre 2013, Ed. Kenneth Cortsen – website: http://kennethcortsen.com/football-economy/guest-blog-arsenal-football-club-brand-strength/#_ftn1.

*realizzare forti piattaforme per approfondire il coinvolgimento con i sostenitori dell'Arsenal presenti in Asia».*⁴⁰

Va comunque precisato che, quella appena analizzata, non è stata l'unica volta in cui il club si è mosso in questa determinata direzione, infatti, negli ultimi due anni, numerose altre collaborazioni e tornei sono stati organizzati in differenti paesi asiatici, al fine di raggiungere quante più persone, e, quindi, potenziali sostenitori ed occasioni commerciali, in quanti più territori possibili.

Con riguardo, invece, all'immagine del marchio, sin dai primi tempi il club inglese ha diffuso la propria idea⁴¹ ed ha dichiarato i propri intenti,⁴² giungendo addirittura alla creazione di un modo di pensare e di agire dai caratteri quasi filosofici, propriamente definito «The Arsenal way».⁴³

Il risultato finale è che la società è spesso percepita in modo positivo, grazie anche all'enorme popolarità di cui gode nella classe media della popolazione.

Tuttavia, si potrebbe forse criticare la politica del club in merito al prezzo dei biglietti per le partite, che sono tra i più alti di tutto il Regno Unito: il prezzo più economico di un abbonamento stagionale è di £ 985 (pari a circa 1,213 Euro), mentre è invece possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale del Bayern Monaco con appena 128 Euro. A tal proposito, un ottimo lavoro in relazione allo sviluppo dell'immagine del brand societario è stato compiuto dal presidente del club tedesco, Uli Hoeness, che ha altresì dichiarato in un'intervista: *«non siamo dell'idea che i tifosi siano mucche da mungere, il calcio è fatto per essere goduto da tutti»*.⁴⁴

Ad ogni modo, nel corso degli anni l'Arsenal è riuscita a creare un senso di comunità, guadagnando di recente sempre più popolarità in tutto il territorio nazionale.

Un'altra ottima mossa, utile per sviluppare l'immagine del club, è stata fatta nel 1997, quando Arsene Wenger divenne allenatore della squadra: la società vinse la Premier League nel 1997 e nel 2002 con giocatori che avevano comprato e/o sviluppato, come Patrick Vieira, Nicolas Anelka, Emmanuel Petit, Thierry Henry,

⁴⁰ ARSENAL.COM, *Club welcomes Bodog as official partner*, 15 agosto 2013 – website: www.arsenal.com/news/news-archive/club-welcomes-bodog-as-official-partner.

⁴¹ Arsenal FC Mission Statements: *«To provide high level coaching to nurture and develop local talent through a technical and tactical training program combined with game competition at the highest level; to staff Arsenal FC with the best and most passionate soccer coaches in the Southern California area; to gain relentless support and participation from our parents, alumni, and communities; to partner with other soccer organizations and non-soccer organizations that can help us reach and achieve our vision; to develop and improve our facilities and equipment; to improve our marketing, messaging and communication: to be financially self sufficient»* – website: www.arsenalfc.us/Vision.

⁴² Arsenal FC Vision: *«To provide a world class soccer program that develops world class soccer players»* – website: www.arsenalfc.us/Vision.

⁴³ Si veda il sito web: www.arsenal.com/the-club/the-arsenal-way.

⁴⁴ A. SHERGOLD, DAILY MAIL, *£104 - the bargain price of a Bayern Munich season ticket... and German chief explains why it puts rip-off Premier League to shame*, 2 maggio 2013 – website: www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2318209/Bayern-Munich-season-tickets-low-104-putting-Premier-League-shame.html.

Dennis Bergkamp e Fredrik Ljungberg.

In quegli anni, l'Arsenal riuscì ad avere un brand molto ben conosciuto a livello mondiale, divenendo addirittura il sesto marchio più ricco nel panorama calcistico mondiale, con una valutazione di circa 410 milioni di euro.⁴⁵

Una delle ragioni di questo traguardo consiste nel lavoro condotto dal talentuoso allenatore Arsene Wenger e dai suoi giocatori, che hanno acquisito, con i propri successi, una grandissima fama su scala mondiale.

Infatti, grazie alla stabilità manageriale, l'Arsenal è riuscita a creare e, ancor più importante, a trasmettere una sensazione di credibilità, e mediante continui investimenti nello sviluppo del club si è assicurata la fedeltà dei propri tifosi, i quali, nel 2011, superavano la soglia complessiva dei 100 milioni.⁴⁶

Queste circostanze confermano l'elevata importanza della scelta dell'allenatore ideale per una determinata squadra: gente come Alex Ferguson, José Mourinho, Josep Guardiola, Jurgen Klopp, e lo stesso Arsene Wenger sono estremamente abili ad attrarre l'interesse generale degli spettatori, con enormi effetti in termini di immagine e celebrità di un club.

Questo fattore è stato tra quelli chiave che hanno portato il Bayern Monaco all'ingaggio di Josep Guardiola per la stagione agonistica 2013/14: l'allenatore spagnolo è infatti ritenuto uno dei più abili al mondo, e la sua assunzione è stata un'altra chiara dimostrazione della volontà di migliorare la percezione esterna del campionato tedesco.

Un altro esempio eccellente di come un allenatore possa essere una delle chiavi dell'espansione economica di un club è fornito da Jurgen Klopp e dalla sua squadra: il Ballspiel-Verein Borussia 09 Dortmund.

Infatti, partendo da un marchio di base fin troppo localizzato entro il territorio nazionale, la società è riuscita a compiere un vero e proprio miracolo in «giallo e nero», mediante una serie di scelte manageriale che hanno traghettato il club dalla soglia del fallimento nel 2005 sino a potersi giocare la finale di Champions League.

Più precisamente, il Borussia Dortmund ha costruito la propria immagine sul concetto di «intensità»,⁴⁷ elemento che si è poi scelto di riflettere sul modo di interpretare le partite, e la sfida che si è presentata al club consiste adesso nel provare a diffondere questa intensità ad un audience di livello globale. L'abile allenatore Jurgen Klopp sarà certamente uno degli elementi chiave per mantenere alte la riconoscibilità e l'immagine di questo marchio nel calcio moderno, poiché in mezzo ad una moltitudine di club che sembrano colpiti da improvvisi, ma continui, cambi di panchina, decisamente negativi dal punto di vista di gestione della squadra, il Borussia ha la fortuna di poter contare su di una persona che può essere un

⁴⁵ BRANDFINANCE, *Football 50 – Branding: what the clubs say*, 1° maggio 2013.

⁴⁶ L. O'REILLY, MARKETING WEEK, *Arsenal revs up digital marketing to attract global fanbase*, 13 settembre 2011 – website: www.marketingweek.co.uk/arsenal-revs-up-digital-marketing-to-attract-global-fanbase/3030081.article.

⁴⁷ «Borussia Dortmund is the intense football experience» – website: www.bvb.de/eng/BVB/About-us.

efficace ambasciatore del marchio societario, e che è già stato decisivo nella realizzazione del decimo brand calcistico più ricco al mondo, con una valutazione di circa 260 milioni di euro.⁴⁸

Tornando all'esame del modello Arsenal, un altro fattore utile a realizzare una buona immagine del club è il gioco piacevole, ed orientato all'attacco, espresso dalla squadra in questi anni: la società ha sempre promosso il calcio veloce giocato di prima, ed ha fatto del proprio stile di gioco un elemento di fascino per gli spettatori stranieri, esattamente come ha fatto il Futbol Club Barcelona durante le ultime stagioni, riuscendo, quest'ultima, ad essere addirittura definita dai numerosi telecronisti sportivi di tutto il mondo come la migliore squadra di calcio di tutti i tempi, e con ripercussioni notevoli in termini di riconoscibilità e diffusione del brand spagnolo.

Ed ancora, un ulteriore fattore che può essere sfruttato per la costruzione di un'immagine positiva può senz'altro identificarsi nel settore giovanile: come indicato nella propria dichiarazione di intenti, l'Arsenal, tra gli altri, si è prefissa lo scopo di sviluppare i talenti locali mediante eventi di carattere programmi tecnico-tattico, combinati alla partecipazione a competizioni di livello sempre maggiore, e gli investimenti e le attività predisposti in tal senso hanno aiutato in modo rilevante a promuovere l'immagine positiva del club, con la conseguenza che gli spettatori restano positivamente impressionati nel vedere come la società di calcio ricopra un ruolo attivo e di primo piano nella cura e nello sviluppo dei talenti locali.

Infine, un altro elemento utile per l'immagine di un club può certamente vedersi nel nuovo stadio: quando è stato costruito l'Emirates Stadium, sono stati creati circa 1.800 nuovi posti di lavoro e 2.000 nuove case in tutta Londra. Lo stadio ha una capacità di circa 60.000 spettatori ed ha richiesto il lavoro di 1.000 operai. A tal riguardo, il club ha senz'altro avuto la sua quota di impatto nello sviluppo economico della comunità locale.

Ulteriori elementi per migliorare l'immagine del brand di una società di calcio verranno poi esaminati più avanti nel presente lavoro, nel frattempo però è il caso di procedere innanzi nell'esame dei caratteri essenziali di un efficace marchio sportivo mediante l'analisi della forza del marchio, concetto fortemente collegato ai servizi complessivi che una società è in grado di fornire ai propri tifosi.

Al fine di fornire servizi affidabili, l'Arsenal offre differenti prodotti utili a soddisfare tutte le necessità dei propri supporter: innanzitutto, la società ha adottato un sistema di ordinazione dei biglietti estremamente flessibile, permettendo ai tifosi di usare il metodo di volta in volta più comodo a scelta tra la prenotazione on-line, la prenotazione telefonica, la prenotazione via posta e la prenotazione unica di biglietti per la famiglia.

Inoltre, la società inglese concede la possibilità di divenire membro dell'associazione ufficiale dedicata ai sostenitori del club, con costi variabili in base al tipo di sottoscrizione effettuata e con forti sconti per i più giovani.

⁴⁸ BRANDFINANCE, *Football 50 – Branindg: what the clubs say*, 1° maggio 2013.

Nonostante le differenze di prezzo dei biglietti per i membri e per i non membri siano abbastanza modeste, i facenti parte dell'associazione hanno diritto ad una serie di extra, quali newsletter, priorità nell'accesso ai biglietti, accesso ad eventi riservati ai soli membri, possono ricevere il giornale della squadra e oggetti di merchandising gratis. E riguardo proprio al merchandising, l'Arsenal ha posizionato il negozio societario all'interno dello stadio ed ha creato anche un negozio on-line, cosicché chiunque possa acquistare prodotti nel modo più comodo possibile.

Inoltre, la società si è adeguatamente attrezzata nell'offerta di servizi ai disabili, ai quali sono riservate più aree, dal parcheggio realizzato nei punti con maggior facilità di accesso alla strada ed allo stadio a zone all'interno dello stesso appositamente predisposte, e tale insieme di accorgimenti ha aumentato notevolmente l'immagine di un club che mostra di sapersi prendere cura di veramente tutti i propri tifosi.

Ed ancora, l'Arsenal organizza nel proprio stadio eventi di grande impatto sociale, nel quale i tifosi possono approfittare dei ristoranti ivi presenti, ed offre altresì numerosi tours lungo le sale predisposte all'esibizione dei trofei nonché, per quei tifosi più esigenti, tours particolari ricchi di informazioni in relazione alla storia del club ed alle sue date storiche, il tutto consentendo alla società di guadagnare il massimo profitto possibile nello sfruttamento del proprio stadio.

Volendo tradurre tutte queste informazioni in termini economici, si segnala che nell'anno finanziario del 2013 l'Arsenal ha incrementato il proprio giro d'affari annuale di 9,2 milioni di euro rispetto all'anno precedente, passando da un giro d'affari di circa 289 registrato nel 2012, ad uno di 298 rilevato nel 2013.

Tutto ciò considerato, la società risulta essere pienamente autosufficiente (come stabilito nella dichiarazione di intenti), con un attivo tale da permetterle di rafforzare ulteriormente la squadra al fine di ottenere sempre maggiori successi sul campo, come confermato dall'ultima Football Association Challenge Cup, vinta il passato 17 maggio 2014 contro l'Hull City Association Football Club.

Inoltre, e con particolare riguardo ai bisogni dei propri sostenitori, l'Arsenal ha realizzato speciali scuole calcio in giro per il mondo, la cui durata minima è di circa una settimana ed il cui posizionamento è curato in maniera tale da riuscire a coprire le aree con maggior numero di fan potenziali (con particolare riguardo per i giovani) e con maggiori opportunità di sviluppo commerciale.

E come se tutto ciò non bastasse, sempre per aumentare l'immagine societaria, l'Arsenal ha fondato l'«Arsenal Foundation» (associazione specializzata in raccolta fondi e in distribuzione di borse di studio), che ha lo scopo di favorire il coinvolgimento dei più giovani mediante vari programmi educativi e molteplici progetti, anche estranei alla materia sportiva, fornendo *«sino ad ora più di 850.000 sterline per promuovere numerosi progetti, sia locali che globali, permettendo a giovani di tutto il mondo di far fiorire il proprio potenziale»*.⁴⁹

Infine, ed allo scopo di favorire la diffusione delle informazioni in merito

⁴⁹ Vedere il sito web: www.arsenal.com/thearsenalfoundation/the-arsenal-foundation-story.

alle attività del club, la società fornisce numerosi libretti e depliant durante le proprie partite, contenenti informazioni in merito alla struttura del team ed altre informazioni chiave sui servizi disponibili, nonché veri e propri *info points* situati attorno lo stadio ed in qualsiasi altra struttura di proprietà.

L'ultimo elemento da prendere in considerazione è la fedeltà al marchio, criterio che permette di verificare in che misura il consumatore viene fidelizzato dal brand societario e, quindi, se l'esperienza vissuta è tale da portarlo, nel tempo, ad usufruire nuovamente dei servizi offerti.

In relazione a tale questione, la dirigenza del club inglese incoraggia sempre la fedeltà al proprio marchio mantenendo alta la qualità dei prodotti e dei servizi sportivi offerti e prese tanto ricompense e benefit per tutti i sostenitori che si mostrano pubblicamente connessi al club calcistico.

Più precisamente, e come già detto in precedenza, a seconda del tipo di sottoscrizione presso l'associazione ufficiale dell'Arsenal, esistono diversi bonus e ricompense extra, tutti utili a migliorare l'esperienza relativa al godimento dei servizi e finalizzati, quindi, a sottolineare la convenienza dell'acquisto dello stato di socio, operabile, ovviamente, anche mediante apposita procedura on-line, valida anche per l'iscrizione ad una qualsiasi delle varie associazioni tifosi ufficiali.

Inoltre, e con riferimento proprio alle associazioni ufficiali dei tifosi, già nella propria home page, l'Arsenal promuove il concetto di «senso di appartenenza», suggerendo ai propri sostenitori di «*farsi coinvolgere*» e di iscriversi ad uno qualsiasi dei suddetti club.

Un'altra operazione, decisamente geniale, utile a fidelizzare i consumatori è consistita nella vendita al grande pubblico di titoli Bond, utile, da un lato, ad aumentare (o a far nascere) il summenzionato senso di appartenenza negli acquirenti, dall'altro, a recuperare parte dei 530 milioni di euro sborsati per la costruzione dell'Emirates Stadium. In tal modo, i supporters, nonché tutte quelle persone che, sebbene non tifose, ma mosse anche solo da fini economici, abbiano acquistato i bonds, si sono trovati ad essere quasi letteralmente parte del club ed ad essere attivamente interessati affinché la società produca buone prestazioni, in campo sportivo e non solo.

Infine, nel solco scavato da tale operazione, il club ha attivato l'«Arsenal Fanshare», che offre alle nuove generazioni di tifosi di aumentare il proprio coinvolgimento mediante l'acquisto di uno o più millesimi di quota della Arsenal Holdings Plc., offrendo la possibilità di partire da un investimento minimo di 15£, somma decisamente alla portata del consumatore di riferimento.

Uno dei risultati più lampanti dell'applicazione di queste strategie è il dato statistico relativo al tasso di riempimento dello stadio durante la stagione 2012/13, nella quale l'Arsenal, in 19 partite casalinghe, e con uno stadio dalla capienza massima di 60.112 posti a sedere, e nonostante un prezzo del biglietto tra i più alti in Europa, ha ottenuto una media spettatori per partita di 60.079 persone.⁵⁰

⁵⁰ Dati elaborati e forniti da Fupa.net – website: www.fupa.net/liga/premier-league-england-1858/zuschauer.html.

In conclusione al presente paragrafo, si è dimostrato come l'Arsenal abbia portato debitamente a compimento tutte le fasi necessarie alla realizzazione di un efficace e ben conosciuto marchio sportivo, utilizzando ogni tipo di risorsa sfruttabile in tal senso, come per esempio la tradizione storica del club, unendovi una cornice di analisi ed investimenti mirati utili a sviluppare una forte e credibile organizzazione societaria, finalizzata a conseguire la fiducia dei tifosi e, soprattutto, dei vari gruppi di investitori.⁵¹

9. Conclusioni

Mediante l'analisi delle strategie poste in essere dalle società di calcio, tanto dalle piccole, come il Cardiff City o lo Swansea, quanto dalle maggiori, come Bayern Monaco o Arsenal, è stato possibile dimostrare la concreta esistenza della possibilità di contemperare la crescita dei club ed i requisiti finanziari imposti dalla UEFA.

Questo traguardo è stato raggiunto da tutti quei club che hanno accuratamente programmato dei *business plans* a medio/lungo termine e concentrati sullo sviluppo del brand societario e del suo pieno sfruttamento.

Non può certo essere un caso, infatti, che nel 2013 il marchio di maggior valore nel mondo del calcio sia di proprietà del Bayern Monaco, con una stima di circa 860 milioni di euro.⁵²

Con un flusso di entrate commerciali in attivo di oltre 200 milioni, il club tedesco è una vera e propria potenza economica e soddisfa agevolmente i criteri finanziari imposti dalla UEFA, e ciò nonostante il basso guadagno derivante dagli introiti televisivi. Infatti, in Germania i contratti relativi ai diritti di trasmissione sono estremamente ridotti a causa del fatto che gran parte del calcio tedesco viene trasmesso gratis ed in diretta su svariati canali locali, situazione bilanciata, tuttavia, dal conseguente rilevante aumento dello spazio di inserimento per gli sponsor.

Il cammino percorso dal Bayern Monaco ha fatto registrare un continuo aumento delle operazioni commerciali dall'esito positivo, ed il raddoppio del giro d'affari a partire dal 2007 è la prova dell'alta qualità del team commerciale operante dietro le quinte, a dimostrazione che, nel calcio, profitto e argenteria non sono assolutamente alternativi tra loro.

Va tuttavia precisato che gran parte della prudenza finanziaria è dovuta alle rigorose normative imposte dalla Fußball-Bundesliga, la federazione calcistica tedesca, per certi versi più severe di quella che la UEFA sta tentando di introdurre a livello continentale.

Tale rigidità ha tuttavia permesso di realizzare un ambiente economico particolarmente idoneo a favorire per la fioritura, sportiva e finanziaria, delle squadre nazionali; si tenga già solo conto del fatto che nel massimo campionato nazionale

⁵¹ A. C. STAN, T. Y. TODOROV, G. NARECKAS, D. OVERBACK, R. KOMI, S. V. NAYDENOV, *Guest blog: Arsenal Football Club and its brand strength*, 27 settembre 2013, Ed. Kenneth Cortsen – website: http://kennethcortsen.com/football-economy/guest-blog-arsenal-football-club-brand-strength/#_ftn1.

⁵² BRANDFINANCE, *Football 50*, 1° maggio 2013.

tedesco 14 società su 18 hanno chiuso il proprio bilancio in attivo, con un guadagno complessivo di circa 55 milioni di euro, e basato su entrate globali pari a 2,1 miliardi di Euro. Nello stesso periodo, nella Premier League inglese si sono registrate perdite complessive di 245 milioni di Euro nonostante entrate globali pari a 2,8 miliardi, mentre nella Serie A italiana, a discapito di entrate complessive di 2,3 miliardi (il 43% delle quali è costituito dai proventi per i diritti di trasmissione televisiva),⁵³ le perdite economiche si sono attestate a 165 milioni di Euro.

Come anticipato, la Bundesliga ha conseguito i detti ricavi mediante un controllo severo, che si ripercuote anche sugli stipendi dei tesserati: in Germania è necessario, in media, solo il 38% dei ricavi totali per coprire gli ingaggi di allenatori e giocatori, laddove in Inghilterra la quota non è mai inferiore al 64%.

Inoltre, i prezzi dei biglietti per le partite sono volutamente calmierati, con un prezzo medio minimo pari a circa 12 euro. Tale politica però, unita a moderni stadi di elevata capienza, ha permesso alla prima divisione tedesca di avere il tasso di riempimento degli stadi più alto al mondo, con un tasso di spettatori globale medio di 45.000 persone a partita, di gran lunga superiore ai 34.000 tifosi mediamente presenti ad una partita di Premier League ed ai 22.000 spettatori di una partita di Serie A, pari a meno della metà rispetto alla media tedesca.

Come detto, gli introiti derivanti dai biglietti sono comunque ridotti dal basso prezzo dei biglietti, e ciò, unitamente ai relativamente bassi profitti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, ha costretto i club tedeschi a trovare nuove soluzioni per far fruttare il proprio brand.

In tal senso, le società di calcio hanno da lungo tempo imparato a stabilire strette relazioni con aziende locali, e, conseguentemente alla crescita dell'economia tedesca, tali aziende si sono trasformate in fiorenti multinazionali, decisamente più idonee a sostenere i club sponsorizzati.

Orbene, trasponendo l'intero discorso in territorio nazionale, per quanto riguarda l'abilità di programmazione in senso stretto, e con riferimento tanto ai singoli club quanto alla federazione nazionale, appare decisamente meritevole d'attenzione rilevare che praticamente nessuna delle strategie di sviluppo proposte ed analizzate nel corso del presente lavoro siano mai state applicate in Italia.

La Juventus, per esempio, club calcistico di massima rilevanza nazionale ed identificata come la società calcistica italiana che dedica maggiori risorse allo sviluppo del brand, incredibilmente non ha un team specifico che si occupi di tematiche riguardanti al marketing, optando piuttosto per un generico team commerciale composto da nove persone e preposto alla trattazione di tutti gli affari relativi al marketing, merchandising, allo sviluppo dello stadio e del proprio marchio.⁵⁴

A confronto, si prenda il Tottenham Hotspur Football Club, club di fascia medio/alta, il quale però possiede uno staff tecnico dedicato unicamente al marketing

⁵³ CENTRO STUDI, SVILUPPO ED INIZIATIVE SPECIALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *Report Calcio 2014*, 14 aprile 2014 – website: www.figc.it/it/3945/35556/Impianti.shtml.

⁵⁴ Intervista al direttore commercial della Juventus Francesco Calvo, in BRANDFINANCE, *Football 50 – Branding: what the clubs say*, 1° maggio 2013.

composto da otto persone più due specialisti digitali, ed avente base logistica stesso presso i locali dello stadio.⁵⁵

Mentre la società italiana non provvede in alcun modo a misurare e parametrare l'efficacia del proprio brand, limitandosi ad assumere passivamente questo tipo di informazioni da terze agenzie specializzate, quali BrandFinance, lo staff del Tottenham provvede da sé, ed in via pressochè immediata, all'analisi dello sviluppo del marchio prendendo in esame diversi fattori quali, ad esempio: introiti commerciali, introiti dal merchandising e da accordi di licenza, variazioni del numero di sostenitori, variazioni dell'audience televisiva generale per partita giocata e numero di tifosi in relazione a particolari territori.

L'unica azione attiva veramente degna di nota, avente ad oggetto il proprio marchio, che è stata posta in essere dalla Juventus pare essere stato il restyling del logo societario alla vigilia della stagione 2006/07; nel frattempo il Tottenham ha realizzato e, con il tempo, incrementato, una serie di linee guida e di valori da seguire al fine di diffondere un'immagine univoca, coerente e credibile del proprio brand, unitamente alla predisposizione di una forte strategia di tutela finalizzata alla protezione del marchio e di ogni altro bene afferente la proprietà intellettuale. A tali scopi, l'Arsenal, come detto, ha a tal fine direttamente proceduto a creare una «vision», proponendo al contempo il raggiungimento di determinati scopi mediante precise linee di condotta e dando vita, addirittura, ad una filosofica «Arsenal Way».

Tornando al club italiano, la Juventus mostra numerose ed ulteriori carenze in tema di programmazione e, più in generale, di gestione societaria, come la mancanza di precise strategie di marketing e di interazione con i tifosi. Prova ne sia, tra le altre, l'opinione espressa sul tema dalla dirigenza juventina, secondo cui la migliore strategia commerciale consisterebbe semplicemente nel vincere le partite.

Si rileva, inoltre, l'assenza di una chiara identificazione dei territori nei quali esportare il brand, nonché la carenza di linee guida ben definite relative al comportamento pubblico che i giocatori dovrebbero adottare (si tenga in debito conto, infatti, che i giocatori di una squadra hanno un'enorme influenza sull'immagine complessiva del club).

Questo tipo di gestione societaria conduce ad un incommensurabile spreco di risorse: ampliando il discorso, si rileva che in Italia la media spettatori allo stadio è incredibilmente bassa a causa, e ciò è causato soprattutto dalla mancanza di precise strategie di sviluppo che, invece, dovrebbero venire sviluppate ed attuate sia dalla federazione nazionale che dai singoli club, ed appare decisamente incredibile che questo accada in un paese dove il calcio è, di gran lunga, considerato lo sport nazionale, e situato in una regione, quella europea, nella quale il 77% degli adulti è interessato al settore calcistico e con una media di oltre 163 milioni di spettatori presenti negli stadi per stagione.⁵⁶

⁵⁵ Intervista al capo del settore marketing del Tottenham Emma Taylor, in BRANDFINANCEE, *Football 50 – Branding: what the clubs say*, 1° maggio 2013.

⁵⁶ UEFA, *The European Club Footballing Landscape – Club licensing Benchmarking Report Financial Year 2012*, Nyon, settembre 2013.

Ed ancora, proprio riguardo agli stadi, si rileva come solo due club su 42 (prendendo in considerazione solo le prime due serie professionistiche) possiedono la struttura nella quale giocano, con la conseguenza che viene completamente elisa una risorsa che, altrove, arriva invece a costituire la principale fonte di guadagno.

Tanto è vero che tutti i più famosi stadi di calcio europei, come l'Emirates Stadium, l'Allianz Arena od anche la Veltins Arena del Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04, sono equiparati a vere e proprie miniere d'oro grazie al loro sfruttamento 7 giorni su 7, effettuato mediante negozi, ristoranti, strutture d'intrattenimento ed organizzazione di eventi, anche terzi rispetto alle sole partite, quali concerti e/o mostre. Ed il tutto senza considerare gli enormi profitti prodotti dalla vendita dei diritti di *namings*: basti pensare che il Manchester United F.C. è riuscito a realizzare un guadagno di oltre 200 milioni di Euro, da incassare in otto anni, concludendo la vendita del nome del solo campo di allenamento.⁵⁷ Nel frattempo, la Juventus, l'attuale club italiano di spicco, sta ancora cercando uno sponsor ufficiale per il proprio stadio.

Anche la cattiva abitudine di cambiare continuamente allenatore risulta essere di grave ostacolo allo sviluppo del brand societario, poiché trasmette ai tifosi e, peggio ancora, a potenziali sponsor un'immagine di un club instabile e carente di progetti ed idee per il futuro.

A tal proposito, l'ultimo report pubblicato dalla UEFA ha evidenziato la natura estremamente precaria degli allenatori in Europa, rilevando che i club continentali hanno cambiato i propri allenatori in media 2.7 volte a testa nel triennio compreso tra il 2011 ed il 2013 (in Italia, alcuni club sono capaci di cambiare il proprio allenatore anche 3-4 volte in un'unica stagione).⁵⁸

D'altra parte, i clubs che hanno ottenuto più successi nello sviluppo del proprio brand tendono a mantenere i propri allenatori a lungo e prendono in considerazione ogni elemento, anche quelli relativi all'immagine ed all'identità del marchio, quando decidono di ingaggiare un allenatore piuttosto che un altro.

In conclusione, è stato profondamente dimostrato che esiste una gran varietà di elementi e di fattori da prendere in esame, e di risorse da sfruttare, al fine di avviare e portare avanti la crescita di un club calcistico, senza comunque venir meno alle imposizioni poste dalla UEFA mediante la normativa relativa al Fair Play finanziario, dimostrando altresì che, prendendo nuovamente in prestito le parole del giornalista di BrandFinance, «*argenteria e profitto non sono tra loro alternativi in questo bellissimo gioco*».

⁵⁷ T. PANJA, BLOOMBERG, *Aon to Sponsor Manchester Utd. Training Ground, Kit Through 2021*, 8 aprile 2013 – website: <http://www.bloomberg.com/news/2013-04-07/Aon-to-sponsor-manchester-utd-training-ground-kit-through-2021.html>.

⁵⁸ UEFA, *The European Club Footballing Landscape – Club licensing Benchmarking Report Financial Year 2012*, Nyon, settembre 2013.

Bibliografia

- ARSENAL.COM.
ARSENALFC.US.
K. ASHBY - UEFA.COM, *Wembley final proves global pulling power*, 28 maggio 2013.
BBC - *Chelsea FC record first Abramovich-era profit*, 9 novembre 2012.
BBC SPORT - *Happened on this day* - 16 settembre.
BRANDFINANCE - *Football 50. The annual report on the world's most valuable football brands*, 1° maggio 2013.
L. BUTCHER, SPORTSPRO - *Atlético Madrid renew Azerbaijan sponsorship*, 23 gennaio 2014.
BVB.DE.
CENTRO STUDI, SVILUPPO ED INIZIATIVE SPECIALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - *Report Calcio 2014*, 14 aprile 2014.
M. CHAPLIN, UEFA, *Tempistiche del fair play finanziario*, 3 marzo 2014.
COUNCIL OF EUROPE'S ENLARGED PARTIAL AGREEMENT ON SPORT, *12th Council of Europe - Conference of Ministers responsible for Sport*, Belgrade, 15 marzo, 2012.
P. DONNELLY - *First, last and only Football*, Ed. Hachette 2010, London.
R. ESTELLER, EL ECONOMISTA - *El Real Madrid sólo ha pagado a Bankia los intereses por Cristiano Ronaldo y Kaká*, 11 maggio 2012.
FOOTBALL ECONOMY - *Chelsea Football Club Ltd.*, 15 dicembre 2009.
N. FRANCIS, SABOTAGE TIMES - *If Carlsberg did Managers...*, 19 agosto 2012.
FUPA.NET.
S. LANDOLINA, GOAL.COM - *AC Milan CEO Adriano Galliani: Financial fair play unfair on Italy*, 14 aprile 2011.
O. MUGE, L. OZGE, *European Scientific Journal*, Vol. 9 N. 10 - *the examination of brand community concept in football sports club and a case study from Turkey: the evaluation of Fenerbahçe's sports club and its practices as a brand community*, aprile 2013.
L. O'REILLY, Marketing Week - *Arsenal revs up digital marketing to attract global fanbase*, 13 settembre 2011.
T. PANJA, Bloomberg - *Aon to Sponsor Manchester Utd. Training Ground, Kit Through 2021*, 8 aprile 2013.
SAMANYOLUhaber.com - *Fenerbahçe on the top*, 1 gennaio 2013.
H. J. SCHAU, A. M. MUÑIZ, E. J. ARNOULD, American Marketing Association, *Journal of Marketing* Vol. 73 - *How Brand Community Practices Create Value*, settembre 2009.
A. SHERGOLD, Daily Mail - *£104 - the bargain price of a Bayern Munich season ticket... and German chief explains why it puts rip-off Premier League to shame*, 2 maggio 2013.
A. C. T. SMITH - *Introduction to sport marketing*, Ed. Elsevier 2008, Oxford.
A. C. STAN, T. Y. TODOROV, G. NARECKAS, D. OVERBACK, R. KOMI, S. V. NAYDENOV - *Guest blog: Arsenal Football Club and its brand strength*, 27 settembre 2013, Ed. Kenneth Cortsen.
THE GUARDIAN - *Arsenal v Manchester United to be shown live in 3D in Sky experiment*.
UEFA - *Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*, settembre 2009.
UEFA - *Licensed to thrill - Benchmarking Report on the Clubs qualified and licensed to compete in the UEFA competition season 2013/2014*, Nyon, ottobre 2013.

-
- UEFA - *Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body*, giugno 2012.
- UEFA - *The European Club Footballing Landscape – Club licensing Benchmarking Report Financial Year 2010*, Nyon, dicembre 2011.
- UEFA - *The European Club Footballing Landscape – Club licensing Benchmarking Report Financial Year 2012*, Nyon, settembre 2013.
- K. WEIR, Reuters - *PSG, Man City face squad caps, fines over FFP*, 6 maggio 2014.

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA ADOTTATA DAL CONI: UN NUOVO SISTEMA PROCEDURALE UNICO

di *Salvatore Civale**

SOMMARIO: 1. La riforma della Giustizia Sportiva – 2. Il Codice della Giustizia Sportiva – 3. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport – 4. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport – 5. I Principi di Giustizia Sportiva – 6. I Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate – 7. Conclusioni

1. *La riforma della Giustizia Sportiva*

Il 18 Dicembre 2013 la Giunta Nazionale del CONI,¹ presieduta da Giovanni Malagò, ha approvato il progetto² di un nuovo sistema di Giustizia Sportiva: la riforma, in linea con i tempi previsti dalla *roadmap*,³ è stata definitivamente accolta l'11 giugno 2014 dal 234° Consiglio Nazionale del CONI con l'approvazione del nuovo Codice

* Avvocato e Presidente dell'AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello Sport), Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Docente Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Autore di pubblicazioni scientifiche in materia di diritto sportivo. E-mail: info@studiocivale.it.

¹ Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è governato da due organi: la Giunta Nazionale con poteri esecutivi ed il Consiglio Nazionale, organo di controllo dotato di potestà statutaria e regolamentare.

² Il Progetto di Riforma e le modifiche statutarie sono state, altresì, approvate, con tre voti contrari, il giorno seguente, 19/12/13, dal 230° Consiglio Nazionale.

³ Ecco le varie tappe previste dalla *roadmap*: I) 18/12/13 – Giunta Nazionale: approvazione modifiche statutarie, esposizione linee essenziali della riforma, proposta nuova commissione ex art. 13 ter; II) 19/12/13 - Consiglio Nazionale: approvazione atti della Giunta e pubblicazione avviso per manifestazione di interesse; III) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sport: approvazione modifiche statutarie; IV) Gennaio – Marzo 2014: Insediamento Commissione Codice di Giustizia Sportiva, Nomina Organi di Giustizia Sportiva, Regolamenti Collegio di Garanzia e Procura Generale dello Sport, Disciplina transitoria e data di entrata in vigore; V) Aprile 2014: Insediamento Collegio di Garanzia e Procura Generale dello Sport; VI) Maggio 2014: Approvazione Codice di Giustizia Sportiva; VII) Adeguamento Statuti Federali; VIII) Stagione 2014/2015: Entrata in vigore integrale della riforma.

della Giustizia Sportiva,⁴ dei nuovi Principi di giustizia sportiva,⁵ dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate,⁶ dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Ai fini dell'entrata in vigore integrale della riforma adottata dal Comitato Olimpico Nazionale è necessario l'adeguamento, da parte delle Federazioni sportive nazionali, dei loro Statuti e delle carte federali.

La riforma, auspicata da tutti gli attori del mondo del diritto dello sport, ha introdotto un nuovo sistema di giustizia sportiva che mira ad offrire maggiore uniformità alle procedure di giustizia endofederali.

L'attesa che ha preceduto l'emanazione delle nuove norme ha dato luogo a critiche (positive e negative) di alcune delle parti in causa, critiche che verranno richiamate nel corso della presente trattazione.

L'intento dell'autore è quello di analizzare sia le nuove disposizioni normative sia i risvolti tecnico-giuridici legati alla loro immediata applicazione.

1.1 *I punti principali della Riforma*

I punti principali della riforma sono stati illustrati dal Presidente Malagò alla Giunta Nazionale del CONI nel mese di Dicembre del 2013.

Con le modifiche statutarie *supra* indicate si è proceduto, in primo luogo, all'abolizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni (Alta Corte), del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (TNAS) e della Commissione Nomine.

La Riforma ha introdotto, con l'art. 12 dello Statuto CONI, il «*Collegio di Garanzia dello Sport*», nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia, istituito presso il CONI, che, per il suo ruolo, è stato definito la «*Cassazione dello Sport*».

Infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport è diviso anch'esso in sezioni e potrà giudicare su questioni di legittimità, rinviando, eventualmente, in alcuni casi, la decisione all'organo federale giudicante, in diversa composizione, obbligato a rispettare il principio di diritto, indicato con la decisione di rinvio.

Tuttavia, la principale novità, a parere di chi scrive, risulta essere l'istituzione dell'Ufficio della Procura Generale dello Sport, organo dotato di ampi poteri di vigilanza e controllo verso l'operato delle Procure Federali. L'Ufficio, con poteri di intervento esperibili *ex-ante* e non più solo *ex-post*, potrà segnalare casi sfuggiti ai singoli Procuratori, oppure intervenire nei casi di superamento dei termini di indagine o di omissione di atti di indagine.

In linea con i tempi risulta essere la previsione generale di strumenti quali il *Gratuito Patrocinio* per i soggetti meno abbienti, l'obbligo di difesa tecnica,

⁴ Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014.

⁵ Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014.

⁶ Approvati dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1510-1511 dell'11 giugno 2014. Nella stessa seduta la Giunta ha anche approvato le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 12, 12bis, 12ter e 22 dello Statuto del CONI, già approvate dal Consiglio Nazionale il 19 dicembre 2013.

l'istituzione del registro delle notizie di reato, il costante riferimento all'utilizzo di strumenti di comunicazione informatici.

La Riforma, oltre a modificare lo Statuto del CONI, ha introdotto nuovi regolamenti e disposizioni, concretizzando l'idea di riunire e sistematizzare la materia della giustizia sportiva in un unico Codice di Giustizia, pure al fine di facilitare il compito degli operatori del diritto sportivo allo scopo di garantire il rispetto del principio generale della certezza del diritto, anche nella sede sportiva nota per la sua «specificità».

Il Nuovo Codice CONI, quale raccolta di disposizioni di legge disciplinanti la giustizia sportiva, sarà oggetto della presente analisi, la quale seguirà l'ordine impartito al Codice di Giustizia Sportiva dalla Commissione CONI, che ha legiferato in materia, con richiami successivi agli altri aspetti della riforma.

2. *Il Codice della Giustizia Sportiva*

Titolo I – Norme Generali del Processo Sportivo⁷

La raccolta di leggi si apre con l'art. 1, indicando il suo ambito di applicazione: «*Il presente Codice regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate*».

Il legislatore chiarisce subito la portata «*universale*» delle norme del nuovo sistema di giustizia sportiva, da applicare a tutte le federazioni. Appare chiaro come il CONI, con l'adozione della riforma in commento, abbia sottratto competenza e potestà regolamentare alle Federazioni in materia procedurale.

Ma non solo, il Codice regola altresì «*l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni*».

L'intervento regolatore predominante del Coni viene mitigato dalla previsione del terzo comma, laddove si rinnova la competenza esclusiva di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.⁸

⁷ Il Titolo I è composto dal Capo I sui Principi del Processo Sportivo (art. 1-2), dal Capo II sugli Organi di Giustizia (art. 3-5), dal Capo III sull'Accesso alla Giustizia (art. 6-8) e dal Capo IV sulle Norme generali del Procedimento (art. 9-12).

⁸ La previsione di tale competenza regolamentare in capo alle Federazioni, più che una concessione, pare tener conto delle peculiarità tecniche delle discipline sportive. Da sottolineare, inoltre, l'invito a conformarsi a quanto previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza. Tale disposizione non è esente da critiche a parere dello scrivente, in quanto la mancata previsione da parte del CONI di un elenco tassativo, *numerus clausus*, di comportamenti generalmente censurabili dal punto di vista disciplinare dà via libera ad atteggiamenti differenti da parte delle Federazioni su temi di primo piano quali, ad esempio, le condotte discriminatorie territoriali tenute da atleti, società e tifosi in occasione di manifestazioni sportive. In tali casi, si rendono necessarie tutele e garanzie universali che solo il Comitato Olimpico Nazionale può adottare. Il recente dibattito dei mass-media su decisioni di alcune federazioni sull'argomento, nonché i noti tristi fatti di cronaca, confermano l'assunto che il CONI, sul

La riforma non trova applicazione nei procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping, né verso gli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni, il Tribunale Nazionale Antidoping, l'Ufficio Procura Antidoping ed i Comitati, i quali restano disciplinati dalle Norme Sportive Antidoping, documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali.

L'art. 2 indica le «*garanzie*» del processo sportivo.⁹ Il primo comma indica, con chiarezza, un rilevante principio generale: «*Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.*»

I commi successivi¹⁰ richiamano principi di diritto sportivo quali la «*parità delle parti*», il rispetto del «*contraddittorio*», gli altri principi del «*giusto processo*», la «*ragionevole durata del processo*».

Quanto al concetto di «*ragionevole durata del processo*», offrendo tale garanzia di stampo costituzionale, il legislatore sportivo intende tutelare l'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

Si pone in risalto l'esigenza di garantire la celerità e la speditezza del procedimento sportivo, richiedendo agli attori del sistema di «*cooperare*», insieme, al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato: ottenere una decisione in un tempo ragionevole.¹¹

La decisione del giudice sportivo dovrà essere «*motivata*» e «*pubblica*». Sarà onere dei giudici e delle parti redigere i provvedimenti e gli atti in maniera «*chiara e sintetica*», anche al fine di favorire la speditezza processuale.

Il sesto comma contiene una clausola generale di rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, per tutto quanto non disciplinato dal codice, ponderata dalla necessaria verifica della compatibilità con il carattere di informalità, o meglio ancora di «*specificità*», del diritto dello sport e dei procedimenti di giustizia sportiva.

punto, poteva intervenire, ma ha perso un'occasione di dotarsi di una previsione all'avanguardia e di notevole impatto sociale.

⁹ Garanzie derivanti senza dubbio da un'applicazione in sede sportiva dei principi costituzionali del «giusto processo» garantiti dall'art. 111 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

¹⁰ Art. 2: comma 2 «*Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*»; comma 3 «*I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale*»; comma 4 «*La decisione del giudice è motivata e pubblica*»; comma 5 «*Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto*».

¹¹ La norma, a parere dello scrivente, vuole rappresentare un monito per tutti gli operatori della giustizia sportiva. Nel recente passato, diverse decisioni adottate da organi di giustizia «territoriali» di alcune federazioni, contrastavano tale principio rendendo in alcuni casi il procedimento sportivo estremamente lungo e lesivo dei diritti delle parti, con il rischio per gli atleti di ottenere una decisione

Il Capo II si apre con l'indicazione degli Organi di giustizia e degli altri soggetti dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 3, sono organi di giustizia presso ogni Federazione: Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

Tali organi agiscono nel rispetto dei principi di *piena indipendenza, autonomia e riservatezza*.¹²

Nei casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni, costituisce organo di giustizia di terzo ed ultimo grado.

Il comma quarto indica il compito della Procura federale: agire innanzi agli organi di giustizia presso la Federazioni per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.¹³

Innovativo il dettato del comma settimo, che consente a due o più Federazioni di costituire organi di giustizia e procure comuni, ovvero avvalersi della Corte federale di appello, anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

La *ratio* della norma viene ricondotta all'intento di conseguire risparmi di gestione per le federazioni sportive.¹⁴

a distanza di diversi anni, a carriera ormai compromessa o nel peggiore dei casi già terminata.

¹² A garanzia del rispetto di tali principi, l'art. 3, comma 3, impone: «*Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza*».

¹³ E' imposto anche ai componenti della Procura federale l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui al comma 3. Il comma 5, dell'art. 3 disciplina le ipotesi di incompatibilità, affermando: «*Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale*».

¹⁴ La previsione normativa che consente a due o più Federazioni di costituire organi di giustizia e procure comuni, a parere dello scrivente, potrebbe risultare utile in concreto solo alle federazioni, c.d. «piccole», individuabili dal possesso dei seguenti 4 requisiti: a. numero di tesserati e di società affiliate complessivamente inferiore ai 500.000; b. federazioni che regolamentano la pratica sportiva di discipline non olimpiche; c. numero di procedimenti di giustizia sportiva annui inferiore, in media, a 100; 4. Previsione di una lista di fattispecie disciplinari comuni. La logicità e l'utilità di tale previsione si scontra con l'interesse precipuo di ogni federazione a garantirsi una forma di autodichia interna, rendendo il nobile intento di difficile realizzazione. Molto più concreta si palesa la possibilità per la

Il comma sesto introduce un nuovo soggetto nel panorama della giustizia sportiva la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.

La funzione della Procura Generale è di cooperare con le Procure federali, al fine di garantire il rispetto dell'ordinamento sportivo, da parte di tesserati, società affiliate e degli altri soggetti ad esso sottoposti.

L'art. 4 indica la competenza degli organi di giustizia federali. Ad essi, in particolare, è attribuita la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni;
- altre controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali.

Il Codice precisa che Statuti e regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

L'art. 5 disciplina la «*Commissione federale di garanzia*», ponendola a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale.

La Commissione si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente.¹⁵ I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta e sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche se a riposo, nonché tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.¹⁶

In alternativa alla costituzione della Commissione federale, perseverando nell'auspicato intento di conseguire risparmi di gestione, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni.

E' compito della Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, individuare i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello, nonché Giudice sportivo nazionale, procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale.

La Commissione, altresì, adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, tutti i provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, nonché le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione

«piccola federazione» di avvalersi della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello, andando incontro a moderne esigenze di *spending review*, pur se contro la vecchia tradizione italiana.

¹⁵ I componenti sono nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio

¹⁶ Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale.

dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile.¹⁷

La Commissione svolge anche funzione consultiva, formulando pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Il Capo III rubricato «*Accesso alla Giustizia*» individua i soggetti legittimati, titolari del diritto di agire innanzi agli organi di giustizia.

Ai sensi dell'art. 6, spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Il secondo comma indica una condizione necessaria dell'azione, prevedendo che sia: «*esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*».

Alla luce di tale precetto normativo, l'accesso alla giustizia sportiva federale risulta subordinato al superamento di un «*giudizio preliminare di ammissibilità*». Si rende necessario non solo il possesso di un interesse qualificato ad agire ma, altresì, della titolarità di una posizione giuridicamente rilevante, tutelata dall'ordinamento. Spetterà, dunque, all'organo adito pronunciarsi, in via preliminare, sulla sussistenza di tali presupposti.

L'art. 7 sul contributo necessario per l'accesso ai servizi di giustizia¹⁸ è seguito dalla previsione dell'art. 8 dell'istituto dell'Ufficio del gratuito patrocinio, già presente nell'ordinamento CONI, ma assente tra le carte istituzionali di diverse federazioni.

Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale ai soggetti meno abbienti, impossibilitati a sostenere i costi di assistenza legale, il codice attribuisce alla Federazione la facoltà di istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio federale o di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.¹⁹

¹⁷ In tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.

¹⁸ Art. 7 comma 1 «*Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia*»; comma 2 «*Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice*»; comma 3 «*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni*».

¹⁹ Curioso rilevare l'assenza di qualsiasi decisione sul punto da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio che con l'approvazione delle modifiche al Codice di Giustizia Sportiva FIGC, avvenuta con Decreto del Commissario Ad Acta Prof. Giulio Napolitano del 30/07/14 ed approvato con deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31/07/14, non ha né previsto l'istituto del Gratuito Patrocinio, né ha espresso la scelta di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni. Da sottolineare la previsione del secondo comma: «*I regolamenti di giustizia federali definiscono le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le*

Il IV Capo indica le norme generali sul procedimento. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto delle garanzie del processo sportivo.

Il giudice stabilisce le modalità di svolgimento dell'udienza,²⁰ anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione,²¹ contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie.²²

Il codice attribuisce poteri istruttori al giudice, il quale può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, il Giudice può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

Altra innovazione della riforma è la possibilità di tenere udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza, ovvero a mezzo di altro equivalente tecnologico.

Il giudice, inoltre, con la decisione che chiude il procedimento, dispone della facoltà di condannare la parte soccombente, che, a suo parere, abbia proposto una *lite temeraria*, al pagamento delle spese a favore dell'altra parte.²³ L'eventuale diffusa applicazione di condanna per lite temeraria, può rappresentare un monito per la parte che dovrà riflettere bene, prima della proposizione di un'azione del tutto infondata e pretestuosa, rappresentando, in tal modo, un'efficace misura deflattiva del carico giudiziario sportivo.

Viene introdotto, per quanto riguarda le comunicazioni, l'uso della posta elettronica certificata,²⁴ ma, in ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è, in ogni caso, successiva alla comunicazione, quando prevista.

risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia».

²⁰ Il Codice precisa che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile.

²¹ Anche questa disposizione è volta a favorire le esigenze di celerità e speditezza del procedimento sportivo.

²² Altresì, il Giudice può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

²³ La condanna può ammontare fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice ha l'obbligo di segnalare il fatto al procuratore federale.

²⁴ D'altro canto il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione.

Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate sul sito internet del Coni.

Ai sensi dell'art. 12 tutti gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario, individuato dalla Federazione.²⁵

*Titolo II – Giudici Sportivi*²⁶

Il Codice indica che presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi, che si distinguono in *Giudice sportivo nazionale*, *Giudici sportivi territoriali* e *Corte sportiva di appello*.

Ai sensi dell'art. 14, il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali si pronunciano, in composizione monocratica, in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare.²⁷ Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale, mentre i Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi²⁸ avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di riconsiderazione dei medesimi giudici.

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.²⁹ I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in

²⁵ Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale, attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

²⁶ Il Titolo II è composto dal Capo I su Nomina e Competenza (art. 13-17) e dal Capo II sui Procedimenti (art. 18-23).

²⁷ In particolare le questioni sono relative alla regolarità delle gare e alla omologazione dei relativi risultati; alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

²⁸ Da proporsi entro il termine comunque non superiore a cinque giorni stabilito da ogni Federazione, il cui *dies a quo* decorre dalla pubblicazione.

²⁹ Ai sensi dell'art. 16, la durata della loro carica è di quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale determina il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

possesto dei requisiti previsti dalla Federazione.³⁰

Il Consiglio federale può articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti.³¹ Le attività di istruzione o trattazione del procedimento sono compiute collegialmente e non sono previsti casi in cui il collegio può delegare a singoli componenti tali adempimenti.

Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.

Il Capo II disciplina i Procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali.

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale e su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.³²

Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo.³³

Sussiste in capo al Giudice sportivo un potere cautelare. Difatti, prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

La pronuncia del Giudice sportivo avviene senza udienza, ma è garantito il rispetto del principio del contraddittorio ai soggetti interessati ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione, i quali, a loro volta, possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia che viene, senza indugio, comunicata alle parti e pubblicata.

L'art. 23 disciplina il Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello competente a decidere sui reclami avverso le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

³⁰ Ai sensi dell'art. 17, i componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, salvo l'istituzione di sezioni territoriali.

³¹ Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.

³² Ai sensi dell'art. 19 l'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine stabilito da ogni Federazione e, in difetto, di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine stabilito da ogni Federazione e, comunque, non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

³³ Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria.

Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello³⁴ e la sua proposizione non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Sussiste però, anche in capo alla Corte sportiva di appello, il potere di adozione di misure cautelari, su espressa richiesta del reclamante.

Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.³⁵

La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. A differenza di quanto viene regolamentato dall'ordinamento civile ordinario,³⁶ il codice non cristallizza il divieto di *Jus Novorum*. Difatti è consentito alle parti, innanzi alla Corte sportiva di appello, produrre nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte sportiva di appello può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

La decisione della Corte sportiva di appello, adottata senza ritardo entro il termine stabilito da ogni Federazione, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.³⁷

*Titolo III – Giudici Federali*³⁸

Presso ogni Federazione sono istituiti i *Giudici federali* che si distinguono in *Tribunale federale* e *Corte federale di appello*; entrambi hanno sede presso la Federazione e sono organi collegiali.

Il Codice attribuisce ai Giudici Federali una competenza vasta, ma pur sempre di tipo «residuale»: ai sensi dell'art. 25, il Tribunale Federale giudica, quale organo di primo grado, su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione

³⁴ Il reclamo va proposto entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

³⁵ Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

³⁶ Art. 345 codice di procedura civile - domande ed eccezioni nuove.

³⁷ Anche questa disposizione è volta a favorire le esigenze di pubblicità, celerità e speditezza del procedimento.

³⁸ Il Titolo III è composto dal Capo I su Nomina e Competenza (art. 24-26) e dal Capo II sui Procedimenti (art. 27-39).

ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali, mentre la Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

L'art. 26 ricalca il dettato degli artt. 16 e 17 in ordine alla nomina dei membri negli organi di giustizia federale e alla composizione degli stessi.³⁹

Il Capo II disciplina i procedimenti dinanzi al Tribunale federale instaurati con atto di deferimento del procuratore federale o con ricorso della parte interessata, titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.⁴⁰

Il Codice introduce l'obbligo generale della «difesa tecnica» per le parti, che non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore, salva diversa previsione dello Statuto federale.

In caso di deferimento, entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione, la data dell'udienza.⁴¹

³⁹ Art. 26 «I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente. 4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione».

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 30 del codice «Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale».

⁴¹ Art. 29 «...Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa».

In caso di proposizione di ricorso,⁴² esso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento.⁴³

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o, comunque, interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.⁴⁴

In ossequio al principio di economia processuale, il Codice dispone che tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Con il ricorso, ovvero con atto successivo, è proponibile al Tribunale, ai sensi dell'art. 33, *Domanda cautelare* con cui si richiede l'emanazione di misure idonee volte ad assicurare gli effetti della decisione sul merito, nel caso in cui il ricorrente abbia fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile.⁴⁵

L'art. 31 introduce la competenza del Tribunale Federale a decidere, altresì, su *Ricorsi di annullamento delle deliberazioni* di organi federali.⁴⁶

⁴² Il ricorso deve contenere: gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; l'esposizione dei fatti; l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

⁴³ Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

⁴⁴ Art. 32 «...Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa».

⁴⁵ La disposizione ricalca lo strumento di tutela cautelare previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile in via residuale. Ai fini dell'adozione del rimedio di portata generale, stante l'assenza di tutele tipiche nell'ordinamento sportivo, si richiede la sussistenza delle condizioni e dei presupposti generali del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*. Il codice dispone che il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Il provvedimento cautelare in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

⁴⁶ Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

In particolare, sono ricorribili e annullabili le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione.

Legittimati a proporre ricorso, in queste ipotesi, sono gli organi della Federazione, il Procuratore federale, i componenti, assenti o dissenzienti, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti, nonché tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalla deliberazione.⁴⁷

Resta inteso che l'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti quesiti, acquistati dai terzi⁴⁸ di buona fede, in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

L'art. 28 introduce l'istituto del «*patteggiamento*», ovvero l'applicazione di sanzioni, su richiesta delle parti, a seguito di atto di deferimento, azionabile entro la conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale federale.⁴⁹

Gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale all'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni, con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti, ovvero alla sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta, prevista dall'ordinamento sportivo, nonché alla congruità della sanzione indicata, realizzando, di guisa, un controllo *ex-ante* sulle scelte dei soggetti federali.

In assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione.⁵⁰

Il nuovo Codice disciplina un ulteriore istituto a garanzia dei soggetti titolari di un interesse qualificato. Ai sensi dell'art. 34, un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale, qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Il legislatore richiede, in questo caso, che, con l'atto di intervento, il terzo specificamente si dimostri portatore dell'interesse che lo giustifica.

Gli artt. 35 e 36 indicano le modalità di svolgimento dell'udienza e dell'assunzione della prova, in linea con le precedenti disposizioni. Da sottolineare

⁴⁷ La disposizione rappresenta l'introduzione, anche in sede di diritto sportivo, del concetto di «interesse legittimo».

⁴⁸ Anche l'espressa tutela generale dei «diritti quesiti», immutabili di fronte ad eventuali cambiamenti dell'ordinamento, rappresenta un'innovazione della riforma.

⁴⁹ L'istituto non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale. Si tratta delle violazioni più gravi previste dall'ordinamento sportivo, in compiute in netto contrasto con principi e valori fondamentali dell'ordinamento sportivo.

⁵⁰ L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

l'inciso che rinnova la garanzia del rispetto del contraddittorio tra le parti «*La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa*» e l'indicazione delle forme di pubblicità «*La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata*». Il collegio giudicante dispone del potere d'ufficio d'assunzione di qualsiasi mezzo di prova, laddove ritenuto necessario ai fini del decidere.⁵¹

L'art. 37 introduce la procedura del giudizio innanzi alla Corte federale di appello.

L'impugnazione della decisione adottata dal Tribunale federale avviene esclusivamente con reclamo proposto dalla parte interessata, entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione.⁵² Decorso inutilmente il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale passa in giudicato: non è più impugnabile e contro tale decisione non è ammesso il ricorso per *saltum* al Collegio di Garanzia dello Sport.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione dell'esecuzione, ovvero altro provvedimento idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo, un pregiudizio irreversibile.⁵³

Alla parte intimata, che non sia decaduta, è consentito proporre eventuale impugnazione incidentale sino alla prima udienza. Il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni e, in ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

Il sesto comma dell'articolo in commento specifica che col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse.⁵⁴

Il collegio deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando,

⁵¹ Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

⁵² Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

⁵³ Vedi nota 45. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

⁵⁴ Il codice prevede che la trattazione sia orale e concentrata e assicuri alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove. Previsto il rinvio applicativo alle disposizioni degli artt. 35 e 36 nonché ai principi regolatori del codice di procedura civile.

in tutto o in parte, la decisione impugnata, non essendo consentita, in tale grado, la rimessione al primo giudice. La decisione è, senza indugio, comunicata alle parti e pubblicata.

Con la definizione del giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e può fissare un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione in caso di particolare complessità della controversia. In tal caso l'esecuzione della decisione non è impedita ma i termini per il ricorso al Collegio di garanzia dello sport decorrono dalla pubblicazione della motivazione.

In tema di sanzioni processuali, la cauzione per le spese viene incamerata in caso di rigetto o inammissibilità del reclamo; le Federazioni possono prevedere condanne al pagamento di pene pecuniarie se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

L'art. 38 detta i tempi del procedimento sportivo: 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado, decorrenti dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, e 60 giorni per la decisione di secondo grado, decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.⁵⁵

La natura perentoria dei termini *supra* indicati emerge in modo chiaro dal quarto comma che prevede l'estinzione, anche d'ufficio, del procedimento disciplinare, in caso di mancata osservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito, salvo opposizione dell'incolpato. La disposizione, quindi, fa salvo il diritto dell'incolpato ad ottenere una decisione nel merito.

La sospensione dei termini processuali è prevista qualora per lo stesso fatto sia stata esercitata l'azione penale,⁵⁶ fermo che l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato; se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato per impedimento suo o del difensore; in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

L'art. 39 interviene sull'annoso tema dell'*efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria* nei giudizi disciplinari sportivi, disponendo che la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in

⁵⁵ Tali termini vigono anche per controversie diverse da quelle di natura disciplinare, salvo che la Federazione non abbia appositamente stabilito termini inferiori. Se la decisione di merito è annullata, anche parzialmente, a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti.

⁵⁶ I termini riprendono a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna.

seguito a dibattimento,⁵⁷ ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Ad onta di quanto innanzi previsto, il terzo comma dispone che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata esclusivamente in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Il codice, in ogni caso, si preoccupa di ribadire, ancora una volta, il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.⁵⁸

Al di fuori dei limiti indicati, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti. Essi sono competenti a decidere ogni questione pregiudiziale o incidentale, la cui risoluzione sia rilevante, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio delle parti e all'incidente di falso.⁵⁹

*Titolo IV – Procuratore Federale*⁶⁰

Ai sensi dell'art. 40 presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del *Procuratore federale*, il quale esercitando le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia, ha lo scopo di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.

L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti, nonché di uno o più Sostituti Procuratori, il cui numero è determinato dallo Statuto federale.⁶¹

I Sostituti Procuratori e i Procuratori Aggiunti, essendo preposti alla cura di

⁵⁷ L'inciso amplia le ipotesi di applicazione della pregiudiziale penale in sede di diritto sportivo, rispetto a quanto previsto dall'art. 651 c.p.p. sull'effetto vincolante della sentenza penale nei giudizi civili ed amministrativi, laddove l'efficacia della decisione di condanna è subordinata alla sua pronuncia in seguito a dibattimento. La stessa efficacia è riconosciuta alla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

⁵⁸ La norma estende tale efficacia agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato. In ogni caso godono di efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.

⁵⁹ In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

⁶⁰ Il Titolo IV è composto dal Capo I su Nomina e Funzioni (art. 40-43), dal Capo II sull'Azione Disciplinare (art. 44-48) e dal Capo III sui Rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping del Coni (art. 49-50).

⁶¹ Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale; i Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale; i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale. Essi sono scelti tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia e durano in carica per

specifici settori, coadiuvano il Procuratore federale, sostituendolo in caso d'impedimento. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Con l'*atto di assegnazione* il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

La Federazione può articolare l'ufficio del Procuratore federale in *Sezioni territoriali*, ed è vincolata a garantire l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e ad assicurare che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso possano godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.⁶²

L'art. 44 apre il Capo II conferendo al Procuratore federale il potere d'esercizio di ufficio dell'azione disciplinare, in via esclusiva, nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa, oppure se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

Il Procuratore federale può raccogliere di propria iniziativa la notizia degli illeciti e ricevere le notizie presentate da altri soggetti o comunque pervenute. Se non ritiene di archiviare, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritiene di dover confermare la propria intenzione, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante *atto di deferimento a giudizio*,⁶³ comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione.

Dopo l'archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza.⁶⁴

un mandato di quattro anni non rinnovabile per più di due volte. Ai sensi dell'art. 41, salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, oppure nel caso di Sostituto Procuratore, in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

⁶² La disposizione riecheggia le garanzie, con fondamento costituzionale, del giusto processo regolato dalla legge.

⁶³ Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

⁶⁴ Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto

L'art. 45 disciplina la *Prescrizione* del potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti. L'istituto determina l'estinzione del fatto a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo, ed è motivato dal diritto del soggetto legittimato ad un giusto processo in tempi ragionevoli e dalla scarsa efficacia dell'azione disciplinare e dell'esercizio del diritto di difesa quanto più le indagini e il processo avvengono anni dopo il fatto oggetto di giudizio disciplinare.

Il diritto di sanzionare si prescrive entro: il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; il termine della sesta stagione sportiva successiva, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; il termine della ottava stagione sportiva successiva, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; il termine della quarta stagione sportiva successiva, in tutti gli altri casi.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante, l'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.⁶⁵

Innovativa la disposizione dell'art. 46 che introduce nell'ordinamento sportivo la facoltà in capo al Procuratore federale di astenersi, quando esistono gravi ragioni di convenienza, previa autorizzazione concessa dal Procuratore generale dello sport.

Il Procuratore federale ha il *dovere* di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti.

La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.⁶⁶ Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Importante sottolineare che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati in giudizio, ma possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere

di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

⁶⁵ Ai sensi dell'art. 45, IV comma: «I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale»; V comma: «La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo».

⁶⁶ Salvo previsione della Federazione di termini più stretti.

all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti incolpati e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Trova spazio nel codice unico, anche all'art. 48, l'istituto dell'applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione, come *supra* indicato, prevedendo che i soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.⁶⁷

L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni sulla correttezza della qualificazione dei fatti e sulla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

Nello svolgimento delle sue attività, la Procura Federale si pone in relazione con l'Autorità giudiziaria. L'art. 49 prevede che il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente.

Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo, consentito da ciascuna fase del procedimento. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero, ovvero presso altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Ai sensi dell'art. 50 il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni, nonché con l'ufficio del Pubblico ministero e, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente.

In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, il *regolamento necessario di competenza* viene risolto senza ritardo dalla Procura generale dello sport, che dà comunicazione agli uffici interessati.

*Titolo V – Procura Generale dello Sport*⁶⁸

Il titolo V introduce la più rilevante novità della riforma, la *Procura Generale dello sport*, indicata dal codice quale organo di controllo e di raccordo delle attività delle

⁶⁷ L'istituto non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

⁶⁸ Il Titolo V è composto esclusivamente dagli artt. 51, 52 e 53.

Procure Federali, con poteri di interventi *ex-ante* durante tutte le fasi del procedimento sportivo.

La Procura generale dello sport è costituita dal *Procuratore generale dello sport* e dai *Procuratori nazionali dello sport*, designati dal primo per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare, a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni.⁶⁹

Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e *cura*⁷⁰ che i procuratori nazionali, che la compongono, operino per la migliore

⁶⁹ Art. 12 ter. Procura generale dello sport. «*Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura generale dello sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Il capo della procura federale deve inviare alla Procura generale dello sport una relazione periodica, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di cui al comma 8, sull'attività della procura federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Il capo della procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole. In tutti i casi in cui la Procura generale dello Sport abbia disposto l'avocazione dell'attività di indagine, il Procuratore generale dello sport applica alla procura federale uno dei procuratori nazionali dello sport di cui al comma 7 ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata. Il Procuratore generale dello Sport è scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Il Procuratore generale dello sport è eletto dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Procuratore generale dello sport dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due soli mandati consecutivi. La Procura generale dello sport è composta, oltre che dal Procuratore generale dello sport, dai procuratori nazionali dello sport nominati dal Presidente del Coni, su proposta del Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Le regole di organizzazione e di funzionamento della Procura generale dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Procura generale dello sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178».*

⁷⁰ Il primo comma parla di «*sorveglianza*» del Procuratore Generale sui Procuratori Nazionali.

realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili, al fine di assicurare che l'Ufficio svolga *unitariamente* i suoi compiti.

La Procura generale dello sport svolge il suo compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti, svolte dalle procure federali, in posizione di autonomia e indipendenza, e persegue lo scopo di tutelare *la legalità dell'ordinamento sportivo*.

La stessa, difatti, in spirito di *leale collaborazione*, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la *completezza e tempestività* delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro.

Il nuovo organo sportivo CONI adotta, quindi, delle *linee guida* per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati, al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

Sussiste un obbligo informativo per il capo della Procura Federale, che consiste nell'avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione.

Di rilievo la previsione del *potere di avocazione delle indagini*, nei casi previsti dallo Statuto CONI, con atto motivato, sottoscritto dal Procuratore generale. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata, ovvero della *concreta omissione*, che espone a pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.

L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure, ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avvocato.⁷¹

Di grande rilievo risulta lo strumento, in dote al Procuratore generale dello sport, del *potere di applicazione del Procuratore nazionale dello sport* volto a garantire l'efficacia del controllo *ex-ante* sull'operato delle Procure federali.⁷²

⁷¹ Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.

⁷² Le funzioni del Procuratore nazionale dello sport applicato alla Procura federale sono compatibili con l'esercizio delle funzioni proprie dell'appartenenza alla Procura generale dello sport, in relazione alle quali l'applicato rimane soggetto ai soli doveri dell'ufficio di appartenenza. Il Procuratore nazionale dello sport applicato non può essere supplito né sostituito che da altro per la cui applicazione valgono le forme e i termini della relativa disciplina.

Il codice, con il disposto dell'art. 52, prevede che, nei casi in cui viene disposta l'avocazione, il Procuratore generale dello sport applica⁷³ un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari e legittima l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito. Il Procuratore nazionale dello sport, in applicazione, rimane soggetto nei confronti della Procura generale dello sport, in quanto compatibili, ai doveri del Procuratore federale sostituito. L'applicazione si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale.

Il secondo comma della disposizione introduce lo strumento della *coassegnazione del procedimento* tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello sport in applicazione, adottabile, su richiesta del Procuratore federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare.⁷⁴

Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un *registro generale dei procedimenti* in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale.⁷⁵ E' altresì istituito e custodito un registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite.

Ogni registro deve essere formato in modo da fornire piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione, nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni siano intangibili e deve procurarne il costante aggiornamento assicurando, specificamente, che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risultino immediatamente accessibili.

*Titolo VI – Collegio di Garanzia dello Sport*⁷⁶

Il titolo V presenta il nuovo organo massimo della giustizia sportiva, il *Collegio di*

⁷³ Applicazione che potrebbe, più comunemente, intendersi anche quale una sostituzione per mancata realizzazione dell'obiettivo prefissato di repressione degli illeciti.

⁷⁴ La Procura generale dello Sport corre in aiuto delle Procure Federali in caso di particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali.

⁷⁵ Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale. Il codice chiarisce che i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

⁷⁶ Il Titolo VI è composto dal Capo I su Nomina e Competenza (art. 54-57) e dal Capo II sul

Garanzia dello Sport, definito anche, da alcuni addetti ai lavori, la Cassazione dello Sport, giudice di legittimità e non di merito, con funzione nomofilattica, espressione di principi di diritto volti a garantire l'interpretazione uniforme dell'ordinamento e l'unità del diritto sportivo.

L'art. 54 indica la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport a decidere sui ricorsi proposti, ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto CONI,⁷⁷ avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia.

La prima condizione di ammissibilità del ricorso è, pertanto, l'esaurimento dei gradi interni di giustizia federale: è ricorribile esclusivamente una decisione non

Procedimento (art. 58-62).

⁷⁷ Art. 12 bis. Collegio di Garanzia dello Sport. «È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali. Il presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi. All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178».

impugnabile dinanzi ad altro organo federale.

La norma, inoltre, esclude la proponibilità del ricorso in materia di doping⁷⁸ e per i c.d. *illeciti sportivi bagatellari*, ovvero quelle violazioni che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.⁷⁹

La seconda condizione di ammissibilità del ricorso specifica i motivi del gravame da ricondurre, esclusivamente, nella violazione di norme di diritto, nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

La legittimazione attiva è attribuita alle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché alla Procura Generale dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica, anche nel merito e in unico grado, inoltre, le controversie ad esso devolute dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali, sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni.

Il nuovo organo svolge altresì *funzioni consultive*, nei casi previsti dallo Statuto, su istanza proposta dal CONI o, suo tramite, dalle Federazioni.

Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito.⁸⁰

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha sede presso il CONI ed è coadiuvato da un segretario.⁸¹ Il Collegio si articola in quattro sezioni giudicanti (a cui sono assegnate controversie inerenti a questioni tecnico sportive, disciplinari, amministrative⁸² e di natura meramente patrimoniale) e una sezione consultiva (a cui spetta, *inter alia*, pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni del codice e su eventuali istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia).

⁷⁸ Stante la competenza esclusiva in materia del Tribunale Nazionale Antidoping.

⁷⁹ La disposizione non è esente da osservazioni critiche. Sul punto, in occasione della Lezione Inaugurale del MASTER SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, tenutasi in Roma, presso la Cassa Forense, il 28 febbraio 2014, il Prof. Avv. Enrico Lubrano con il suo intervento ha sollevato perplessità circa il fatto che il Collegio di Garanzia sia esclusivamente giudice di legittimità e non anche di merito e che possano essere considerate bagatellari decisioni comportanti una sanzione di durata inferiore a 90 giorni. Sul primo aspetto è condivisibile l'asserzione che una peculiarità della giustizia sportiva consiste nella tempestività, rapidità ed efficacia delle decisioni, e non può negarsi che il sistema dell'annullamento con rinvio, mutuato dall'ordinamento giudiziario statale, contrasta con detta peculiarità. Sul secondo aspetto appare chiaro che non può ritenersi bagatellare una squalifica fino a 90 giorni per un atleta professionista di primo piano.

⁸⁰ Ciascuno componente, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di coniugio, né di parentela o affinità fino al terzo grado, con alcun componente della Giunta e del Consiglio del Coni, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Il Presidente e i componenti si astengono dal singolo giudizio laddove versino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del presente Codice.

⁸¹ Composizione e funzioni dell'ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

⁸² Tra le questioni amministrative sono comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento.

Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della Sezione, invariabilmente composto da cinque membri, a cui è preposto un Presidente di sezione.

Il codice istituisce l'organo denominato *Sezioni unite del Collegio di Garanzia*, costituito dal *Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport*, che lo presiede, e dai *Presidenti delle Sezioni* giudicanti. Le Sezioni unite sono competenti a decidere determinate controversie, individuate per i profili di rilevanza e di principio che le loro decisioni rivestono, qualora venga stabilito dal Presidente del Collegio, anche su proposta del Presidente di una Sezione. Le Sezioni Unite interverranno, di certo, nelle non tanto remote ipotesi di contrasto tra orientamenti delle sezioni.

Tra i compiti del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport⁸³ vi è quello di stabilire, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante e la composizione di ciascuna delle Sezioni, nominando il relativo Presidente e di assegnare ciascuna controversia alla sezione di competenza, ovvero alle Sezioni unite. Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia, designa il giudice relatore, se non creda di procedere egli stesso.

Il Capo II illustra le disposizioni sul procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso, proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata.⁸⁴ Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria, alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione.

Data la complessità dei casi dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, sussiste l'obbligo di difesa tecnica, in quanto la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.⁸⁵ Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti, nei cui confronti il ricorso è proposto; l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata; l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; l'indicazione specifica dei motivi; gli atti e i documenti rilevanti; le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata, e l'indicazione della procura al difensore.⁸⁶

⁸³ Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.

⁸⁴ Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

⁸⁵ Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.

⁸⁶ Al ricorso sono allegate le attestazioni di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni e dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari. Le modalità e i termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità, sono

La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento, presso l'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport.

La parte intimata e le altre parti hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.

La memoria contiene gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore, l'indicazione della procura al difensore, le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.⁸⁷

Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti, in ogni caso, le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento.

Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza; il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse. Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.

Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.

In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, *enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi*.

Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.

Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuove che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio.⁸⁸

disciplinati dal regolamento ex art. 12 bis, comma 8 dello Statuto del Coni.

⁸⁷ Alla memoria sono allegate le attestazioni del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale e dell'invio della memoria al ricorrente.

⁸⁸ Ed in ogni caso rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva CONI.

Titolo VII – Revisione e Revocazione⁸⁹

Il titolo VII introduce gli istituti della Revisione e della revocazione.

E' ammesso il giudizio di *revisione*, anche su istanza del Procuratore federale, contro le decisioni della Corte di appello federale, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero contro le decisioni di quest'ultimo, qualora il ricorso non sia stato accolto e la sanzione sia stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o, in difetto di prove decisive, successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

E' esperibile il rimedio della *revocazione*, su ricorso della parte interessata, avverso le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero avverso la decisione di quest'ultimo, qualora il ricorso non sia stato accolto, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente, per causa non imputabile all'istante.

Il termine dell'azione decorre dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova, ovvero dall'acquisizione del documento. Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile, con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

I rimedi non sono più ammessi quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Titolo VIII – Norme transitorie e finali⁹⁰

Il titolo VIII contiene le disposizioni transitorie e finali legale all'entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva,⁹¹ prescrivendo che, in tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva alla sua adozione, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia.⁹²

I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, continuano, in ogni caso, a svolgersi in base a quelle previgenti.

⁸⁹ Il Titolo VII è composto esclusivamente dall'art. 63.

⁹⁰ Il Titolo VIII è composto dagli artt. 64-67.

⁹¹ Il Codice di Giustizia Sportiva del Coni è entrato in vigore il 12 giugno 2014.

⁹² Entro il medesimo termine, il Consiglio federale riassegna i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale, in carica all'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico.

Qualora la Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dal codice, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice, qualunque decisione non più impugnabile, assunta da un organo di giustizia, può essere revocata, su istanza del Procuratore generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, la quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice. L'istanza è presentata al Collegio di garanzia dello sport. Il Collegio di garanzia dello sport, qualora revochi la decisione, decide sempre nel merito.⁹³

Entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, la Giunta Nazionale del CONI propone al Consiglio Nazionale l'adozione delle eventuali norme correttive e integrative, anche in base alle osservazioni eventualmente formulate dalle singole Federazioni. Il Presidente del CONI è autorizzato a disporre correzioni di eventuali errori materiali o di coordinamento delle disposizioni del presente Codice.

Ai sensi dell'art. 65, al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione, non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale, è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

Le decisioni, non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili.⁹⁴

Ai sensi dell'art. 66, qualora la Federazione non provveda alla nomina dei componenti degli organi di giustizia e della rispettiva Procura entro sessanta giorni dalla scadenza del relativo mandato, alla stessa provvede la *Commissione di Garanzia*, di cui all'art. 13 ter dello Statuto CONI, su ricorso di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, sentito il Presidente della Federazione.

Infine, l'art. 67 dispone che i provvedimenti, riguardanti lo status dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e dei componenti della Procura generale dello sport, sono assunti dal Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta Nazionale, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto CONI.

⁹³ Si applicano gli artt. 58 e ss. in quanto compatibili.

⁹⁴ La disposizione non si applica nel caso in cui sia stato già depositato ricorso davanti al TNAS o all'Alta Corte entro il 30/06/2014. Le modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis Statuto del Coni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all'art. 54, comma 3, del presente Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della licenza Uefa e all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio e pallacanestro a livello professionistico.

3. *Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport*

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Procura Generale dello Sport introdotta dall'art. 12 *ter* dello Statuto CONI, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva.

La Procura generale è *autonoma ed indipendente* e non è subordinata ad alcun organo del CONI, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice della Giustizia Sportiva, per i casi di comportamenti gravemente colposi o dolosi, nonché di perdita dei requisiti per la funzione.

La Procura generale dello Sport è composta dal Procuratore generale e da dodici Procuratori nazionali dello sport.⁹⁵ Tra i Procuratori nazionali dello sport, il Presidente del CONI può designarne fino a due, con funzioni di vice Procuratore generale. Essi sostituiscono il Procuratore generale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dal Procuratore generale. I componenti della Procura generale durano in carica per quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva, il Procuratore generale dello sport designa i Procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento. La designazione comporta l'assegnazione della relativa attività ai singoli Procuratori nazionali dello sport designati; essa è effettuata mediante progetto organizzativo predisposto dal Procuratore generale dello sport, in base a criteri obiettivi, assicurando la turnazione dei Procuratori nazionali dello sport e tenendo in considerazione gli ambiti di attività dell'ufficio che si riferiscono ad aree omogenee o che necessitano di indirizzo uniforme.⁹⁶

Il Procuratore generale dello sport adotta ogni altro provvedimento necessario allo svolgimento delle proprie funzioni nei confronti dei Procuratori nazionali dello sport, nel rispetto della loro autonomia e indipendenza.

Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, il capo della Procura Federale deve assicurare un costante flusso di informazioni alla Procura Generale dello Sport.

L'Art. 4 del Regolamento prevede l'istituzione, presso la sede della Procura generale, della Segreteria della Procura generale dello sport. I componenti della

⁹⁵ Con delibera del Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta Nazionale del CONI e previo parere del Procuratore generale dello sport, tale numero può essere aumentato fino al limite previsto nella medesima disposizione.

⁹⁶ Nei casi di particolare complessità, il Procuratore generale dello sport può designare fino a tre Procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento, indicando nel progetto organizzativo gli ambiti di rispettiva competenza. Il Procuratore generale dello sport designa, altresì, i Procuratori nazionali dello sport che intervengono alle udienze mediante proprio provvedimento, dandone comunicazione ai Procuratori nazionali dello sport designati per il tramite della Segreteria della Procura generale. Se nel corso dell'esercizio della propria attività il Procuratore nazionale designato rileva un conflitto d'interessi con la propria funzione, ne informa senza indugio il Procuratore generale dello sport, il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente anche designando altro Procuratore nazionale dello sport.

Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti, dei documenti e delle informazioni delle quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.

L'art. 5 prevede la custodia di Registri presso la Procura generale dello Sport, tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport. Sono istituiti il registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute e il casellario delle condanne sportive.⁹⁷

Sono istituiti il Registro dei procedimenti in corso, articolato in sezioni, corrispondenti alle Federazioni sportive o Discipline Sportive Associate, cui il procedimento è relativo⁹⁸ ed il Registro delle altre notizie di illecito, che raccoglie, in ordine cronologico, le notizie di illecito comunque acquisite. Non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima.

L'art. 8 prevede l'istituzione, presso la Procura generale, del casellario delle condanne sportive, articolato in base alla denominazione del soggetto, fisico o giuridico, cui è stata inflitta la condanna da parte del competente organo della giustizia sportiva. L'annotazione delle condanne è subordinata alla loro definitività, salvo che l'organo, che ha emesso la condanna, non disponga diversamente con provvedimento specificamente motivato.

La trasmissione dei dati per l'iscrizione e l'annotazione nei registri è effettuata mediante caricamento del file della scansione del documento originale, in apposita piattaforma informatica.⁹⁹

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, ciascun Procuratore federale è tenuto a presentare alla Procura generale una relazione periodica sull'attività della Procura federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale.

La relazione periodica è trasmessa alla Segreteria della Procura generale entro l'ultimo giorno di ogni semestre ed è consultabile unicamente dai componenti della Procura generale. Tale relazione contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura federale e sulle eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello sport trasmette al Presidente del Coni una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale.

L'art. 11 specifica le modalità di astensione, ai sensi dall'art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, prevedente che il Procuratore generale dello sport autorizzi

⁹⁷ Ai sensi dei commi 1 e 2, nonché in applicazione del comma 3, dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva.

⁹⁸ Ciascuna sezione è articolata per numero identificativo di procedimento, al cui interno sono annotati, in ordine cronologico, i singoli atti.

⁹⁹ Le modalità tecniche di predisposizione, di invio e di accesso alla predetta piattaforma sono stabilite con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport. Tali modalità assicurano comunque la riservatezza delle informazioni e la verificabilità dei soggetti che vi accedono, anche attraverso apposito sistema di autenticazione informatica per l'accesso.

l'astensione del Procuratore federale entro tre giorni dal ricevimento della relativa istanza.

In caso di autorizzazione, qualora le ragioni di convenienza a fondamento dell'istanza riguardino tutti i componenti della Procura federale, applica un Procuratore nazionale ai sensi dell'art. 52 del Codice della Giustizia sportiva. In caso di rigetto dell'istanza di astensione, emette tempestivamente provvedimento motivato anche succintamente e ne dispone senza indugio la comunicazione al Procuratore federale per il tramite della Segreteria della Procura generale.

Le segnalazioni, previste dall'art. 12 del Regolamento, sono esclusivamente comunicazioni pervenute con verificabilità della provenienza e dell'identità del segnalante, nella sua veste di tesserato o affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

La segnalazione manifestamente infondata può essere oggetto di sanzione disciplinare, ove previsto dall'ordinamento federale di appartenenza.

La documentazione delle attività compiute è sintetica; essa è assicurata dalla Segreteria, che ne cura la riservatezza, anche mediante archiviazione, esclusivamente in apposito archivio informatico custodito presso la sede della Procura generale. L'accesso a tale archivio informativo è consentito ai soli componenti della Procura generale, previa autenticazione informatica del componente che vi accede.

La documentazione è analitica, ogni qual volta il Procuratore generale dello sport ritenga che sia opportuna la documentazione non sintetica, ed ogni qual volta la Procura, nel corso della propria attività, prenda notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero; compia attività riguardanti componenti del Consiglio nazionale del CONI; rilevi un danno di notevole entità per il CONI.

Al fine di garantire il funzionamento della Procura Generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva, il Segretario generale del CONI ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Procuratore generale dello sport.

4. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, introdotto dall'art. 12 bis dello Statuto CONI.¹⁰⁰

L'art. 2 dispone in merito alla competenza delle sezioni. Il Presidente del Collegio di Garanzia dispone, con provvedimento, l'assegnazione dei ricorsi trasmessigli dalla Segreteria in favore della Sezione giudicante competente o delle Sezioni Unite, in applicazione della lett. c) del comma 2 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva.

¹⁰⁰ Il Regolamento è emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva. Le disposizioni del Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del Coni e del Codice della Giustizia Sportiva.

La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-bis dello Statuto CONI e del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva; essa è così definita:

a) alla prima sezione giudicante sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del Codice, ovvero questioni tecnico sportive;

b) alla seconda sezione giudicante sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del Codice, ovvero questioni disciplinari;

c) alla terza sezione giudicante sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice, ovvero questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento;

d) alla quarta sezione giudicante sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 56 del Codice, ovvero questioni meramente patrimoniali.

Per ogni altra controversia devoluta dal Codice della Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia è competente la terza sezione giudicante.

Qualora un presidente di sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso, assegnato alla propria sezione, debba essere deciso dalle Sezioni unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni unite. Il Presidente del Collegio di Garanzia decide senza indugio e assume i provvedimenti conseguenti.

Le sezioni giudicanti si compongono del Presidente di sezione, nonché di 12 componenti per sezione. Le controversie sono decise da collegi composti da un numero invariabile di 5 componenti.

Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione di un ricorso, designa il collegio giudicante ed il relativo relatore, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio giudicante o, in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.

Per le controversie devolute al Collegio di Garanzia, ai sensi dell'art. 65 del Codice della Giustizia Sportiva,¹⁰¹ il Presidente del Collegio di Garanzia assegna il ricorso a un collegio composto da tre componenti del Collegio di Garanzia, individuati dallo stesso Presidente di volta in volta tra i componenti delle sezioni giudicanti, in ogni caso in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Collegio arbitrale. Nei casi in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Alta corte, il ricorso è assegnato a un collegio composto dallo stesso Presidente e dai presidenti delle sezioni giudicanti.

L'articolo 3 dispone in merito alla competenza della sezione consultiva, determinata ai sensi del comma 5, dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni ed in applicazione del comma 3, dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.

La sezione consultiva generale esprime i pareri relativi agli schemi di atti

¹⁰¹ Ai sensi dell'art. 65, al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

normativi, richiesti dal Coni e, per suo tramite, dalle Federazioni, nonché decide sulle istanze di ricasazione di cui al comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva. La sezione consultiva speciale esprime i pareri richiesti dai Comitati regionali del CONI, per il tramite del Segretario Generale del CONI, che ne abbia valutato la rilevanza per l'ordinamento sportivo.

Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio che formula il parere o che decide; in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.¹⁰²

L'articolo 4, apre il Titolo III, dedicato all'Ufficio del Gratuito Patrocinio istituito presso il CONI.

L'Ufficio del gratuito patrocinio si avvale dei difensori iscritti nell'albo del gratuito patrocinio del CONI. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente del Collegio di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo, le cui pretese non risultino manifestamente infondate, e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33.¹⁰³

L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato in possesso dei requisiti, di cui al comma precedente, alla Segreteria del Collegio di Garanzia. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;

b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.

Sull'istanza di ammissione decide, con determinazione non più sindacabile, il Presidente del Collegio di Garanzia.

¹⁰² La sezione consultiva si compone del Presidente di sezione e di 20 componenti, di cui 10 afferenti alla sezione consultiva generale e 10 afferenti alla sezione consultiva speciale. I pareri sono formulati da collegi composti da un numero compreso tra 5 e 7 componenti. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione, designa il collegio per la formulazione del parere, nel rispetto delle competenze di cui al comma successivo. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni, i componenti assegnati alla Sezione consultiva non possono essere assegnati ad altra sezione per l'intera durata del proprio incarico.

¹⁰³ Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha facoltà di nominare un difensore, scelto nell'albo del gratuito patrocinio, dandone immediata comunicazione alla Segreteria. La liquidazione dei compensi professionali per il gratuito patrocinio avviene nel provvedimento pronunciato dal Collegio di Garanzia.

Presso la sede del Collegio di Garanzia è istituita la Segreteria del Collegio di Garanzia. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.¹⁰⁴

La Segreteria coadiuva il Collegio di Garanzia e provvede all'organizzazione tecnica del lavoro con lo scopo di favorire l'efficienza e il perseguimento delle finalità dell'organo, nel rispetto dei principi del processo sportivo e in particolare dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.

La Segreteria assiste i componenti del Collegio di Garanzia nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; riceve gli atti e i documenti concernenti l'ufficio, eseguendone le registrazioni, provvedendone alla conservazione in deposito e rilasciandone le copie, gli estratti e le attestazioni previste.

La Segreteria, inoltre, cura la trasmissione del ricorso al Presidente del Collegio di Garanzia e la successiva trasmissione al Presidente della Sezione cui il ricorso è stato assegnato; coadiuva la sezione assegnataria nella verifica della regolarità e della completezza dei ricorsi; verifica l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI;¹⁰⁵ cura le comunicazioni alle parti; cura le pubblicazioni; riceve le istanze di gratuito patrocinio; compie ogni altra attività cui è delegato dal Presidente del Collegio di Garanzia o dai Presidenti di sezione, nell'ambito delle loro attribuzioni.

L'articolo 8 prevede l'obbligo di trasmissione, a mezzo Pec, di ogni atto, documento o comunicazione da inviare al Collegio di Garanzia o alla sua Segreteria.

Al fine di garantire il funzionamento del Collegio di Garanzia, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CONI ha facoltà di emanare circolari e note esplicative.

5. *I Principi di Giustizia Sportiva*

Nell'esercizio dei suoi poteri e nel perseguimento di una base comune in materia di

¹⁰⁴ La composizione e l'organizzazione del personale della Segreteria sono determinati con provvedimento del Segretario Generale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia. I componenti della Segreteria che violano i propri doveri sono soggetti a procedimento disciplinare, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche eventualmente su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.

¹⁰⁵ In versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni deve avvenire mediante bonifico bancario e la disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura «Contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni» e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti. La misura del contributo è determinata con circolare del Segretario del Coni, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

giustizia sportiva, il CONI¹⁰⁶ ha adottato *Principi universali in tema di giustizia sportiva* destinati ad essere ratificati dai regolamenti delle singole Federazioni sportive.

La breve raccolta, preesistente alla riforma, trova legittimazione nell'art. 2 dello Statuto CONI¹⁰⁷ e si compone di nove articoli contenenti, tra l'altro, disposizioni già contemplate dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'art. 1 individua gli «*Scopi della giustizia sportiva*» disponendo l'obbligo per le federazioni di inserire, all'interno di Statuti e regolamenti, previsioni che assicurino il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, fatti salvi i casi di effettiva rilevanza, per l'ordinamento giuridico della Repubblica, di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo.

Va garantita, altresì, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del «*fair play*», la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.

Al fine di perseguire tale scopo, devono essere istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del CONI.

La norma precisa, inoltre, che sono considerati punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile; persiste, pertanto, l'interesse dell'ordinamento sportivo a perseguire

¹⁰⁶ Con deliberazione n. 1519 del 15 Luglio 2014 del Consiglio Nazionale.

¹⁰⁷ Art. 2 - Funzioni di disciplina e regolazione. «1. Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale. 2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati. 3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia. 4. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport. 4-bis. Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili. 5. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale. 6. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva. 7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive. 8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo».

un soggetto che ha perso il suo precedente status e non ha più legami con lo stesso. La *ratio* va rinvenuta, probabilmente, nell'esigenza di garantire alla giustizia soggetti che hanno rinvenuto una valvola di salvataggio nella loro dismissione dal legame associativo con l'ordinamento sportivo.¹⁰⁸

L'art. 2 cristallizza i principi fondamentali del processo sportivo, definiti dal Codice di giustizia sportiva e già *supra* commentati, indicando che tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.

Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

L'art. 3 indica gli Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti ricalcando integralmente quanto già previsto dall'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

L'art. 4 indica le funzioni della Commissione federale di garanzia, istituita presso ogni Federazione, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Anche questa disposizione ricalca quanto già indicato dal Codice di Giustizia Sportiva CONI all'art. 5.

L'art. 5 riassume le disposizioni, previste dal Capo III del Codice di Giustizia Sportiva agli artt. 6-7-8, relative all'Accesso alla giustizia sportiva.

L'art. 6 illustra i principi generali in merito ai Provvedimenti di clemenza che trovano diffusa legittimazione negli Statuti federali, ma non disciplinati dal Codice di Giustizia Sportiva CONI.

Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali.

Tutti i provvedimenti di clemenza non sono applicabili nei confronti di soggetti sanzionati per la violazione delle Norme Sportive Antidoping.

L'art. 7 interviene in merito al Registro delle sanzioni disciplinari, imponendo

¹⁰⁸ In passato il sistema giustiziale interno sportivo evidenziava una grave lacuna laddove prevedeva come presupposto per la sanzionabilità del soggetto l'appartenenza di questi all'Ordinamento sportivo. Tale criticità si manifestò, in particolare, in occasione di uno dei più famosi procedimenti sportivi, il c.d. Calciopoli.

alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive e agli Enti di Promozione Sportiva di prevedere che le decisioni definitive, assunte dagli organi di giustizia sportiva, siano trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito ex art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva.

La disposizione dell'art. 8, rubricato *Clausola compromissoria*, potrebbe essere oggetto di un'intera opera, ma in questa sede basta rammentare il suo contenuto: «*Gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo*». E' importante precisare, in questa disposizione, il significato del termine «*accettazione*» che si distacca, integralmente, dal comune significato di aderire ad una proposta, ma configura un diverso modo di esprimere un'obbligazione.

L'art. 9, quale norma finale, dispone che il CONI vigili, affinché Statuti e regolamenti siano adeguati ai presenti Principi di giustizia sportiva, indicando alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate, ove necessario, i necessari bilanciamenti, in assenza dei quali non può procedersi alla loro approvazione.

6. *I Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate*

Il CONI nell'esercizio delle sue competenze ha emanato una lista di principi fondamentali, destinati alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate.

L'art. 1 detta il *Principio comunitario*: tutti gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono prevedere espressamente il rapporto federativo esistente con il CONI, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.¹⁰⁹

Il *Principio di legalità* è previsto dall'art. 2: gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate non devono limitare il principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive; devono essere redatti conformemente alle norme contenute nello Statuto CONI; devono indicare l'organismo internazionale al quale aderiscono e devono espressamente prevedere l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

L'art. 3 ispira il *Principio di separazione dei poteri*, indicando che sono organi primari delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate: l'Assemblea; il Consiglio federale; il Presidente federale ed il Collegio dei revisori dei conti.¹¹⁰

¹⁰⁹ I principi enunciati dal Coni trovano applicazione negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e, in quanto compatibili, agli statuti delle Associazioni Benemerite. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali aventi natura di Ente Pubblico continuano ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti di settore.

¹¹⁰ Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate, in relazione alla complessità della propria

L'art. 4 prevede il *Principio di democrazia interna a base collettiva*, disciplinando le modalità di adozione delle decisioni, in particolare sottolineando le forme di Voto di base, dei Voti plurimi e dei Voti plurimi per l'organizzazione delle gare.

Il *Principio di democrazia interna a base personale* è previsto dall'art. 5 ed attribuisce il diritto di voto ad atleti, tecnici e ufficiali di gara per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi direttivi nazionali.¹¹¹

L'art. 6 statuisce il *Principio assembleare*, prevedendo disposizioni in merito all'Assemblea ordinaria elettiva, alle Assemblee straordinarie, alle cause di esclusione dalla partecipazione assembleare, alle deleghe tra società ed associazioni e alle Commissioni di verifica poteri e Commissioni scrutinio nelle assemblee.

Il *Principio dell'eleggibilità alle cariche federali* è previsto dall'art. 7, a mente del quale, le cariche di Presidente, di membro del Consiglio federale, di Presidente del Collegio dei revisori dei conti e di membro di Consiglio regionale e provinciale devono essere sempre elettive.¹¹²

organizzazione, possono prevedere organi ulteriori. Gli Statuti devono prevedere: a) Almeno 4 riunioni all'anno del Consiglio federale. Il numero dei componenti del Consiglio federale e gli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle rispettive Federazioni sportive internazionali; b) Le funzioni ed i poteri che competono al Presidente ed al Consiglio federale in conformità ai principi ed ai criteri di seguito indicati. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Il Consiglio federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale; c) Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dagli statuti non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza dal Presidente federale e/o dai Consigli di presidenza in luogo del Consiglio federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. Gli statuti, inoltre, devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.

¹¹¹ Gli statuti devono garantire la presenza di atleti e tecnici nei Consigli federali, in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso e devono essere, altresì, assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti. Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria. Gli statuti possono prevedere la presenza dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei Consigli federali. I rappresentanti eletti da tutti gli atleti maggiorenni in attività, sia dilettanti sia professionisti, tesserati tramite le società e le associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, eleggono i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale. Gli statuti stabiliscono criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di tutti gli atleti e tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate ed, eventualmente, degli ufficiali di gara, alle assemblee per l'elezione del Presidente federale e degli altri organi federali.

¹¹² Gli statuti federali non possono stabilire limiti o riserve di voti volte a limitare l'eleggibilità alla carica federale del candidato in possesso dei requisiti. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere

L'art. 8 introduce il *Principio di decadenza degli organi federali*, prevedendo che gli statuti devono contemplare tutti i casi di decadenza degli organi e le modalità per procedere al rinnovo delle cariche.¹¹³

Il *Principio di territorialità* è previsto dall'art. 9 e prevede che in ogni Regione vengano istituiti i Comitati regionali in presenza di almeno dieci associazioni e società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa; tale numero è individuato nei singoli statuti, in base alle realtà territoriali di ciascuna Federazione

nello statuto la sottoscrizione delle candidature da parte di un numero minimo di associazioni e società affiliate con diritto di voto. Il Presidente federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Gli statuti devono prevedere che, per concorrere a cariche elettive, dovrà essere posta formale candidatura nei termini stabiliti dalla Federazione e dalla Disciplina Sportiva Associata, con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dell'Assemblea. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali previsti dallo statuto del Coni, e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Gli statuti stabiliscono i requisiti specifici per l'eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione o della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene presentata la candidatura. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il Coni, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal Coni stesso. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del Coni. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata. Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal Coni. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nei propri statuti ulteriori incompatibilità e, in particolare, quella fra arbitro e tecnico. Nel caso di incompatibilità tra cariche gli statuti devono prevedere un limitato termine per l'opzione o la conseguente decadenza dall'ultima carica assunta.

¹¹³ Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili. La *prorogatio* va limitata nel tempo. In ogni caso, entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, devono essere ricostituiti gli organi decaduti. Il principio generale della *prorogatio* è volto a garantire un sia pur minimo funzionamento degli organi nel periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi, ragione per la quale in regime di *prorogatio* la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

e Disciplina Sportiva Associata.¹¹⁴

L'art. 10 enuncia il *Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive*, secondo cui le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate «Leghe» ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.¹¹⁵

Il *Principio di trasparenza*, previsto dall'art. 11, indica che gli statuti devono prevedere che il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e devono essere pubblicati dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive Associate, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

L'art. 12 individua il *Principio di libera prestazione delle attività sportive*, prescrivendo l'obbligo di riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive. Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole

¹¹⁴ Qualora in una Regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del Comitato, il Consiglio federale provvede alla nomina del Delegato. I Comitati provinciali possono essere istituiti ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio. In alternativa ai Comitati provinciali possono essere istituiti, se previsti negli statuti, i Delegati provinciali nominati dal Consiglio federale o dal Consiglio regionale. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.

¹¹⁵ Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del Coni e della Federazione Sportiva che provvede al riconoscimento. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del Coni. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale. Le Federazioni possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.

discipline sportive.¹¹⁶

Il *Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche* è individuato dall'art. 13, secondo cui le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate devono elencare nei rispettivi statuti le discipline sportive praticate. In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23/3/1981, n. 91 e successive modificazioni.

La norma prevede che l'istituzione del settore professionistico, da parte di una Federazione Sportiva Nazionale, sia possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.¹¹⁷

L'art. 14 indica il *Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità*, disponendo che gli statuti devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica.¹¹⁸

Il *Principio di giustizia sportiva* è sancito dall'art. 15, secondo cui le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva, emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.

Infine, l'art. 16 indica il *Principio di etica sportiva*, disponendo che gli statuti dovranno prevedere un rinvio automatico al Codice di comportamento etico - sportivo emanato dal CONI e sancire il divieto, diretto ai tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici, di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o

¹¹⁶ E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

¹¹⁷ Per rendere possibili i controlli ed i conseguenti provvedimenti, successivamente all'adozione da parte del Consiglio Nazionale del Coni di deliberazioni relative ai criteri ed alle modalità dei controlli sulle società professionistiche di cui all'art. 5, lett. e) bis, del D. Lgs. n. 15/04 ed all'art. 6 dello Statuto del Coni, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate sono tenute ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligate per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il Coni e gli organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, sempre che non esista uno specifico divieto di legge.

¹¹⁸ Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

Discipline Sportive Associate.¹¹⁹

7. Conclusioni

Il brevissimo lasso di tempo trascorso dall'approvazione della riforma, in prima fase dal CONI, alla stesura del presente articolo non consente una piena analisi delle problematiche applicative del riordino normativo, apportato dal massimo organo di governo dello sport nazionale, nonché una valutazione del concreto beneficio che le nuove norme procedurali possono apportare ai sistemi di giustizia endofederali.

Resta l'attesa per la seconda fase attuativa della riforma, in corso, con progressiva approvazione delle modifiche statutarie e delle carte federali interessate, da parte delle singole Federazioni e Discipline Associate, resa necessaria dall'intervento della riforma.

Il Legislatore, al fine di garantire una rapida esecuzione della seconda fase, si è premunito di prevedere anche l'ipotesi di mancato adeguamento a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva da parte della Federazione, entro un anno dall'entrata in vigore, rendendo revocabile dal Collegio di Garanzia dello Sport qualunque decisione non più impugnabile, assunta da un organo di giustizia su istanza del Procuratore generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, se vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dalla riforma.

Aboliti i vecchi organi dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni (Alta Corte) e del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (TNAS), probabilmente va condivisa l'opinione di autorevoli esponenti della materia che più volte hanno rinvenuto, nell'assenza dal progetto di un organo con veste conciliativa, un punto debole che snatura le funzioni giurisdizionali del comitato olimpico nazionale: solo il CONI, con le sue prerogative e garanzie, può svolgere il ruolo di mediazione ai fini della conciliazione tra le parti in causa.

Nota l'introduzione del Collegio di Garanzia dello Sport, nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia istituito presso il CONI, la c.d. Cassazione dello Sport, va sottolineata la problematica legata all'inesorabile decorso del tempo, nell'ipotesi del giudizio di rinvio, con rimando della decisione all'organo federale giudicante, in diversa composizione, obbligato a rispettare il principio di diritto indicato con la decisione di rinvio.

Sebbene tale previsione consenta di affermare il «*principio di diritto sportivo*» con efficacia *erga-omnes*, diretta agli operatori dell'ordinamento sportivo, di certo non può definirsi celere e spedita una tale procedura, quanto meno nel rispetto della c.d. e nota «*specificità dello sport*».

Predominante la funzioni della Procura Generale dello Sport che mutuerebbe dall'ordinamento giudiziario statale le funzioni ed il ruolo che in tale ordinamento sono proprie del Procuratore Generale nell'ambito del suo distretto: in specie per

¹¹⁹ I Regolamenti organici ed i Regolamenti di giustizia ne dovranno indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

quanto riguarda il diritto di avocazione delle indagini.

Sarà interessante verificare la tenuta del sottile equilibrio di rapporti tra l'Ufficio della Procura Generale dello Sport, controllore, e le Procure Federali, controllate.

E' legittimo chiedersi se l'Ufficio sarà in grado intervenire, con i suoi ampi poteri esperibili ex-ante e non più solo ex-post, in maniera soffice e delicata, garantendo una sorta di autonomia federale non scritta.

La Riforma ha raggiunto lo scopo prefissato, a parere di chi scrive, di riunire e sistematizzare la materia della giustizia sportiva in un unico Codice. Il testo, apprezzabile anche dal punto di vista del *drafting normativo*,¹²⁰ è capace, senza dubbio, di facilitare il compito degli operatori della materia.

L'auspicio è che le nuove procedure, volte a garantire l'osservazione dei principi generali dell'ordinamento, quali il rispetto del contraddittorio, della parità delle parti, del giusto processo, della speditezza processuale, della certezza del diritto, siano anche capaci di garantire la resa di una giustizia «giusta ed equa».

¹²⁰ La metodologia e la tecnica della legislazione è quel complesso di organi, strutture, metodi e regole codificate per il miglioramento della qualità delle fonti del diritto. L'opinione positiva espressa in favore del Codice di Giustizia Sportiva non può condividersi in appannaggio di Statuti e carte federali, che spesso e volentieri si compongono di singoli articoli mal scritti, mal rubricati e lunghi quanto un capitolo dei Promessi Sposi.

NORMATIVA NAZIONALE

CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO I **NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO**

CAPO I **PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO**

Art. 1 - Ambito di applicazione del Codice

1. Il presente Codice regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate (indicate d'ora in poi Federazioni).
2. Il presente Codice regola altresì l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.
3. Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.
4. Il presente Codice non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 - Principi del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

CAPO II ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 3 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
 - b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

6. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.
7. Al fine di conseguire risparmi di gestione, due o più Federazioni, d'intesa tra loro, possono costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

Art. 4 - Attribuzioni

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali.
3. Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

Art. 5 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.
3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti

- del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
4. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 3, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.

CAPO III ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 6 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 7 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.
2. Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni.

Art. 8 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.
2. I regolamenti di giustizia federali definiscono le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia.

CAPO IV NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 9 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 10 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 11 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.

Art. 12 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II GIUDICI SPORTIVI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 13 - Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello.

Art. 14 - Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 15 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

Art. 16 - Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È in facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso ricorso alla Corte sportiva di appello entro il termine comunque non superiore a cinque giorni stabilita da ogni Federazione, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

Art. 17 - Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti della Federazione.
2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 18 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 19 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine stabilito da ogni Federazione e, in difetto, di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine stabilito da ogni Federazione e, comunque, non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 20 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 21 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 22 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.

2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 23 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III GIUDICI FEDERALI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 24 - Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 25 - Competenza dei Giudici federali 14

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Art. 26 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.

4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 27 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 28 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 29 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 30 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 31 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore

federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 30, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 32 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 33 - Domanda cautelare

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente

per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Art. 34 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 35 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 36 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 37 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto

scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 35 e 36.

7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Ciascuna Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 38 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto

- penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
- c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
- d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
 8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
 9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli organi di giustizia sportiva di ciascuna Federazione, la quale non abbia appositamente stabilito termini inferiori.

Art. 39 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV PROCURATORE FEDERALE

CAPO I NOMINA E FUNZIONI

Art. 40 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della rispettiva Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
7. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.

Art. 41 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 42- Articolazioni territoriali

1. È in facoltà di ogni Federazione articolare l'ufficio del Procuratore federale in Sezioni territoriali. Lo Statuto stabilisce i criteri di riparto e le altre modalità di gestione dei procedimenti.

Art. 43 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

CAPO II AZIONE DISCIPLINARE

Art. 44 - Azione del procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti

di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 45 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 44, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
 5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 46 - Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 47 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 53, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 44, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Art. 48 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA
PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 49 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Art. 50 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli

atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 51 - Attribuzioni della Procura generale dello sport 24

1. Il Procuratore generale dello sport e i Procuratori nazionali dello sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura generale dello sport a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
2. Alla Procura generale dello sport è preposto il Procuratore generale dello sport, che designa, secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, uno o più procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare.
3. Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e cura che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l'Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti.
4. La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del presente Codice.
5. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
6. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.
7. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti

in difetto dei quali l'affare può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.

8. Degli atti compiuti presso la Procura generale dello sport e delle attività comunque compiute è assicurata idonea documentazione, anche soltanto informatica, a cura degli ausiliari che assistono il Procuratore generale ovvero i procuratori nazionali dello sport. Della conservazione degli atti e della documentazione risponde direttamente il Procuratore generale dello sport. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni stabilisce i casi in cui la documentazione deve essere analitica e non sintetica; negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.

Art. 52 - Applicazioni di procuratori nazionali dello sport in casi particolari

1. In tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore generale dello sport applica un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito. Il Procuratore nazionale dello sport in applicazione rimane soggetto nei confronti della Procura generale dello sport, in quanto compatibili, ai doveri del Procuratore federale sostituito. L'applicazione, nei casi in cui è disposta l'avocazione di cui al presente comma, si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale.
2. L'applicazione può essere altresì disposta, su richiesta del Procuratore federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello sport in applicazione.
3. Le funzioni del Procuratore nazionale dello sport applicato alla Procura federale sono compatibili con l'esercizio delle funzioni proprie dell'appartenenza alla Procura generale dello sport, in relazione alle quali l'applicato rimane soggetto ai soli doveri dell'ufficio di appartenenza. Il Procuratore nazionale dello sport applicato non può essere supplito né sostituito che da altro per la cui applicazione valgono le forme e i termini della relativa disciplina.

Art. 53 - Registri dei procedimenti

1. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale.
2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite.
3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri.
4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.
5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

TITOLO VI COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

CAPO I NOMINA E COMPETENZA 26

Art. 54 - Competenza

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui

all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado.
4. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Art. 55 - Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport

1. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono nominati, tra i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni, secondo la procedura stabilita al comma 7 del medesimo articolo.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ciascuno di essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di coniugio, né di parentela o affinità fino al terzo grado, con alcun componente della Giunta e del Consiglio del Coni, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Il Presidente e i componenti si astengono dal singolo giudizio laddove versino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del presente Codice.

Art. 56 - Organizzazione fondamentale del Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva; a ciascuna di esse è preposto un Presidente di sezione. Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque membri.
2. Nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni, alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a:
 - a) questioni tecnico sportive;
 - b) questioni disciplinari;
 - c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento;
 - d) questioni meramente patrimoniali.
3. Alla Sezione consultiva, oltre all'adozione di pareri su richiesta del Coni e, per

suo tramite, delle Federazioni, anche in relazione all'interpretazione delle disposizioni di cui al presente codice, spetta pronunciarsi su eventuali istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia.

4. E' istituito, nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport, l'organo denominato Sezioni unite del Collegio di Garanzia, costituito dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, che lo presiede, e dai Presidenti delle Sezioni giudicanti.
5. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, anche su proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni unite.

Art. 57 - Sede e compiti dei Presidenti

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha sede presso il Coni ed è coadiuvato da un segretario designato dal Coni. Composizione e funzioni dell'ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
2. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport:
 - a) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante;
 - b) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, la composizione di ciascuna delle Sezioni nominando il relativo Presidente;
 - c) assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza ovvero alle Sezioni unite.
3. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.
4. Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia designa il giudice relatore, se non creda di procedere egli stesso.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 58 - Disposizioni generali

1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.
2. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.
3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso.

Art. 59 - Instaurazione del giudizio

1. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
2. Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio:
 - a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;
 - b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione.
3. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata;
 - c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata;
 - d) l'indicazione dei motivi a norma dell'art. 12 *bis*, comma 2, dello Statuto del Coni;
 - e) gli atti e i documenti rilevanti;
 - f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata.
 - g) l'indicazione della procura al difensore
4. Al ricorso sono allegate:
 - a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni;
 - b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1.
5. La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. L'atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 3, in quanto compatibile.
6. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità.
7. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 60 - Difesa della parte intimata

1. La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1

dell'art. 59, fermo quanto previsto per l'eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.

2. La memoria contiene:
 - a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore;
 - b) l'indicazione della procura al difensore;
 - c) le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.
3. Alla memoria sono allegate:
 - a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale;
 - b) l'attestazione dell'invio della memoria al ricorrente.
4. Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento.

Art. 61 - Svolgimento delle udienze

1. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza.
2. Il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse.
3. Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.

Art. 62 - Decisioni

1. Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento a norma dell'art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.
2. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
3. Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.
4. Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che,

risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 4.

TITOLO VII REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 63 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - Entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva

1. Salvo quanto disposto ai successivi commi, il presente Codice entra in vigore il 12 giugno 2014.

2. In tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia. Entro il medesimo termine, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni.
3. I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti.
4. Le disposizioni del Codice relative alle indagini preliminari si applicano ai fatti iscritti nel Registro tenuto con le modalità di cui all'art. 53.
5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, in deroga all'art. 63 ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice, laddove la Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dallo stesso, qualunque decisione non più impugnabile assunta da un organo di giustizia può essere revocata, su istanza del Procuratore generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, il quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice. L'istanza è presentata al Collegio di garanzia dello sport. Il Collegio di garanzia dello sport, qualora revochi la decisione, decide sempre nel merito. Si applicano gli artt. 58 e ss. in quanto compatibili.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, la Giunta Nazionale del Coni propone al Consiglio Nazionale del Coni l'adozione delle eventuali norme correttive e integrative, anche in base alle osservazioni eventualmente formulate dalle singole Federazioni. Il Presidente del Coni è autorizzato a disporre correzioni di eventuali errori materiali o di coordinamento delle disposizioni del presente Codice.

Art. 65 - Devoluzione delle controversie al Collegio di garanzia dello sport

1. Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.
2. Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili. Le modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis Statuto del Coni. La disposizione

di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all'art. 54, comma 3, del presente Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della licenza Uefa e all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio e pallacanestro a livello professionistico.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica se la decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale e per la quale il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sia stata già impugnata davanti al TNAS o all'Alta Corte entro quest'ultima data.

Art. 66 - Provvedimenti di nomina

1. Qualora la Federazione non provveda alla nomina dei componenti degli organi di giustizia e della rispettiva Procura entro sessanta giorni dalla scadenza del relativo mandato, alla stessa provvede su ricorso di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio la Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni, sentito il Presidente della Federazione.

Art. 67 - Provvedimenti sullo *status* dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura generale dello sport

1. I provvedimenti riguardanti lo status dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e dei componenti della Procura generale dello sport sono assunti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta Nazionale, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni.

PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Deliberazione n. 1519 Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014

1. Scopi della giustizia sportiva

1. Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
2. Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
3. A tal fine devono essere istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni.
4. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

2. Principi del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

3. Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
 - b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la

piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di organo di giustizia presso una Federazione è incompatibile con la carica di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso altre Federazioni.

6. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

4. Commissione federale di garanzia

1. Presso ogni Federazione è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza

nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.

5. Accesso alla giustizia sportiva

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.

3. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.

6. Provvedimenti di clemenza

1. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

2. I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali.

3. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

7. Registro delle sanzioni disciplinari

In ottemperanza a quanto disposto nei "Principi Fondamentali degli Statuti delle

Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate” gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

8. Clausola compromissoria

Gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo.

9. Norma finale

Il Coni vigila perché Statuti e regolamenti siano adeguati ai presenti Principi di giustizia sportiva indicando alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate, ove necessario, i necessari adeguamenti in assenza dei quali non può procedersi alla loro approvazione.

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI
GARANZIA DELLO SPORT

TITOLO III - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

TITOLO IV - SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito anche Collegio di Garanzia), di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Esso è emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del Coni e del Codice della Giustizia Sportiva.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Articolo 2
Competenza e funzionamento delle sezioni giudicanti

1. In applicazione della lett. c) del comma 2 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva, il Presidente del Collegio di Garanzia dispone con provvedimento l'assegnazione dei ricorsi trasmessigli dalla Segreteria in favore della sezione giudicante competente o delle sezioni unite.
2. La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-bis dello Statuto CONI e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva; essa è così definita:
 - a) alla prima sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) alla seconda sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) alla terza sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - d) alla quarta sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.

Per ogni altra controversia devoluta dal Codice della Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia è competente la terza sezione giudicante.

3. Qualora un presidente di sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba essere deciso dalle Sezioni unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni unite. Il Presidente del Collegio di Garanzia decide senza indugio e assume i provvedimenti conseguenti.

4. Le sezioni giudicanti si compongono del Presidente di sezione nonché di 12 componenti per sezione. Le controversie sono decise da collegi composti da un numero invariabile di 5 componenti. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione di un ricorso, designa il collegio giudicante ed il relativo relatore, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia. Il Presidente di

sezione assume la presidenza del collegio giudicante o, in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.

5. Per le controversie devolute al Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 65 del Codice della Giustizia Sportiva, il Presidente del Collegio di Garanzia assegna il ricorso:

- a) a un collegio composto da tre componenti del Collegio di Garanzia individuati dallo stesso Presidente di volta in volta tra i componenti delle sezioni giudicanti, in ogni caso in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Collegio arbitrale;
- b) a un collegio composto dallo stesso Presidente e dai presidenti delle sezioni giudicanti, in ogni caso in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Alta corte.

Articolo 3

Competenza della sezione consultiva

1. La competenza della sezione consultiva è determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni ed in applicazione del comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.

2. La sezione consultiva si compone del Presidente di sezione e di 20 componenti, di cui 10 afferenti alla sezione consultiva generale e 10 afferenti alla sezione consultiva speciale. I pareri sono formulati da collegi composti da un numero compreso tra 5 e 7 componenti. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione, designa il collegio per la formulazione del parere, nel rispetto delle competenze di cui al comma successivo.

3. La sezione consultiva generale esprime i pareri relativi agli schemi di atti normativi richiesti dal Coni e, per suo tramite, dalle Federazioni nonché decide sulle istanze di ricusazione di cui al comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva. La sezione consultiva speciale esprime i pareri richiesti dai Comitati regionali del Coni, per il tramite del Segretario Generale del Coni che ne abbia valutato la rilevanza per l'ordinamento sportivo.

4. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio che formula il parere o che decide; in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.

5. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni, i componenti assegnati alla Sezione consultiva non possono essere assegnati ad altra sezione per

l'intera durata del proprio incarico.

TITOLO III UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 4 Composizione, funzionamento ed accesso

1. È istituito presso il Coni l'ufficio del gratuito patrocinio.
2. L'Ufficio del gratuito patrocinio si avvale dei difensori iscritti nell'albo del gratuito patrocinio del Coni. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente del Collegio di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
3. Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo le cui pretese non risultino manifestamente infondate e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
4. L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente alla Segreteria del Collegio di Garanzia. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;
 - b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
 - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.
5. Sull'istanza di ammissione decide, con determinazione non più sindacabile, il Presidente del Collegio di Garanzia.

6. Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha facoltà di nominare un difensore scelto nell'albo del gratuito patrocinio di cui al comma 2 del presente articolo, dandone immediata comunicazione alla Segreteria.

7. La liquidazione dei compensi professionali per il gratuito patrocinio avviene nel provvedimento pronunciato dal Collegio di Garanzia ai sensi dell'[art. 57] del Codice della Giustizia Sportiva.

TITOLO IV SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA

Articolo 5 Composizione

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 bis dello Statuto Coni ed in applicazione del comma 1 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva è istituita presso la sede del Collegio di Garanzia la Segreteria del Collegio di Garanzia (di seguito anche Segreteria).

2. La composizione e l'organizzazione del personale della Segreteria sono determinati con provvedimento del Segretario Generale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

3. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.

4. I componenti della Segreteria che violano i propri doveri sono soggetti a procedimento disciplinare, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche eventualmente su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.

Articolo 6 Funzioni

1. La Segreteria coadiuva il Collegio di Garanzia e provvede all'organizzazione tecnica del lavoro con lo scopo di favorire l'efficienza e il perseguimento delle finalità dell'organo, nel rispetto dei principi del processo sportivo di cui all'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, e in particolare dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza di cui al comma 3 dell'art. 3 del medesimo Codice.

2. La Segreteria assiste i componenti del Collegio di Garanzia nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; riceve gli atti e i documenti concernenti l'ufficio, eseguendone le registrazioni, provvedendone alla conservazione in deposito e rilasciandone le copie, gli estratti e le attestazioni previste.

3. La Segreteria in particolare:
- a) cura la trasmissione del ricorso al Presidente del Collegio di Garanzia e la successiva trasmissione al Presidente della Sezione cui il ricorso è stato assegnato ai sensi del comma 2, lett. c) dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) coadiuva la sezione assegnataria nella verifica della regolarità e della completezza dei ricorsi;
 - c) verifica l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva.
 - d) cura la trasmissione di cui al comma 2 dell'art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva nonché ogni altra comunicazione alle parti;
 - e) cura le pubblicazioni di cui al comma 4 dell'art. 11;
 - f) riceve le istanze di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente Regolamento e le comunicazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo e le trasmette rispettivamente al Presidente del Collegio di Garanzia e al Presidente della sezione assegnataria del ricorso affinché provvedano alle determinazioni conseguenti;
 - g) compie ogni altra attività cui è delegato dal Presidente del Collegio di Garanzia o dai Presidenti di sezione, nell'ambito delle loro attribuzioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, il versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
2. La misura del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni è determinata con circolare del Segretario del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

Articolo 8

Deposito degli atti di parte, comunicazioni e pubblicazioni

1. Ogni atto, documento o comunicazione da inviare mediante posta elettronica certificata al Collegio di Garanzia o alla sua Segreteria nello svolgimento delle proprie funzioni deve essere trasmesso all'indirizzo PEC indicato in apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9

Circolari e note esplicative

1. Al fine di garantire il funzionamento del Collegio di Garanzia, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CONI ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
PROCURA GENERALE DELLO SPORT**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA
GENERALE DELLO SPORT

TITOLO III - SEGRETERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO IV- REGISTRI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO V - ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Procura generale dello sport (di seguito anche Procura generale), di cui all'art. 12 ter dello Statuto del CONI. Esso è emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del CONI e del Codice della Giustizia Sportiva.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 2
Autonomia e indipendenza

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 ter dello statuto del CONI, la Procura generale è autonoma ed indipendente e non è subordinata ad alcun organo del CONI, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice della Giustizia Sportiva per i casi di comportamenti gravemente colposi o dolosi nonché di perdita dei requisiti per la funzione.

Articolo 3
Composizione, durata e funzionamento

1. In applicazione del comma 7 dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI, la Procura generale dello Sport è composta dal Procuratore generale e da 12 Procuratori nazionali dello sport. Con delibera del Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta Nazionale del CONI e previo parere del Procuratore generale dello sport, tale numero può essere aumentato fino al limite previsto nella medesima disposizione. Tra i Procuratori nazionali dello sport il Presidente del Coni può designarne fino a due con funzioni di vice Procuratore generale. Essi sostituiscono il Procuratore generale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dal Procuratore generale.

2. I componenti della Procura generale durano in carica per quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva, il Procuratore generale dello sport designa i Procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento. La designazione comporta l'assegnazione della relativa attività ai singoli Procuratori nazionali dello sport designati; essa è effettuata mediante progetto organizzativo predisposto dal Procuratore generale dello sport in base a criteri obiettivi, assicurando la turnazione dei Procuratori nazionali dello sport e tenendo in considerazione gli ambiti di attività dell'ufficio che si riferiscono ad aree omogenee o che necessitano di indirizzo uniforme.

4. Nei casi di particolare complessità, il Procuratore generale dello sport può designare fino a tre Procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento, indicando nel progetto organizzativo gli ambiti di rispettiva competenza.

5. Il Procuratore generale dello sport designa, altresì, i Procuratori nazionali dello sport che intervengono alle udienze mediante proprio provvedimento, dandone comunicazione ai Procuratori nazionali dello sport designati per il tramite della Segreteria della Procura generale.

6. Se nel corso dell'esercizio della propria attività il Procuratore nazionale designato rileva un conflitto d'interessi con la propria funzione, ne informa senza indugio il Procuratore generale dello sport, il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente anche designando altro Procuratore nazionale dello sport.

7. Il Procuratore generale dello sport adotta ogni altro provvedimento necessario allo svolgimento delle proprie funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva nei confronti dei Procuratori nazionali dello sport, nel rispetto della loro autonomia e indipendenza.

TITOLO III SEGRETERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 4 Composizione

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 ter dello Statuto Coni è istituita presso la sede della Procura generale la Segreteria della Procura generale dello sport (di seguito anche Segreteria). Tale ufficio è composto dal personale individuato dal Segretario Generale del CONI, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 9, dello Statuto del CONI.

2. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti, dei documenti e delle informazioni delle quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.

TITOLO IV REGISTRI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 5 Registri

1. Ai sensi dei commi 1 e 2, nonché in applicazione del comma 3, dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, presso la Procura generale sono istituiti e custoditi il registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute e il casellario delle condanne sportive.

2. I registri sono tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport.

Articolo 6

Registro dei procedimenti in corso

1. Per l'iscrizione e l'annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 Verdello Statuto del CONI, il registro generale di cui al comma 1 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è articolato in sezioni, corrispondenti alle Federazioni sportive o Discipline Sportive Associate cui il procedimento è relativo.

2. Ciascuna sezione è articolata per numero identificativo di procedimento, al cui interno sono annotati, in ordine cronologico, i singoli atti.

Articolo 7

Registro delle altre notizie di illecito

1. Nel registro generale, di cui al comma 2 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, sono raccolte in ordine cronologico le notizie di illecito comunque pervenute. Non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima.

2. La Segretaria, su istruzione del Procuratore generale dello sport, provvede all'annotazione delle notizie del registro di cui al precedente comma altresì all'interno del registro dei procedimenti in corso se connesse e/o collegate con procedimenti ivi iscritti.

Articolo 8

Casellario delle condanne sportive

1. In applicazione del comma 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è istituito presso la Procura generale il casellario delle condanne sportive, articolato in base alla denominazione del soggetto, fisico o giuridico, cui è stata inflitta la condanna da parte del competente organo della giustizia sportiva.

2. L'annotazione delle condanne è subordinata alla loro definitività, salvo che l'organo che ha emesso la condanna non disponga diversamente con provvedimento specificamente motivato.

Articolo 9

Trasmissione dei dati da parte delle Procure federali

1. La trasmissione dei dati per l'iscrizione e l'annotazione nei registri cui ai

commi 1, 2 e 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è effettuata mediante caricamento del file della scansione del documento originale in apposita piattaforma informatica.

2. Le modalità tecniche di predisposizione, di invio e di accesso alla predetta piattaforma sono stabilite con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport. Tali modalità assicurano comunque la riservatezza delle informazioni e la verificabilità dei soggetti che vi accedono, anche attraverso apposito sistema di autenticazione informatica per l'accesso.

3. Sino all'attivazione delle modalità previste dai precedenti commi, la trasmissione dei dati da parte delle Procure federali avviene nelle forme e nei modi stabiliti con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport.

TITOLO V ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 10 Relazione periodica

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI, ciascun Procuratore federale è tenuto a presentare alla Procura generale una relazione periodica sull'attività della Procura federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale.

2. La suddetta relazione periodica è trasmessa alla Segreteria della Procura generale entro l'ultimo giorno di ogni semestre ed è consultabile unicamente dai componenti della Procura generale. Tale relazione contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura federale e sulle eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello sport trasmette al Presidente del CONI una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale.

Articolo 11 Astensione

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore generale dello sport autorizza l'astensione del Procuratore federale entro tre giorni dal ricevimento della relativa istanza.

2. In caso di autorizzazione, qualora le ragioni di convenienza a fondamento dell'istanza riguardino tutti i componenti della Procura federale, applica un Procuratore nazionale ai sensi dell'art. 52 del Codice della Giustizia sportiva.
3. In caso di rigetto dell'istanza di astensione, emette tempestivamente provvedimento motivato anche succintamente e ne dispone senza indugio la comunicazione al Procuratore federale per il tramite della Segreteria della Procura generale.

Articolo 12 Segnalazioni

1. Costituiscono segnalazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI e del comma 4 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva esclusivamente le comunicazioni pervenute che presentino i seguenti requisiti:
 - a) verificabilità della provenienza e dell'identità del segnalante;
 - b) qualità di tesserato o affiliato del segnalante ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.
2. L'invito di cui al comma 4 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva può essere formulato soltanto qualora la segnalazione sia stata preventivamente inviata dal tesserato o affiliato alla competente Procura federale e quest'ultima non abbia provveduto entro trenta giorni dalla ricezione all'iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Giustizia Sportiva.
3. La segnalazione manifestamente infondata può essere oggetto di sanzione disciplinare ove previsto dall'ordinamento federale di appartenenza.

Articolo 13 Documentazione e conservazione

1. La documentazione delle attività compiute di cui al comma 8 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva è sintetica; essa è assicurata dalla Segreteria, che ne cura la riservatezza, anche mediante archiviazione esclusivamente in apposito archivio informatico custodito presso la sede della Procura generale. L'accesso a tale archivio informativo è consentito ai soli componenti della Procura generale, previa autenticazione informatica del componente che vi accede.
2. Tale documentazione è analitica invece che sintetica ogni qual volta la Procura:
 - a) nel corso della propria attività prenda notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero;

b) compia attività riguardanti componenti del Consiglio nazionale del CONI;

c) rilevi un danno di notevole entità per il CONI.

3. Tale documentazione è analitica altresì ogni qual volta il Procuratore generale dello sport ritenga che sia opportuna la documentazione non sintetica.

4. Negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Circolari e note esplicative

1. Al fine di garantire il funzionamento della Procura Generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CONI ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Procuratore generale dello sport.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'attivazione della Procura Generale dello Sport. Tale attivazione è disposta con circolare del Segretario generale del CONI. Dell'attivazione è data immediata comunicazione alle Federazioni sportive e alle Discipline Sportive Associate; la notizia dell'attivazione è altresì pubblicata sul sito istituzionale del CONI.

REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

FIFA REGULATIONS ON WORKING WITH INTERMEDIARIES

DEFINITION OF AN INTERMEDIARY

A natural or legal person who, for a fee or free of charge, represents players and/or clubs in negotiations with a view to concluding an employment contract or represents clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement.

NB: Terms referring to natural persons are applicable to both genders as well as to legal persons. Any term in the singular applies to the plural and vice-versa.

PREAMBLE

FIFA bears the responsibility to constantly improve the game of football and to safeguard its worldwide integrity. In this context, one of FIFA's key objectives is to promote and safeguard considerably high ethical standards in the relations between clubs, players and third parties, and thus to live up to the requirements of good governance and financial responsibility principles.

More specifically, FIFA considers it essential to protect players and clubs from being involved in unethical and/or illegal practices and circumstances in the context of concluding employment contracts between players and clubs and of concluding transfer agreements. In the light of these considerations, and with the aim of properly addressing the changing realities of modern day relations between players and clubs as well as to enable proper control and transparency of player transfers, FIFA has enacted these regulations in accordance with article 4 of the Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes. These regulations shall serve as minimum standards/requirements that must be implemented by each association at national level, the latter having the possibility of further adding thereto.

1 SCOPE

1. These provisions are aimed at associations in relation to the engagement of the services of an intermediary by players and clubs to:

- a) conclude an employment contract between a player and a club, or
- b) conclude a transfer agreement between two clubs.

2. Associations are required to implement and enforce at least these minimum standards/requirements in accordance with the duties assigned in these regulations, subject to the mandatory laws and any other mandatory national legislative norms applicable to the associations. Associations shall draw up regulations that shall incorporate the principles established in these provisions.

3. The right of associations to go beyond these minimum standards/requirements is preserved.

4. These regulations and potential additional provisions going beyond these minimum standards/requirements implemented by the associations shall not affect the validity of the relevant employment contract and/or transfer agreement.

2 GENERAL PRINCIPLES

1. Players and clubs are entitled to engage the services of intermediaries when concluding an employment contract and/or a transfer agreement.

2. In the selection and engaging process of intermediaries, players and clubs shall act with due diligence. In this context, due diligence means that players and clubs shall use reasonable endeavours to ensure that the intermediaries sign the relevant Intermediary Declaration and the representation contract concluded between the parties.

3. Whenever an intermediary is involved in a transaction, he shall be registered pursuant to article 3 below.

4. The engagement of officials, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, as intermediaries by players and clubs is prohibited.

3 REGISTRATION OF INTERMEDIARIES

1. For the sake of transparency, each association is required to implement a registration system for intermediaries that has to be publicised in accordance with article 6 paragraph 3 below. Intermediaries must be registered in the relevant registration system every time they are individually involved in a specific transaction (cf. paragraphs 2 and 3 below).

2. Within the scope of the above-mentioned registration system, associations must require clubs and players who engage the services of an intermediary to submit at least the Intermediary Declaration in accordance with annexes 1 and 2 of these regulations. Associations may request further information and/or documentation.

3. Following the conclusion of the relevant transaction, a player engaging the services

of an intermediary within the scope of article 1 paragraph 1a) above must submit to the association of the club with which he signed his employment contract at least the Intermediary Declaration and any other documentation required by the association. In case of renegotiation of an employment contract, a player engaging the services of an intermediary must also provide the association of his current club with the same documentation.

4. Following the conclusion of the relevant transaction, a club engaging the services of an intermediary within the scope of article 1 paragraph 1b) above must submit to the association of the club with which the player in question is to be registered at least the Intermediary Declaration and any other documentation required by the association. If the releasing club engaged the services of an intermediary, that club shall also submit a copy of the Intermediary Declaration to its association.

5. The aforementioned notification by players and clubs must be made each time any activity within the scope of article 1 paragraph 1 of these regulations takes place.

4 REQUISITES FOR REGISTRATION

1. In addition to the information provided to the relevant association by the player or the club under article 3 above, and before the relevant intermediary can be registered, the association concerned will at least have to be satisfied that the intermediary involved has an impeccable reputation.

2. If the intermediary concerned is a legal person, the association responsible for registering the transaction will also have to be satisfied that the individuals representing the legal entity within the scope of the transaction in question have an impeccable reputation.

3. Associations must also be satisfied that in carrying out his activities, the intermediary contracted by a club and/or a player has no contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA that could lead to a potential conflict of interest. Intermediaries are precluded from implying, directly or indirectly, that such a contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA exists in connection with their activities.

4. Associations are considered to have complied with their obligations under paragraphs 1 to 3 above if they obtained a duly signed Intermediary Declaration as per annexes 1 or 2 of these Regulations from the intermediary concerned.

5. The representation contract that the intermediary concludes with a player and/or a club (cf. article 5 below) must be deposited with the association when the registration of the intermediary takes place.

5 REPRESENTATION CONTRACT

1. For the sake of clarity, clubs and players shall specify in the relevant representation contract the nature of the legal relationship they have with their intermediaries, for example, whether the intermediary's activities constitute a service, a consultancy within the scope of article 1 paragraph 1 of these regulations, a job placement or any other legal relationship.

2. The main points of the legal relationship entered into between a player and/or club and an intermediary shall be recorded in writing prior to the intermediary commencing his activities. The representation contract must contain the following minimum details: the names of the parties, the scope of services, the duration of the legal relationship, the remuneration due to the intermediary, the general terms of payment, the date of conclusion, the termination provisions and the signatures of the parties. If the player is a minor, the player's legal guardian(s) shall also sign the representation contract in compliance with the national law of the country in which the player is domiciled.

6 DISCLOSURE AND PUBLICATION

1. Players and/or clubs are required to disclose to their respective association (cf. article 3 paragraphs 2 and 3) the full details of any and all agreed remunerations or payments of whatsoever nature that they have made or that are to be made to an intermediary. In addition, players and/or clubs shall, upon request, with the exception of the representation contract, the disclosure of which is mandatory under article 4 paragraph 5 above, disclose to the competent bodies of the leagues, associations, confederations and FIFA, all contracts, agreements and records with intermediaries in connection with activities in relation to these provisions, for the purpose of their investigations. Players and/or clubs shall in particular reach agreements with the intermediaries to ensure that there are no obstacles to the disclosure of the above-mentioned information and documents.

2. All above-mentioned contracts shall be attached to the transfer agreement or the employment contract, as the case may be, for the purpose of registration of the player. Clubs or players shall ensure that any transfer agreement or employment contract concluded with the services of an intermediary bears the name and signature of such intermediary. In the event that a player and/or a club have not used the services of an intermediary in their negotiations, the pertinent documentation lodged within the scope of the respective transaction shall contain a specific disclosure of this fact.

3. Associations shall make publicly available at the end of March of every calendar year, for example on their official website, the names of all intermediaries they

have registered as well as the single transactions in which they were involved. In addition, associations shall also publish the total amount of all remunerations or payments actually made to intermediaries by their registered players and by each of their affiliated clubs. The figures to be published are the consolidated total figure for all players and the individual clubs' consolidated total figure.

4. Associations may also make available to their registered players and affiliated clubs any information relating to transactions that have been found to be in breach of these provisions that is of relevance for the pertinent irregularities.

7 PAYMENTS TO INTERMEDIARIES

1. The amount of remuneration due to an intermediary who has been engaged to act on a player's behalf shall be calculated on the basis of the player's basic gross income for the entire duration of the contract.

2. Clubs that engage the services of an intermediary shall remunerate him by payment of a lump sum agreed prior to the conclusion of the relevant transaction. If agreed, such a payment may be made in instalments.

3. While taking into account the relevant national regulations and any mandatory provisions of national and international laws, and as a recommendation, players and clubs may adopt the following benchmarks:

a) The total amount of remuneration per transaction due to intermediaries who have been engaged to act on a player's behalf should not exceed three per cent (3%) of the player's basic gross income for the entire duration of the relevant employment contract.

b) The total amount of remuneration per transaction due to intermediaries who have been engaged to act on a club's behalf in order to conclude an employment contract with a player should not exceed three per cent (3%) of the player's eventual basic gross income for the entire duration of the relevant employment contract.

c) The total amount of remuneration per transaction due to intermediaries who have been engaged to act on a club's behalf in order to conclude a transfer agreement should not exceed three per cent (3%) of the eventual transfer fee paid in connection with the relevant transfer of the player.

4. Clubs shall ensure that payments to be made by one club to another club in connection with a transfer, such as transfer compensation, training compensation or solidarity contributions, are not paid to intermediaries and that the payment is not made by intermediaries. This includes, but is not limited to, owning any interest in any transfer compensation or future transfer value of a player. The assignment of claims is also prohibited.

5. Subject to article 7 paragraph 6 and article 8 below, any payment for the services

of an intermediary shall be made exclusively by the client of the intermediary to the intermediary.

6. After the conclusion of the relevant transaction and subject to the club's agreement, the player may give his written consent for the club to pay the intermediary on his behalf. The payment made on behalf of the player shall be in accordance with the terms of payment agreed between the player and the intermediary.

7. Officials, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, are prohibited from receiving any payment from an intermediary of all or part of the fees paid to that intermediary in a transaction. Any official who contravenes the above shall be subject to disciplinary sanctions.

8. Players and/or clubs that engage the services of an intermediary when negotiating an employment contract and/or a transfer agreement are prohibited from making any payments to such intermediary if the player concerned is a minor, as defined in point 11 of the Definitions section of the Regulations on the Status and Transfer of Players.

8 CONFLICTS OF INTEREST

1. Prior to engaging the services of an intermediary, players and/or clubs shall use reasonable endeavours to ensure that no conflicts of interest exist or are likely to exist either for the players and/or clubs or for the intermediaries.

2. No conflict of interest would be deemed to exist if the intermediary discloses in writing any actual or potential conflict of interest he might have with one of the other parties involved in the matter, in relation to a transaction, representation contract or shared interests, and if he obtains the express written consent of all the other parties involved prior to the start of the relevant negotiations.

3. If a player and a club wish to engage the services of the same intermediary within the scope of the same transaction under the conditions established in paragraph 2 above, the player and the club concerned shall give their express written consent prior to the start of the relevant negotiations, and shall confirm in writing which party (player and/or club) will remunerate the intermediary. The parties shall inform the relevant association of any such agreement and accordingly submit all the aforementioned written documents within the registration process (cf. articles 3 and 4 above).

9 SANCTIONS

1. Associations are responsible for the imposition of sanctions on any party under

their jurisdiction that violates the provisions of these Regulations, their statutes or regulations.

2. Associations are obliged to publish accordingly and to inform FIFA of any disciplinary sanctions taken against any intermediary. The FIFA Disciplinary Committee will then decide on the extension of the sanction to have worldwide effect in accordance with the FIFA Disciplinary Code.

10 ENFORCEMENT OF ASSOCIATIONS' OBLIGATIONS

1. FIFA shall monitor the proper implementation of these minimum standards/requirements by the associations and may take appropriate measures if the relevant principles are not complied with.

2. The FIFA Disciplinary Committee shall be competent to deal with such matters in accordance with the FIFA Disciplinary Code.

11 TRANSITIONAL MEASURES

1. These provisions supersede the Players' Agents Regulations last amended on 29 October 2007 and come into force on 1 April 2015.

2. With the coming into force of these provisions, the previous licensing system shall be abandoned and all existing licences will lose validity with immediate effect and shall be returned to the associations that have issued them.

Annexe 1

INTERMEDIARY DECLARATION FOR NATURAL PERSONS

First name(s):

Surname(s):

Date of birth:

Nationality/nationalities:

Full permanent address (incl. phone/fax and e-mail):

I, _____

(First name(s), surnames(s) of intermediary)

HEREBY DECLARE THE FOLLOWING:

1. I pledge to respect and comply with any mandatory provisions of applicable national and international laws, including in particular those relating to job placement when carrying out my activities as an intermediary. In addition, I agree to be bound by the statutes and regulations of associations and confederations, as well as by the Statutes and regulations of FIFA in the context of carrying out my activities as an intermediary.
2. I declare that I am currently not holding a position of official, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, nor will I hold such a position in the foreseeable future.
3. I declare that I have an impeccable reputation and in particular confirm that no criminal sentence has ever been imposed upon me for a financial or violent crime.
4. I declare that I have no contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA that could lead to a potential conflict of interest. In case of uncertainty, any relevant contract shall be disclosed. I also acknowledge that I am precluded from implying, directly or indirectly, that such a contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA exists in connection with my activities as an intermediary.
5. I declare, pursuant to article 7 paragraph 4 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, that I shall not accept any payment to be made by one club to another club in connection with a transfer, such as transfer compensation, training compensation or solidarity contributions.
6. I declare, pursuant to article 7 paragraph 8 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, that I shall not accept any payment from any party if the

player concerned is a minor, as defined in point 11 of the Definitions section of the Regulations on the Status and Transfer of Players.

7. I declare that I shall not take part in, either directly or indirectly, or otherwise be associated with, betting, gambling, lotteries and similar events or transactions connected with football matches. I acknowledge that I am forbidden from having stakes, either actively or passively, in companies, concerns, organisations, etc. that promote, broker, arrange or conduct such events or transactions.

8. I consent, pursuant to article 6 paragraph 1 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association obtaining full details of any payment of whatsoever nature made to me by a club or a player for my services as an intermediary.

9. I consent, pursuant to article 6 paragraph 1 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the leagues, associations, confederations or FIFA obtaining, if necessary, for the purpose of their investigations, all contracts, agreements and records in connection with my activities as an intermediary. Equally, I consent to the aforementioned bodies also obtaining any other relevant documentation from any other party advising, facilitating or taking any active part in the negotiations for which I am responsible.

10. I consent, pursuant to article 6 paragraph 3 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association concerned holding and processing any data for the purpose of their publication.

11. I consent, pursuant to article 9 paragraph 2 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association concerned publishing details of any disciplinary sanctions taken against me and informing FIFA accordingly.

12. I am fully aware and agree that this declaration shall be made available to the members of the competent bodies of the association concerned.

13. Remarks and observations which may be of potential relevance:

I make this declaration in good faith, the truth of which is based on the information and materials currently available to me, and agree that the association concerned shall be entitled to undertake such checks as may be necessary to verify the information contained in this declaration. I also acknowledge that, having submitted this declaration, in the event that any of the above-mentioned information changes, I must notify the association concerned immediately.

(Place and date)

(Signature)

Annexe 2

INTERMEDIARY DECLARATION FOR LEGAL PERSONS

Name of company (legal person/entity):

Address of company (incl. phone/fax, e-mail and website):

Hereinafter referred to as “the company”

First name(s) and surname(s) of the individual duly authorised to represent the aforementioned company (legal person/entity):

(NB: each individual acting on behalf of the company has to fill in a separate Intermediary Declaration)

I, _____
(First name(s), surnames(s) of the individual representing the legal person/entity)

duly authorised to represent the company

HEREBY DECLARE THE FOLLOWING:

1. I declare that both the company I represent and that I myself shall respect any mandatory provisions of applicable national and international laws, including in particular those relating to job placement when carrying out activities as an intermediary. In addition, I declare that both the company I represent and that I myself agree to be bound by the statutes and regulations of associations and confederations, as well as by the Statutes and regulations of FIFA in the context of carrying out activities as an intermediary.
2. I declare that I am currently not holding a position of official, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, nor will I hold such a position in the foreseeable future.
3. I declare that I have an impeccable reputation and in particular confirm that no criminal sentence has ever been imposed upon me for a financial or violent crime.
4. I declare that neither the company I represent nor I myself have any contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA that could lead to a potential conflict of interest. In case of uncertainty, any relevant contract shall be disclosed. I also acknowledge that the relevant company is precluded from implying, directly or indirectly, that such a contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA exists in connection with its activities as intermediary.

5. I declare, pursuant to article 7 paragraph 4 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, that neither the company I represent nor I shall accept any payment to be made by one club to another club in connection with a transfer, such as transfer compensation, training compensation or solidarity contributions.

6. I declare, pursuant to article 7 paragraph 8 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, that neither the company I represent nor I shall accept any payment from any party if the player concerned is a minor, as defined in point 11 of the Definitions section of the Regulations on the Status and Transfer of Players.

7. I declare that neither the company I represent nor I shall take part in, either directly or indirectly, or otherwise be associated with, betting, gambling, lotteries and similar events or transactions connected with football matches. I acknowledge that both the company I represent and I myself are forbidden from having stakes, either actively or passively, in companies, concerns, organisations, etc. that promote, broker, arrange or conduct such events or transactions.

8. On behalf of the company I represent, I consent, pursuant to article 6 paragraph 1 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the associations obtaining full details of any payment of whatsoever nature made to the company by a club or a player for its services as an intermediary.

9. On behalf of the company I represent, I consent, pursuant to article 6 paragraph 1 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the leagues, associations, confederations or FIFA obtaining, if necessary, for the purpose of their investigations, all contracts, agreements and records in connection with the activities as an intermediary of the company. Equally, I consent to the aforementioned bodies also obtaining any other relevant documentation from any other party advising, facilitating or taking any active part in the negotiations for which the company I represent is responsible.

10. On behalf of the company I represent, I consent, pursuant to article 6 paragraph 3 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association concerned holding and processing any data for the purpose of their publication.

11. On behalf of the company I represent, I consent, pursuant to article 9 paragraph 2 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association concerned publishing and informing FIFA of any disciplinary sanctions taken against the company I represent.

12. I am fully aware and agree that this declaration shall be made available to the members of the competent bodies of the association concerned.

13. Remarks and observations which may be of potential relevance:

I make this declaration in good faith, the truth of which is based on the information and materials currently available to me, and agree that the association concerned shall be entitled to undertake such checks as may be necessary to verify the information contained in this declaration. I also acknowledge that, having submitted this declaration, in the event that any of the above-mentioned information changes, I must notify the association concerned immediately.

(Place and date)

(Signature)

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS
VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658
www.slpcc.eu – info@slpc.eu

Volumi pubblicati :

LAGIUSTIZIASPORTIVA

a cura di *Giuseppe Candela, Salvatore Civale, Michele Colucci, Antonella Frattini*

ISBN 978-88-905114-6-2

Prezzo volume 75,00 Euro – eBook 50,00 Euro

INTERNATIONAL AND COMPARATIVE SPORTS JUSTICE

European Sports Law and Policy Bulletin 1/2013

ISBN 978-88-905-114-7-9

Prezzo volume 120,00 Euro – eBook 90,00 Euro

IL CALCIO E LE SUE REGOLE

RACCOLTA DI LEGGIE GIURISPRUDENZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

IV Edizione aggiornata al 2 Aprile 2013

a cura di *Salvatore Civale, Michele Colucci, Antonella Frattini, Marco Lai*

ISBN 978-88-905-114-5-5

Prezzo volume 240,00 Euro – eBook 90,00 Euro

CONTRACTUAL STABILITY IN FOOTBALL

European Sports Law and Policy Bulletin 1/2011

ISBN 978-88-905-114-4-8

Prezzo volume 90,00 Euro – eBook 50,00 Euro

THE BERNARD CASE SPORTS AND TRAINING COMPENSATION

European Sports Law and Policy Bulletin 1/2010

ISBN 978-88-905-114-3-1

Prezzo volume 90,00 Euro – eBook 50,00 Euro

L'AGENTE SPORTIVO

Analisi giuridica e prospettive di riforma

a cura di *Paolo Amato e Michele Colucci*

ISBN 978-88-905-114-1-7

Prezzo volume 60,00 Euro – eBook 40,00 Euro

VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE

I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard

a cura di *Michele Colucci – Maria José Vaccaro*

ISBN 978-88-905-114-0-0

Prezzo volume 60,00 Euro – ebook 40,00 Euro

I volumi possono essere acquistati inviando una richiesta via E-mail a: info@slpc.eu.

